

# ISTRUZIONE PRATICA

PER LICONFESSORI

S O P R A

GLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Dispense, ed Esecuzioni  
delle Medesime.

*Con altre cose appartenenti alla moderna  
Disciplina.*

DEL SACERDOTE

FILIPPO TERZAGO

CANONICO DELLA CATTEDRALE  
DI NARNI,

E CONSULTORE DEL S. UFFIZIO

Per utile de' Novelli Confessori.

PARTE SECONDA.



IN VENEZIA, MDCCLXXVIII.

APPRESSO SIMONE OCCHI.

*Con Licenza de' Superiori, e Privilegio*



# A V V I S O

## A L L E T T O R E .

**Q**Uanto grande sia stato il gradimento degl' Eruditi ; col quale è stata ricevuta l' Istruzione Pratica sopra l' amministrazione del Sacramento della Penitenza di Monsignor Terzago già Vescovo di Narni, vi farà bastantemente noto benigno Lettore, poichè per soddisfare al desiderio de' Vescovi, Parrochi, e Confessori, è stato necessario farla ristampare più, e più volte. Essendomi per tanto stato insinuato con premura dal Reverendiss. Monfig. Marcucci vigilantissimo Vice-Gerente di Roma, e da molti altri insigni, e dotti Prelati di fare un' aggiunta d' una Seconda Parte sugl' Impedimenti Matrimoniali, col metodo di chiedere, e mettere in esecuzione le dispense, che si accordano dalla S. Sede, ed inoltre l' Istruzione fatta alli Confessori da S. Carlo Borromeo ; ho

ben volentieri condiscofo a questa loro pia , e giusta brama . Io ho fatto per tanto ciò colla maggior brevità , e chiarezza , sì per obbedire ai suddetti rispettabili Prelati , come per giovare al Pubblico , e particolarmente ai Parrochi , e Confessori Novelli , per utilità dei quali non ha mancato Monsignor Niccolò Terzago mio Zio d'impiegare i suoi talenti . Ricevete perciò questa mia picciola qualunque siasi fatica , che come mi giova sperare , incontrerà il vostro gradimento .

CON.

## CONTINUAZIONE DELL' ESAME

CHE PUO' FARSI

DA UN ESAMINATOR

SINODALE

*Circa l'abili & necessaria in un Sacerdote, che siasi p' presentato per le confessioni.*

*Esam.*



Vendo nella prima Parte trattato intorno alla fedele amministrazione del Sacramento della Penitenza, a tenore del Rituale Romano; sembrami necessario per proseguire il nostro esame, che ora in questa seconda parte trattiamo degl' impedimenti matrimoniali, del metodo di ottenerne tanto della Penitenzieria, che Dateria le Grazie di dispensa, e della esenzione delle medesime; onde non dubitando punto che V.S. non siasi per diportar con il medesimo spirito, e chiarezza nello spiegarli, come si è diportato di sopra, mi dica qual cosa mai s' intende per questo nome d' Impedimento?

*Conf.* Giacchè V.S. Rever. ha tanta carità nell' ascoltarmi, risponderò che col nome d' impedimento s' intende qualche cosa di preesistente, che rende il Matrimonio nullo, ed invalido, oppure illecito, o l'uno, e l'altro ancora.

*Esam.* Mi dica di quante sorte sono gli impe-

A 3

impedimenti, e se sia di fede, che la Chiesa abbia potestà di stabilire gli impedimenti?

*Conf.* Gli impedimenti del Matrimonio sono di due sorti: alcuni si chiamano impedimenti dirimenti, poichè irritano, ed annullano il Matrimonio; altri poi si dicono impediendi, e questi rendono il Matrimonio illecito, ma non invalido, o nullo.

E' di fede poi che la Chiesa abbia la potestà di stabilire gl' impedimenti tanto dirimenti, che impediendi, mentre così ha definito il Concilio di Trento sess. 24. can. 4. " si quis dixerit Ecclesiam non posse tuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse anathema sit, e nel Can. 3. " si quis dixerit eos tantum consanguinitatis, & affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire Matrimonium contrahendum, & dirimere contractum: Nec posse Ecclesiam in nonnullis eorum dispensare, aut constituere, ut plures impediunt, & dimittant, anathema sit,,.

*Esam.* Mi numeri adesso quanti sono gli impedimenti dirimenti, e quanti gli impediendi, aggiungendo ancor di più se qualunque impedimento dirimente, che si faccia noto dopo il Matrimonio contratto, e consumato disciolga il Matrimonio medesimo.

*Conf.* Gli impedimenti dirimenti sono quattordici, e vengono espressi ne' seguenti versi.

Er-

*Error , conditio , votum , cognatio , crimen ,  
Cultus disparitas , vis , ordo , ligamen ,  
honestas .*

*Affinis , raptor , si clandestinus , & impos .  
Hac facienda vetant connubia , facta re-  
tractant .*

Gli impedienti poi , secondo la presen-  
te disciplina della Chiesa , sono cinque  
contenuti ne' seguenti versi :

*Ecclesiae vetitum nec non tempus feriatum .*

*Atque Catechismus , Sponsalia jungito  
votum*

*Impediunt fieri , permittunt juncta teneri .*

Circa la questione proposta poi egli è  
fuor di dubbio , che qualunque impedimen-  
to dirimente , il quale sopravvenga al ma-  
trimonio già contratto , e consumato non  
discioglie mai il matrimonio , ancorchè  
fosse l'impotenza d'alcun de' conjugi .

*Esam.* Mi spieghi dunque con la mag-  
gior brevità , e chiarezza gli impedimen-  
ti dirimenti , il primo de' quali è l'impe-  
dimento dell'errore .

*Conf.* Per l'intelligenza di questo impe-  
dimento conviene prima notare , che è di  
due sorti l'errore : cioè Antecedente , e  
Concomitante .

L'antecedente è quello il quale è ca-  
gione d'un atto talmente che , se non ci  
fosse stato un tale errore , l'atto non sa-  
rebbe seguito ; e però i Giuristi chiamano  
questo errore , quando vada unito all' in-

ganno : *Dolum dantem Causam Contractui*.

L'errore concomitante è quello che non muove ad operare, ma accompagna l'atto in tal modo, che se anche non ci fosse stato l'atto sarebbe nullamente seguito. Ond' è che dai Giuristi vien chiamato : *error incidens, dolus conjunctus, dolus incidens*.

*Esam.* Nel matrimonio vi può egli essere errore intorno alla persona, ed alla qualità della persona, ovvero intorno alla di lei Condizione?

*Conf.* Nel Matrimonio vi può essere errore intorno alla Persona, ed alla qualità della Persona, ed ancora alla di lei condizione.

*Esam.* Mi faccia dunque conoscere come si distingue l'errore relativo alla persona.

*Conf.* L'errore intorno alla Persona è, quando uno dei Contraenti erra nella persona, colla quale intende di contrarre il Matrimonio : Cioè credendo per errore essere un' altra persona quella con la quale contrae, d'achi ella è in fatti. v.g. Pietro vuol contrar matrimonio con Agata, ed in luogo di Agata per errore contrae con Rosa; oppure Rosa intende, e vuole per marito Pietro, ed in luogo di Pietro per errore contrae matrimonio con Paolo, questo errore intorno alla persona secondo il sentimento di tutti i Teologi annulla il matrimonio *jure nature*, con tutto che l'errore non sia congiunto con alcun inganno d'un dei due, e ciò sia antecedente, dando motivo al contratto, o concomitante, cioè *incidens* nel contratto medesimo. Con tutto



tutto che l'errore *incidens* non cagioni assolutamente, e positivamente *involuntarium*, fa nondimeno che nel tempo del contratto non vi sia positivamente stato il consenso volontario nella persona, ch'era ignorata, ed incognita. Ora, *Jure naturæ* richiedesi il consenso positivo, e però quando viene sostituita una Persona all'altra, per mancanza di esso il matrimonio è nullo.

*Esam.* Che cosa è l'errore cagionato dalla Fortuna?

*Conf.* L'errore cagionato dalla fortuna si dice quello per cui si erra nella qualità della Persona: v. g. credesi essere nobile chi è ignobile, o ricco, chi è povero, e questo errore ordinariamente, o sia antecedente, o concomitante non distrugge il matrimonio, se non abbia annesso l'errore della Persona, e come parlano i Canonisti *redundet in personam*: Poichè quando l'errore è solamente intorno alla qualità della persona, non toglie il consenso matrimoniale, mentre che tale qualità non è ad esso necessaria, nè entra nell'essenza del contratto. Questo errore lascia un sufficiente volontario ossia il consenso intorno all'essenziale del contratto; e però non lo può rendere involontario per mancanza del consenso necessario.

*Esam.* Se l'errore impedisse il consenso ancora nella Persona, mi dica annullerebbe il matrimonio?

*Conf.* Se l'errore impedisse il consenso ancora nella persona, senza dubbio annu-

larebbe il matrimonio, non come errore della *Qualità*, ma come errore della *Persona*, o ridondante nella persona. S. Tomaso nella 4. Sent. distinct. 30. qu. 1. art. 2. ad 5. Spiega questo coll' esempio d'un Principe a cui venga offerta in Matrimonio una Giovane primogenita, ed erede del Regno. Questa luminosa qualità è quella, che talmente muove il Principe ad unirsi con la Giovane, che se in lei non fosse tal qualità, egli giammai non vorrebbe tal Matrimonio. Or, datosi che in questo caso vi sia l'errore, e che la Giovane non sia veramente erede del Regno, il Matrimonio sarà pur nullo, essendochè questo è errore della Persona.

*Esam.* Quando accadano somiglianti casi come potranno risolversi?

*Conf.* Converrà diligentemente indagare, quale sia stato l'oggetto del consenso, cioè se sia stato direttamente sulla persona senza verun riguardo della tale, o tal qualità: oppure sulla Persona ornata di tal qualità, che in mancanza di essa la parte non avrebbe dato il consenso. Nel primo Caso l'errore della qualità non invalida il Matrimonio, ma nel secondo l'errore della qualità ridondando nella persona rende nullo il matrimonio. Per altro siccome il matrimonio è un contratto di natura sua indissolubile, e di gran rilievo, perciò non eosi facilmente deesi presumere che i Contraenti abbiano voluto che il consenso dipenda da qualche qualità accidentale; e però oggi giorno non si disciolgono i matri-  
mo-

monj sul riflesso dell' errore di qualità, e molto più debbono astenersi i Confessori, ed i Parrochi dal giudicare simili casi: ma è opportuno che rimettano tutto al Giudizio del Vescovo, al quale appartiene il decidere su tali Cause.

*Dell' Impedimento della Condizione .*

*Esam.* **A** Vendo spiegato V.S. con molta mia soddisfazione l' impedimento dell' errore, mi dica qual cosa s'intenda pel nome di Condizione, che vien posto fra gl' impedimenti del matrimonio, e mi aggiunga, se il servo possa contrar matrimonio senza saputa, o contravoglia del Padrone?

*Conf.* Per il nome di Condizione, che vien posto fra gl' impedimenti del matrimonio, intendesi la condizione servile; ma per meglio spiegarla convien supporre essere doppia la servitù. La prima è quando uno è talmente nella potestà del Padrone che con ogni diritto lo possa vendere come si vende il frumento, un Campo, un Cavallo &c. La seconda è, quando alcuno è sotto la giurisdizione altrui, come il Figlio è sotto il governo de' Genitori, od un servo sotto il governo economico, ovvero è indotto dalla mercede ad esercitare gli Uffizj più vili della famiglia. Agli astretti da questa seconda specie di servitù, è certo che la lor Condizione non impedisce il contrar liberamente il matrimonio, godendo essi la piena libertà. Al presente noi parliamo

della prima specie di servitù, la qua' e costituisce la condizione servile, e l'impedimento del matrimonio; e perciò quando un Uomo libero contrae matrimonio con una creduta libera, ma che in realtà, e di fatto è serva; un tal matrimonio è nullo. In Cap. Ad nostram 4. de Conjugio Servorum. Che se poi l' uomo avesse prima saputo, che la donna non era libera, e nondimeno avesse con essa contratto il matrimonio, questo matrimonio sarebbe lecito, e valido: ex Can. Si quis liber Causa 29. q. 2. & ex Alex. III. Tit. de Conjug. Servorum c. 1. S. Tommaso suppl. quest. 52. art. 1. ad 1.

Che il Servo inoltre possa contrar Matrimonio senza saputa, e contra voglia ancor del Padrone è chiaro per la ragione, che ne dà S. Tommaso nel suppl. quest. 52. art. 2. in Cap. dicendo „ Jus positivum pro-

„ greditur a jure naturali; & ideo servi-

„ tus, quæ est de jure positivo non potest

„ prejudicare his, quæ sunt de jure natu-

„ rali: sicut autem appetitus naturæ est ad

„ conservationem individui, ita est ad con-

„ servationem speciei per generationem:

„ unde sicut servus non ita subditur Do-

„ mino, quin libere possit comedere, &

„ dormire, & alia hujusmodi facere, quæ

„ ad necessitatem corporis pertinent sine

„ quibus natura conservari non potest: ita

„ non subditur ei quantum ad hoc quod

„ non possit libere matrimonium contra-

„ here etiam domino nesciente, aut con-

„ tradicente „.

*Esam.* Se il servo potesse contrar matri-  
mo-

monio senza saputa, e quel che è più, con travoglia del Padrone, bisognerebbe dire che ei potesse essere usurpatore, perchè essendo egli di proprietà del Padrone, com'è appunto il Cavallo, il Campo &c. col dare nel matrimonio una piena potestà del suo corpo alla moglie, verrebbe a darle quello che non è suo, e così usurperebbe i diritti del proprio Padrone.

*Conf.* Risponderò all'addotta questione coll'Angelico Maestro: in Resp. ad 2. Servus enim, (dice egli), est res Domini, quantum ad ea quæ naturalibus superadduntur; sed quantum ad naturalia omnes sunt pares: unde in his, quæ ad actus naturales pertinent, servus potest alteri, invito Domino, sui corporis potestatem per matrimonium præbere, ne osta l'obbedienza dovuta dal Servo al Padrone; poichè continua il S. Dottore, ad 2. Servus suo Domino tenetur obedire in his quæ Dominus licite potest præcipere: licet autem licite non potest Dominus præcipere servo, quod non comedat vel dormiat; ita etiam nec quod a matrimonio contrahendo ablineat.

Peraltro non è stato sempre lecito ai Servi di ammogliarsi contro il volere dei loro Padroni. Poichè appresso i Romani era proibito ai Servi di contrar matrimonio senza il consenso de' Padroni L. 14. de *Rum. nuptiarum*; alla qual legge la Chiesa s'accomodò per molti secoli, cioè fino ai tempi di Adriano IV. il quale fu il primo che consultato da Eborardo Arcivescovo di Salisbur-

lisburgo intorno all'anno 1150. fu di un  
 simil matrimonio rispose „ in Cap. 1. extr.  
 „ de Conjugio Servorum „ Sane juxta ver-  
 „ bum Apostoli sicut in Christo Jesu neque  
 „ liber, neque servus est a Sacramentis  
 „ Ecclesie removendus; ita nec interser-  
 „ vos matrimonia debent ullatenus prohi-  
 „ beri etsi contradicentibus Dominis, &  
 „ invitis contracta fuerint, nulla ratione  
 „ sunt propter hoc dissolvenda; debita ta-  
 „ men, & consueta servitia non minus de-  
 „ bent propriis Dominis exhibere „

*Esam.* Questo impedimento ha forse luo-  
 ho in ogni Nazione?

*Conf.* Questo impedimento non ha luogo  
 nè in Italia, nè in Fiandra, nè nelle Gal-  
 lie, nè in tant'altre Provincie; le quali  
 non hanno in uso questa servitù, che dai  
 Giure-Consulti vien definita *Constitutio juris  
 Gentium, qua quis Domino alieno contra na-  
 turam subicitur*: Anzi se qualcheduno vien  
 condotto dal Padrone dall'America in Fran-  
 cia, appena che egli ha messo il piede in  
 terra diventa libero; e così ancora si usa  
 in molt'altre Provincie.

### Dell' Impedimento del Voto.

*Esam.* **P**Assando ora all' impedimento,  
 che dicesi del Voto, mi spieghi  
 qual cola è il Voto, ed in che egli consista?

*Conf.* Il Voto è una promessa libera fatta  
 a Dio d' un miglior bene. Dicesi promes-  
 sa, imperocchè con questa l' uomo si obbli-  
 ga a dare qualche cosa, e si distingue dal  
 tem.

semplice proposito, con cui uno stabilisce solamente di operare. Si dice libera perchè fatta col pieno uso della ragione, e della libertà. Dicesi fatta a Dio per distinguerla dalla promessa che si fa all'uomo la quale propriamente parlando, non può chiamarsi voto; imperciocchè il voto è un atto di Religione, ed appartiene al culto di Latria, che ha per oggetto solamente l'Ente supremo. Finalmente aggiungesi d'un miglior bene; poichè noi facciamo voto a Dio di ciò, che è meglio fare che omettere: così il contrarre matrimonio è cosa buona; ma è migliore però l'astenersene per darsi tutto al servizio di Dio: Ond' è che la promessa di Continenza meritamente tra voti s'annunera.

*Esam.* Di quante sorti è il Voto?

*Conf.* Il Voto è di due sorti, semplice e solenne: Il semplice è una promessa fatta a Dio d'un miglior bene senza solennità, o accettazione della Chiesa, e questo come diremo in appresso è soltanto un impedimento impediante: Il voto poi solenne è una promessa fatta a Dio in faccia alla Chiesa, che si fa nella Professione Religiosa approvata dalla S. Sede, o nel ricevimento del Suddiaconato, come ha definito Bonifacio VIII. nel lib. 6. delle Decretali cap. de Voto, & Voti redemptione, „ Illud „ solum debere dici votum solenne, quod „ solennizatum est per susceptionem sacri „ Ordinis, aut per professionem, „ E questo Voto solenne costituisce l'impedimento dirimente „ Quantum ad post contra-

„ etiam

Etum matrimonium dirimendum, „ Ed  
 il Concilio Tridentino sess. 24. can. 9. „  
 Si quis dixerit, Clericos in sacris Ordini-  
 bus Constitutos, vel regulares castita-  
 tem solemniter professos posse matrimo-  
 nium contrahere, contractumque vali-  
 dum esse, non obstante lege Ecclesiasti-  
 ca, vel Votu: & oppositum nihil aliud  
 esse quam damnare matrimonium, pos-  
 seque omnes contrahere matrimonium,  
 qui non sentiunt castitatis, etiamsi eam  
 voverint, se habere donum, anathema  
 sit, cum Deus id recte petentibus non  
 denegat, nec pariat, nos supra id,  
 quod possumus, tentari, „

*Esam.* Vi è alcuna differenza tra il voto  
 solenne dell' Ordine sacro, e il voto so-  
 lenne della Professione Religiosa?

*Conf.* La differenza consiste in questo,  
 che il voto solenne dell' Ordine sacro, è  
 solamente impedimento dirimente riguar-  
 do al matrimonio da contrarsi; ma non  
 annulla il matrimonio già rato, benchè non  
 sia stato consumato, come ha definito Gio-  
 vanni XXII. nella Extrav. *Antiqua de vo-*  
*to.* Il voto solenne però della Professione  
 Religiosa non è solamente impedimento di-  
 rimente riguardo al matrimonio da con-  
 trarsi, ma annulla ancora il matrimonio  
 rato, purchè non sia stato consumato; E  
 ciò viene espressamente definito nel Conci-  
 lio di Trento sess. 24. de matrim. can. 6.  
 Si quis dixerit, matrimonium ratum non  
 consumatum, per solemnem Religionis  
 professionem alterius Conjugum non di-  
 simi, anathema sit „ *Dell'*



## Dell' impedimento della Parentela . . . . .

*Esam.* **E**ssendo l' impedimento della Parentela uno de' dirimenti ; mi dica , di quante sorti è la Parentela ?

*Conf.* Ella è di tre sorti, Carnale cioè chiamata *Consanguinitas*, Spirituale detta *Compaternitas*, e Legale nominata *Adoptio*.

*Esam.* Cosa mai s' intende per Consanguinità ?

*Conf.* Ciò che si dice Consanguinità si prende qui per quel vincolo di più Persone, le quali discendono da un comun ceppo, o sia stirpe, mediante la propagazione della specie.

*Esam.* Desidererei una maggior chiarezza intorno alla spiegazione di questo impedimento proveniente dalla Consanguinità.

*Conf.* Per intendere tutto ciò, che intorno a tale impedimento hanno determinato i Canonì, e le leggi, si debbon prima sapere i gradi della Consanguinità: e siccome desidero di spiegarmi nella miglior maniera, così stimo opportuno incominciare dall' intelligenza delle parole, delle quali le Leggi si servono, per arrivare poi a comprenderne il vero senso. I nomi appartenenti alla consanguinità sono questi *Pater*, *Mater*, *Filius*, *Filia*, *Frater ex Patre* cioè Fratello di solo Padre, o Fratello consanguineo. *Frater uterinus*, cioè Fratello di sola Madre, *Frater germanus*, che è il Fratello di Padre e di Madre. *Soror* e questa di

di solo Padre, o di sola Madre, come si è detto del Fratello. *Avus*, l'Avo, o sia il Nonno, *Avus Paternus*. Il Padre del Padre *Avus Maternus*, il Padre della madre. *Avia* la Nonna, *Proavus*, Padre del Nonno, o Bisavolo. *Proavia*, Madre della Nonna. *Abavus* il trinonno. *Abavia* terza Nonna. *Atavus* Avolo del Bisavolo. *Atava* Avola della Bisavola, *Nepos* figliuolo del figliuolo o figlia. *Neptis ex filio*, figliuola del figliuolo. *Neptis ex filia* figliuola della figliuola. *Pronepos*, figliuolo del Nipote. *Proneptis*, figliuola della Nipote. *Abnepos*, il figliuolo del pronipote. *Abneptis*, la figliuola della pronipote. *Patruus magnus* fratello del Nonno. *Pro Patruus* fratello del bisnonno. *Avunculus* il fratello della Madre. *Avunculus magnus*, fratello del Nonno della Madre. *Amita* sorella del Padre, *Amita magna*, sorella del Nonno, o della Nonna paterna. *Pro Amita*, sorella del Bisnonno, o della Bisnonna paterna. *Matertora*, sorella della Madre: *Matertera magna*, la sorella del Nonno, o della Nonna materna. *Pro matertera*, la sorella del Bisnonno, o della Bisnonna materna. *Patruales*, i figliuoli, o figliuole di due fratelli, *Consobrini*, & *Consobrinae*, figliuoli, o figliuole di due sorelle. *Amitini*, & *Amitinae*, cioè figliuoli e figliuole della Zia, o Zio. *Sobrini*, & *Sobrinae* i Nipoti, e le Nipoti di due sorelle.

*Esam.* Dopo di avere spiegate le voci appartenenti alla Consanguinità, favorisca di spiegar quelle spettanti alla affinità.

*Conf.* Le voci spettanti all'affinità sono

So-

*Socer*, ch'è il Padre, o del marito, o della Moglie, *Socrus*, ossia la Madre del Marito, o della moglie. *Consocer* il fratello del Padre della moglie, o del marito; *Profocerus*, o *Sòcer magnus*, il Padre del Socero o Nonno del marito, o della moglie. *Socrus magna*, o *Profocrus*, la Nonna della moglie, o del marito. *Gener*, il marito della figliuola. *Congener*, il marito d'un'altra figliuola. *Progener*, il genero del figliuolo, o figliuola. *Nurus*, la moglie del figliuolo. *Connurus*, la moglie d'un altro figliuolo. *Pronurus*, la nuora d'un altro figliuolo, o figliuola. *Levir*, il fratello del marito, o della moglie. *Gles*, la sorella del marito, o della moglie. *Fratria*, la moglie del fratello. *Sororius*, il marito della sorella. *Janitricæ*, le mogli di due fratelli. *Vitricus*, l'altro marito della madre. *Noverca*, l'altra moglie del padre. *Provignus*, il figliuolo del marito della prima moglie, *Privigna*, la figliuola del marito della prima moglie.

*Esam.* Enunciati oramai, ed indicati i significati di queste voci, spieghi adesso ciò che s'intende per Linea di discendenza, e per grado.

*Conf.* Per la voce Linea intendesi una serie di persone le quali sono partecipi d'un istesso sangue: Il Grado poi è, la distanza de' consanguinei fra loro: o piuttosto è una disposizione delle persone distanti colla quale si conosce la distanza, o la vicinanza che vi ha tra due, o più persone.

*Esam.* Di quante sorte è questa Linea, comune divideasi?

*Conf.*

*Conf.* La Linea è di due forti, cioè Retta, e Collaterale, o Trasversale: la Retta è quella, secondo la quale discendono più persone da un ceppo, o stipite mediate, o immediate per mezzo della generazione, come sarebbe il figliuolo dal Padre, il nipote dal figliuolo &c. Dividesi questa linea in discendenti, ed ascendenti; Imperciocchè con tutto che in realtà sia una stessa linea, nondimeno con ragione noi la distinguiamo, chiamandosi linea ascendente quella per cui dai generati salghiamo ai progenitori cercando in quelli lo stipite, e numerando il Padre, il Nonno, il Bisnonno &c. la Linea poi de' discendenti dice si quella per la quale dai Progenitori discendiamo ai generati; come dal Padre al Figliuolo, dal Nipote, al Pronipote &c.

*Esam.* Mi spieghi ora che cosa è Linea Collaterale, o Trasversale?

*Conf.* Questa Linea è formata da quelle persone che hanno dell'attinenza tra loro, ma l'una non discende dall'altra, come appunto due fratelli sono tra loro uniti per Linea Collaterale, siccome discendenti da un medesimo Padre.

*Esam.* Mi dica di quante forti è la Linea Collaterale?

*Conf.* La linea Collaterale è di due forti una uguale, che è tra persone egualmente distanti dal commune stipite; l'altra disuguale, che è tra persone disugualmente dal comun stipite distanti. Fra due Fratelli è linea uguale; poichè ambedue ugualmente sono distanti dal comune  
stipi-

stipite loro Padre. Il Fratello e Nipote sono nella linea disuguale; poichè sono in diversa distanza dal comune stipite.

*Esam.* Come si conosce, in qual grado tra loro sieno i Consanguinei?

*Conf.* Tre son le regole stabilite dai Canonisti, una delle quali serve alla linea retta, e due per la linea Collaterale. La regola spettante alla linea retta tanto ascendente, quanto discendente è, che quante sono le persone, toltone una, altrettanti sono i gradi. Prendiamo per esempio la Genealogia di Cristo: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe: Giacobbe generò Giuda: Giuda generò Jares &c. Questa è la linea retta tanto degli ascendenti, che discendenti, se principia mo da Abramo fino a Phares, questa è la linea de' discendenti.

*Esam.* Quanti gradi sono tra Abramo, e Fares?

*Conf.* Quattro soli, perchè levato lo stipite, ch'è Abramo, rimangono soli quattro: dunque Abramo, e Fares. sono congiunti nel quarto grado; Abramo, e Giuda nel terzo; Abramo, e Giacobbe nel secondo, e Abramo, ed Isacco nel primo: sicchè il figlio costituisce il primo grado, il Nipote il secondo, il Pronipote il terzo, e l'Abinipote il quarto.

*Esam.* Intorno alla linea Collaterale uguale; qual regola debbe osservarsi?

*Conf.* Quanti sono i gradi, i quali s'allontanano dal comune stipite, per altrettanti tra loro differiscono; e perciò i figliuoli de'  
fra-

fratelli sono nel secondo grado ; poichè per due gradi dal Nonno comune stipite si scostano : e così per esempio Adamo generò Caino , e Seth ; Caino generò Enoch ; Enoch generò Irad ; Irad generò Maviael &c. Seth generò Enos , Enos generò Cainam , Cainam generò Malaleel &c. dalla prescritta regola ne segue , che Caino , e Seth sono nel primo grado ; Enoch , ed Enos nel secondo ; Irad , e Cainam nel terzo ; Maviael , e Malaleel nel quarto , perchè tanti gradi appunto si allontanano dal comune stipite ch'è Adamo.

*Efam.* In qual grado son poi fra loro le persone nella linea Collaterale ineguale ;

*Conf.* Nella linea Collaterale ineguale , le persone fra loro sono in quel grado , che appunto sarà la persona più remota : ma per facilitare più l'intelligenza di questa regola continuerò l'esempio addotto d' Adamo . Maujael , e Malaleel , come si è detto , sono consanguinei nel quarto grado , poichè da Adamo comune stipite tanti gradi li separano : se poi cresca da un lato la linea de' discendenti: Maujael generò Mattusael , allora saranno nel quinto grado . Imperciocchè Malaleel dal detto fin' ora , è nel quarto grado da Adamo ; Mattusael poi è nel quinto : dunque Malaleel , e Mattusael saranno congiunti nel quinto grado . Avverto però , che le regole assegnate per computare i gradi nella linea Collaterale , servono soltanto per le materie Canoniche ; ma non per le Leggi Civili . Poichè secondo il dritto Civile s' osserva la stessa regola  
nella

nella linea collaterale tanto uguale , che disuguale , che viene assegnata da' Canonì per linea retta , perchè tanti sono i gradi , quante sono le persone , finchè s' arrivi al comune stipite , il quale si tralascia : e perciò secondo la computazione Civile ancora nella linea Collaterale ciascheduna persona a un grado , e però due fratelli secondo il computo civile sono nel secondo grado ; poichè computato il comune stipite cioè il Padre sono tre persone , levato il Padre rimangono due persone . Secondo il computo Canonico sono però nel primo grado , mentre ambedue d' un solo grado sono distanti dal comune stipite , cioè dal Padre .

*Esam.* Quando questa diversità di contare i gradi è stata introdotta ?

*Conf.* Questo è affatto incerto : perchè nell' undecimo secolo era già in uso , come dalla Epistola d' Alessandro II. ricayasi appresso Graziano caus. 35. can. Ad Sedem Apostolicam quest. 4. nella quale riprende alcuni , che pretendevano ancora secondo i Canonì doverli contare i gradi nella maniera prescritta dalle Leggi Civili : Afferisce poi . „ Questionem discussam in Latera-

„ nensi Consistorio , convocatis ad hoc opus  
 „ Episcopis , & Clericis , atque Judicibus  
 „ diversarum Provinciarum ; denique diu  
 „ ventilatis Legibus , & sacris Canonibus di-  
 „ stincte , invenisse ob aliam causam alte-  
 „ ram Legum fieri , alteram Canonum com-  
 „ putationem . . . Hac igitur de Causa , quia  
 „ hæreditates nequeunt deferri nisi de una  
 „ ad alteram personam ; idcirco curavit læ-

„ cu-





vit. cap. 16. „ Cum igitur genus humanum  
 „ post primam copulam viri facti ex pulve-  
 „ re, & conjugis ejus ex viri latere ma-  
 „ rium foeminarum: quæ conjunctione opus  
 „ haberet, ut gignendo multiplicaretur,  
 „ nec essent ulli homines, nisi qui ex illis  
 „ duobus nati fuissent; viri sorores suas  
 „ conjuges acceperunt: quod profecto  
 „ quanto est antiquius compellente neces-  
 „ sitate, tanto postea factum est damnabi-  
 „ lius Religione prohibente... quod huma-  
 „ no genere crescente, & multiplicato,  
 „ etiam inter impios deorum multorum  
 „ falsorumque cultores sic observari cerni-  
 „ mus; ut etiam si perversis legibus per-  
 „ mittantur fraterna conjugia, melior ta-  
 „ men consuetudo ipsam mali exhorre-  
 „ licentiam: & cum sorores accipere in  
 „ matrimonium primis humani generis  
 „ temporibus omnino licuerit, sic averse-  
 „ tur quasi nunquam licere potuerit..

*Esam.* E nel secondo, ed altri gradi sus-  
 seguente della linea collaterale, il matri-  
 monio da chi viene proibito?

*Conf.* Questo vien proibito soltanto dal-  
 la Chiesa, e ciò suppone appunto Innocen-  
 zo III. nelle Extrav. de Divortii cap. 8.  
 Dove dice chiaramente, che gl' Infedeli, i  
 quali nel secondo, o terzo grado di con-  
 sanguinità si sono congiunti, qualor si con-  
 vertano alla Fede, non si debbono separa-  
 re: „ Eo quod in præmissis gradibus a Pa-  
 „ ganis quoad eos, matrimonium licite sit  
 „ contractum, qui constitutionibus Cano-  
 „ nicis non arctantur: quid enim ad eos,

*Ar. II.*

B

„ in-

, inquit, secundum Apostolum, de iis qui  
 ,, foris sunt judicare ,, anzi anticamente  
 tali matrimoni erano non solamente dal  
 diritto Civile de' Romani, ma ancora dal  
 diritto Canonico nella Chiesa permessi.  
 ,, Experti sumus, dice S. Agost. de Civit.  
 ,, lib. 15. cap. 16. ,, in connubiis consobri-  
 ,, narum, etiam nostris temporibus propter  
 ,, gradum propinquitatis fraterno gradui  
 ,, proximum, quam raro per mores fiebat  
 ,, quod fieri per leges licebat, quia id nec  
 ,, divina prohibuit, & nondum prohibue-  
 ,, rat lex humana ,, . Colle quali parole al-  
 lude il S. Dottore alla Legge fatta da Teo-  
 dosio Seniore, di cui parla S. Ambrogio  
 lib. 8. Epist. 66. ,, Nam Theodosius Impe-  
 ,, rator etiam patruales fratres, & conso-  
 ,, brinos vetuit inter se conjugii convenire  
 ,, nomine, & severissimam poenam statuit,  
 ,, si quis se temerare ausus esset fratrum  
 ,, pignore ,, .

*Esam.* Questo impedimento della con-  
 sanguinità nella linea collaterale è egli sta-  
 to mai più esteso?

*Conf.* Questo anticamente s' estendeva  
 sino al settimo grado, il che costa dalla  
 Epist. di S. Gregorio il Grande scritta a Fe-  
 lice Vescovo di Messina; come apparisce  
 dal testimonio di S. Isidoro Can. della  
 consanguinità; di Niccolò II, e dal re-  
 scritto di Alessandro II,

*Esam.* Secondo la presente disciplina del-  
 la Chiesa il Matrimonio fra le persone con-  
 sanguinee nella linea collaterale sino al  
 quarto grado inclusivamente, è egli valido?

*Conf.*

*Conf.* Secondo la presente disciplina della Chiesa è invalido un tal matrimonio; avendo così stabilito il Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III. „ Prohibitio copulae Conjugalis ( dice il Canone 30. ) quantum consanguinitatis , & affinitatis gradum de cætero non excedat ; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio , hujusmodi prohibitio conjugalis copulae sit restricta ; eam ita esse volumus perpetuam , non obstantibus Constitutionibus super hoc dudum editis , vel ab aliis , vel a nobis ut si qui contra prohibitionem hujusmodi presumpserint copulari , nulla longinquitate defendantur annorum , cum diuturnitas temporum non minuat peccatum , sed augeat , tantoque graviora sint crimina , quanto diutius infelicem animam detinent alligatam „ e questo Decreto è inviolabilmente osservato in tutta la Chiesa Latina.

*Esam.* Mi additi il motivo per cui la Chiesa ha stabilito questo impedimento della consanguinità ?

*Conf.* Sant' Ambrogio nell' Epist. a Paterno . S. Agost. lib. 15. de Civit. Dei c. 16. „ e S. Tom. 2. 2. quæst. 154. art. 9. in Corp. ne assegnano tre ; la prima si delume della riverenza dovuta a' parenti , ed altri consanguinei , alla quale è propensa l' istessa Natura ; la seconda dalla Carità , che da' legami delle moltiplicate parentele cresce , e più distintamente si diffonde ; la terza dalla necessità di raffrenare la concupiscenza , alla

quale si darebbe occasione, se si permettesse indiscretamente tali matrimoni, mentre per essere consanguinei necessariamente debbono insieme abitare.

*Esam.* Vi è alcun dubbio che il quarto grado debbasi prendere secondo la maniera prescritta da' Canonî?

*Conf.* Non vi è alcun dubbio, perchè Gregorio IX. lo decise in Cap. fin. Extrav. de consanguinitate, che „ Vir quia stipite „ quarto gradu, & mulier, quæ ex alio „ latere distat quinto, secundum regulam „ approbatam, qua dicitur: Quoto gradu „ remotior distat a stipite, & a quolibet „ per aliam lineam descendentium ab eodem; licite possunt matrimonialiter copulari.

### Della Parentela Legale.

*Esam.* **V**enendo ora all' impedimento della Parentela Legale, mi dica qual cosa sia mai questa Parentela.

*Conf.* La Parentela Legale è una vicinanza delle persone che, fatti per l'adozione.

*Esam.* Che cosa è l'Adozione?

*Conf.* Ella è un' accettazione gratuita d'una persona straniera in figliuolo, od erede, e da questa adozione appunto nasce la parentela legale, vera, e legittima, e così è chiamata nella L. 4. A. 2. ff. gradibus, poichè l'adozione s'appoggia alla sola Legge, e l'atto è puramente Civile.

Essendosi poi per questa cagione introdot-

dotto: l'adozione, per cui chi per natura non era figliuolo, lo diventasse per Legge o per cui piuttosto la potestà della Legge supplisse in qualche maniera alla natura; conseguentemente è sembrato non convenire che tra loro dovesse essere alcun altro vincolo, avendogli già la legge collegati mediante l'adozione. E perciò fin dagli antichi tempi appresso i Romani, questa civil parentela induceva impedimento nel matrimonio tra l'Adottante, e l'Adottato, e generalmente tra tutte le persone, che mediante l'adozione erano in luogo de' Parenti, e ciò s' osservava ancor discolta l'adozione, ed ottenuta la libertà. L. 17. 55. ff. de Ritu Nuptiarum.

*Esam.* Dunque la Chiesa ha fatto come suo proprio questo impedimento introdotto dalla autorità della Legge?

*Conf.* Non ve ne ha dubbio, e di questo ne fa menzione Graziano Can. 6. caus. 30. quest. 3. e nel cap. unico Extrav. de Cognatione Legali, ove Niccolò I. ad una Consultazione de' Bulgari rispose, „ Si qua per „ adoptionem mihi soror esse cæperit quam „ diu durat adoptio inter me & ipsam „ nuptiæ consistere non possunt „.

*Esam.* Per facilitar più l'intelligenza di questo impedimento, mi distingua quante sorti di parentela Legale vi sono?

*Conf.* Tre sorti ve ne sono: cioè la Paternità, la Fraternità, e l'Affinità Legale.

*Esam.* Mi spieghi che cosa è la Paternità Legale, ed in che linea induce l'impedimento nel matrimonio?

B 3

*Conf.*

**Conf.** La Paternità legale è una parentela, che cagiona impedimento nel matrimonio nella linea retta tra l' adottante Padre, e i discendenti fino al quarto grado. Verità certa per le leggi adottate.

**Esam.** Questa parentela fino a quanto dura?

**Conf.** Dura sempre, ed annulla il Matrimonio, antorchè l' adozione sia disciolta, sia ottenuta libertà, o emancipazione, come apparisce dai citati luoghi; e la ragione è, perchè la parentela legale cagiona una congiunzione simile alla naturale, e di più fra tali parenti nasce la riverenza dovuta agl' istessi naturali parenti, e perciò persevera ancor dopo il discioglimento dell' adozione.

**Esam.** Mi spieghi ora che cosa è la Fraternità Legale, e con chi produce l' impedimento?

**Conf.** La fraternità Legale è una parentela nella linea trasversale, che produce impedimento fra i figliuoli naturali legittimi dell' adottante, e adottato, come fratelli, e sorelle legali ( arg. cap. si quis. r. de cognat. leg. e L. in adoptionem ff. de adop.

**Esam.** Questa parentela ancora dura sempre, come quella della paternità legale?

**Conf.** Ella cessa affatto disciolta che sia l' adozione. I. Per adoptionem 17. ff. de ritu nuptiar. Per adoptionem, quæ sita fraternitas eo usque impedit nuptias, donec manet adoptio; ideoque eam, quam Pater meus adoptavit, & emancipavit, po-

„ tero uxorem habere, æque ac si me eman-  
 „ cipato illam in potestate retinuerit, po-  
 „ terimas jungi matrimonio „ e l'istesso  
 ha definito Niccolò I. nel luogo citato di  
 sopra.

*Esam.* Mi spieghi finalmente che cosa è  
 l'affinità legale, e se ella dura ancor di-  
 sciolta l'adozione?

*Conf.* L'affinità legale è una parentela  
 fra l'adottante, e la moglie dell' adottato, e  
 questa parentela dura ancora disciolta l'ado-  
 zione, „ *Adoptivus filius si emancipetur,*  
 „ *eam quæ adoptivi Patris uxor est, ducera,*  
 „ *non potest, quia novercæ locum habet,* „  
 L. *adoptivus* 14. ff. de ritu nupt. e la ra-  
 gione si è; perchè l'affinità trae seco mag-  
 gior riverenza fra i parenti, che nella li-  
 nea trasversale la parentela, e però disciol-  
 ta l'adozione in questa cessa la proibizio-  
 ne di contrarre il matrimonio.

*Esam.* La parentela legale che dirime il  
 matrimonio, vi è ella ancora forse fra gl'  
 istessi figliuoli adottivi, se da più d' uno  
 siano adottati?

*Conf.* No; onde possono validamente con-  
 trarlo. S. Agostino 3. parte tit. 1. cap. 13.  
 Glossa in cap. Si qui 1. de Cognat. leg. Poi-  
 chè tra figliuolo, e figliuola spirituale dell'  
 istesso Padre spirituale, non vi è impedi-  
 mento: dunque molto meno fra due adot-  
 tivi; arg. cap. Ita diligere I. caus. 30. q. 3.  
 Parimente non vi è impedimento dirimen-  
 te il matrimonio fra l' adottato, e la figliuo-  
 la illegittima dell' adottante; e ne anche fra  
 la figliuola illegittima dell' adottato, e

adottante ; o fra i legittimi suoi figliuoli naturali, e neppure sono sotto la patria potestà ff. si adversus 12. Instit. de nupt. e cessando una tal potestà cessa conseguentemente ancora l'adozione, e la parentela legale. Similmente non vi è impedimento dirimente fra l'adottante, e parenti dell'adottato, poichè ciò non è da alcun diritto proibito S. Tommaso in 4. dist. 42. q. 1. art. 2. a: 1. S. Antonino 3. par. tit. 1. cap. 3. e ne anco tra le figliuole di due fratelli adottati, e ne meno fra i figliuoli legittimi, e naturali del Padre adottante, e figliuoli adottivi ; poichè, come dicono i citati Santi, noi non dobbiamo estendere questa parentela legale fuori de' termini prescritti dalle leggi.

*Esam.* Su di ciò i Sommi Pontefici, ed i Concilj hanno eglino mai mutata veruna cosa?

*Conf.* Dai tempi di Niccolò I. che visse nel IX. Secolo fino al presente non è stata fatta la minima variazione, e così tutto è rimasto negli stessi confini allora stabiliti.

### *Della Parentela Spirituale.*

*Esam.* **V**ENENDO all'impedimento della Parentela Spirituale, mi dica a norma di qual parentela è stata istituita, e qual forza debbe avere per annullare il matrimonio contratto, o da contrarsi?

*Conf.* La Parentela Spirituale è stata istituita a norma della parentela Legale, e l'istessa forza debbe avere per annullare il ma-



matrimonio contratto, o da contrarsi, e di questa parla così Niccolò I. nelle sue risposte ai Bulgari cap. 2., Ita diligere debet  
 „ homo eum, qui se suscipit ex sacro fon-  
 „ te, sicut Patrem; quin immo quanto præ-  
 „ stantior est spiritus carne ... tanto magis  
 „ spiritualis Pater in omnibus est a spiri-  
 „ tuali filio diligendus ... nulla vero inter  
 „ eos, & filios consanguinitas est, quo-  
 „ niam spiritus ea, quæ sanguinis sunt,  
 „ nescit ... est tamen alia inter eos gratui-  
 „ ta, & sancta communio, quæ non est  
 „ dicenda consanguinitas, sed potius ha-  
 „ benda spiritualis proximitas: unde inter  
 „ eos non arbitramur esse quodlibet posse  
 „ conjugale connubium, quandoquidem  
 „ nec inter eos qui natura, & eos, qui  
 „ adoptione filii sunt venerandæ huma-  
 „ næ leges matrimonium contrahi permit-  
 „ tunt „ .

*Esam.* La Parentela spirituale come si può dedurre da questo testo?

*Conf.* Ella si deduce facilmente; essendo che ella è una congiunzione, o vicinanza delle Persone, che nasce dallo spirituale uffizio che vien da uno all' altro esibito nell' amministrazione del Battesimo, e della Cresima. Gli antichi Padri, e Sinodi fanno solamente menzione del Battesimo; poichè in ambedue questi Sacramenti una istessa virtù di rigenerare spiritualmente riconoscevano; e perciò il Battesimo della spirituale natività sarebbe il principio, e la Confermazione dell' istessa il compimento, e la perfezione. Così parlavano

Padri del Concilio di Laodiceane' can. 48.  
 „ Oportet eos qui illuminantur post Baptis-  
 „ ma intingi super coelesti Chrismate, &  
 „ esse regni Christi participes. ( e S. Cipria-  
 „ no ): parum est neophytis manum impo-  
 „ nere ad accipiendum Spiritum sanctum,  
 „ nisi accipiant & Ecclesiae Baptismum :  
 „ tunc enim plene sanctificati, & esse Filii  
 „ Dei possunt, si sacramento utroque na-  
 „ scantur „. Epist. 72. Parlando dunque  
 della perfetta spirituale Natività intendeva-  
 no di comprendere ambedue i Sacramenti  
 del Battesimo, e della Confermazione.

*Esam.* Dunque più d'uno sono i Sacra-  
 menti, dall'amministrazione de' quali ne-  
 nasce la spiritual parentela?

*Conf.* Sì; il Battesimo, e la Confermazio-  
 ne; perchè quelli, che sono patrini de' bat-  
 tezzandi, e confermandi in qualche modo  
 gli danno la spirituale rigenerazione: ed in  
 quella guisa, che dalla carnale generazio-  
 ne nasce la carnal parentela, così dalla  
 spirituale rigenerazione ne risulta la spiri-  
 tual parentela. „ Si ergo, ( dice il lodato  
 „ Pontefice Niccolò I. nel luogo citato, )  
 „ inter eos non contrahitur matrimonium  
 „ quos adoptio jungit; quanto potius a  
 „ carnali oportet inter se contubernio ces-  
 „ sare quos per coeleste Sacramentum re-  
 „ generatio S. Spiritus vincit „?

*Esam.* Con questi due uffizi, da chi si  
 contrae la spirituale parentela?

*Conf.* Solamente da quelli, i quali sono  
 sudditi tenuti alle Leggi della Chiesa; Im-  
 perocchè la spirituale parentela è un impe-  
 dimen-

dimento introdotto dall' Ecclesiastico diritto.

*Esam.* Dunque obbliga solamente quelli i quali sono sottoposti alle Leggi della Chiesa?

*Conf.* Appunto; e da ciò ne segue, che gl' Infedeli, e Catecumeni, i quali nel caso di necessità battezzano, non contraggono questa parentela, mentre non sono nella Chiesa.

*Esam.* Gli Eretici i quali amministrano il Battesimo, e la Confermazione, e o nell' uno, o nell' altro Sacramento sono padrini, contraggono forse questa parentela, ed impedimento?

*Conf.* Non vi ha dubbio su ciò; poichè quantunque per la loro perfidia sian o scomunicati, e fuori della Chiesa, pure siccome hanno nel Battesimo ricevuto il Carattere, il quale indelebilmemente in essi rimane, perciò non sono elenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma sono sudditi sempre a quella.

*Esam.* I Cattolici dunque sempre contraggono questa parentela, e l' impedimento, con tutto che battezzino in caso di necessità?

*Conf.* Sicuramente, perchè i Canon non fanno veruna eccezione. Si eccettua però il caso, nel quale alcuno costretto dalla necessità battezza il proprio figliuolo, sapendoli che in tal circostanza il marito non contrae parentela colla propria moglie; lo che ha definito Giovanni VIII. cap. 30. q. 1. appresso Graziano „ Si supradictus genitor,

„ dice quel Pontefice, filium suum corpo-  
 „ re morientem aspiciens, ne animam per-  
 „ pertua morte pereuntem dimitteret, sacri  
 „ unda baptismatis lavit, ... bene fecisse  
 „ laudatur; & idcirco suæ uxori sibi jam  
 „ legitime sociatæ, impune, quamdiu vi-  
 „ xerit, judicamus manere conjunctum,  
 „ nec ob hoc aliquatenus separari debere,  
 „ osservinsi quelle parole „ Suæ uxori sibi  
 „ jam legitime sociatæ „: perchè da quelle  
 „ deduco, che se il Padre battezzasse il suo  
 „ figliuolo avuto da illegittimo concubito,  
 „ contrarrebbe con la madre fornicaria la pa-  
 „ rentela; da non poterli più validamente  
 „ congiungere in matrimonio.

*Esam.* Un Eretico, o Infedele convertito alla Fede può egli lecitamente, e validamente congiungersi in Matrimonio con una persona da esso battezzata?

*Conf.* Sì, che l' Infedele può lecitamente, e validamente unirsi in matrimonio colla Persona da lui battezzata, o si converta alla Fede, o no, e l' istesso può dirsi ancora del Catecumeno; ma non è così dell' Eretico quando ritorna alla unità della Chiesa, poichè dovrà separarsi dalla moglie da lui battezzata; o di cui sia stato patrino nel Battesimo.

*Esam.* Quello che tiene al sacro fonte per mezzo d' un altro la creatura, contrae egli la parentela, ovvero il Procuratore, a cui ciò è stato commesso?

*Conf.* Quello solo contrae la Parentela, che tiene al sacro fonte, sebben per mezzo d' un altro; essendo così stato deciso dalla sacra Congregazione.

*Esam.*

*Esam.* Nella presente disciplina della Chiesa, tra quali persone si contrae la spiritual parentela?

*Conf.* Ella si contrae 1. fra il Patrino, e Matrino col battezzato, col Padre, e Madre del battezzato, 2. fra il battezzante e battezzato, 3. fra il battezzante, e Madre del battezzato. Nella Confermazione però ella ha luogo soltanto fra il patrino, e la matrino, e il confermato; e fra il Padre, e la Madre del confermato.

*Esam.* Vi sono altre parentele spirituali oltre le dette?

*Conf.* Non ve ne sono più, essendo state omninamente tolte le altre dal S. Concilio di Trento sess. 24. de Reform. Matrim. cap. 2.

„ Docet experientia, dicono i Padri di  
 „ quello, propter multitudinem prohibi-  
 „ tionum multoties in casibus prohibitis  
 „ ignoranter contrahi matrimonia, in quibus  
 „ vel non sine magno peccato perseveratur,  
 „ vel ea non sine magno scandalo dirimuntur: volens itaque Sancta Synodus huic incommodo providere, & a  
 „ cognitionis spiritualis impedimento incipiens, statuit, ut unus tantum sive  
 „ vir, sive mulier juxta sacrorum canonum instituta, vel ad summum unus, & una  
 „ baptizatum de baptismo suscipiant; inter quos, & baptizatum ipsum, & illius  
 „ patrem, & matrem nec non inter baptizantem, & baptizatum, baptizatique  
 „ patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur... ea quoque cognatio, quae ex confirmatione contrahitur.

„ confirmantem, & confirmatum, illius-  
 „ que patrem, & matrem, ac tenentem  
 „ non egrediatur, omnibus inter alias per-  
 „ sonas hujus spiritualis cognationis impe-  
 „ dimentis omnino sublatis.“

*Esam.* Da questo Decreto dunque mi sembra che ne segua, che sia la spirituale parentela di diritto Ecclesiastico, e Civile, e non Divino, e Naturale?

*Conf.* Ognun che lo legge conosce pienamente una tal verità.

*Dell' Impedimento del Delitto.*

*Esam.* **V** Enendo ora a parlar del Delitto, che cosa è egli mai, e ve ne hanno egli più sorti?

*Conf.* Il Delitto di sua natura è un impedimento dirimente, e considerato nella presente circostanza ha per oggetto l'omicidio, e l'adulterio: egli è ben vero però, che secondo i canoni non sempre essi disciolgono il matrimonio; ma solamente in certi casi, i quali spiegherò brevemente.

Il Primo Caso adunque è, quando l'una de' conjugi ha macchinata la morte all'altro dopo commesso un adulterio affin di contrar matrimonio col complice dell'adulterio stesso; ed in tal caso non può contrarsi tal matrimonio. Così ha definito Alessandro III. cap. super hoc: Extra de eo, qui duxit in matrimonium, quam polluit per adulterium. „ Tibi respondemus, inquit, quod „ si adulter est in mortem uxoris aliquid „ machinatus, sive fidem dedit, sive non „ „ quod.

quod ea defuncta hanc esse ducturus  
 secundum canones ab ejus consortio pro-  
 hibetur: & hæc prohibitio perpetuo est  
 servanda.

*Esam.* Si richiede egli che ambedue sie-  
 no d' accordo, o basta una parte sola sen-  
 za la saputo dell' altra?

*Conf.* Non si richiede in ambedue que-  
 sta scienza; ma egli è ben necessario,  
 che il complice adultero sia vera cagione  
 o Fisica, o Morale della morte dell' In-  
 nocente, non bastando la sola approvazio-  
 ne. Cap. Si quis vivente 5. caus. 31. q. 1.  
 cap. significastis 6. de eo &c. Di più si ricerca  
 che la morte da tale macchinazione s' gua-  
 realmente, ed in effetto, e che sia stata  
 fatta con animo di contrarre il matrimonio  
 con la parte adultera. arg. cit. cap. Lau-  
 dabilem 1. de Convers. infidelium.

*Esam.* Mi spieghi ora il secondo caso  
 nel quale i Canoni permettono che si di-  
 sciolga il matrimonio?

*Conf.* Esso accade quando, senza pre-  
 ventivo adulterio, alcuno ha ucciso qualche  
 conjugato per macchinazione del conjugato so-  
 pravvivate, il quale vuole unirsi in ma-  
 trimonio con l'uccisore. La decisione è di  
 Celestino III. Cap. Laudabilem Extra: de  
 Conversione infidelium. Interrogasti in-  
 quit de Saracenis, qui dum in captivita-  
 te essent, quarundem Christianarum  
 viros, earum insidiis, & machinationi-  
 bus occiderunt; utrum qui postea per  
 ipsas ad fidem Christianam conversi sunt  
 ea: d: jure possint accipere in uxores  
 vel

„ vel si dixerint, conjugium teneat eo-  
 „ rumdem? Hic Triburiensis Concilii re-  
 „ gura contenti sumus, asserentes, quod  
 „ si in mortem ipsorum malitiose fuerint  
 „ machinatae, licet earum studio ad fidem  
 „ accesserint; tamen nec eis adhærere de-  
 „ bent, nec sunt, si adhæserint, tolerandi“.

*Esam.* Acciocchè un tale omicidio senza l'adulterio cagioni l'impedimento: quali, e quante condizioni richieggonsi?

*Conf.* Tre condizioni si richiedono. La prima, che ambedue i contraenti siano stati cagione vera della morte dell'innocente; la seconda, che la morte sia seguita: la terza, che la macchinazione della morte sia stata fatta con animo di congiungersi dopo la morte in matrimonio; lo che è chiaro per i luoghi citati di sopra.

*Esam.* Mi spieghi il terzo caso nel quale i canoni permettono che si disciolga il matrimonio.

*Conf.* Il terzo caso è, quando si commette l'adulterio con vicendevole promessa di contrarre il matrimonio dopo la morte del Coniuge vivente. Così hanno definito i Padri del Concilio Triburiense nell'anno 895. Canone 40. „ Audivimus, dicono essi,  
 „ rem execrabilem, quemdam nefario for-  
 „ nicationis opere, alicujus uxorem viven-  
 „ te eo commaculasse, & in augmentum  
 „ iniquitatis juramento confirmasse, si le-  
 „ gitimum supervixissent ambo maritum,  
 „ ut ille fornicator, illa adulteram adul-  
 „ terio pollutam sibi associaret thoro, &  
 „ legitimo matrimonio. . . tale connubium

ana-



„ anathematizamus : non licet ergo , nec  
 „ Christianæ Religioni oportet , ut ullus  
 „ ex utatur in matrimonio , cum qua pol-  
 „ latus est adulterio : arg. Cap. Relatum  
 „ est 4. caus. 31. q. 1. cap. propositum .  
 „ 15. Cap. Ex litterarum 4. cap. significasti  
 „ s. 6. & cap. veniens de eo .“

*Esam.* Ma acciochè un tale adulterio con promessa del futuro matrimonio produca l'impedimento dirimente , quante , e quali condizioni sono necessarie ?

*Conf.* Non son che quattro , cioè le seguenti 1. che la promessa sia seria , ed accettata da ambe le parti , per altro non importa , se tal promessa facciasi avanti , o dopo l'adulterio . 2. che la promessa , e l'adulterio sieno fatti essendo per anche in vita il conjugè , mentre dopo la morte di esso non cagiona impedimento . 3. che ambedue gli adulteri sappiano di commettere un adulterio . 4. che l'adulterio sia perfetto , e consumato , e ciò apparisce dai luoghi citati di sopra .

*Esam.* Se l'adulterio sarà commesso avanti la morte della parte innocente , senza macchinazione di morte , e senza promessa del futuro matrimonio , è forse anche in tal caso un impedimento dirimente ?

*Conf.* No che questo non è impedimento dirimente , avendo ciò stabilito Benedetto XIV. Constit. 113. Redditæ §. 12.

*Esam.* Mi spieghi finalmente il quarto , e l'ultimo caso , nel quale i Canoni permettono che si sciolga il matrimonio ?

*Conf.* L'ultimo caso è , quando alcuno ,  
vive-

vivente ancora la legittima Consorte, contrae, e consuma con un'altra il matrimonio: dal che ne segue, che con questa non può contrarre matrimonio ne anche dopo la morte della legittima moglie. Così Alessandro III. cap. ex litterarum: Extra: de eo qui duxit:

*Esam.* Un tale adulterio acciocchè produca l'impedimento quali condizioni si richiedono?

*Conf.* Che il matrimonio con la prima moglie sia valido, e che un tal matrimonio sia a notizia della seconda; come si vede dai luoghi citati, e come devise Innocenzo III. cap. venient.

*Esam.* L'impedimento proveniente dal delitto, è stato introdotto dalla legge naturale, e divina, ovvero dal diritto Ecclesiastico?

*Conf.* Il solo diritto Ecclesiastico lo ha stabilito; e perciò se due infedeli avessero commesso un tal delitto prima della loro conversione alla Fede potrebbero validamente contrarre il matrimonio dopo d'averla abbracciata. Se poi l'un de' due fosse infedele, e l'altro fedele, allora non potrebbero congiungersi in niun modo in tal matrimonio arg. cap. Laudabilem. r. de Convers. Infidelium.

*Dell' Impedimento della disparità  
nel Culto.*

*Esam.* **V** Eniamo ora alla disparità del Culto; e premetta intanto in qual senso si prenda quivi la disparità del Culto?

*Conf.* La disparità del culto qui non si prende per qualunque disparità nella Religione; come se si dovessero tenere per dispari nel culto quei, che professano una diversa Religione v. g. la Cattolica, la Calvinistica, o Luterana; ma si parla di quei soli de' quali uno è validamente battezzato, e l'altro no; quantunque ambedue professassero la Religione Cattolica, od uno fosse validamente battezzato, l'altro poi fosse solamente catecumeno: Se poi ambedue sono validamente battezzati, con tutto che professassero diverse Religioni, non vi sarebbe fra loro, secondo il volgare modo di parlare, disparità di culto.

*Esam.* La disparità di culto è stata sempre considerata per un impedimento?

*Conf.* Tutti convengono, essere stato incognito per molti secoli questo impedimento; e ne' tempi antichi ancora tra i dispari di culto, nel senso in cui presentemente parliamo, vi sono stati veri matrimoni: come attesta S. Agostino: Lib. 9. cap. 9. della sua S. Madre Monaca, la quale era maritata con Patrizio uomo gentile, nè Erello disapprova. S. Clotilde con Clodoveo Re de Franchi idolatra; S. Anastasia con

Pu-

Publio parimente Idolatra, e così molti altri, i quali sono stati congiunti in matrimonio con persone di diverso Culto, e Religione.

*Esam.* Perchè mai i matrimonj di tal sorte sono stati negl'ultimi tempi tenuti per invalidi, ed anche di presente lo sono?

*Conf.* Questa mutazione non è provenuta nè dal diritto naturale, nè dal divino, ma dal suo uso, e consuetudine della Chiesa.

*Esam.* Dunque la Consuetudine può indurre impedimenti?

*Conf.* Appunto: e ciò viene espresso nel cap. 1. Extrav. de Cognatione spirituali, ove Alessandro III. risponde: che fra certe persone ivi espresse possa esservi il matrimonio: „ Nisi consuetudo Ecclesie que scandalum generet, aliter se habeat „.

*Esam.* Mi noti quali cagioni abbiano indotta la Chiesa a determinare questo impedimento?

*Conf.* Non si può negare che per giustissime cagioni la Chiesa abbia ammesso quest'impedimento; perchè le è sempre sembrato, che tali matrimonj fossero sottoposti ad infiniti incomodi, i quali distesamente, ed elegantemente descrisse Tertulliano lib. 2. ad uxorem cap. 2. essendo cosa indegna l'unire le membra di Cristo con le membra del Demonio; di più il matrimonio non debbe essere preso da' Cristiani se non come Sacramento di cui sono incapaci quelli, i quali non sono per anche battezzati. Siccome poi i dubbj che pur troppo accadono intorno al matrimonio, debbono si

giu.

giudicane dal Tribunale Ecclesiastico, ciò non potrebbe farsi, mentre i non battezzati non sono sotto la potestà della Chiesa come insegna l'Apostolo. Finalmente per sfuggire il pericolo della perversione, che potrebbe succedere nella parte fedele, o nella prole da nascere. Conveniva poi ancora, che avesse luogo nella Chiesa Cattolica l'editto emanato da Dio alla Sinagoga, col quale aveva proibito agli Israeliti, che non si mescolassero co' Gentili nel contrar nozze *Exod. cap. 13.* „ Ne in eas pactum cum hominibus „ illarum Regionum .. nec uxorem de filiabus eorum accipies filius tuus, ne postquam ipse fuerant fornicatae, fornicari faciant, „ & filios tuos „ in Deos suos „. E l'Apostolo ca' Corinti I. cap. 6. v. 14. „ Nolite „ iugum ducere cum infidelibus; quae enim „ participatio iustitiae cum iniquitate &c. „

*Esam.* I matrimoni de' Cattolici con gli Eretici appresso i Greci, e quegli appresso i Latini erano eglino nella medesima maniera illeciti?

*Conf.* Tali matrimoni appresso i Greci, erano non solo illeciti, ma ancora invalidi: come costa dal can. 72. del Concilio quindicesimo tenuto nell'anno 692. Riguardo poi ai Latini i matrimoni sono illeciti ma non invalidi, e così ha definito il Concilio di Trento sess. 24. can: 5. „ Si quis dixerit „ propter haeresim .. dissolvi posse matrimoni vinculum; anathema sit. „

*Esam.* E' ella questa disciplina da praticarsi costantemente ancora ne' luoghi ne' quali i Cattolici vivono alla rinfusa cogli Eretici, ci è

cioè che non possano contrar fra di loro matrimoni senza licenza della Chiesa?

*Conf.* Non vi è dubbio su ciò, giacchè così ha dichiarato Clem. XI. adì 16. Giug. 1710.

*Esam.* Il dare tali dispense a chi appartiene, e quante sono le cagioni della dispensa?

*Conf.* Il dare tali dispense appartiene ordinariamente al Papa come si può vedere nel lib. VIII. cap. 5. de Synodo Dioeces. di Benedetto XIV. e tali matrimoni, quando vi siano cagioni ragionevoli, sono leciti, e queste cagioni possono ridursi a tre.

La prima, l'utilità spirituale, cioè se la parte Eretica promette di farsi Cattolica, o almeno vi sia un fondamento da poterlo sperare; oppure la conversione d'uno Stato intero, la protezione de' Cattolici, o la cessazione delle persecuzioni. La seconda una qualche morale necessità, particolarmente negli Stati, ne quali governano i Monarchi Eretici, e non così facilmente si ritrova persona Cattolica della sua condizione, e qualità, colla quale onestamente possa accasarsi. La terza per evitare qualche grave danno, come sarebbe il pericolo d'essere discreditato, proscritto &c. la rovina di tutta la famiglia, o che tutta l'eredità si devolverebbe agl' Eretici. In questi, e simili casi si permettono i matrimoni cogli Eretici, purchè si consulti sempre o il Romano Pontefice, o l' Ordinario; o vi sia una tale legittima consuetudine nel Paese, come dicessi esserervi in molti luoghi della Germania, nè vi sia pericolo di perversione,

aggiuntavi la condizione che i figli, che nasceranno, debbano esser Cattolici.

*Esam.* Eppure io sò, che in tali matrimonj si fanno alcuni patti, cioè che una parte de' figli, o figlie, sieno Cattolici, l'altra Eretici; or che ne dice di tali patti?

*Conf.* Altamente disapprovo questi patti fatti in tali matrimonj, perchè sono del tutto contrarj al diritto Divino, ed Ecclesiastico.

*Esam.* Secondo qual rito debbonsi celebrare tali matrimonj?

*Conf.* Secondo il rito Cattolico.

*Esam.* Se di due infedeli congiunti in matrimonio uno si convertisse alla Fede, e l'altro avvisato, e pregato non volesse convertirsi, nè coabitare col fedele, che dovrebbe farsi?

*Conf.* Allora il matrimonio si discioglie, benchè sia stato consumato; ed il Fedele può contrar nuovo matrimonio con un'altra persona fedele avanti a qualunque sentenza; e questo deducesi dalla prima Epist. di S. Paolo a' Corinti cap. 7. dove dice, „Quod „ si infidelis discedit, discedat; non enim „ servituti (cioè al legame conjugale), sub- „ jectus est frater, aut soror in hujusmodi.“ e nel cap. Si infidelis 2. caus. 28. q. 2. Si leg- „ ge „ Contumelia quippe Creatoris solvit „ jus matrimonii circa eum, qui relinqui- „ tur; infidelis autem discedens, & in Deum „ peccat, & in matrimonium, nec est ei „ fides servanda conjugii.“ E nel cap. quanto 7. de divortis Glossa verb. Con- tumelia, è spiegata la stessa dottrina.

*Esam.* E se l'Infedele continuasse a coabitare con il Fedele?

*Conf.*

*Conf.* Non dovrebbeſi allora ſciogliere i matrimonio: onde lo ſteſſo S. Paolo ai Corinti cap. 7., „ Si quis frater uxorem habet in-  
 „ fidelem, & hæc conſentit habitare cum il-  
 „ lo, non dimittat illam, & ſi quæ mulier  
 „ virum habet infidelem, & hic conſentit  
 „ habitare cum illa, non dimittat illum „:  
 parimenti non ſi diſcioglie il matrimonio  
 quando uno de conjugi eadeſſe nell' Erefia,  
 o ſi faceſſe Gentile. Cap. cit. quanto de di-  
 vortiiſ. „ Si vero alter fidelium conjugum,  
 „ vel labatur in Hæreſim, vel tranſeat ad  
 „ Gentilitatis errorem, non credimus, quod  
 „ in hoc caſu, is, qui relinquitur vivente  
 „ altero, poſſit ad ſecundas Nuptias con-  
 „ lare „, ed il Concilio di Trento ha defini-  
 to: ſeſſ. 24. can. 6. che „ Si quis dixerit pro-  
 „ pter Hæreſim, aut moleſtam cohabitatio-  
 „ nem ... a conjuge poſſe diſſolvi matrimo-  
 „ nii vinculum, anathema ſit „.

#### *Dell' Impedimento della Violenza.*

*Eſem.* **A** Vendo fin qui parlato dell' im-  
 pedimento di diſparità „ con-  
 viene or trattare della violenza: per il che  
 mi ſpieghi come da eſſa ne naſca impe-  
 dimento?

*Conf.* La violenza genera il timore, il ti-  
 more poi non può ſtare con il conſenſo vo-  
 lontario pieno, e perfetto richieſto nel con-  
 tratto matrimoniale; non che il timore ca-  
 gioni aſſolutamente l' involontario, poichè  
 ancora quello, che opera moſſo da timore,  
 agiſce volontariamente; ma unicamente in-  
 dotto dal deſiderio di ſcampare quel male  
 che



che ei teme. Come per esempio accade al Negoziante, che per timore di naufragare getta le sue merci nel Mare, facendo questo gettito con piena elezione, ed avvertenza della ragione, e deliberazione della volontà. Ma nondimeno è certo, che nell' azione fatta per timore vi si trova l' involontario, contrario alla libertà; mentre che non avrebbe operato quello, se non vi fosse stato il pericolo imminente del male, da cui fu mosso a fare ciò, che di propria elezione non avrebbe mai fatto; che se il male imminente fosse di tal natura, da muovere ancora un uomo prudente, ed accorto ad operare in tal guisa, si dice allora che tale operazione sarebbe stata fatta con timor grave.., *Cadens in virum Constantem. in cap. 4. Extrav. de his, quæ vi. & cap. 15. e 28. Extrav. de sponsalibus*..

Che se poi il male imminente fosse così leggiero, o il di lui pericolo così remoto, o sì poco verisimile, da non muovere un uomo prudente, e costante a fare quello, che è stato fatto, dicesi fatto da timore leggiero, e vano, e di questo le Leggi non fanno verun conto. E però scrive il Giure Consulto in *„ L. 6. ff. Quod vi, metusve „ causa gestum erit. Metum autem non „ vani hominis, sed qui merito, & in „ hominem constantissimum cadat, ad hoc „ edictum pertinere dicemus*.. Cioè del Pretore, dal quale nella *L. 1. ff. eod.* si dice *„ quod „ metus causa gestum erit, ratum non ha- „ beo* .. e però nella *L. 7. ff. eod.* si legge *„ Proinde si quis meticulolus rem nullam*

*Par. II.* C „ fru-

frustra timuerit, per hoc edictum non re-  
 sititur: quoniam neque vi, neque metus  
 causa gestum est. Parimente nel cita-  
 to cap. 18, risponde il Papa, De illato me-  
 tu est cum diligentia inquirendum, &  
 si talis metus inveniatur illatus qui po-  
 tuit cadere in constantem virum, erunt  
 non immerito audiendi, e con ciò dà ad  
 intendere, che per il timore leggiero, e vano  
 non debbono udirsi le querale, e però dice  
 benissimo Covarruvias de matrimonio par. 2.  
 ff. 4. num. 1., Virum interpretor prudentem  
 qui sciat eligere minus malum ob majo-  
 ris mali periculum evitandum. Non esse  
 metum cadentem in virum constantem,  
 nec excusare, si quis etiam ad evitan-  
 dam mortem eligeret peccare mortaliter  
 imprudens enim esset omnino, qui mal-  
 let mortaliter peccare, quam mortem  
 ipsam corporis subire.

Esam. Giacchè V.S. ha presupposte que-  
 ste verità appresso tutti communi, che in-  
 ferisce ella mai da esse?

Conf. Inferisco, ch' il timor grave, cioè  
 quello, che caderebbe in un uomo pru-  
 dente, e costante non solo sottopone  
 alla Legge della rescissione il contratto ma-  
 trimoniale, ma è da annullarsi dall' auto-  
 rità del Giudice il matrimonio, siccome  
 stabiliscono le Leggi in contratti fatti con  
 tal timore; anzi di sua natura è nullo, e  
 così non con leggi arbitrarie, ma dalla pre-  
 scrizione dell' istessa natura hanno determi-  
 nato i Sommi Pontefici con Alessandro III.  
 cap. cum locum: Extra; de sponsalibus &

ma

matrimonio: ed è da notarsi, che i citati Pontefici non inducono impedimento dirimente; ma risolvono semplicemente, che tali matrimoni fatti per timore sono invalidi, e perciò suppongono l'impedimento. Imperciocchè il contratto matrimoniale ha la preferenza su tutti gli altri contratti, essendo una congiunzione di vicendevole amore, e perciò richiede una maggior libertà, ed abborrisce la coazione; essendo di tal natura, che fatta una volta valido, e perfetto, è indissolubile, quando gli altri contratti si possono sciogliere.

*Esam.* Con quali condizioni questo timore debbesi circoscrivere, acciocchè nel fatto annulli il matrimonio?

*Conf.* Acciocchè in fatto annulli il matrimonio, 1. richiedesi, che questo timore venga da una cagione esterna: e però se alcuno per non perdere la sanità col consiglio de' Medici contraesse matrimonio questo sarebbe valido, poichè un tal timore; originato dalla cagione intrinseca. 2. che ingiustamente sia cagionato un tal umore è poichè se vien intimorito giustamente per ottenere il suo consenso, non gli si fa ingiuria; e però validamente contrae il matrimonio quello, il quale dal Giudice con le minacce delle pene affittive viene incitato a prendere per moglie la vergine da esso stuprata. Il che facilmente s'intende, quando riflettasi, che tali nozze con tutto che sieno involontarie nell'atto, furono nondimeno volontarie nella causa; imperciocchè liberamente violò la vergine, e con-

questo peccato meritò d'essere costretto a sposarla. 3. Che il timore venga causato per ottenere il consenso nel matrimonio o perchè si faccian le nozze: e perciò se i Parenti, o consanguinei d'una fanciulla, trovando nel fatto l'invasore della di lei pudicizia lo volessero trucidare; ed egli per mitigare i loro animi si offerisse di sposarla, le nozze avrebbero il lor valore; imperciocchè i Parenti irritati lo volevano uccidere per vendica: si dell'affronto fatto alla fanciulla, non per estorcere il consenso nel matrimonio, essendo questa una potestà appartenente al Giudice solo.

*Esam.* Essendo fatti tali ricorsi al Giudice per lo scoglimento del matrimonio contratto per timore, o violenza; come debbe il Giudice regolarli?

*Conf.* In tal caso debbe il Giudice con prudente moderazione considerare la qualità delle persone, e riflettere alla diversità del sesso, mentre può accadere, che un istesso timore in uno sia leggiero, e nell'altro grave, o al contrario, particolarmente nelle donne. Colla prudenza adunque debbe il Giudice bilanciare quello, che farebbe una donna savia e costante, e secondo quello giudicare.

*Esam.* Ordinariamente da che nascono tali casi?

*Conf.* Tali casi ordinariamente nascono dalla inavvertenza de' Parochi, i quali non adempiono ai doveri prescritti nel Rituale: mentre in esso si ordina, che non congiungano in matrimonio nè donne, nè

no-

uomini senza avergli prima separatamente esaminati intorno a tutti i punti de' loro doveri, ed impedimenti, e se volontariamente, e coll' animo libero, non intorrito, o violentato dalle minacce de' Parenti, o costretti dagl' amici vogliono contrarre il matrimonio. Se i Parrochi mettessero in pratica con tutta la diligenza queste cose, non vi sarebbero più dubbj, o ricorsi da sciogliere per tal motivo i matrimonj.

### *Dell' Impedimento dell' Ordine.*

*Esam.* **P**ASSANDO ora all' impedimento dell' Ordine Sacro, mi dica se questo impedimento sia uno de' dirimenti?

*Conf.* E' certo dalle antiche Leggi della Chiesa, che l' Ordine Sacro è un impedimento dirimente il matrimonio, ed insistendo su tal disciplina il Sacro Concilio di Trento nella sess. 24. can. 9. definì che

„ Si quis dixerit, Clericos in Sacris Ordibus constitutos, vel Regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante Lege Ecclesiastica, vel voto; & oppositum nihil aliud esse, quam damnare matrimonium ... anathema sit „.

*Esam.* Perchè mai la Chiesa ha proibito a' suoi Chierici il matrimonio?

*Conf.* Rispondo, essere stato così ordinato; acciocchè i Chierici non fossero nelle sollecitudini delle cose temporali, e desiderj carnali intrigati, e si distogli' esser così

dal culto di Dio, e da' ministerj della Chiesa. A' Chierici principalmente appartiene la sentenza dell' Apostolo: „ Volo vos sine  
 „ sollicitudine esse: qui sine uxore est,  
 „ sollicitus est, quæ Domini sunt, quo-  
 „ modo placeat Deo: qui autem cum uxo-  
 „ re est, sollicitus est quæ sunt mundi, quo-  
 „ modo placeat uxori, & divisus est „ 1.  
 ai Corinti cap. 7.

Ancora i Chierici Greci costituiti ne' maggiori Ordini non possono più validamente contrarre il matrimonio, contutto che possano dopo contratto il matrimonio prendere gli Ordini Sacri, e continuare a vivere con la moglie, con cui prima s'erano uniti, il che vien confermato da' costumi, ed usi de' Greci arg. cap. „ Cum olim  
 „ de Clericis conjugatis cap. si quis eo-  
 „ rum dist. 32. „

*Esam.* L' Ordine adunque è un impedimento dirimente, da quel che mi accorgo, riguardo al matrimonio da contrarsi unicamente?

*Conf.* L' Ordine Sacro appunto è un impedimento dirimente riguardo al matrimonio da contrarsi; ma non annulla il matrimonio già contratto di prima, come lo discioglie il voto solenne della professione Religiosa.

*Esam.* Il Chierico costituito negl' Ordini Sacri contraendo il matrimonio, incorrerebbe in alcuna pena?

*Conf.* Il Chierico costituito negl' Ordini Sacri, contraendo il matrimonio incorre ipso facto nella Scomunica maggiore, e di-

diventa irregolare, ed il matrimonio è nullo cap. „ Si qui Clericorum 1. de Clericis conjugatis, & Clement. ult. de consanguinit. „ & affinit. Clericos „ dice il Pontefice „ in Sacris Ordinibus constitutos matrimonium contrahentes ... Excommunicationis sententiae ipso facto subjacere decernimus „. Inoltre il Conc. Neocesariense in cap. „ Presbyter 9. distinct. 28. „ comanda, che sia deposto, e la Glossa lo interpreta della deposizione dall' uffizio, come osserva ancora Pignat. 11. Tom. 8. Consult. 63. num. 32. di più debbe essere privato ancora del beneficio Ecclesiastico, Capit. „ Decernimus, 2. distinct. 28. Decernimus, ut hi, qui in Ordine Subdiaconatus, & supra, uxores duxerint ... Officio, atque Beneficio Ecclesiastico careant „ e concorda il cap. Si qui Clericorum 1. cap. Quod a te 3. de Clericis conjugatis.

*Esam.* Un Chierico, abbandonata la Confessione, dopo lunga penitenza, e vita lodevole potrà egli mai sperare d'essere assoluto, e dispensato, ed essere restituito a' suoi uffizi dal proprio Vescovo?

*Conf.* Si che lo può sperare mentre abbiamo cit. Clement. unica „ de consanguinit. & affinit. e cap. Si qui Clericorum 1. e cap. Sane Sacerdotes 4. de Clericis conjugatis. Post longam poenitentiam, „ & vitam laudabilem continentes officio suo restitui poterunt, & ex indulgentia sui Episcopi ejus executionem habere „.

## Dell' Impedimento del Legame .

*Esam.* Bramerei ora sapere da V.S. qual cosa sia questo impedimento del Legame?

*Conf.* Il Legame è il vincolo indissolubile del matrimonio, mediante il quale sono talmente congiunti insieme, che nessuna parte può validamente contrarre con altra persona il matrimonio, finchè vivono i coniugi. Imperciocchè con questo vincolo qualunque altro matrimonio dal diritto naturale, e divino vien annullato; essendo il matrimonio rato, e consumato di natura sua indissolubile.

*Esam.* Sarà dunque proibita la Poligamia?

*Conf.* La Poligamia è proibita non solo dal dritto Ecclesiastico, ma ancora Divino come abbiamo espresso in S. Matt. 19. Marc. 10., e Luc. 16. E però i Santi Padri, i quali nell'antico Testamento avevano più mogli, le hanno prese per rivelazione, e dispensazione divina, e mossi dalla necessità di moltiplicare i fedeli. Così i Santi Dottori; arg. cit. „ *Quodamus 8. de divortiiis*, „ e meritamente pertanto il Concil. di Trento ha definito nella sess. 24. „ *de Sac. Matrimonii*, „ can. 2. „ *si quis dixerit licere Christianis plures simul habere uxores, & hoc nulla lege divina esse prohibuit anathema sit* „.

*Esam.* Dunque da tutto ciò che V.S. ha detto, ne seguirà, che a nessuno de' coniugati sarà lecito, nè potrà permettersi di passare alle seconde nozze?

*Conf.*



*Conf.* Appunto; a nessuno de' Maritati sarà lecito, e potrà permettersi di passare alle seconde Nozze, se prima non s'abbia una certezza morale della morte dell' altro conjugé, il che è chiaramente espresso nel cap. „ In presentia 19. de sponsalibus, & cap. Dominus 2. de secundis Nuptiis „.

*Esam.* Mi spieghi quando si ha la certezza morale?

*Conf.* Si ha questa certezza, quando vi è l'attestato legittimo del Paroco; o qualche altra pubblica, ed autentica fede fatta dal Magistrato pubblico, o sia Ecclesiastico, o Civile; o di qualche altro pubblico Ministro, o Notaro; o di due Testimonj di vista. Per altro in tali circostanze, debbesi esattamente osservare l'istruzione emanata dalla suprema Congregazione del Sant' Uffizio, la quale conservasi nelle Cancellerie de' Vescovi, e si trova appresso il Monacelli: „ Tom. 3. in Append. ad formularium Instruct. 6. „

*Esam.* Se una persona senza la certezza morale della morte dell' altra consorte passasse alle seconde Nozze, contrarrebbe validamente le Nozze?

*Conf.* Ella contrarrebbe illecitamente, ma validamente, se la prima Consorte fosse morta nel tempo che si sposa coll' altra; perchè in quel tempo in realtà non v'era il legame „ arg. cap. Dominus 2. de secundis Nuptiis „. Se la morte poi dell' altra fosse dubbia, e facesse le Nozze con un' altra di buona fede, sarebbe tenuto a questa di soddisfare al debito, chiedere per

altro non lo potrebbe. Testo espresso nel  
 ,, cit. cap. Dominus 2. de secundis Nuptiis.,,  
 Se poi prudentemente deponesse il dubbio ,  
 potrebbe ancora chiedere : ne' cit. luoghi .  
 Essendo poi ambedue i Consorti dubbiosi ,  
 nessuno può nè chiedere , nè dare il debi-  
 to finchè abbiano prudentemente deposto il  
 dubbio : ne' cit. luoghi . Se dopo il matrimo-  
 nio ancora da ambedue con buona fede con-  
 tratto , costasse che il Consorte creduto mor-  
 to vivesse , debbonsi separare , e quello che  
 contrasse il Matrimonio , debbe ritornare  
 al consorzio del primo Matrimonio .

*Esam.* E se il primo Consorte fosse stato  
 vivo quando fu contratto il secondo Matrimo-  
 nio , ma dopo morì , come si debbono  
 regolare ?

*Conf.* In tal caso questi debbonsi sepa-  
 rare ; perchè il secondo Matrimonio fu  
 invalido .

*Esam.* Ma se questi volessero continua-  
 re a vivere uniti , qual rimedio vi fareb-  
 be per ottener ciò ?

*Conf.* Dovrebbero di nuovo contrarre il  
 matrimonio , che se non volessero essi di nuo-  
 vo contrarlo , non si potrebbero costringere .  
 Peraltro il Paroco dovrà consigliarli per  
 per isfuggire molte brighe , che di nuovo  
 contraggano il matrimonio .

*Esam.* In caso mai che questi non volés-  
 sero di nuovo contrarre il matrimonio , e  
 vi fosser figliuoli , come saranno reputati ?

*Conf.* Se questo matrimonio fu contratto  
 secondo il rito della Chiesa , i figliuoli nati  
 si reputano legittimi , così sono decisi que-  
 sti

iti

sti casi ne' luoghi cit. e cap. „ Inquisitioni 44. de sent. Excom. Reg. 18. juris in 6. cap. perlatum est S. qui filii sint legitimi, „

*Dell' Impedimento della Onestà pubblica.*

*Esam.* **B** Ramerei pure adesso che V. S. spiegasse, che cosa s' intenda per impedimento della pubblica onestà?

*Conf.* Si intende una certa affinità, ed una tale quale parentela indotta dal Gius Civile, e Canonico, la qual deriva dagli sponsali validi, ed insieme dal matrimonio rato e non consumato, essendo assai decen- te che tra persone fra se unite non si contra- gga il matrimonio. Imperciocchè sicco- me i Sacri Canoni hanno proibito, che non si contra- gga il matrimonio tra il figliuolo adottato, e la figliuola dell' adottante an- cora disciolta che sia l' adozione, sembran- do una cosa turpe, che fra le persone le quali erano in luogo de' parenti, e figliuoli, fosse poi in appreso il matrimonio; così è parso cosa inonesta, che il figliuolo prendes- se per moglie la donna la quale prima dal suo Padre fosse stata sposata: o se un uomo contraesse il matrimonio con la sorella della sua consorte, la quale fosse morta avanti la consumazione del matrimonio, con tutto che nessuna copula carnale sia intervenuta, e perciò ne anche la vera consanguinità, nondimeno perchè per il matrimonio la donna è stata fatta vera consorte del mari- to, e per gli sponsali l' uomo, e la donna almeno imperfettamente si sono tra loro

congiunti; essendo gli sponsali un preambolo, o principio; e però è stato stimato in qualche modo contrario alla riverenza ed alla vergogna; se il marito colle consanguinee della sua moglie, benchè non peranco carnalmente conosciuta, o lo Sposo colle consanguinee della sua Sposa contraesse le nozze; quest'istesso sentimento è stato dall'istessa natura istituito, imperciocchè questo impedimento non solamente dai Canon de' Concili, o dai Decreti de' Pontefici; ma ancora dalle Leggi Civili è stato introdotto. „ Nè digesti lib. 23. tit. 2. de ritu Nuptiarum „ leggesi „ Inter me, & sponsam patris mei „ nuptiæ contrahi non possunt; „ quamquam noverca mea non proprie dicatur: „ sed & per contrarium sponsa mea patri meo nubere non poterit, quamvis nurus non proprie dicatur „.

*Esam.* Questo impedimento della pubblica onestà avanti il Concilio Lateranense IV. tenuto nel 1215. mi sembra che si estendesse, quanto l'impedimento dell'istessa consanguinità; e però sino al settimo grado; mi spieghi ora fino a che grado, e da quale Concilio è stato ristretto?

*Conf.* L'impedimento della pubblica onestà, unitamente all'impedimento della consanguinità, è stato ristretto dal medesimo Concilio fino al quarto grado inclusivamente.

*Esam.* Convieni che meglio, e con maggior chiarezza si spieghi, a cagione della questione insorta fin dal tempo del Concilio di Trento.

*Conf.*

Conf. Per sciogliere la quistione conviene distinguere se si parli di sponsali del futuro Matrimonio, e quest'impedimento non sorpassa il primo grado *sess. 24. cap. 3.*  
 „ Publicæ honestatis impedimentum, ubi  
 „ sponsalia quacumque ratione, valida  
 „ non fuerint, Sancta Synodus prorsus  
 „ tollit: ubi autem valida fuerint, pri-  
 „ mum gradum non excedant; quoniam  
 „ in ulterioribus gradibus jam non potest  
 „ hujusmodi prohibitio absque dispendio  
 „ observari“.

Se poi l'impedimento della pubblica onestà sia nato dal matrimonio rato, ma non consumato, secondo la presente disciplina, s'estende quanto s'era esteso avanti il Concilio di Trento: imperciocchè in questa parte non ha mutato niente, e così s'estende come prima fino al quarto grado inclusivamente; anzi chi ha contratto il matrimonio con Rosa, se morisse avanti di consumarlo, non può senza dispensa contrar con un'altra, la quale sia consanguinea a Rosa fino al quarto grado. Questo si hà dal decreto del Concilio, ed è deciso da S. Pio V. *Cofsit. Ad Romanum. an. 1568.* per togliere ogni dubbio: „ Tenore præ-  
 „ sentium declaramus, & definimus decre-  
 „ tum Concilii hujusmodi omnino intelli-  
 „ gendum esse, & procedere in sponsali-  
 „ bus de futuro dumtaxat, non autem in  
 „ matrimonio sicut præfertur contracto;  
 „ sed in eo durare adhuc impedimentum  
 „ omnibus illis casibus, & gradibus, qui-  
 „ bus de jure veteri ante prædictum Con-  
 „ cili

„ cillii decretum introductum erat „

*Esam.* Un tale impedimento cessa egli per causa di morte, o dell'ingresso, e professione in un Ordine regolare?

*Conf.* Nò, che non cessa, ond'è che se Andrea fa gli sponsali pubblici con Rosa, ed esso muore avanti il tempo del Matrimonio, Pietro fratello di lui non può contrar matrimonio con Rosa per tale impedimento, „ Can. Si quis desponsaverit „ caus. 27. quest. 2. „

*Esam.* Quando le persone col vicendevole consenso, dopo d'aver contratti gli sponsali, disciogliesero i medesimi, rimarrebbe forse l'impedimento?

*Conf.* Sì che rimarrebbe in tutto il suo vigore questo impedimento. Così ha dichiarato Alessandro VII. 10. di Luglio 1658. mentre l'impedimento è nell'arbitrio della Chiesa, e non nella potestà de' contraenti: di più, se ancora il Giudice Ecclesiastico con la sua sentenza disciogliesse gli sponsali validi, sempre rimarrebbe l'impedimento. „ Fagnan. in cap. Ad audientiam num. 28. de sponsalibus „

*Esam.* Se Pietro avesse contratto con Berta gli sponsali, e dopo gli avesse celebrati ancora con Rosa sorella di Berta, potrebbe egli validamente contrar matrimonio con Berta?

*Conf.* Non vi ha dubbio, che potrebbe contrarre validamente, imperocchè i secondi sponsali furon nulli a cagione dell'impedimento della pubblica onestà, come ancora se avesse contratto con Rosa il ma-

tri.

trimonio, perchè sarebbe nullo per l'istessa ragione.

*Esam.* Ma se Pietro avesse contratto il matrimonio con Rosa, e l'avesse consumato, potrebbe egli allora contrarre il matrimonio con Berta?

*Conf.* In tal caso non gli sarebbe mai lecito far ciò a motivo della seguita copula, che induce l'impedimento d'Affinità, e perciò non potrebbe avere nè l'una, nè l'altra.

*Esam.* Gli sponsali condizionati non inducono l'impedimento della pubblica onestà?

*Conf.* Gli sponsali condizionati non inducono l'impedimento della pubblica onestà, se non adempiuta che sia la condizione, arg. §. „ Sub conditione Inst. de verb. „ oblig. L. unic. §. „ si autem cod. de ca. „ ducitatibus tollendis “ che se qualcuno contraesse sponsali assoluti con un'altra della prima consanguinea dovrebbe rimanere con questa seconda. Così Bonif. VIII. ( de spons. 6. ) per altro la condizione debbe essere contingente, ed onestamente futura, che se fosse del presente, o d'un evento necessario, allora si terrebbe per assoluta; se poi fosse d'una cosa turpe, o impossibile, si considererebbe per non apposta.

*Esam.* L'impedimento della pubblica onestà nasce egli forse ancora dal matrimonio rato, e non consumato, o valido, o invalido?

*Conf.* Sì, che nasce ancora dal matrimonio

rato, e non consumato, o valido, o invalido, purchè però non sia invalido per mancanza di consenso.

*Esam.* Questo impedimento della pubblica onestà, dopo il Concilio di Trento, V. S. mi ha detto di sopra, che si estende fino al quarto grado inclusive, non avendo esso mutato niente della disciplina antica di tale matrimonio: dunque se il matrimonio è stato invalido V. G. a cagione dell' impedimento del voto, legame, consanguinità, affinità, delitto &c. l' impedimento suddetto sussisterà fino al quarto grado inclusivamente?

*Conf.* Appunto, sussisterà questo impedimento della pubblica onestà fino al quarto grado inclusivamente, come ha stabilito Bonif. VIII. cap. unic. ( de sponsalibus ); ma poi se fosse stato invalido il matrimonio rato, e non consumato, per difetto del consenso, come sarebbe se fosse stato l' errore nella persona, ignoranza della qualità servile, per timore grave, ed ingiusto, in tali casi non si contrarrebbe l' impedimento della pubblica onestà.

*Esam.* Dal matrimonio clandestino nasce l' impedimento della pubblica onestà?

*Conf.* Questo impedimento della pubblica onestà ancora nasce dal matrimonio clandestino; non essendo questo per la mancanza di consenso, ma per l' omissione delle solennità ordinate dalla Chiesa, le quali fanno il consenso illegittimo, ma non nullo.

*Esam.* Tizio promette di sposare una delle tre figliuole di Pietro, e con ciò fa sponsali



fali incerti: domando ora se questi producano l'impedimento della pubblica onestà?

*Conf.* Gli sponsali incerti non producono l'impedimento della pubblica onestà; cit. cap. ( de spons. ) anzi alcuni pretendono che tali sponsali indeterminati siano nulli.

*Esam.* Gli sponsali acciocchè abbiano la loro forza, come debbono essere fatti?

*Conf.* Come appunto un contratto pubblico avanti i Testimoni, e Notaro, oppure in faccia alla Chiesa, ne' luoghi dove sia l'uso ch' il Paroco gli benedica.

*Esam.* Cosa mai ne segue dall' essere stato introdotto quest' impedimento della Chiesa?

*Conf.* Che i Gentili, gli Ebrei, e i non Battezzati, avanti la conversione alla Fede, non hanno contratto un tal impedimento.

### • Dell' Impedimento dell' Affinità .

*Esam.* **E** Stendo soddisfatto di ciò, che sin qui abbiain detto, mi spieghi adesso qual cosa sia l' Affinità, e perchè si chiami con tal nome?

*Conf.* L' Affinità secondo i Canoni, è una vicinanza delle persone proveniente dalla copula carnale priva di ogni parentela; si dice Affinità per la congiunzione delle diverse famiglie, mediante l'unione carnale licita, o illecita, e però dicasi proveniente dalla copula carnale per l'atto matrimoniale, o della fornicazione, o adulterio.

*Esam.* La copula debbe esser perfetta, per contrarre l' affinità?

*Conf.*

*Conf.* Sì, che debba esser perfetta, dicendo S. T. orrnaso, „ quantumque aliquis claustra pudoris inuadat, vel frangat, nisi conmixtio seminum sequatur, non contrahitur ex hoc affinitas in 4. dist. 41. q. unic. art. 1. quest. 4. ad 2.

*Esam.* Col matrimonio rato, e non consumato, si contrae l'affinità?

*Conf.* No: con tuttochè da quello ne venga l'impedimento, della pubblica onestà, e perciò nella definizione ho detto, priva d'ogni parentela; perchè la consanguinità di per se non conviene all'affinità; sebbene quelle che sono affini, possono essere ancor consanguinei.

*Esam.* Quali sono i gradi dell'affinità?

*Conf.* L'affinità propriamente non ha gradi, come dice il Giure Consulto in ( L. 4. §. gradus ff. de gradibus ) poichè dagli affini non vi sono le generazioni; così non possono esservi i gradi parlando propriamente; mentre secondo le generazioni sono i gradi della affinità impropriamente i gradi si prendono della consanguinità, e così quegli che al marito è consanguineo nella linea retta degl'ascendenti, o descendenti, nell'istessa linea è affine della moglie in quello stesso grado d'affinità, in cui egli è del marito per consanguinità, e l'istesso è della linea collaterale.

*Esam.* Quanti generi di affinità v'erano anticamente?

*Conf.* Anticamente v'erano tre generi d'affinità, come spiega la Glossa al cap. 8. Extrav. ( de consanguinitate ).

*Esam.*

*Esam.* Me gli esponga brevemente con un esempio?

*Conf.* Obbedisco: la moglie dunque del mio fratello è a me, ed ai miei consanguinei affine nel primo genere d' Affinità: dopo la morte del mio fratello, se ella prende un altro marito, questo secondo marito farà a me, ed ai miei consanguinei affine nel secondo genere d' Affinità: se poi morta la moglie del mio fratello, questo secondo marito prenderà un' altra moglie, questa farà a me, ed agl' altri miei consanguinei nel terzo genere d' Affinità: e questi sono i tre generi d' affinità, che erano impedimenti del matrimonio.

*Esam.* Chi ha ristretto questi tre generi d' Affinità al solo primo genere, e per qual motivo gli ha ristretti?

*Conf.* Il Concilio Lateranense IV. ha ristretto l' Affinità al solo primo genere, nel secondo, e terzo ha lasciato a tutti una piena libertà di poter contrarre il matrimonio, a motivo, che erano troppo estesi, e cagionavano infinite difficoltà, e servivano d' occasione di peccato. „ Constitutiones „ super hoc editas, (dicono i Padri nel c. 8.) „ Sacri approbatione Concilii renovantes „ præsentis constitutione decernimus, ut sic „ contrahentes de cætero copulentur“.

*Esam.* Secondo la presente disciplina, da chi si contrae l' Affinità?

*Conf.* Dal marito co' consanguinei della moglie; e vicendevolmente dalla moglie coi consanguinei del marito.

*Esam.* I consanguinei del marito, e della mo-

moglie fra di loro, secondo la presente disciplina, contraggono l'Affinità?

*Conf.* Secondo la presente disciplina l'Affinità non si contrae fra i consanguinei d' ambedue: v. g. Pietro prende per moglie Berta; i consanguinei di Berta diventano affini di Pietro, e parimente i consanguinei di Pietro diventano affini di Berta: ma i consanguinei di Pietro, ed i consanguinei di Berta fra loro non diventano affini. Così è stato definito da Innoc. III. cap. „ Quod „ super id. Extr. de consanguinitate, & „ affinitate. Super eo igitur (dice), quod „ pater, & filius cum matr., & filia, & duo „ cognati cum duabus cognatis, avuncu- „ lus, & nepos cum duabus sororibus con- „ trahunt matrimonialiter; tibi duximus „ respondendum, quod licet omnes con- „ sanguinei uxoris sint viri affines; inter „ consanguineos tamen uxoris, & viri, „ ex eorundem, scilicet viri, & uxoris „ conjugio nulla prorsus affinitas est con- „ tracta, propter quam inter eos matri- „ monium debeat impediri“.

*Esam.* L'affinità fra gli ascendenti, e discendenti in qualunque grado della linea retta impedisca ella forse, ed annulla il matrimonio? e da qual diritto vien egli ciò stabilito?

*Conf.* Non vi è dubbio che l'affinità egualmente che la consanguinità nella di- manda addotta impedisce, ed annulla il matrimonio, il che sembra stabilito dall' istesso diritto della natura. E però le gen- ti morigerate hanno sempre abborrito tali in-

incestuose congiunzioni . . , Auditor inter  
,, vos fornicatio ( dice S. Paolo nella 1. ai  
,, Corint. cap. 5. ) & talis fornicatio, qua-  
,, lis nec inter gentes ; ita ut uxorem pa-  
,, tris sui aliquis habeat , , .

*Esam.* L' Affinità proveniente dalla copu-  
la lecita nella linea collaterale, fino a qual  
grado impedisce, ed annulla il matrimonio?

*Conf.* Fino al quarto grado Inklusivamen-  
te, e così è stabilito nel can. ( Non de-  
bet. Extrav. de consanguinitate, & affini-  
tate, percid l' uomo non può dopo la mor-  
te della sua moglie prendere una di lei  
consanguinea senza la dispensa, dovendo-  
si dir lo stesso della moglie riguardo ai  
consanguinei del marito.

*Esam.* Se alcuna oppressa dal vino, ed  
anche dormendo venisse violentata; con-  
trarrebbe ella forse affinità col violentatore?

*Conf.* Sì, e non vi è di ciò dubbio come  
apparisce chiaramente dal cap. ( discretio-  
nem 6. de eo qui cognovit consanguineam ).

*Esam.* L' affinità proveniente dalla copu-  
la illecita, fino a qual grado annulla il  
matrimonio?

*Conf.* Fino al secondo grado, come ha  
determinato il Concilio di Trento sess. 24.  
,, de Reformat. Matrimonii cap. 4. Præte-  
,, rea ( dicono i Padri ), eisdem & aliis gra-  
,, vissimis de causis adducta S. Synodus,  
,, impedimentum, quod propter affinitatem  
,, ex fornicatione contractam inducitur, &  
,, matrimonium postea factum dirimit, ad  
,, eos tantum, qui in primo & secundo  
,, gradu conjunguntur, restringit; in ulte-

„ rioribus vero gradibus statuit huiusmodi  
 „ affinitatem matrimonium postea con-  
 „ tractum non dirimere „.

*Esam.* Qual sarà la regola per sapere i gradi dell'affinità?

*Conf.* La regola poi per sapere i gradi dell'affinità è l'istessa appunto assegnata di sopra per conoscere i gradi della consanguinità. *Caus. 35. quest. 5.*

### *Dell'impedimento del Ratto .*

*Esam.* **V**ENendo ora all'impedimento del Ratto, di quante specie, è egli mai?

*Conf.* Il diritto Canonico, e Civile ammette due specie di ratto, cioè il ratto commesso nella donna, alla quale vien fatta violenza; ed il ratto verso i parenti della donna, contro il volere de' quali, consentendo essa però, vien condotta via. „ *Violentia* (dice S. Tommaso), 2. 2. q. 154. „ *art. 6. quandoque infertur tam ipsi virgini, quam patri: quandoque infertur patri, sed non virgini, puta cum ipsa consentit, ut per violentiam de domo patris abstrahatur... qualitercumque violentia adsit, salvatur raptus ratio.* „.

*Esam.* Sebbene gl'antichi Canonici, e le Leggi Civili sembrano confondere ambedue le specie, ed ugualmente in esse riconoscono l'impedimento alle nozze; nondimeno qual dei due csta più al matrimonio

*Conf.* E' certo c'è più osta al matrimonio il dissenso della donna, che quello de  
 pa-

parenti, perchè più principalment e dalla volontà de' contraenti, come è stato determinato, dipende. „ Sufficiat se cundum „ Leges (dice il Canone) solus eor um con- „ sensus, de quorum conjunctioni bus agi- „ tur“ e però molti con la Glossa prendono, assolutamente che non sia ratto, quando la donna acconsente.

*Esam.* Mi spieghi, che cosa è il ratto?

*Conf.* Il ratto è un violento rapimento d'una donna, per contrar con essa il matrimonio.

*Esam.* La violenza, affinchè induca l'impedimento, dee ella essere fisica, o morale?

*Conf.* La violenza non solamente debbe essere fisica, ma ancora morale, perchè cagioni un timore tale, quale caderebbe in un uomo costante, e però, come abbiamo ora detto, la violenza fatta alla donna induce l'impedimento, non quella fatta ai Parenti, o Tutori.

*Esam.* Se la donna è consenziente alla violenza, nasce l'impedimento?

*Conf.* Se la donna è consenziente alla violenza non nasce impedimento: mentre che il Concilio di Trento non ha preteso altro, che tener lontano tutto ciò, che potrebbe impedire la libertà del matrimonio, la quale non vien lesa qualor la donna consenziente, non ostante la contrarietà de' Parenti, essendo validissimo il matrimonio contratto ancora contro la loro volontà, sess. 24. de reform. matrimonii cap. 1. „ Eos „ sancta Synodus anathemate damnat... „ qui falso affirmant, matrimonia a filiis

„ fa-

„ *familiis sine consensu parentum contra-*  
 „ *eta, irrita esse, & parentes ea rata, vel*  
 „ *irrita facere posse* “. Di più l'istesso Con-  
 „ *cilio decretata, che l'impedimento del ratto*  
 „ *cessa, se la femmina* “. „ *Sit separata a raptore,*  
 „ *& in loco tuto ac libero constituta* “. e non che si restituisca ai Parenti, ed in questo ha seguito lo Statuto di Lucio III. cap.  
 „ *cum causam 6. de raptoribus. Iste raptor*  
 „ *dici non debet, cum habuerit mulieris*  
 „ *assensum, & prius eam desponsaverit,*  
 „ *quam cognoverit, licet parentes reclama-*  
 „ *ment, a quibus eam dicitur rapuisse* “.

*Esam.* Non mi potrà negare, che non v' intervenga il ratto della seconda specie, giacchè, come Ella disse di sopra, il ratto è di due specie?

*Conf.* Non nego, che non v' intervenga il ratto della seconda specie; ma pretendo, che secondo la presente disciplina non costituisca l'impedimento del matrimonio, e molto meno sarà impedimento, quando non si faccia ingiuria ai parenti, e tutori, e questi non reclamino; oppure ancora quando siano preceduti gli sponsali col loro assenso; e della femmina, benchè allora dissenziente senza giusta cagione di ritrattazione di sponsali; altrimenti mancherebbe il di lei consenso libero necessario al matrimonio; e per tal ratto non sarebbe invalido il matrimonio.

*Esam.* Se uno per isfogar puramente la sua passione, e non per isposarsi, rapisse una donna, contrarrebbe l'impedimento?

*Conf.* Risponde di no, con tutto che dopo



po qualche tempo la sposasse, perchè così ha risoluto la S. Congregazione del Concilio 23. Gennaio 1586. ed il S. Concilio non ha preteso altro col suo decreto, che di favorire, e proteggere la libertà del matrimonio.

*Esam.* Mi spieghi ora quale impedimento induce nel matrimonio il ratto?

*Conf.* Senza alcun dubbio dirimente, con tutto che la femmina ratta non sia vergine, ma sia vedova, conjugata, disonesta, ed anche meretrice, poichè il Concilio non ha osservate le qualità della donna, se sia vergine, o no, e perciò servesi appostatamente della parola *Mulier*; ma solamente la libertà della femmina riguardo al matrimonio, e parla universalmente, ed indistintamente della rapita, e dove non distingue la Legge, neppur noi dobbiamo distinguere „ L. de pretio, ff. de publiciana in rem actione. Cap. quia circa 22. de privileg. arg. L. Ideo, ff. de Legibus.

*Esam.* Se una donna poi rapisse un uomo, contrarrebbe ella l'impedimento del ratto?

*Conf.* Non vi sarebbe allora l'impedimento; poichè il Concilio parla soltanto del rapitore, e non della rapitrice essendo dunque questo decreto penale, ed odioso non debbesi estendere fuori del preciso caso inteso dalla Legge „ arg. cap. odia 25. cap. Quæ a jure 28. & cap. in poen. 49. de reg. juris in 6. „

*Esam.* Come è espresso l'impedimento del ratto dal Concilio?

*Conf.* L'impedimento del ratto con le  
*Par. II.* D *fac*

sue pene è così espresso nella sess. 24. de reform. matrimonj cap. 6. „ Decernit sancta Synodus inter raptorem, & raptam, „ quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse subsistere matrimonium; quod si rapta a raptoře separata, & in loco tuto, ac libero constituta illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat, & nihilominus raptor ipse, ac omnes illi consilium, auxilium, & favorem præbentes, sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces; & si Clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur præterea raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio Judicis dotare „.

*Esam.* Oltre di queste pene che V. S. ha espresse del Concilio, ve ne sono altre?

*Conf.* Si ve ne sono dell'altre, come che i rapitori, o quelli che hanno loro prestato ajuto se son laici, vengano puniti ancora colla pena capitale &c. „ Sin autem per vim Instit. de public. judic. e L. 1. Cod. de raptu virg. „

*Esam.* Mi dica finalmente, se la scomunica s'incorra ipso facto; e se sia riservata; come ancora se i Chierici incorrano nella sospensione, o deposizione dai loro uffizj avanti la sentenza del Giudice?

*Conf.* La scomunica s'incorre ipso facto, „ cap. raptor, cap. statutum 27. q. 2. cap. Eos cap. raptores „. Questa scomunica però non è riservata, e i Chierici non incorrono la sospensione, o deposizione da' loro uffizj

avan-

avanti la sentenza del Giudice,, Ursaja  
 Instit. crim. lib. 2. tit. 7. num. 246. ,,

*Dell' Impedimento del Matrimonio  
 Clandestino .*

*Esam.* **V**ENIAMO adesso al matrimo-  
 nio clandestino , e mi dica ,  
 come si contrae ?

*Conf.* Il matrimonio è Clandestino quan-  
 do si contrae in segreto senza testimonj ,  
 dal che ne segue , che nel foro della Chie-  
 sa non può provarsi , ovvero quando si con-  
 trae in presenza de' testimonj , ma senza  
 le solennità prescritte dalla Chiesa , o con-  
 suetudine , come sarebbero le denunzie ,  
 e la presenza dal Sacerdote assistente , o  
 benedicente .

*Esam.* La S. Chiesa ha ella sempre de-  
 testati , e proibiti questi matrimonj ?

*Conf.* Questi tali matrimonj sono stati  
 sempre detestati , e proibiti dalla S. Chie-  
 sa ; come attestano Terrull. lib. 1. de pu-  
 dic. cap. 4. S. Ambr. Epist. 19. a Virgilio Ve-  
 scovo , il Conc. di Frejus sotto Adriano I.  
 l'anno 791. can. 8. il Concilio Lanteranen-  
 se IV. can. 15. dove si legge .,, Prædecesso-  
 rum nostrorum inhærendo vestigiis , clan-  
 destina conjugia penitus inhibemus ,  
 prohibentes etiam , ne quis Sacerdos ta-  
 libus interesse præsumat ,,, e i Principi  
 secolari ancora con le loro Leggi hanno  
 convalidato questa disciplina .

*Esam.* Mi spieghi quali siano le cagioni  
 di tali proibizioni ?

**D** 2

*Conf.*

*Conf.* Gravissime, e la prima di esse è per impedire la pluralità delle mogli, o quella de' mariti. Imperciocchè tali nascosti matrimonj non si potevano in nessun foro, o Civile, o Ecclesiastico provare, e spesso accadeva, che i viziosi conjugati rotta la fede del primo matrimonio, contraevano nuove nozze, e così vivevano in perpetuo adulterio. 2. accadeva, o poteva accadere, che dopo contratto il matrimonio clandestino, gli Ecclesiastici ritenessero ancora ammogliati i Benefizj. 3. per il disprezzo del Sacramento, senza veruna benedizione sacerdotale congiungendosi, e vivendo in tali matrimonj. 4. Per impedire le congiunzioni incestuose, le quali si farebbero fatte ovvie se fosse stato permesso a chiunque di congiungersi nascostamente a suo genio. Per tali giustissimi motivi adunque meritamente sono stati interdetti tali matrimonj dalle antiche Leggi, ed acciocchè fossero osservate, il Concilio di Trento gli ha aggiunto di più la nullità. sess. 24. de reform. matrim. cap. 1., Qui „ aliter quam præsentè Parocho, vel alio „ Sacerdote, de ipsius Parochi, seu Ordinarj licentia, & duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, & hujusmodi contractus irritos, & nullos esse decernit, prout eor præsentì decreto irritos facit & annullat.,.

*Esam.* Sotto il nome di Paroco, mi dica, quali persone sono comprese?

*Conf.*

*Conf.* Sotto il nome di Paroco sono compresi il Papa per tutto il Mondo, i Legati a Latere, ed i Nunzi nelle loro Provincie, e i Vescovi, ed i Vicari Generali nelle loro diocesi, gl' Arcivescovi quando attualmente visitano le Diocesi de' loro Suffraganei, oppure sia fatto ad essi l'appello dai loro Suffraganei; il Vicario Capitolare nella Sede vacante, gl' Abbati delle Chiese a nessun Vescovo soggette, e tutti i Sacerdoti, o Secolari, o Regolari delegati.

*Esam.* Il proprio Paroco benchè non sia per anco Sacerdote può egli assistere lecitamente al matrimonio, e concedere tal facoltà a chi non sia Sacerdote?

*Conf.* Il proprio Paroco benchè non sia per anco Sacerdote può assistere lecitamente al matrimonio: ma però non può delegare uno che non sia Sacerdote.

*Esam.* Basta il Paroco proprio d' uno de' contraenti, ovver si richiede quello di una delle parti determinate?

*Conf.* Basta il Paroco proprio d' uno de' contraenti, non vi essendo su ciò regola particolare.

*Esam.* Tal Paroco può egli assistere al matrimonio ancora fuori della sua parrocchia, ed anche fuori della diocesi?

*Conf.* Sì che lo può, è ciò stato più volte deciso dalle S. Congregazioni, e tali decisioni sono state approvate dal Sommo Pontefice, come ne fa fede Fagnano in cap. Quod nobis 2. de clandest. desponsat. n. 53. abolendo la antiche, e contrarie decisioni.

*Esam.* Qual' è il proprio Paroco, quello del domicilio, o quello dell' origine per assistere validamente al matrimonio?

*Conf.* Il proprio Paroco è sempre quello del domicilio, e non quello dell' origine, ed assiste validamente al matrimonio con tutto che sia putativo, ed ancorchè la di lui elezione fosse stata nulla a motivo della nullità del concorso per il difetto degli Esaminatori Sinodali, e sarebbe ancor valido benchè fosse irregolare, sospeso, interdetto, scomunicato vitando, purchè ritenesse per allora il possesso del Benefizio, e non fosse attualmente deposto.

*Esam.* De' vagabondi chi è il proprio Paroco?

*Conf.* Il proprio Paroco de' vagabondi è quello del luogo ove si trovano, ancorchè fossero venuti in quel luogo coll' intenzione di congiungersi più presto, nell' abbandonare il proprio domicilio; purchè non l'abbiano fatto con animo finto, nè a quello intendano di ritornare presto; mentre la frode della mutazione del domicilio non osta alla validità del matrimonio; questi casi sono stati decisi così dalla S. Congregazione del Concilio., „ Quod si Aquisgranæ „ manserit saltem per tempus unius mensis, danda est decisio pro validitate, alias „ de novo referendum in Congregatione „ e perciò non è da dubitarsi, dice il Fagnano, della validità del matrimonio contratto dopo la dimora di quattro mesi in qualche luogo, come ha risposto l' istessa Congregazione nella causa di due, i quali si  
por.

portarono apposta in Roma per discutere una tal causa.

*Esam.* Con tutto che i Parochi assistano validamente ai matrimonj de' vagabondi, senza la precedente inquisizione del loro stato libero, possono eglino però farlo lecitamente?

*Conf.* I Parochi non possono lecitamente assistere senza la previa diligente perquisizione, ed ottenuta licenza del Vescovo, perchè così ha ordinato il Concilio di Trento sess. 24. cap. 7. de reform. matrimonii.

„ Multi sunt qui vagantur, & incertas habent sedes, & ut improbi sunt ingenii  
 „ prima uxore relicta, aliam & plerumque  
 „ plures, illa vivente diversis in locis ducunt, cui morbo cupiens Sancta Synodus occurrere, omnes, ad quos spectat  
 „ paterne monet, ne hoc genus hominum vagantium ad matrimonium facile recipiant; Magistratus etiam Sæculares hortatur, ut eos severe coerceant, Parochis autem præcipit, ne illorum matrimoniis interfint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, & re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint „.

*Esam.* Non osservando i Parochi questo decreto, oltre il peccato, incorrono in alcuna pena?

*Conf.* Non vi è pena determinata, ma è rimesso tutto all' autorità Vescovile.

*Esam.* Il Paroco delle Carceri può assistere al matrimonio di quello, ch'è stato

condannato a tempo, oppure perpetuamente alla prigione?

*Conf.* Può egli senza meno assistere a tali matrimonj, purchè però alcun de' contraenti non sia ritenuto in carcere per sicurezza, e per correzione, perchè allora non potrebbe al di lui matrimonio assistere, ed assistendovi, il matrimonio sarebbe nullo. Così ha definito la Sacra Congregazione del Concilio in Fursen. matrim. 26. di Marzo 1707.

*Esam.* Se il matrimonio si contraesse avanti il Capellano degli Ospedali tanto d' infermi, che di Progetti sarebbe egli valido?

*Conf.* Sarebbe affatto nullo giusta la determinazione della S. Congregazione appresso il Pignat. Consult. 396. tom. 1.

*Esam.* Il matrimonio contratto dalla Educanda alle grate del Monastero nella presenza del Paroco, e testimonj, benchè sì l'uno, che gli altri chiamati con altro fine, sarà egli valido?

*Conf.* Egli sarebbe pur validissimo, e così fissò la S. Congregazione del Concilio in Turrit. 19. Dicembre 1648.

*Esam.* La presenza del Paroco, e de' Testimonj è di per se sola sufficiente al valore del matrimonio?

*Conf.* Sì che essa sola sufficiente sarebbe al valore del matrimonio, ancorchè accidentale, causale, non ricercata, ed anche i contraenti si presentassero avanti di loro di passaggio per la strada, discorrendo assieme, mangiando alla mensa, o nell'atto della celebrazione della Messa s'accostasse-



ro all' Altare &c. giacchè altro non si ricerca, infuor che il Paroco, ed i testimonj intendano il consenso de' contraenti, così ha risposto più volte la S. Congregazione; onde in qualunque modo si soddisfa al fine del Concilio con la presenza del Paroco, e testimonj, mentre i detti essendo nella maniera prescritta presenti, possono testificare del matrimonio contratto, e conseguentemente impedire, che alcuno de' contraenti possa contrar nuove nozze arg. L. ad fidem 11. ff., de testibus ad fidem „ rei gestæ faciendam etiam non rogatus „ testis intelligitur,, e così appunto fu risoluto il caso agitato nel 1753. nella S. Congregazione, ed avanti al Sommo Pontefice Benedetto XIV. da cui è narrato nel lib. 13. de Synodo Dicecesana cap. 25. num. 10. e 11. nel quale si dimanda se un matrimonio che era stato contratto avanti al Paroco nella sua propria abitazione, dove all' improvviso si erano presentati i contraenti co' testimonj, nel quale però il Paroco vide l' uomo, ed intese le di lui parole; ma non volle mai ottinatamente nè vedere, nè udire la donna, era valido, fu risposto di sì, ed ecco le parole del citato Pontefice., Itaque pronuntiatum fuit „ (S. Congreg. Concilii die 22. Sep. 1753. „ Affirmative pro validitate matrimonii attentis facti circumstantiis in casu, de quo agitur) nobisque annuentibus sententia pro matrimonij validitate'.,.

*Esam.* Qual è la ragione canonica, per cui il Concilio di Trento non ricerca all'

validità del matrimonio il consenso del Paroco?

*Conf.* La ragione principale e canonica ella è, per non restringere la libertà del matrimonio, ed acciocchè non fosse in suo potere l'impedire a suo arbitrio la celebrazione del matrimonio. Si richede poi la sola presenza come d'una pubblica persona della Chiesa per togliere la clandestinità; e perciò se il Paroco è presente, repugni, protesti, o fugga, non importa, perchè dovrà nondimeno sempre attestare, che i contraenti hanno avuto il vicendevol consenso del matrimonio nella sua presenza, il che basta per il pieno adempimento del decreto del Concilio, e così appunto hanno inteso il decreto circa la presenza del Paroco la S. Rota ai 3. di Lug. 1748. e la S. Congregazion del Concilio 27. di Marzo 1751., e finalmente il citato Sommo Pontefice Benedetto XIV.

*Esam.* Perchè il Concilio di Trento al valore del Sacramento del Matrimonio oltre la presenza del Paroco richiede ancora due testimonj?

*Conf.* Per facilitar sempre più ancor con questo mezzo la libertà del matrimonio, e perciò non prescrive nessuna qualificazione necessaria in essi, potendo esser testimonj gli uomini, le donne, gl'impuberi, i consanguinei, i domestici, i Religiosi, gli scomunicati, gl'infami, gli Eretici, ed altri inabili secondo le Leggi a far testimonianza, e tutti in somma quelli che hanno l'abilità del discernimento, e l'uso della

ragione, purchè la loro presenza sia fisica, reale, morale, ragionevole, umana, e che questi testimonj intendano gli sposi ed il loro consenso, e tale è stato sempre il sentimento della S. Congregazione del Concilio, interprete della sua mente.

*Esam.* La presenza poi del Paroco, e de' testimonj debbe ella esser successiva, o contemporanea al contratto?

*Conf.* Ella non debbe essere successiva, ma contemporanea, acciocchè unanimemente possano contestare il seguito contratto matrimoniale, e non è necessario, come abbiamo di sopra osservato, che siano stati invitati, o pregati a tal fine.

*Esam.* Questa presenza del Paroco, e de' testimonj è necessaria in ogni luogo alla validità del matrimonio?

*Conf.* Questa presenza poi del Paroco, e dei testimoni non è necessaria alla validità del matrimonio ne' luoghi, ne' quali il Concilio di Trento non è stato publicato: così la S. Congreg.; onde se con animo di sposarsi senza Paroco, e testimonj trasferissero la loro abitazione in tali luoghi, nondimeno sarebbe valido il matrimonio.

*Esam.* Se questi non mutassero abitazione, ma solamente andassero in detti luoghi per contrarre il matrimonio senza la presenza del Paroco, e testimonj, sarebbe allora valido il matrimonio?

*Conf.* Allora essendo ciò fatto per frode sarebbe nullo il matrimonio. Concil. 4. Settembre 1626. e questa decisione è stata approvata da Urbano VIII. nel suo Breve diretto.

to all' Arcivescovo di Colonia il di 14. Agosto 1627.

*Esam.* Mi dica, ne' luoghi poi degl' Eretici ne' quali è stata promulgata la Legge del Concilio di Trento, se non si può avere nè Vescovo, nè Paroco, o qualche Sacerdote da loro deputato al valore del matrimonio, come in tal caso si dovranno contenere i contraenti?

*Conf.* In tal caso per la validità del contratto si richiedono i due testimonj, i quali facilmente si possan trovare. S. Congr. Concil. 19. Gen. 1605. nelle risposte al Vescovo Tricaricense.

### *Dell' Impedimento dell' Impotenza.*

*Esam.* **V** Enendo per ultimo all' impedimento dell' impotenza, la quale impedisce l' uffizio del matrimonio, di qual genere d' impedimenti è egli, e da qual diritto vien egli costituito?

*Conf.* Quator l' impotenza sia vera, perpetua, ed abbia precedute le nozze, per diritto di natura è un impedimento dirimente, come la ragione stessa convince; ed è costituito dal diritto Canonico, e Civile, dall' impotenza seguendone necessariamente la nullità del matrimonio. „ Impossibilium enim nulla est obligatio; „ leg. Impossibilium 185. de Regulis juris ex C. Accepisti 1. cap. Quod Sedem 2. cap. Ex litteris 3. cap. Laudabilem 5. cap. fraternitatis 6. & cap. Litterarum 7. de frigidis, & maleficiatis.

*Esam.*

*Esam.* Se tal impotenza sopravvenisse al matrimonio già contratto, si discioglierebbe allora?

*Conf.* Tal impotenza non lo discioglierebbe, perchè l'impotenza antecedente soltanto annulla il matrimonio. „ Quamvis „ actus carnalis copulæ non sit de essentia „ matrimonii; tamen potentia ad hoc est „ de essentia ejus. „ S. Tommaso in 4. di- „ stin. 34. q. unic. art. 2. ad. 1. nè la parte contraria consapevole dell'impotenza può rinunciare al suo diritto; imperciocchè tal cessione è contraria alla sostanza del matrimonio: siccome ancora non possono rinunciare alla indissolubilità di quello. Così ha definito Sisto V. *Constit. cum frequenter.*

*Esam.* Da questa costituzione di Sisto V. ne segue alcuna cosa?

*Conf.* Che gli Eunuchi, e chiunque è perpetuamente impotente, non può contrar matrimonio.

*Esam.* E quando non si sà, se l'impotenza perpetua sia proceduta, o seguita dopo il matrimonio, che si dee presumere?

*Conf.* In tal caso, rispondono i Canonisti, che se l'impotenza è naturale, ed estrinseca, si presume, che sia stata anteriore al matrimonio; arg. cap. *Litteræ 7. de frigidis*: se poi l'impotenza fosse accidentale, ed estrinseca come proveniente da qualche malefizio, o mutilazione, e la parte potente dopo lungo tempo ne reclamasse, nel foro esterno si presume, che tale impotenza sia avvenuta dopo contratto il matrimonio.

*Esam.*

*Esam.* L'impotenza temporale annulla il matrimonio?

*Conf.* E' fuor di dubbio, che non l'annulla.

*Esam.* Nel dubbio se l'impotenza sia temporale, o perpetua, cosa concedono le Leggi?

*Conf.* Tre interi anni di sperimento. In cap. Laudabilem 5. & cap. littera 7. de frigidis, & maleficiatis.

*Esam.* Un tale triennio, quando incomincia?

*Conf.* Dal giorno dell'attentata copula, e non dal giorno del contratto matrimoniale.

*Esam.* Fatto che sia un tale sperimento; se ambedue i contraenti nel foro esterno confessassero che vi è l'impotenza perpetua dalla parte d'uno de' due, può subito annullarsi il matrimonio, senza che sia fatta altra prova?

*Conf.* Dopo lo sperimento, non può annullarsi il matrimonio nè da loro, nè dal Giudice; se prima non siasi fatta la legittima provocazione a tenore de' Canonj arg. cap. Accepisti 1. de frigidis, e come si può leggere nelle due Costituzioni emanate da Benedetto XIV. nel secondo anno del suo Pontificato sopra il Giudizio della validità de' matrimonj, nelle quali fra le altre cose, ordina, e comanda, che l'Ordinario sia Giudice privatamente, o il Vescovo più vicino, ed in mancanza d'ambedue, il Vicario, col consiglio del Capitolo elegga un delegato a tal fine. Inoltre comanda, che

che vi sia il difensore della validità del matrimonio per fare gl' opportuni appelli , e che assista a tutti gli atti , che si fanno sotto pena di nullità ; prescrive inoltre il modo di tali processi , ed appelli &c.

*Esam.* I Sacri Canonj richiedono altro in fuor del giuramento d' ambedue i conjugj ?

*Conf.* Essi richiedono oltre il giuramento d' ambedue i conjugj , d' aver usato cioè tutte le diligenze per consumare il matrimonio , la testimonianza di sette vicini , o parenti , sì dall' una parte che dall' altra , i quali giurino di credere , che i conjugj dicano la verità .

*Esam.* Se una parte negasse l' impotenza perpetua , la parte contraria quanti testimonj dovrebbe produrre a suo favore ?

*Conf.* Soli sette testimonj son sufficienti .

*Esam.* Se passato il triennio l' uomo dubbiosamente impotente negasse d' avere avuta copula perfetta ; e la femmina lo afferisse ; e di più non comparissero segni indubitati dell' impotenza , ma solamente ambigui , a chi dei due si dovrebbe credere ?

*Conf.* In tal caso si dovrebbe credere alla femmina che afferma ; e così pronunziare in favor della validità del matrimonio .

*Esam.* Se poi al contrario la donna negasse d' aver avuta copula perfetta , e l' uomo dubbiosamente affermasse , e non vi fosser segni certi , ma dubbiosi , a chi dei due dovrebbe credersi ?

*Conf.* Allora dovrebbe credersi all' uomo che afferma ; e così pronunziare per la validità del matrimonio .

*Esam.*

*Esam.* Se i segni, e poi le prove fosser tali da fare una prova morale dell'impotenza, e vi fosser di più i testimonj sì parenti, che amici, si potrebbe dichiarare nullo il matrimonio prima d'aspettare il triennale sperimento?

*Conf.* In tali circostanze non vi è dubbio che potrebbesi benissimo dichiarare nullo il matrimonio ancor senza aspettare che passi il triennio determinato per lo sperimento.

*Esam.* Se poi fosse dubbio, qual cosa dovrebbe farsi?

*Conf.* Sarebbe necessario l'aspettare tutto il triennio avanti di dare la sentenza; così ne' citati Capitoli. *Laudabilem. Accepisti. Fraternitatis. Litteræ &c.*

*Esam.* Se la donna nel primo mese, o secondo dopo l'unione matrimoniale reclamasse al Vescovo, o suo delegato per dichiarare nullo il matrimonio, si potrebbe egli annullare senza altro?

*Conf.* Qualor l'accusa data al marito esistesse, e come dicono i Legisti unitamente ai Teologi „ per iustum iudicium probaretur „ il matrimonio potrebbe annullarsi.

*Esam.* E se poi dopo due mesi la donna reclamasse al Vescovo per non aver consumato il matrimonio, ed il marito afferisse il contrario a chi dei due dovrebbe crederli?

*Conf.* Al marito che afferma, ed asserisce.

*Esam.* E se convenisse ordinare l'ispezione, da chi dipenderebbe?

*Conf.* Ciò assolutamente dipenderebbe dalle prove, e circostanze delle persone.

*Esam.*



*Esam.* Nel caso che fosse passato il triennio per sperimentare l'impedimento dell'impotenza, e secondo il processo fatto il Giudice avesse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, e la parte impotente avesse già contratte noove nozze con un'altra, per esempio, con cui avesse consumato ancora il matrimonio, e per tal mezzo si fosse scoperto l'errore, che dovrebbe mai farsi?

*Conf.* Dovrebbe sciogliere onninamente questo secondo matrimonio, e reintegrare il primo. Can. Laudabilem. Cap. Fraternitatis, e S. Tommaso lo spiega chiaramente nel suppl. q. 5. §. art. dicendo: „ Unde si Ec-  
 „ clesia se deceptam inveniat, per hoc quod  
 „ ille, in quo erat impedimentum inveni-  
 „ tur carnalem copulam cum eadem, vel  
 „ cum alia perfecisse, redintegrat præce-  
 „ dens matrimonium, & dirimit secun-  
 „ dum, quamvis de ejus licentia factum „.

Della qual cosa ne dà poi la ragione il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella sua costituz. Dei miseratione con dire: „ Sal-  
 „ vo semper & firmo remanente jure, seu  
 „ privilegio causarum matrimonialium,  
 „ quæ ob cujuscumque temporis lapsum  
 „ nunquam transeunt in rem judicatam.  
 „ Sed si nova res, quæ non deducta, vel  
 „ ignorata fuerit detegatur, resumì pos-  
 „ sunt, & rursus in judicalem controver-  
 „ siam revocari (ed il citato S. Tommaso  
 „ art. 1. ad 5.) dicendum quod non potest  
 „ esse perpetuum impedimentum naturale  
 „ viro respectu unius personæ, & non re-  
 „ spectu alterius: Sed si non possit imple-

„ re

„ re carnalem actum cum virgine, & ta-  
 „ men possit cum corrupta, tunc medici-  
 „ naliter aliquo istrumento possunt clau-  
 „ stra pudoris frangi, & ei conjungi. Nec  
 „ esset hoc contra naturam: quia non  
 „ fieret ad delectationem, sed ad medica-  
 „ mentum. Abominatio autem mulieris  
 „ non est causa naturalis, sed causa acci-  
 „ dentalis extrinseca, & ideo de ea est  
 „ iudicium idem, quod de maleficio“.

*Esam.* Quando l'impotenza sia nell'uo-  
 mo riguardo alla donna, o nella donna  
 riguardo all'uomo, e che usate tutte le  
 diligenze, e tutti i rimedj leciti dentro  
 un tempo congruo assegnato dal Giudice  
 per veder di toglier tale impotenza, e  
 tutto sia stato vano; una tal impotenza  
 come dovrà considerarsi?

*Conf.* Quando vi siano tutte queste con-  
 dizioni, ella potrà esser riputata perpetua,  
 ed il matrimonio farà nullo, con tutto che  
 la donna rispetto ad un altro uomo, e l'uo-  
 mo rispetto ad un'altra donna fossero atti,  
 e proporzionati; imperocchè essendo il ma-  
 trimonio fra queste due determinate perso-  
 ne, non è sufficiente la potenza in genere  
 di poter fare l'uffizio conjugale, ma è ne-  
 cessario che queste due persone fra loro  
 possano consumare il matrimonio.

*Esam.* Quando poi la donna potesse ren-  
 derli abile mediante una pericolosa incisione,  
 o per la copula fuori del matrimonio,  
 in tal caso l'impedimento dell'impoten-  
 za come dovrebbe considerarsi?

*Conf.* Con tutto questo dovrebbe tenerli  
 per

per perpetuo , e perciò farebbe nullo il matrimonio . „ Impedimentum quodcumque , quod non potest revocari nisi per aliquod illicitum , aut mortis periculo licitis remediis tolli , semper perpetuum judicatur “ . S. Antonino 3. part. tit. I. cap. 12.

*Conf.* I vecchi potranno contrar matrimonio ?

*Conf.* Lo potranno contrarre quando sianò in istato di poter esercitare gli atti conjugali , in modo atto alla generazione , ma quando sianò impotenti , il matrimonio sarà nullo .

*Esam.* I moribondi si possono sposare validamente ?

*Conf.* Non ve n'è dubbio ; anzi alcune volte sono ancora obbligati , quando specialmente lo richiede l'onore della concubina , o la legittimazione della prole , poichè la loro impotenza è temporale ; e perciò il matrimonio è valido .

*Esam.* Che cosa debbe dirsi dell'impedimento proveniente dal malefizio ?

*Conf.* S. Tommaso nel suppl. q. 58. art. 2. dice primieramente , che il negar di darli i malefizi procede dalla radice d'infedeltà , o d'incredulità , poichè „ Angelos de caelo cecidisse , & Daemones esse credimus , & ex subtilitate suæ naturæ multa posse quæ nos non possumus : & illi qui eos ad faciendum talia inducunt , malefici vocantur . Et ideo distinguendum est . Quia impotentia coetundi ex maleficio aut

„ sit

„ rimit: aut non est perpetua , & tunc  
 „ non dirimit . Et ad hoc experiendum  
 „ eodem modo Ecclesia tempus triennii  
 „ præfixit, sicut & de frigiditate dictum  
 „ est .. Tamen hæc differentia est inter  
 „ maleficium, & frigiditatem, quod qui  
 „ propter frigiditatem est impotens, ita  
 „ est impotens ad unam, sicut ad aliam:  
 „ & ideo quando matrimonium dirimitur,  
 „ non datur licentia ei, ut jungatur  
 „ alteri: Sed ex maleficio homo potest esse  
 „ impotens ad unam, & non ad aliam:  
 „ Et ideo quando iudicio Ecclesiæ matri-  
 „ monium dirimitur, utrique datur licen-  
 „ tia ut alteram copulam quærat.

*Esam.* Cosa è il malefizio, per il quale vengono impediti i matrimonj?

*Conf.* Il malefizio, per il quale vengono impediti i matrimonj, è un affascinamento, o malia, per dir così, colla quale fa che i conjugati non possano congiungersi: di ciò appunto parlò Ovidio lib. 3. Eleg. VII. quando disse: *Quis vetat, & magicam nervos torpere per artem?*

*Esam.* Mi dica, se al demonio sia cosa facile di cagionare il malefizio, e come lo cagioni?

*Conf.* Al demonio è cosa molto facile; cagionando un freddoloso torpore nelle membra. Ma non vi sia però chi creda, che per questo l'opera del demonio sia più forte dell'opera di Dio; imperocchè risponde S. Tommaso nel luogo cit. al 2. „ Quod opus Dei potest opere diaboli im-  
 „ pediri divina permissione. “

*Esam.*

*Esam.* Quando questi malefizi non si possano togliere colle orazioni, digiuni, penitenze, ed esorcismi nello spazio di tre anni, qual giudizio si formerà di questa impotenza?

*Conf.* Ella si giudicherà perpetua, ed il matrimonio sarà nullo; nè mancherebbe d'esser perpetua se non si potesse togliere se non mediante un altro malefizio, lo che essendo di per se una cosa illecita, viene perciò ad esser peccato.

*Esam.* Ma se tale impotenza fosse dubbia, cosa dovrebbe giudicarsi del matrimonio?

*Conf.* Che ei fosse valido fuor d'ogni dubbio, e sussistente.

*Esam.* Vi son eglino regole da osservarsi per chi presiede in qualità di Giudice sul fatto dell'impotenza?

*Conf.* Benedetto XIV. nelle citate Costituzioni avvisa in ispecial maniera tali Giudici ad usar prudenza grandissima per indagare gli animi de' conjugati, dalle cattive interne disposizioni de' quali molte volte dipendono sì fatte impotenze. Questi debbono inoltre seriamente ammonire i conjugati stessi, ed istruirgli della grandezza dell'affare che trattasi, nè debbono risparmiarsi dallo studiare intorno ai rispettivi casi, sui quali dovranno decidere, consultando anche i periti dell'arte medica per conoscere se mai possono essere i pregiudizii de' conjugati, o le loro ideali, o fisiche malattie quelle, che cagionano ad essi l'impotenza. E perciò che riguarda specialmen-

te

te l'impotenza proveniente da malefizio, sono da esaminarsi bene le potenti forze della fantasia, che ordinariamente è la sola cagione di tale ideale, e chimerica impotenza, come tanti, e tanti Medici, ed antichi, e moderni ci assicurano con fatti i più incontrastabili, d'aver pienamente conosciuto.

*Esam.* Ma la Chiesa per la sua potestà potrà dispensare dall'impedimento dell'impotenza?

*Conf.* Nò certamente, perchè tale impedimento è contrario, anzi opposto del tutto alla natura, e sostanza del matrimonio.

*Esam.* Perchè le Leggi non fan menzione dell'impedimento della Pazzia, di cui pur parlano alcuni Canonisti?

*Conf.* Perchè è stato lor sufficiente il prescrivere quello, che si richiede di necessità al contratto matrimoniale, cioè che non possa farsi senza l'uso della ragione, ed una perfetta libertà; del che son privi appunto i pazzi.

*Esam.* Ma se questi avessero alcune volte dei lucidi intervalli, ed il piano uso della libertà, potrebbero eglino in quei frattempoi contrar matrimonio?

*Conf.* Sì, che potrebbero contrarlo benchè la famiglia, od altri facessero istanza al Paroco, perchè l'impedisse. Per altro tali matrimoni non son mai da consigliarsi per molti funesti effetti, che ne posson venire particolarmente circa la buona disciplina, e l'educazione de' figli, che non sembra sperabile in sì fatti casi, e però i Parochi

avan-

avanti d'assistere a tali matrimonj debbono esporre lo stato della cosa al Vescovo, e regularsi secondo i suoi ordini per non esporli a molti gravi incomodi facili ad incontrarsi.

*Esam.* Dall' impedimento dell' età chi può dispensare?

*Conf.* Il solo Romano Pontefice ha la facoltà di dispensare gl' Impuberi , perchè contraggano il matrimonio, sebbene in età tale da non poter esser atti ai conjugali uffizj, purchè conoscano la forza, e la natura del matrimonio medesimo; mentre per la validità di esso non ricercasi meno secondo il diritto naturale l' uso della ragione, di quello che l' attual potenza secondo il gius positivo canonico. Per lo che essendo il Romano Pontefice „ *Supra* „ *jus canonicum*, & *quilibet Episcopus* „ *eo jure inferior*, proinde *illius legibus* „ *derogare nequit* “ e ne viene per conseguenza, che a lui solo spetta il dispensare in tal caso. Benedetto XIV. *Constit.* 51. tom. 2. I Vescovi però han facoltà di decider del fatto, cioè se la malizia supplisca all' età, o no; ed in tal caso posson concederne essi la facoltà senza ricorrere alla Sede Apostolica „ *Nisi majori* „ *actus solemnitate*, & *ne de contractus* „ *matrimonii hujusmodi validitate propter* „ *minorem aetatem hæsitari contingat &c.* “ Benedetto XIV. *Constit.* 59. tom. 2.

Degli

*Degli Impedimenti impedienti.*

*Esam.* **G**LI impedimenti impedienti che Ella mi ha detto fino dal bel principio che son cinque, e si contengono nei citati versi *Ecclesia vetitum* &c. Sono stati sempre gli stessi ancor di numero?

*Conf.* Gli impedimenti i quali impediscono, ma non disciolgono il matrimonio anticamente erano in gran numero; imperciocchè tutti i delitti, ai quali era annessa la pubblica penitenza impedivano, almeno nel tempo della penitenza, il poter contrar matrimonio. Conciossiachè la Chiesa non stimava bene il permettere le nozze a quelli, i quali in pena delle loro scelleratezze erano stati da Lei condannati ai pianti, ed alle macerazioni; ma in oggi gli impedimenti cagionati dai delitti sono quasi del tutto aboliti.

*Della proibizione della Chiesa.*

*Esam.* **Q**ual cosa mai s'intende pel nome di proibizione, e a chi appartiene il determinare la dilazione delle nozze?

*Conf.* Per proibizione, o divieto della Chiesa s'intende quella intimazione fatta dal legittimo Giudice agli sposi di non contrar matrimonio per sospetto, che vi sia qualche impedimento. Il determinar poi la dilazione delle nozze, fino a tanto che non sia discusso il dubbio, appartiene al Vescovo,

al



al Patoto, o a qualunque altro Giudice :  
 che se i contraenti non osservassero un tal  
 comando, e presumessero contro l'ordine  
 del Superiore di contrar matrimonio, pec-  
 cherebbero gravemente contro l'ubbidienza,  
 e dovrebbero esser castigati secondo la gra-  
 vezza del delitto, peratro il matrimonio  
 sarebbe valido, purchè non avesse trovato  
 per altra parte il Superiore Ecclesiastico  
 qualche impedimento dirimente. Così ha  
 stichiarato Alessandro III. lib. 4. decr. tit. 16.

*De matrimonio contracto contra interdictum  
 Ecclesie :* „ Licet enim ( inquit de quadam  
 „ Puella, quæ desponsata uni viro, nupse-  
 „ rat alteri post prohibitionem Archiepisco-  
 „ pi Cantuariensis ) contra interdi-  
 „ ctum Ecclesie ad secunda vota transire  
 „ non debuerit, non est tamen conveniens  
 „ ut ob id solum, Sacramentum conjugii  
 „ dissolvatur: alia tamen pœnitentia eis  
 „ debet imponi, quia contra prohibito-  
 „ nem Ecclesie hoc fecerunt „.

*Esam.* Se il Vescovo, o ancora il Sinodo  
 Vescovile, o Provinciale interdicesse ad  
 alcuno il matrimonio con formale interdeto,  
 e questo ciò non ostante lo contraesse  
 un tal matrimonio sarebbe egli invalido?

*Conf.* Illecito sicuramente, ma giammai  
 invalido, e la ragione è certa appresso tut-  
 ti, poichè secondo la moderna disciplina  
 nessuno può indurre un impedimento diri-  
 mente.

*Esam.* Perchè nell' antica disciplina del-  
 la Chiesa era frequentissima la pena per chi  
 aveva commesso qualche grave delitto, di

Par. II.

E

non

non poter contrar matrimonio per tutto il tempo della sua vita?

*Conf.* Affinchè si togliesse loro ogni motivo di vivere delicatamente, e da una stirpe infetta non nascessero figli dello stesso peccato sospetti, come rilevasi dal Concilio Elibertanq. I. e di alcuni nè fa menzione Graziano nel can. 20. caus. 32. q. 1. e nel cap. 3. extr. de eo qui cognovit consanguineam uxoris suæ. „ Incestus cum sua Pri-  
 „ vigna, sive filia uxoris in alio matrimo-  
 „ nio ... Seu cum duabus sororibus, au si  
 „ qua cum duobus fratribus, seu cum pa-  
 „ tre & filio, si quis relictam fratris, si  
 „ quis neptem, aut novercam, aut nu-  
 „ rum, aut consobrinam, aut filiam avun-  
 „ culi, aut ejus relictam, aut privigam  
 „ polluerit, eos disjungi, & ulterius num-  
 „ quam conjugio copulari præcipimus.  
 „ Can. 22. Adulteram numquam, etiamsi  
 „ mortuus fuerit vir ejus: omnibus tamen  
 „ diebus vitæ suæ acerrimæ pænitentiae la-  
 „ menta persolvat, Can. 8. caus. 33. q. 1.  
 „ Uccisori uxoris suæ prohibemus uxorem  
 „ numquam ducere; can. 5. Nicol. I. Inter-  
 „ sectores suarum conjugum sine judicio ...  
 „ Quid aliud habendi sunt, quam homi-  
 „ cidæ, ac per hoc ad pænitentiam redigen-  
 „ di? Quibus penitus conjugium denega-  
 „ tur. „ Riferrendo a questa disciplina  
 Mendozza de confirm. Concil. Eliberit.  
 Concil. Toletano IV. can. 8. soggiunge.  
 „ Quod & hodie observatur in iis, qui  
 ob crimen violatæ Religionis ab Inquisi-  
 „ toribus hæreticæ pravitatis perpetua pæ-  
 „ nitentia puniuntur „ „ *Esam,*

*Esam.* Vi ha nessun luogo dove queist impedimenti provenienti dal delitto, siano più in uso?

*Conf.* Nelle Gallie, ed in altre parti del Mondo, non è molto che erano in uso, ma adesso appena ve n'è un ombra.

*Del Tempo Feriato.*

*Esam.* Qual'è mai il tempo feriato, che è la seconda cosa, che induce impedimento?

*Conf.* Il tempo feriato, comprende i giorni consecrati alla penitenza, ed al lutto, e siccome anticamente ai penitenti non si permetteva di poter far le nozze; così neppure era permesso ne' giorni di penitenza generalmente a tutti i Fedeli di violargli con le allegrezze delle nozze; vero è che non essendo il matrimonio secondo il diritto naturale, e divino ristretto a' determinati giorni, così questa proibizione deriva solamente dal decreto positivo della Chiesa.

*Esam.* Questa disciplina del tempo feriato è antica?

*Conf.* Antichissima anzi, come si rileva dal Concil. Laodicensi celebrato nel IV. Secolo della Chiesa can. 52. che dice., „ Non oportet in Quadragesima aut nuptias, vel „ quælibet natalitia celebrare (ed il Concilio Ilderensè can. 10.) Non oportet a „ Septuagesima usque in octavas Paschæ, „ & tribus hebdomadibus ante festivitatem „ Sancti Joannis Baptistæ, & ab Adventu „ Domini usque ad Epiphaniam nuptias

„ celebrare . Quod si factum fuerit sepa-  
 „ rentur „.

*Esam.* Mi spieghi ciò che vuol dir que-  
 sto Canone .

*Conf.* Convien sapere , che ne' tempi an-  
 tichi vi era una quaresima di tre settimane  
 avanti la festa di S. Gio: Battista , e però in  
 queste tre settimane erano interdette le  
 nozze ; e siccome quella sp zie di quaresi-  
 ma più non esiste , per questo nel cap. 4.  
 extrav. de Feriis il Pontefice risponde , che  
 in questo punto delle ferie , ciascheduno se-  
 gua la consuetudine della Chiesa ove si  
 ritrova .

*Esam.* Per la varietà della disciplina delle  
 diverse Chiese in ordine ai tempi del digiu-  
 no ne' quali erano ancor proibite le nozze ,  
 cosa ha determinato il Concilio di Trento ?

*Conf.* Egli l' ha ridotta ad una disciplina  
 universale , e come nella sess. 24. de Re-  
 form. matrim. c. 10. , con queste parole .  
 „ Ab adventu Domini Nostri Jesu Christi  
 „ usque in diem Epiphaniæ , & a feria quar-  
 „ ta Cinerum usque in octavam Paschatis  
 „ inclusive , antiquas solemnium nuptiarum  
 „ prohibitiones diligenter ab omnibus ob-  
 „ servari S. Synodus præcipit : in aliis ve-  
 „ ro temporibus nuptias solemniter cele-  
 „ brari permittit „ .

*Esam.* Vi è condanna per chi rigettasse  
 questa proibizione della Chiesa come su-  
 perstitiosa ?

*Conf.* Sì lo stesso S. Concilio nella sessio-  
 ne citata can. 11. contro persone sì temera-  
 rie ha pronunziata la scomunica dicendo .

„ Si

„ Si quis dixerit prohibitionem solemnita-  
 „ tis nuptiarum, ab Ethnicorum supersti-  
 „ tione profectam, anathema sit „.

*Esam.* Il S. Concilio ha egli forse col suo decreto indotto una nuova proibizione, ovvero ha rinnovato l'antica?

*Conf.* Egli non ha fatto che comandare a tutti la diligente osservanza delle antiche Ecclesiastiche determinazioni, e perciò convien ricorrere ad esse per intendere questo suo decreto.

*Es. m.* Che cosa hanno inteso gli antichi canoni per *solemnes nuptias*?

*Conf.* Ciò viene spiegato egregiamente fra gli altri Teologi, e Canonisti da Prospero Fagnano, che al cap. Cappellanos Extr. de feri's num. 8. dice: „ Conveniunt  
 „ omnes, his temporibus prohibitas esse  
 „ nuptiarum Benedictiones de quibus ha-  
 „ betur can. licet. *Caus. 30. quæst. 5. ibi:*  
 „ Sacerdotaliter ut mos est cum precibus,  
 „ & oblationibus a Sacerdote benedicetur,  
 „ & il Concil. Trid. cap. I. Benedictionem  
 „ in Templo suscipiendam num. 7. dice.  
 „ Similiter nuptialia convivia his tempori-  
 „ bus feriarum prohiberi satis constat ex  
 „ can. Nec uxorem *caus. 33. quæst. 4. nec*  
 „ convivia facere. Num. 7. Sed & tradu-  
 „ ctionem uxoris ad domum viri his tem-  
 „ poribus esse interdictam satis liquet ex  
 „ dicto can. nec uxorem; nam verba illa  
 „ nec uxorem ducere, communiter expo-  
 „ nuntur idest traducere. Rationem reddit  
 „ D. Thomas in IV. Sen. distin. 32. q. 1.  
 „ art. 5. q. 4. Quia quando novæ sponsæ

„ traducuntur, animus conjugum magis ex  
 „ ipsa novitate ad curam carnalium occu-  
 „ patur, & ideo in nuptiis consueverunt  
 „ signa multa lætitiæ dissolute ostendi, &  
 „ propter hoc illis temporibus in quibus ho-  
 „ mines præcipue debent, se ad spiritualia  
 „ elevare, prohibitum est nuptias celebra-  
 „ ri „ e non solamente sostiene che sia  
 proibita ( translationem, quæ fit cum so-  
 lemnitate ), ma ancora ( quamcumque tra-  
 ductionem ) della sposa a casa dello sposo.

*Esam.* E tutto ciò, su qual fondamento vien proibito?

*Conf.* Principalmente sul fondamento che in tali tempi era vietata la consumazione del matrimonio, il che è provato da lui distesamente coll' autorità di molti Autori.

*Esam.* Come dunque conchiude egli di questa proibizione?

*Conf.* Conchiude così. „ Ex quibus pa-  
 „ tet hanc esse unanimem canonistarum  
 „ sententiam, quam etiam tenuerunt ex  
 „ Theologis Petrus de Palude, Cardinalis  
 „ Cajetanus, S. Antoninus, & alii relati a  
 „ Sanchez, eamque probans S. Congreg.  
 „ Conc. censuit posse contrahi matrimo-  
 „ nium quocumque tempore, sed tempo-  
 „ ribus comprehensis in cap. 10. sess. 24. de  
 „ Reform. matrim. nuptiarum solemnitates  
 „ translatione ad domum, & carnalem co-  
 „ pulam prohiberi „.

*Esam.* Nel considerare la rigorosa manie-  
 ra d' esprimersi degli antichi Canon, mi  
 sembra che la disciplina di quei tempi  
 fosse assai differente della nostra presente.

*Conf.*

*Conf.* Certamente, che la disciplina di quei tempi era assai differente dalla nostra presente, e perciò diceva Cristiano Lupo tom. 4. Scoliorum in canone pag. 43., Quod „ contractum extra tempora conjugium „ fuerit olim substantialiter nullum, fateor „ cum sancto Petro Damiani, „ dal che si deduce quanto possa intorno agli impedimenti la consuetudine, mutando un impedimento dirimente, in un impediante.

*Esam.* Fuor dell' Italia, vi rimane ancora qualche residuo della disciplina antica?

*Conf.* Non più nel suo rigore, ma per la connivenza e facilità grande de' Vescovi nel dispensare questo precetto della Chiesa è ristretto questo obbligo in un puro consiglio.

*Esam.* Sarebbe opportuno che i Parochi quando parlano nelle loro istruzioni al popolo, lo istruissero di questi antichi modi della Chiesa?

*Conf.* Anzi opportunissimo l' insistere con prudenza al mantenimento della disciplina Ecclesiastica, ed inculcare l' esatta osservanza delle Leggi della Chiesa principalmente poi di quelle appartenenti alla cristiana mortificazione per attendere, come dice S. Paolo, con maggior fervore di spirito all' Orazione, ed esercizi della pietà Evangelica.

*Esam.* **P**Assiamo all' impedimento del Catechismo, e mi dica cosa è mai questo Catechismo, che induce impedimento?

*Conf.* Tra le varie cerimonie solite di premetterfi alla solenne amministrazione del Battesimo, anticamente vi era ancora il Catechismo, o istruzione del battezzando, la quale facevasi avanti le porte della Chiesa, prima di procedere al Battesimo: che se fosse mai accaduto di dover battezzare l' infante in casa, a cagione dell' imminente pericolo della morte, ed in appresso portatolo alla Chiesa per supplire le solenni cerimonie della Chiesa, tra l' istesso infante, e quello, che lo avea tenuto nel Catechismo, nasceva una spiritual parentela. Ora una tale affinità nell' antico uso della Chiesa impediva di poter fra loro contrarre il matrimonio. arg. cap. Contracto 5. de Cognatione spirituali, & cap. per catechismum 2. cod. in 6. Di presentè però questo impedimento sembra levato dal Concil. di Trento sess. 24. de Reform. matrim. cap. 2. mentre dopo d' aver esso dichiarato tutte le parentele spirituali, di questa non fa veruna menzione; soggiungendo „ Omnibus „ inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis „ il che vien confermato da una dichiarazione di S. Pio V., da un' altra della S. Congregazione, e la pratica della Chiesa universale oggidì è tale. *Degli*



## Degli Sponsali.

*Esam.* **S**otto tal nome , s'intende egli forse che quando sono stati contratti gli sponsali conqualcheduno , e che non sono ipso jure disciolti , o dalla sentenza del Giudice Ecclesiastico , apportano impedimento al matrimonio da contrarsi con altra persona ?

*Conf.* Onninamente ciò ; ma egli è dai osservarsi , che quantunque non siano stato disciolti gli sponsali , se alcuno ha contratto matrimonio con altra persona , questi non lo annullano ; imperocchè è più forte il vincolo delle nozze di quello degli sponsali .

*Esam.* Come si definiscono gli sponsali ?

*Conf.* Gli sponsali vengono definiti can. 3. caus. 30. quest. 5., futuram nuptiarum promissio ,, e nella L. 1. ff. de sponsalibus ,, mentio , & repromissio nuptiarum futurarum ,, dal che si comprende che gli sponsali differiscono dalle nozze tanto , quanto differisce la speranza di possedere una cosa dal possederla . Appresso i Romani quasi sempre gli sponsali precedevano le nozze , come asserisce il Giure Consulto nel lib. 2. ff. de sponsalibus ,, Sponsalia dicta sunt a ,, spondendo , nam in more fuit veteribus ,, stipulari & spondere tibi uxores futuras ,, .

*Esam.* Questo costume degli sponsali è stato sempre in vigore ?

*Conf.* Questo costume è antichissimo appresso i Cristiani , come si vede ne' libri del diritto Canonico , essendo questi preamboli

li delle future nozze, e molti Rituali ancora al presente istruiscono i Parochi come debbano assistere agli sponsali, e tra gl'altri quello di Malines dice „ Matrimonii Sacra-  
 „ mentum iustas ob causas ex Ecclesie con-  
 „ suetudine, præcedere debent sponsalia „.

*Esam.* Nel Rituale Romano di questi sponsali non ho mai letto, che se ne faccia alcuna menzione, onde mi spieghi il perchè?

*Conf.* Per non essere univèrsale l'uso di premettere al matrimonio gli sponsali con ceremonie. Onde il Sinodo di Malines dice „ Cum sponsalia de futuro a Sacro Con-  
 „ cilio Tridentino sint relicta intacta, at-  
 „ que ita relicta in terminis, & dispositio-  
 „ ne juris comunis, præterquamquod per  
 „ copulam carnalem non transeant in ma-  
 „ trimonium, certum est, ea esse valida,  
 „ & servari debere, etiamsi coram Parocho  
 „ & Testibus contracta non fuerint „.

*Esam.* Mi dica ora qual cosa bisogna osservare tuttora per giudicare della validità, ed obbligazione degli sponsali?

*Conf.* Il diritto comune, perchè questo si pone nel numero degli altri contratti per la validità de' quali si ricerca solamente il consenso delle parti esternamente, e sufficientemente espresso con segni, fatti, o parole, per le quali nelle occorrenti circostanze secondo la comune intelligenza, uso, e consuetudine degli uomini il consenso interno della volontà si suole esprimere, ancorchè sia privo del consenso interno a Dio solo cognito, e del quale la società umana ne' contratti non fa conto veruno.

*Esam.*

*Esam.* Secondo il diritto comune gli sponsali degl' impuberi, sono validi?

*Conf.* Sicuramente, avendosi ciò espresso (in toto Titolo cap. Ex litteris de desponsatione impuberum), perchè basta alla loro validità l'età di 7. anni, e se l'uso della ragione previene un tal tempo, possono contrargli ancor prima, e niuno può disobbligarsi avanti gl'anni della pubertà, che nelle femmine suol esser di dodici anni, e ne' maschi quattordici. cap. cum contingat. 36. de officio Judicis delegati.

*Esam.* Se un pubere, poi contraesse gli sponsali con un impubere, potrebbe disobbligarsi?

*Conf.* Nò sicuramente; ma all' opposto l' impubere pervenuto che fosse alla pubertà ben lo potrebbe cap. de illis 7. §. Mulier.

*Esam.* Ma se l' impubere arrivando alla pubertà subito non si disobbligasse, potrebbe dopo qualche tempo disobbligarsi?

*Conf.* Non lo potrebbe più fare dopo un tempo congruo, mentre si terrebbe, che tacitamente avesse ratificati gli sponsali, particolarmente se vi fossero passati de' regali, ed altre corrispondenze. Covar. nel lib. 4. Decret. part. 1. cap. 5.

*Esam.* Questo discioglimento di sponsali ha egli luogo ancora nel foro della coscienza?

*Conf.* Purchè tali sponsali non siano stati accompagnati dal giuramento, la lor soluzione vale ancora nel foro della coscienza, ex cap. Ex litteris 1. de sponsalibus. „ Qui „ juravit cum aliqua contrahere, si non

„ subest impedimentum per censuram Ec-  
 „ clesiasticam, contrahere compellitur „ .

*Esam.* Se gl' impuberi avessero contratto nullamente il matrimonio mi dica, se il matrimonio passerebbe in forza di sponsali futuri, ovvero se un matrimonio nullo per mancanza essenziale del Paroco, o de' testimonj, non si risolverebbe in obbligazione di sponsali?

*Conf.* Nel primo caso non vi ha dubbio che un tal matrimonio passerebbe in forza di sponsali futuri; se poi esso fosse nullo per mancanza essenziale del Paroco, o de' testimonj, non si risolverebbe in obbligazione di sponsali.

*Esam.* Se i Parenti contraessero per i figli impuberi, o presenti, o assenti, giunti alla pubertà, se essi non gli ratificano, oppure se gli disapprovano contraddicendo farebber validi?

*Conf.* Essi farebbero affatto nulli, e invalidi, come ancora sono nulli quando per grave timore, che chiamasi *cadens in constantem virum*, de' parenti i figli contraessero gli sponsali. Nel cit. cap. Ex litteris.

*Esam.* Per la validità degli sponsali è necessaria la presenza del Paroco, e testimonj?

*Conf.* Non vi è tal bisogno, e neppur si richiede il consenso de' Genitori, „ Sufficiat eorum consensus de quo um conjunctionibus agitur „ arg. cap. Sufficiat 2. caus. 27. quæst. 2.

*Esam.* Gli sponsali ancorchè siano stati occulti, e contratti col solo consenso delle

le parti, obbligano eglino sotto peccato mortale all'adempimento della promessa, ed a contrarre nel tempo congruo il matrimonio?

*Conf.* Ciò è senza dubbio certissimo: arg. cap. Præterea 2. de sponsalibus: ove il Pontefice stabilisce, „ Præterea hi qui matrimonio contrahendo pure, & sine omni conditione fidem dederunt, commonendi sunt, & omnibus modis induendi, ut fidem prætitam observent, „ e nel cap. Ex litteris, comanda che ancora colle censure s'inducano a mantenerli la fede data. „ Mandamus quatenus ... eum moneas, „ & si non acquieverit moniti, Ecclesiasticis censuris compellas, ut ipsam ( nisi rationabilis causa obstiterit ) in uxorem recipiat, & maritali affectione pertractet, „. E nel cap. 17. Extrav. eodem, ne da il temperamento da tenersi; poichè essendo stato interrogato Lucio III., „ Quæ censura mulier compelli debeat, quæ jurisjurandi religione neglecta nubere renuit, cui se nuptiarum interposito iuramento firmavit, „ rispose, „. Quod cum libera debeant esse matrimonii, monenda est potius quam cogenda, cum coactiones difficiles soleant exitus frequenter habere, „ e se si prevedono litigi, discordie, odj, ed altri simili inconvenienti, la prudenza vuole, che non si costringano con le censure a contrar matrimonio. Così ha giudicato la Sagra Congregazione 1. Settembre 1714. in Senogall. sponsalium.

*Esam.* La parte innocente in tal caso può ella

ella pretendete alcuna soddisfazione almen pecuniaria?

*Conf.* Nò che non la può pretendere, e la ragione è data da S. Tommaso 4. dist. 24. q. 1. art. 2. a 4. „ Quia matrimonia debent „ esse libera, talis conditio non stat, nec „ potest exigi pœna eb eo, qui non vult „ matrimonium complere, „.

*Esam.* E se nel contrar gli sponsali si fosse fissato il tempo delle nozze, si dovrebbe questo osservare?

*Conf.* Sì, che deve inviolabilmente osservarsi, ancorchè l'altra parte non sollecitasse. Poichè „ dies statuta pro domino „ interpellat“ cap. Potuit 4. de Locato. Se poi vi fosse un motivo ragionevole di differire le nozze, allora la parte contraria non debbe essere ostinata in arrendersi per promuovere la pace, e l'unione caritatevole fra loro, il che è troppo necessario nel matrimonio; ma la S. Congreg. insinua ai Parrochi, Confessori, e Giudici che „ Monendi sunt sponsi, ut factis sponsali- „ bus, quam primum contrahant matri- „ monium per verba de præsenti coram „ Parocho, & testibus, ne sponsæ stupri „ periculum subeant“ ,

*Esam.* Gli sponsali, che sono stati fatti col solo vicendevol consenso delle parti, potranno eglino forse con lo stesso vicendevol consenso disciogliersi?

*Conf.* Sì, che possono senza dubbio disciogliersi secondo il volgato principio naturale, che ciascheduna cosa può disciogliersi con quel modo, con cui è stata unita,

L. 35. ff. de Regulis juris, il che vale ancorchè il patto fosse stato congiunto al giuramento : poichè questo non muta la natura de' contratti, come si ha nel cap. 2. Extrav. de sponsalibus, ove coll' esempio della società, confermata col giuramento il Pontefice ha deciso chiaramente anco il nostro caso.

*Esam.* Fallisce ella mai questa regola negli sponsali degl' impuberi ?

*Conf.* Non ha questa regola luogo negli sponsali di quegli impuberi, i quali dalla disposizione positiva del diritto, ancora con lo scambievole consenso non possono disciogliersi, se non dopo che siano arrivati agl'anni della pubertà cap. 8. extrav. de despon. impuberum. E tutto ciò è stato stabilito per l'incostanza, e leggerezza de' ragazzi, affinchè quotidianamente non contraessero nuovi sponsali.

*Esam.* Agli sponsali de' puberi con tutto che siano stati da principio validi, possono mai sopravvenir motivi per discioglierli ?

*Conf.* Sì, che possono sopravvenire motivi per disciogliere tali sponsali benchè in principio validi, e confermati con giuramento mentre così rispose all' Arcivescovo di Genova Innocenzo III. in cap. 25. de jure jurando „ solvi hujusmodi sponsalia, si sponsa „ fuerit fornicata; quoniam in illo jura- „ mento talis debet conditio. subintelligi, „ si videlicet illa contra regulam desponsa- „ tionis non venerit “. E farebbe ancor l'istesso, se dopo gli sponsali alcun de' due diventasse lebbroso, paralitico, perdesse un

occhio, il naso, cadesse in eresia, o fra loro s'interponesse qualche affinità per aver peccato con qualche persona consanguinea, le quali cose tutte manifestamente suppone quel Pontefice.

*Esam.* Per il discioglimento degli sponsali, basta egli che sopraggianga, o si scuopra tal circostanza, che saputasi prima degli sponsali sarebbe stata motivo che non si farebbero contratti?

*Conf.* Ciò assolutamente non basta; poichè è certo, che molte cose possono esser cagione che non si faccia un contratto, ma fatto ch'ei sia, non bastano a discioglierlo, mentre non fatto per anche il contratto, vi è una piena libertà di non contrarre, ma essa finisce fatto che sia stato il contratto.

*Esam.* Per conoscere adunque se per qualche circostanza sopraggiunta, o scoperta, gli sponsali siano disciolti, o no, cosa mai debbe farsi?

*Conf.* Si dee riflettere con prudenza se tali persone abbiano esteso il loro consenso con parole tali, che possa giudicarsi che rinchiudano ancora il caso di nuovo accaduto: se prudentemente si può congetturare che lo abbiano esteso a tal caso, gli sponsali non si disciolgono; se poi si conosce che non abbiano compreso questo caso sopravvenuto, si disciolgono. Dalla qual dottrina si vien pienamente in chiaro, che molte cose talora possono accadere senza colpa d'alcuno, le quali annullino gli sponsali, tanto dell'una, che dell'altra parte; e che  
di



di più vi son molte cose che sapute prima avrebbero impedito gli sponsali, sebbene però avvenute in appresso non gli disciolgono.

*Esam.* Vi son altre cose da considerarsi in casi di tal natura?

*Conf.* Le varie condizioni delle persone; mentre non vi è da dubitare, che dalla diversità delle persone può succedere, che il consenso degli sponsali ci si manifesti, o no, esteso al caso sopravvenuto. Devesi ancora attendere alle formole, colle quali sono stati espressi gli sponsali, cioè se con molta efficacia, e molto espressive d'una vera, e costante volontà; se inoltre siano stati confermati con giuramento, fatti con solennità, ed aggiuntavi qualche pena (benchè non obbligatoria come ho detto di sopra) per chi osasse di ritirarsi. A tali qualità deve per tanto seriamente riflettere, avanti di tenersi disobbligato in coscienza, chi pretende di annullar gli sponsali.

*Esam.* Quando per una cagione sopraggiunta dall'una parte, come sarebbe la fornicazione, si disciogliessero gli sponsali, sussisterebbe nondimeno l'obbligazione dall'altra parte?

*Conf.* Sussisterebbe senza dubbio; se l'innocente, cedendo al suo diritto, nondimeno volesse contrar matrimonio, la parte rea è tenuta a mantener la promessa fatta negli sponsali; e quello, che ho detto nel caso della fornicazione, devesi estendere a tutti gl'altri casi della povertà, infermità, infamia &c.

*Esam.*

*Esam.* Se alcuno dopo contratti gli sponsali con una persona, si fosse poi congiunto in matrimonio con un'altra, di cui rimanesse vedovo in tempo che la parte innocente, ed abbandonata fosse ancor libera; l'obbligo de' primi sponsali ritorna egli forse in tutto il suo primo vigore, e vien' egli forse costui di nuovo astretto da esso?

*Conf.* Sì, che gli antichi sponsali in tal caso ritornano nel lor primiero vigore, ed egli è tenuto ad adempirgli. Lo stesso pure dee dirsi, qualora alcuno vestito l'abito Religioso, e non facendo professione ritornasse al secolo, perchè ancor questo sarebbe in obbligo d'adempire al contratto degli sponsali; rimanendo in tali casi solamente sospesa l'obbligazione di essi da una parte, ma non annullata; onde cessato il caso, gli sponsali riacquistano la primiera lor forza.

*Esam.* Si disciogliono ancora per altri motivi gli sponsali?

*Conf.* Pur si disciogliono quando una parte senza licenza dell'altra si parte dal suo luogo, e va in paesi lontani senza necessità, o evidente utilità, o pubblica, o privata. cap. de sponsalibus. „ Si sponsus „ de futuro ante copulam ad remota se „ transfert, sponsa libere cum alio contrahit“. Questo discioglimento si deve fare con la dispensa del Giudice, al quale tocca d'esaminare i motivi dell'allontanamento, e prefiggere il tempo congruo, secondo le circostanze del ritorno, e non obbedendo chi fuggì al Giudice, egli dichiara-

chiara sciolti gli sponsali . Parimente si disciolgono gli sponsali d' ambedue le parti per il ricevimento degl' Ordini Sacri , come il Suddiaconato a cui è annesso il voto di castità .

*Esam.* Mi accorgo che moltissimi sono i casi , che occorrer possono in questa materia , onde sarà difficile il decidergli .

*Conf.* Moltissimi sono al certo : ma con le dottrine date di sopra , facilmente si decidono tutti .

*Esam.* Quando la cagione di discioglier gli sponsali è certa , si richied' egli l' autorità del Giudice per scioglierli ?

*Conf.* Quando la cagione sia certa , assolutamente parlando , ella non si richiede , siano essi stati pubblici , o privati ; poichè in nessun diritto si ritrova necessaria l' autorità del Giudice ; per altro gli sposi si debbono sempre consigliare almeno col loro Confessore per non ingannare se stessi in materia di tanta importanza , per non creder forse certo quello , che in realtà è dubbio .

### . Dell' Impedimento del Voto .

*Esam.* | L voto semplice di castità , di non contrar matrimonio , di prendere gli Ordini Sacri , di entrare in Religione , ed altro , perchè è un impedimento impediante il matrimonio ?

*Conf.* In tanto un tal voto è un impedimento impediante il matrimonio , perchè esso repugna affatto allo stesso matrimonio ,

lo che è vero quantunque il voto sia condizionato, se poi il voto è di castità, pecca chiunque contrae il matrimonio, e non può mai chiedere il debito avanti d'averne ottenuta la dispensa.

*Esam.* Se la moglie gli chiedesse il debito, lo potrebbe rendere senza pericolo di peccare?

*Conf.* Anzi lo dovrebbe, avendone la moglie tutto il diritto.

*Esam.* Se poi il voto fosse di non contrarre le nozze, contraendole in seguito di tempo, peccerebbe?

*Conf.* E' fuor di dubbio che ei peccerebbe, ma contratte che ei l'avesse potrebbe lecitamente, e chiedere, e rendere il debito: sebben però morta la moglie è tenuto ad astenersi dalle seconde nozze.

*Esam.* Se il voto finalmente fosse di entrare in Religione, farebbe egli obbligato all'adempimento del voto avanti di consumare il matrimonio, e se lo consumasse peccerebbe egli rendendo il debito?

*Conf.* Ei farebbe obbligato pur troppo all'adempimento del voto avanti di consumare il matrimonio; e se lo consumasse peccerebbe ancora rendendo il debito.

*Esam.* Una volta però che sia consumato il matrimonio, cosa mai dicono gli Autori che si debba, o possa far da costui?

*Conf.* Gl' Autori dicono ch' ei potrebbe chiedere, e rendere il debito: perchè allora il voto sarebbe divenuto come impossibile, e rimarrebbe sospeso fino a tanto che la moglie morisse, commettesse adulterio,

o con-

o consentisse , che il marito possedesse la Religione . E siccome l' uomo legato da alcuno de' sopraddetti voti non può lecitamente contrarre il matrimonio , così neppure la donna può lecitamente contrarlo con un uomo , il quale abbia fatto qualcheuno dei detti voti .

*Esam.* Chi contraesse il matrimonio , avendo qualcheuno dei detti impedimenti , peccherebb' egli gravemente , e farebbe privato del diritto di chiedere il debito , e di renderlo ?

*Conf.* Chi contraesse il matrimonio , avendo qualcheuno de' detti impedimenti , peccherebbe gravemente ma non farebbe privato del diritto di chiedere il debito , purchè l' impedimento non venisse dal voto di castità : rendere però lo può , come già dissi di sopra .

*Delle Proclame , Denunzie , o Bandi Matrimoniali .*

*Esam.* **D** Esidero ora sapere da V. S. che cosa significa questa parola *Bannum* ?

*Conf.* Con questa voce s' intende di significare le Denunzie , o siano Editti , co' quali si fa noto al pubblico il futuro matrimonio da contrarsi coll' autorità della Chiesa dalle persone nominate , acciocchè se alcuna persona avesse qualche cosa da opporvi la possa liberamente manifestare .

*Esam.* Quali Chiese furono le prime , a mettere in uso queste pubbliche denunzie , e edit-

o editti; ed in appresso da qual Concilio è stato esteso quest'uso generalmente a tutte le Chiese?

*Conf.* Le Chiese Gallicane furon le prime a mettere in uso queste pubbliche denunzie, o editti, e poi nel Concilio Lateranense IV. Sotto Innoc. III. quest'uso fu esteso generalmente a tutte le Chiese.

„ Specialem quorumdam locorum consue-  
 „ tudinem, ( dicono i Padri, nel can. 51. )  
 „ ad alia generaliter prorogando statui-  
 „ mus, ut cum matrimonia fuerint con-  
 „ trahenda, in Ecclesia per Presbyteros  
 „ proponantur, competenti termino præ-  
 „ finito, ut intra illud, qui voluerit, &  
 „ valuerit, legitimum impedimentum  
 „ proponat“.

*Esam.* Vi è egli stato nessun Concilio che abbia stabilito un tal termine?

*Conf.* Il Sacrosanto Concilio di Trento nella sess. 24. cap. 1. „ Cum ab Ecclesia,  
 „ quæ de occultis non iudicat, malo ( ex  
 „ clandestinis conjugis emergenti ) suc-  
 „ curri non possit, nisi efficacius aliquod  
 „ remedium adhibeatur, idcirco Sacri La-  
 „ teranensis Concilii sub Innoc. III. cele-  
 „ brati vestigiis inhaerendo præcipit, ut in  
 „ posterum antequam matrimonium con-  
 „ trahatur, ter a proprio contrahentium  
 „ Parocho tribus continuis diebus festivis  
 „ in Ecclesia inter Missarum solemnias pu-  
 „ blice denunciatur, inter quos matrimo-  
 „ nium sit contrahendum: quibus denun-  
 „ ciationibus factis, si nullum legitimum  
 „ apponatur impedimentum, ad celebra-

„ tic-

„ tionem matrimonii in facie Ecclesie pro-  
 „ cedatur“.

*Esam.* Cosa mai si deduce da questa Legge?

*Conf.* Che le pubbliche denunzie si debbono fare da ambedue i Parochi, se i contraenti sono di diversa Parrocchia.

*Esam.* Quando, ed in quali giorni si debbono fare le pubbliche denunzie?

*Conf.* Si debbono fare ne' giorni festivi, quando vi è il maggior concorso de' fedeli, acciocchè tutti, come dissi, le possano sapere.

*Esam.* Se i contraenti non avessero da lungo tempo il domicilio nella Parrocchia, ed in conseguenza poco fosser conosciuti, si dovrebbero forse fare in altri luoghi tali denunzie?

*Conf.* Si dovrebbero esse fare in tal caso ancor dove i contraenti hanno prima abitato.

*Esam.* Per i vagabondi cosa ha decretato il S. Concilio di Trento?

*Conf.* Riporrerò su tal proposito le di lui stesse parole nel luogo citato. „ Multi sunt  
 „ qui vagantur, dice egli, & incertas habent sedes, & ut improbi sunt ingenii  
 „ prima uxore relicta, aliam, & plerumque plures, illa vivente diversis in locis  
 „ ducunt. Cui morbo cupiens S. Synodus occurrere omnes, ad quos rpestat, paterne monet, ne hoc genus hominum vagantium ad matrimonium facile recipiant; magistratus etiam sæculares hortatur, ut eos severe coerceant: Parochis

„ au-

„ autem præcipit, ne eorum matrimonium  
 „ intersint, nisi prius diligentem inquisi-  
 „ tionem fecerint, & re ad ordinarium  
 „ delata, ab eo licentiam id faciendi ob-  
 „ tinuerint. “

*Esam.* Quale è l'uffizio del Paroco, quan-  
 do gli vien fatta dagli sposi istanza di con-  
 trar matrimonio?

*Conf.* L'uffizio del Paroco è di seria-  
 mente, e con carità ammonirgli, che da  
 se stessi si esaminino, avanti di fare le  
 pubbliche denunzie, e perfino se hanno  
 contratto avanti Iddio qualche canonico  
 impedimento, e che procurino in questo  
 affare di sommo rilievo, dal quale dipende  
 la loro felicità in questa vita, e l'eterna  
 salute nell'altra, di non far cosa alcuna,  
 che sia contraria alle Leggi Divine, ed uma-  
 ne. „ Viderint igitur, dice S. Carlo Bo-  
 „ rromeo nel VI. Concilio di Milano, ( Tit.  
 „ de his quæ ad matrimonium pertinent)  
 „ an alteri fidem adstrinxerint, aut jure-  
 „ jurando sponderint: an Castitatis,  
 „ Religionisve Votum ediderint: an ali-  
 „ quod impedimentum inter eos interce-  
 „ dat cognationis, etiam spiritualis, aut  
 „ affinitatis usque ad gradum jure Triden-  
 „ tino Concilio prohibetur. Si vero filii  
 „ familias sint, hos Parochus valde cohor-  
 „ tetur, ut parentibus, in quorum pote-  
 „ state sunt, eum honorem tribuant, ut  
 „ illis ne insciis quidem, nedum invidis,  
 „ rem tanti momenti ineant: id præterea  
 „ studiosè, paterneque etiam utrumque  
 „ hortetur, ut singulari quadam animi pie-

„ ta-



„ tate, & oratione in primis frequentio-  
 „ re, in re tam gravi ad Deum confu-  
 „ giant; quo in genere dubiæ adolescen-  
 „ tis, cum uxorem duxit, commemorabi-  
 „ le exemplum imitationeque dignum pro-  
 „ ponat“.

*Esam.* Vorrei sapere se tutti i Fedeli siano obbligati sotto peccato mortale a manifestare qualunque canonico impedimento siavi tra gli sposi?

*Conf.* Tutti i Fedeli sono obbligati senza dubbio sotto pena di peccato grave, mentre così comanda la S. Chiesa, ancorchè non possano provare l'impedimento, perchè al Paroco spetta in appresso l'investigare, se in realtà vi sia questo impedimento, o no; tanto più che un testimonio solo è sufficiente ad impedire il matrimonio, come ha deciso Alessandro III. (Cap. super eodem Extr. de Testibus, & Attestationibus) dove dice quel Pontefice  
 „ super quæstione illa, an mulier conjun-  
 „ genda non sit viro, pro eo quod sola ma-  
 „ ter alterutrius eos esse consanguineos  
 „ confitetur: Respondemus, quod si non  
 „ est firmatum matrimonium inter eos,  
 „ matre asseverante ipsos esse consanguini-  
 „ neos, non debent conjungi, quia præ-  
 „ sumptio est non modica, quod se linea  
 „ consanguinitatis attingant,“.

*Esam.* Qual'è l'uffizio del Paroco in tal materia?

*Conf.* Egli è di spiegare ne' suoi Catechismi i doveri de' Fedeli in questa materia, e levar loro gli scrupoli, e qualunque

timore che essi abbiano di non voler far male ad alcuno, e di non impedire i matrimonj. Questi sono inganni che regnano oggidì nel popolo ignorante, giacchè non considerano essi che qui non si tratta di punire alcuno, ma soltanto d'impedire molti peccati, i quali nascono dai matrimonj illecitamente, ed invalidamente contratti.

*Esam.* Incombe al denunziante il provare l'impedimento?

*Conf.* Nò, che questo non è delle sue parti.

*Esam.* Ma cosa ricava mai il Paroco da tal denunzia?

*Conf.* Da tal denunzia il Paroco prende solamente occasione di ammonire gli sposi, affinchè si ricordino di non commettere un numero sì enorme di peccati contraendo il matrimonio contro le Leggi divine, ed umane; e particolarmente deve fare agli sposi quest'ammonizione nella Confessione Sacramentale avanti di sposargli.

*Esam.* Qual cosa dovrebbe fare il Paroco, quando dalla Confessione Sacramentale degli sposi scuoprissi qualche impedimento?

*Conf.* Egli è tenuto ad atterrirgli con le minacce de' divini giudizj, e scongiurargli a desistere dal contrar-matrimonio, o almeno con saltevoli ammonizioni muovergli a chieder la dispensa prima di sposarsi; e se con le sue esortazioni non gli riuscisse di rimuovere la perversa loro volontà, anzi persistessero ostinati nella loro perfidia, gli deve negare l'assoluzione.

*Esam.* Dopo di aver il Paroco fatto, ed offer-

osservato quel tanto che la Chiesa prescrive, quando tuttavia gli sposi istantemente chiedessero d'essere sposati, il Paroco è tenuto a secondargli?

*Conf.* Sì, che egli è tenuto a sposargli, acciocchè non cada in sospetto d'aver rivelata la Confessione. „ Quidquid videtur, dice S. Antonino 3. part. tit. 13. „ c. 1. confessario faciendum, vel omittendum pro bono ipsius contentis, vel bono communi, potest facere vel omittere, dummodo per hoc non reveletur confessio, ad quod solum obligatur “.

*Esam.* Dunque il Paroco, quando dalla Confessione Sacramentale degli sposi avesse scoperto qualche impedimento, e quelli tuttavia persistessero nel loro sentimento, e istantemente chiedessero di sposarsi, non potrà rivelare l'impedimento?

*Conf.* Nò, perchè il Paroco commetterebbe un gran sacrilegio rivelando detto impedimento: ed è assai maggiore la necessità di osservare il Sigillo Sacramentale, che il manifestare qualunque impedimento. „ De illis, (dice S. Tommaso 2. 2. „ q. 70. art. 2. al 2.) quæ homini sunt commissa secreto per confessionem, nullo modo debet testimonium ferre: circa vero ea, quæ aliter homini sub secreto committuntur, distinguendum est: quandoque enim sunt talia, quæ statim cum ad notitiam hominis venerint, homo ea manifestare tenetur; ut si sint in grave damnum alicujus personæ, ne si quid aliud est hujusmodi, quod quis propa-

„ gare teretu: vel testificando , vel de-  
 „ nunciando “ .

*Efam.* Queste denunzie son eglino di tal  
 necessità , che tralasciate esse non suffi-  
 stesse più la sostanza del matrimonio?

*Conf.* Le denunzie non sono di sostanza  
 nel matrimonio , quasi che esso senza di  
 queste non valesse ; ma bensì in tal caso  
 sarebbe illecito ; benchè non invalido , co-  
 me tutti i Canonisti , e Teologi asseriscono  
 fondati sul testo dell' istesso Concilio , il  
 quale nel matrimonio non altro richiede  
 per esser valido , che la presenza del Pa-  
 roco , e di due testimonj .

*Efam.* Fatta a tenor del Concilio le tre  
 pubbliche denunzie , se nello spazio di due  
 mesi non seguisse il matrimonio , dovreb-  
 bonsi queste forse rinnovare ?

*Conf.* Così appunto ordina il Rituale  
 Romano , di cui eccone le precise parole ,  
 lit. de his quæ ad matrim. pertinent. „ Si  
 „ infra duos menses post factas denuncia-  
 „ tiones matrimonium non contrahatur ,  
 „ denuntiationes repetantur , nisi nliter  
 „ Episcopo videatur . “

*Efam.* Il dispensare dalle denunzie , a  
 chi è riservato ?

*Conf.* Al solo Vescovo , o al di lui Vi-  
 cario Generale , ed al Vicario Capitolare  
 in occasione di Sede Vacante . „ Nisi Or-  
 „ dinarius , ( così il Concilio nel luogo  
 „ cit. ) ipse expedire judicaverit , ut præ-  
 „ dictæ denuntiationes remittantur , quod  
 „ illius prudentiæ , & iudicio Sancta Sy-  
 „ nodus relinquit “ .

*Efam.*

*Esam.* I Prelati inferiori dunque, che hanno quasi la giurisdizione Episcopale, secondo ciò che V. S. ha detto, non potranno dispensare?

*Conf.* I Prelati inferiori, per quanta giurisdizione essi abbiano, non possono dispensare, avendo così dichiarato la S. Congreg. approvata da Gregorio XIII. Fagnano lib. 4. decretali tit. de clandest. dispens. cap. cum inhibitio.

*Esam.* Ma i Vescovi possono dispensare indifferenteemente senza legittimo motivo?

*Conf.* Nò che non possono; poichè come insegna Benedetto XIV. (Const. satis vobis comestum), „ Licet Episcopo relictum sit „ omnimode super denuntiationibus dis- „ pensare, tamen hæc facultas non a so- „ la dispensantis voluntate pendet, sed a „ Tridentino coercetur arctis prudentiæ, „ discretique arbitrii legibus, quod idem „ est, ac legitimam causam dispensationis „ requirere “. Ed il Concilio nel citato decreto ha espressa una sola cagione cioè: „ quando nimirum probabilis fuerit suspi- „ cio, matrimonium malitiose impediri „ posse, si tot præcesserint denuntiationes “. Non vi è dubbio però che il Concilio non abbia creduto potervi oltre l'acsenata, essere dell'altre cagioni, nelle quali il Vescovo colla sua prudenza, ed equità possa dispensare da tali denunzie, e di esse ne parla S. Antonino 3. part. tit. 1. cap. 16.

*Esam.* Mi spieghi ora i casi, che il detto Santo nel citato luogo accenna, e ne'

quali il Vescovo colla sua prudenza , ed equità può dispensare ?

*Conf.* Questi onninamente sono 1. quando si prevede , che dalle denunzie siane per seguir l' infamia de' contraenti , come farebbe se fin' allora fossero vissuti in concubinato , o fossero stati tenuti per conjugati . 2. Quando senza grave danno dell' anima , o de' beni temporali non possano differirsi le nozze . Che se l' uomo fosse pericolosamente ammalato , o all' improvviso dovesse intraprendere un lungo viaggio , e perciò convenisse d' accelerare le nozze per provvedere all' onore d' una onesta zittella , o alla creatura già nata , o da nascere , perchè divenisse legittima . 3. Quando per isfuggire il peccato di scandalo , o infamia , odj , litigi &c. quanto prima convenisse sposarsi , ed il pericolo fosse in mora a cagione della volubilità , ed inco stanza , leggerezza , ed infedeltà d' uno dei contraenti , benchè cagionati dagli emoli . 4. Quando si tratta de' matrimonj de' Principi d' Altezza , o altri Signori , poichè a tali personaggi si suole esibire un particolare onore , ed essendo essi ne' gradi maggiori , le loro operazioni sogliono essere degl' altri inferiori più manifeste , e perciò ci è minor motivo di temere di qualche occulto impedimento . 5. Quando uno dei contraenti sia sotto la potestà de' Genitori , affini , cognati , Tutori , o Curatori , i quali impedissero con mezzi illeciti il matrimonio , acciò col tempo godessero essi l' eredità . 6. Quando tra i  
con-

contraent fosse una gran disparità d'età, condizione, o beni temporali, per le quali cagioni si prevedessero gravi ostacoli al matrimonio. 7. Quando il tempo proibito da la Chiesa sovratasse, e nondimeno senza pericolo dell'anima per l'incontinenza, o altro grave incomodo de' contraenti non si potesse differire.

*Esam.* Queste dunque sono le cagioni più comuni di dispensare le denunzie, domando però, se tutti le approvano?

*Conf.* Si queste sogliono essere le cagioni più comuni di dispensare dalle denunzie, per altro non tutti l'approvano tutte, e tra gl'altri S. Carlo nel v. Concilio di Milano. Part. 3. tit. de matrim. insegna.

„ Matrimonii denuntiationes, quas aliquan-  
 „ do ab Episcopo remitti, constitutione  
 „ cavetur, remittat; cum scilicet Ordinarii  
 „ iudicij verisimilis suspicio est; matrimo-  
 „ nium malitiose impediri posse; at vero  
 „ si hæc causas non sabet quamobrem il-  
 „ las remittat, ea certe sola, quod instat  
 „ sacri Adventus, Quadragesimæque tem-  
 „ pus, neque necessaria est, nec vero  
 „ cum ratione consentiens; cum præser-  
 „ tim eo sacro tempore, qui jam matri-  
 „ monio juncti sunt ab illius usu abstine-  
 „ re potius conveniens sit, nedum spon-  
 „ sos una conjungi“.

*Esam.* Si può egli mai, senza la dispensa ottenuta dal Vescovo contrar matrimonio?

*Conf.* In alcuni casi si può, come quando alcuno oppresso da una mortale infermi-

mità chiedesse di sposarsi con la sua concubina per risarcirla dell' infamia, e per legittimare la di lei prole: giacchè questo bene non si dee, nè si può impedire. Onde se questo supposto, per la scarsezza del tempo non potesse ricorrere al Vescovo, oppure il Vescovo negasse la dispensa, si potrebbe con sicurezza sposare senza le denunzie; e la ragione si è, perchè è maggiore, e più grave il precetto della Carità, e della Giustizia, che non sia il precetto della Chiesa di non contrar matrimonio senza le denunzie. Per altro in questo, e somiglianti casi, è necessaria una somma cautela, e deliberazione, acciocchè sotto lo specioso pretesto di necessità non si disprezzi l' autorità, e la Legge della Chiesa.

*Esam.* Quando il Vescovo mosso da rilevantiissime cagioni ha stimato opportuno il dispensare i contraenti dalle denunzie, ed anche ha data loro la facoltà di potere sposarsi occultamente in presenza del Paroco, e di due testimonj, cosa prescrive al medesimo il citato Concilio?

*Conf.* Il citato Concilio prescrive al Vescovo i seguenti ordini cioè „ Potissimum  
 „ curet vestra sollicitudo, antequam secre-  
 „ ti matrimonii licentia concedatur, quod  
 „ contrahentes, clara, & indubia, & a  
 „ quavis fraude immunia exhibeant docu-  
 „ menta status liberi ad avertendum ex  
 „ his, qui improbi sunt ingenii, polyga-  
 „ miæ periculum. Quod attinet ad mini-  
 „ strum secreti matrimonii, volumus ad  
 „ id munus deputari Parochum alterius,  
 „ ex



„ ex contrahentibus, quem notitia perso-  
 „ narum, experientia, & diuturnus rerum  
 „ usus quovis Sacerdote extraneo peritio-  
 „ rem effecisse præsumitur. Si quæ tamen  
 „ vobis occurrant circumstantiæ, quæ alium  
 „ Sacerdotem loco Parochi exposcere vi-  
 „ deantur, gravi impellente causa, is Sa-  
 „ cerdos a vobis eligatur, qui probitate,  
 „ & doctrina, & obeundi muneris peritia  
 „ commendetur. Uni tamen, aut alteri  
 „ sacramenti ministro a vobis deputando  
 „ distincte præcipiatur, ne matrimonio in-  
 „ ter sit, nisi prius paterna charitate conju-  
 „ ges in Domino monuerit sobolem pro-  
 „ creandam, regenerari quam primum  
 „ oportere sacro Baptismatis lavacro; ac  
 „ Christo judici districtam reddituros esse  
 „ rationem, nisi filios ut legitimos agno-  
 „ verint, eosque pietate, bonisque mori-  
 „ bus imbuerint, & frui patiantur bonis  
 „ temporalibus, a majoribus in supremis ta-  
 „ bulis relatis, vel provida legum aucto-  
 „ ritate delatis. Celebrato autem matrimo-  
 „ nio indilate a Parocho, vel alio Sacer-  
 „ dote, coram quo initum est, exhibea-  
 „ tur Episcopo illius scriptum documen-  
 „ tum cum nota loci, & temporis, te-  
 „ stiumque, qui celebrationi interfuerunt.  
 „ Vestrum erit postea diligenter incumbere,  
 „ quod ad perennem gestæ rei memo-  
 „ riam præfatum documentum fideliter  
 „ transcribatur in libro prorsus distincto ab  
 „ altero, in quo matrimonia publice con-  
 „ tracta de more adnotantur. Hujusmodi  
 „ liber pro matrimoniis apposite compa-

„ Etus, clausus, & sigillis obsignatus in  
 „ vestra Episcopali Cancellaria caute erit  
 „ custodiendus: & eo tantum casu resi-  
 „ gnari, & aperiri vestra accedente licentia  
 „ patiemi, quo alia id genus matrimo-  
 „ nia describi oporteat, vel id sibi vindi-  
 „ cet justitiæ administrandæ necessitas,  
 „ vel demum aliquod documentum ab eo  
 „ exposcant verum interesse habentes, qui-  
 „ bus probationum aliunde petendarum  
 „ non suppetit copia: Sedulo tamen ani-  
 „ madvertentes, quod re absoluta, denuo  
 „ claudatur, & sigillis, ut antea obsigne-  
 „ tur. Fides, seu attestations clam cele-  
 „ brati matrimonii a Parocho, vel Sacer-  
 „ dote, qui vices Parochi gessit exarandæ,  
 „ vobisque exhibendæ, transcribantur in  
 „ dicto libro, prout jacent de verbo ad  
 „ verbum, a persona a vobis deputanda,  
 „ quæ apud omnes integritatis, probatique  
 „ nominis luculentum habeat testimo-  
 „ nium, fides vero, & attestations ipsæ  
 „ in secretiori loco sartæ testæque a vobis  
 „ serventur.

„ Quod si ex occulto hujusmodi matrimo-  
 „ nio prolem nasci contingat, eadem  
 „ mundetur salutari aqua Baptismi in Ec-  
 „ clesia, in qua aliis infantibus hoc sacra-  
 „ mentum indistincte confertur. Et quia  
 „ ad operiendum clam initum matrimo-  
 „ nium, facile est in libro Baptizatorum  
 „ nullam fieri mentionem Parentum, &  
 „ eorum nomina consulto retineri: volu-  
 „ mus, ac expresse mandamus, quod a Pa-  
 „ tre baptizati, eoque defuncto, ab illius

„ ma-

„ matre suscepta proles vobis denuntiatur  
 „ dictaque denuntiatio fiat, vel immedia  
 „ te per Parentes ipsos, vel per littera  
 „ eorum caractere exaratas, vel per fid-  
 „ dignam personam ab ipsis parentibus de-  
 „ signatam, ut certo, & clare nobis con-  
 „ stet, quod proles tali loco, & tempore,  
 „ vel rejectis, vel falso expressis nomini-  
 „ bus parentum baptizata, est legitima,  
 „ licet occulti matrimonii fœdere procrea-  
 „ ta. Quæ sane omnia cum vobis inno-  
 „ tuerint, ne illorum excidat memoria,  
 „ in libro fideliter describentur ab eo, cui  
 „ facta a vobis est potestas adnotandi ma-  
 „ trimonia occulta celebrata, liber, in  
 „ quem baptizatorum, ac utriusque paren-  
 „ tis nomina referentur quamvis distingui  
 „ debeat ab altero matrimonium, eadem  
 „ tamen diligentia, iisdem cautelis in Can-  
 „ cellaria Episcopali clausus, & Sigillis ob-  
 „ signatus erit custodiendus, prout librum  
 „ matrimoniorum caute custodiri supra  
 „ mandavimus. Quia vero nonnulli deesse  
 „ non possunt, qui propriæ conscientiæ  
 „ vocibus obsurdescant, & nostris hisce  
 „ mandatis parere negligant, debita pa-  
 „ narum districtione pro modo culpæ a vo-  
 „ bis puniantur. Quinimmo cum fatis no-  
 „ bis experientia compertum sit in hujus-  
 „ modi negotiis homines in terram oculos  
 „ declinantes ob humanos respectus tar-  
 „ diores effici, & a recta agendi sentia re-  
 „ vocari: mandamus idcirco, matrimoni,  
 „ occulta a vobis evulgari, & nota fieri  
 „ si certo vobis constiterit ex aliquo ma-

„ trimonio occulto procreatam fuisse sobo-  
 „ lem, & baptizatam suppressis parentum  
 „ nominibus, nulla præstita vobis notitia,  
 „ ut par erat, ab illius parentibus intra  
 „ triginta dies a nativitate numerandos.  
 „ Nec autem contumaces, & inobedien-  
 „ tes violatæ fidei, proditique secreti Pa-  
 „ stores suos infimulent, sedulo a vobis  
 „ curandum est, ut a Parocho, vel alio  
 „ Sacerdote pro secreta celebratione ma-  
 „ trimonii a vobis deputando, conjuges  
 „ clare, & aperte moneantur ea lege, &  
 „ pacto illis permitti secreti matrimonii  
 „ celebrationem, ut soboles illa procrean-  
 „ da non solum regeneretur sacro Baptif-  
 „ mate, sed post Baptisma denuntietur  
 „ Episcopo cum nota loci, & temporis  
 „ administrati sacramenti, ac sincera in-  
 „ dicatione parentum a quibus ortum ha-  
 „ buit, quemadmodum supra præmissum  
 „ est, alioquin matrimonium, licet con-  
 „ tractum data per Episcopum secreti fi-  
 „ de, in lucem proferetur in gratiam fi-  
 „ liorum, & ad propulsandam ab illis  
 „ gravem, nulloque pacto ferendam ja-  
 „ cturam. Volumus denique, ac manda-  
 „ mus, fides, seu attestationses matrimo-  
 „ nii ciam initi, & sobolis ex eo pro-  
 „ creatæ exceptas ex dictis libris, modo,  
 „ quo dictum est, apud vos caute custo-  
 „ diendis tantam promereri fidem, quan-  
 „ tam sibi alii libri Parochialis Baptif-  
 „ matis, & Matrimonii vindicare consu-  
 „ verunt.“

*Delle*

## Delle dispense Matrimoniali .

*Esam.* Qual cosa mai s'intende per il nome di dispensa?

*Conf.* Per tal nome s'intende un rilassamento del diritto fatto da quello , che ne hà la potestà , mediante il quale alcuni , non ostante l'impedimento , per cagioni legittime possono sposarsi . Così Andrea , e Caterina consanguinei nel quarto grado a motivo dell'impedimento della consanguinità non potrebbero sposarsi ; ma ottenutane la dispensa , legittimamente possono contrar matrimonio .

*Esam.* E' egli di fede , che nella Chiesa vi sia una tal potestà?

*Conf.* Si che è di fede , e così ha definito il S. Concilio di Trento nella sess. 24. can. 3. „ Si quis dixerit eos tantum consanguinitatis , & affinitatis gradus , qui in Levitico exprimuntur , posse impedire matrimonium contrahendum , & dirimere contractum , nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare , aut constituere , ut plures impediant , & dirimant anathema sit . Dispensationis modus , ( dice Pasquale II. Epist. 42. a S. Anselmo di Cantuaria , nel principio dell'undecimo Secolo ) , sicut D. Cyrillus in Epistola Ephesinae Synodi loquitur , nulli unquam sapientum displicuit : novimus sanctos Patres nostros , & ipsos Apostolos pro temporum articulis , & „ qua-

„ qualitativus personalibus dispensationi-  
 „ bus usos “.

*Esam.* Per altro V. S. in altro luogo mi ha detto che le dispense una volta erano rarissime?

*Conf.* E' certissimo che le dispense erano rarissime, come ne fa fede Cristiano Lupo nel secolo decimo, dicendo. „ Nulla tunc  
 „ etiam Regia, vel Augusta, licet in sexto  
 „ dumtaxat, aut septimo sanguinis, vel  
 „ affinitatis gradus, vel ignoranter contra-  
 „ cta, longe minus contrahenda matrimo-  
 „ nia dispensabantur, sed cuncta dirime-  
 „ bantur, juxta rigorem sacrorum cano-  
 „ num. Ejusmodi dispensationes adeo tunc  
 „ ignorabat Ecclesia, ut Francus quidam  
 „ Roma redux, similem sibi datam asseve-  
 „ ranti a Gregorio III. Pontifice, ac ejus  
 „ vigore prætendens inire matrimonium,  
 „ gravissime scandalizavit omnem Gal-  
 „ liam, & a nostro Apostolo Bonifacio cre-  
 „ dere id recusante consultus Zacharias  
 „ Pontifex, respondit: Absit, ut Predeces-  
 „ sor noster hoc ita credatur præcepisse.  
 „ Nec enim ab hac Apostolica sede illa di-  
 „ riguntur, quæ contraria esse Patrum sive  
 „ canonum institutis reperiuntur. Et Hof-  
 „ myda: Prima salus est, rectam fidei regu-  
 „ lam custodire, & a constitutis Patrum  
 „ nullatenus deviare: Eorum impedimen-  
 „ ta fere primus dispensavit Innocen-  
 „ tius III. Othonis IV. & Philippi pro Ger-  
 „ manico Imperio horrenda bella quis igno-  
 „ ret? Post Philippi cædem lucidum erat  
 „ Otho.

„ Othonis cum ista filia conjugium con-  
 „ venire censuerunt Imperii Proceres, ac  
 „ Episcopi, quin & ipsi Apostolicæ Sedis  
 „ Cardinales Legati, sed obstabat quartus  
 „ consanguinitatis gradus. Hic tandem ad  
 „ totius Imperialis Cleri, & Populi preces  
 „ dispensavit laudatus Pontifex, ea tamen  
 „ lege, ut duo amplissima monasteria Otho  
 „ fundaret, omneque Imperium largis ele-  
 „ mosinis, & ferventibus orationibus istud  
 „ Ecclesiasticæ disciplinæ vulnus compen-  
 „ saret. Ita habes apud Arnoldum Abba-  
 „ tem Ludecensem in Chronico Senlavo-  
 „ rum: Otho de S. Blasio addit, quod  
 „ Cluniacensis, & Cisterciensis Ordinis  
 „ Abbates eandem compensationem per  
 „ varia suorum Monachorum pia opera  
 „ complere promiserint, istudque canonis  
 „ vulnus acceperint in suas conscientias,  
 „ & quod spondere Otho debuerit singu-  
 „ larium omnium Ecclesiarum defensionem,  
 „ ac resumptionem sacri belli. Ri-  
 „ ma facta facile dilatatur, tandemque  
 „ crescit in grande foramen, imo & in-  
 „ apertam portam. Hæc tamen præcipue  
 „ intelligenda sunt de dispensatione impe-  
 „ dimentorum ad contrahendum matri-  
 „ monium; nam ante Innocentium III.  
 „ multæ dispensationes concessæ fuerunt  
 „ non prævæ ad contrahendum, sed dum-  
 „ taxat posteriores male contracti matrimo-  
 „ nii toleratrices dispensationes: Ideoque  
 „ dispensationes prævias initiavit Alex. III.  
 „ Innocentius III. ac ejus Successores viam  
 „ amparant“ fin qui l' erudito Autore

*Esansel*

*Esam.* Il S. Concilio di Trento, che desidera di ristabilire questa disciplina antica de' Padri, qual cosa mai prescrive, ordina, e vuole?

*Conf.* Questo S. Concilio nella sess. 25. cap. 8. prescrive, che „ Sicuti publice ex-  
 „ pedic legis vinculum quandoque relaxa-  
 „ re, ut plenius, evenientibus casibus,  
 „ & necessitatibus pro communi utilitate  
 „ satis fiat; sic frequentius legem solvere,  
 „ exemploque potius, quam certo  
 „ Personarum, rerumque delectu petentibus  
 „ indulgere, nihil aliud est, quam unicuique  
 „ ad leges transgrediendas aditum  
 „ aperire, qua propter sciant universi,  
 „ sacratissimos canones exacte ab omnibus,  
 „ & quod ejus fieri poterit, indistincte  
 „ observandos: quod si urgens, justaque  
 „ ratio, & major quandoque utilitas postu-  
 „ laverit, cum aliquibus dispensandum  
 „ esse, id causa cognita, ac summa maturitate,  
 „ atque gratis a quibuscumque, ad quos  
 „ dispensatio pertinebit, erit præstandum,  
 „ aliterque dispensatio, subreptitia  
 „ censeatur; (e nella sess. 24. de reformat. matrim. cap. 5) in contrahendis  
 „ matrimoniis, vel nulla omnino detur  
 „ dispensatio, vel raro: idque ex causa,  
 „ & gratis concedatur „.

*Esam.* Quali conseguenze si deducono da questa Dottrina?

*Conf.* Che se per qualunque leggiera cagione si concedesse la dispensa, sarebbe una derisione, e dissipazione della Legge.

*Esam.* Dunque, quali, e quante sono le leci-



lecite, giuste, ed incolpabili dispense?

*Conf.* Le lecite, giuste, ed incolpabili dispense provengono da due cagioni, dalla necessitas cioè, e dalla notevole utilità. „Ubi  
 „ necessitas urget, ( dice S. Bernardo de  
 „ considerat. lib.3 cap.10. ) Excusabilis dis-  
 „ pensatio est: ubi utilitas provocat, dis-  
 „ pensatio laudabilis est: utilitas dico,  
 „ communis, non propria. Nam cum ni-  
 „ hil horum est, non plane fidelis dispen-  
 „ satio, sed crudelis dissipatio est „: **Quin-**  
**di è che i Teologi, e Canonisti assegnano**  
**i casi opportuni.**

*Esam.* Mi assegni pertanto i casi d'una legittima dispensa, che i Teologi, e Canonisti assegnino tale?

*Conf.* Rispondo 1. l' incompetenza della dote; 2. l'estinzione d'una gran lite: 3. la strettezza del luogo, quando quasi tutti gli abitanti d'un luogo sono tra loro consanguinei, ed affini: 4. la pacificazione, ed accomodamento delle discordie presenti, e future tra gli affini, e consanguinei, mediante il matrimonio: 5. la conservazione d'una pingue eredità nell'istessa famiglia 6. la diuturnità d'un matrimonio malamente contratto: 7. la copula avuta con la consanguinea, o affine, purchè non sia stata fatta con questo fine, per ottener cioè più facilmente la dispensa: 8. la condizione d'una ragazza senza dote, o per fuggire il pericolo dell'impudicizia, o per non condursi alle estreme miserie: 9. lo scandalo grave, o per impedire il peccato: 10. l'eccellenza de' meriti.

*Esam.*

*Esam.* Oltre le dette vi ha alcun' altra ragione?

*Conf.* Ve ne ha in oggi un' altra, ed è la qualità d'una donna che abbia più di 24. anni, e che non abbia fin allora trovato un marito della sua condizione.

*Esam.* In questi, e simili casi dunque si concede la dispensa di poter contrarre il matrimonio nei gradi proibiti della consanguinità, ed affinità. Mi dica ora, se la dispensa ottenuta sotto falso pretesto sia valida.

*Conf.* Sì, in questi, e simili casi si concede la dispensa di poter contrarre il matrimonio nei gradi proibiti della consanguinità, ed affinità. La dispensa poi ottenuta sotto falso pretesto non è valida, e così ha deciso Innoc. III. cap. super litteris extr. de Réscriptis ) cioè ; „ Mendax enim  
 „ prelator carere debet, ( dice il Sommo  
 „ Pontefice ) penitus impetratis. Dispensationes quacumque auctoritate concedendæ, ( dice il Concil. di Trento sess. 22. de reform. cap. 5. ) Si extra Romanam Curiam committendæ erunt committantur ordinariis illorum, qui eas impetaverint, ea vero quæ gratiosè concedentur suum non sortiantur effectum, nisi prius ab eisdem tamquam delegatis Apostolicis, summarie tantum, & extrajudicialiter cognoscatur expressas preces subreptionis, vel obreptionis vitio non subjacere. “

*Esam.* La potestà di concedere le dispense negl' impedimenti dirimenti il matrimonio, a chi si compete? *Conf.*

*Conf.* Ella si compete solo al Sommo Pontefice, essendo questo l'uso, e la disciplina generale di tutta la Chiesa: e ciò meritamente per la debita riverenza verso la S. Sede Apostolica, alla quale principalmente l'osservanza de' Canoni, e la dispensa è da Dio concessa. Dipoi perchè gl'impedimenti dirimenti del matrimonio sono stati introdotti da' Sommi Pontefici, e da' Concilj generali, ne' quali decreti i Vescovi non hanno veruna potestà, e perciò ai soli Sommi Pontefici tale autorità è riservata.

*Esam.* Dove il Papa parla della sua potestà, cosa dic' egli espressamente delle dispense negl'impedimenti dirimenti?

*Conf.* Dice espressamente di poter dispensare tutti gl'impedimenti, ancorchè dirimenti stabiliti dalla Chiesa (arg. cap. Proposuit 4. de Concessione præbendæ).

„ Qui secundum plenitudinem potestatis  
„ de jure possumus supra jus dispensare “.

*Esam.* Il Papa potrà egli dispensare in alcuna necessità, un Sacerdote secolare, Religioso, o Religiosa perchè contragga matrimonio?

*Conf.* Sì, che lo può dispensare secondo S. Tommaso nel 4. dist. 38. q. 1. art. 4. ad 4.  
„ Si communis utilitas totius Ecclesiæ,  
„ aut unius Regni, vel Provinciæ exposceret, posset convenienter, & in Voto  
„ Continentiæ, & in voto Religiosis dispensare, quantumcumque esset solemnizatum: non enim per votum posset se  
„ homo deobligare ab eo, in quo tenetur  
„ alte-

„ alteri. Unde talis posset imminere ne-  
 „ cessitas, ut posset alicui iuste prohiberi  
 „ ne Continentiam, aut Religionem vo-  
 „ veret, & eadem necessitate manente,  
 „ potest etiam in voto dispensari jam fa-  
 „ cto „. L'istesso conferma S. Antonino  
 nella 2. part. tit. III. cap. 2. §. 9. e nella  
 3. part. tit. 1. cap. 15. §. 3.

*Esam.* Mi dica dunque qualche esempio di Vescovi, Cardinali, Religiosi, e Religiose, che siano stati dispensati dal Voto solenne dai Sommi Pontefici per poter contrar matrimonio?

*Conf.* Celestino III. dispensò Costanza figliuola di Ruggieri Re di Sicilia, essendo questa Monaca professa in Palermo perchè sposasse Enrico IV. da cui benchè quinquagenario ne nacque Federico Secondo. Alessandro III. dispensò Nicolò Giustiniani Monaco ad istanza del Doge di Venezia. Gregorio III. il fratello del Cardinal Gioioso Provinciale de' Cappuccini. Alessandro VI. il Canonico Slabato Suddiacono del Capitolo di Passavia; Cesare Borgia che fu poi Cardinale; Ramiro Vescovo, che poi fu Re di Aragona; Giuditta Monaca di Ratisbono, che fu poi moglie di tre Regi; Bretislao Re di Boemia, Mecislao Re di Polonia, e Pietro Re d'Ungheria. (Cardinalis Cajet. nella 2. 2. q. 88. art. 11. Fagnano lib. 3. decret. in cap. Cum ad Monasterium de statu Monachorum n. 65. Ursaya tom. 4. part. 2. discep. 5.)

*Esam.* Il Papa, può egli dispensare nel matrimonio rato, e non consumato?

*Conf.*

*Conf.* Si prova nel Papa una tal potestà per gli esempj, mentre così hanno fatto Gregorio VII. Martino V. Eugenio IV. S. Pio V. Urbano VIII., e Gregorio XIII. in un giorno ne dispensò quattordici.) Ursaya tom. 2. part. 1. discept. 3.) Peraltro non può dispensare il Papa il matrimonio rato, e consumato.

*Esam.* Quando l'impedimento provenga dal dritto Ecclesiastico, il Papa può egli dispensare ancora nel principio, o sia essenza del matrimonio?

*Conf.* Sì, che lo può in tal caso; ma non è così però nel dritto divino, o naturale. Benedetto XIV. Constitut. Etsi matrimonialis.

*Esam.* Tal dispensa dunque farà che il matrimonio non sia stato nullamente contratto?

*Conf.* Nò che la dispensa non fa che il matrimonio non sia stato nullamente contratto, ma toglie di mezzo gl'effetti, i quali per la nullità di tal matrimonio avanti d'aver ottenuta la dispensa, o anche nel istesso atto del matrimonio contratto sono stati prodotti.

*Esam.* Negli impedimenti che sono di dritto divino naturale, ed i quali sono indipendenti, in quanto all'origine, dall'umana volontà, giacchè il Papa propriamente non dispensa, in tali casi che farà egli?

*Conf.* Il Papa in tali casi interpreta, e dichiara che il dritto divino, in qualche caso particolare per gravissime circostanze non obbliga; come se dall'osservanza della

della Legge divina s'impedisse qualche maggior bene.

*Esam.* I Legati a Latere, e Nunzi Apostolici possono dispensare nelle loro Provincie da tutti gl'impedimenti, che possono dispensare i Vescovi nelle loro Diocesi?

*Conf.* Questo è manifestissimo per esser eglino considerati come Giudici ordinarij nelle loro Provincie. Nel cap. Legatos 2. de officio Legati in 6.

*Esam.* Il Papa ai Legati a Latere, e Nunzi Apostolici suol egli concedere delle speciali facultà, particolarmente in questa materia delle dispense matrimoniali?

*Conf.* Egli è solito concedergliene, come di poter dispensare nel terzo, e quarto grado tanto della consanguinità, che affinità semplice, e mista co' poveri solamente. Similmente con gl' Eretici convertiti ancora nel secondo semplice, e misto, con che per altro non tocchino il primo grado, ed in questi casi per dichiarare legittima la prole, sopra l'impedimento della pubblica onestà. Parimente di dispensare sopra l'impedimento del delitto quando nessuno abbia macchinata la morte, e di restituirgli il diritto perduto di chiedere il debito, ed altri simili.

*Esam.* Perché i Vescovi ordinariamente e regolarmente non possono, secondo il diritto comune, dispensare in veruno impedimento dirimente?

*Conf.* La ragione è chiara, perchè tutti gl'impedimenti dirimenti sono stati introdot-

doti, o da' Sommi Pontefici, o da' Concilj Generali, onde: „ Lex Superioris per „ inferiorem tolli non potest „ Clement. Ne Romani 2. de Elect. Nel caso di necessità i Vescovi però possono dispensare per il foro della coscienza negli impedimenti dirimenti del dritto Ecclesiastico, con questo però, che vi siano le condizioni assegnate da Benedetto XIV. de Synod. Diocesana lib. 9. cap. 12. n. 1. &c.

*Esam.* Mi spieghi ora distintamente, quali sono le condizioni assegnate da Benedetto XIV. de Synod. Diocesana nel libro addotto?

*Conf.* Son le seguenti. 1. che il matrimonio sia contratto, e che facilmente non si possa ricorrere alla Sede Apostolica: 2. che il matrimonio sia stato contratto conservata la forma prescritta dal Concilio di Trento: 3. che sia stato contratto con buona fede: 4. che sia stato consumato: 5. che l'impedimento sia occulto: 6. che non possa farsi senza grave scandalo la separazione.

*Esam.* Quando l'impedimento occulto dopo la dispensa si scuoprìsse, e venisse dedotto al foro contenzioso, cosa dovrebbero fare?

*Conf.* Sarebbe allor necessaria una nuova, e Pontificia dispensa.

*Esam.* Se poi il matrimonio non fosse stato contratto, posta ancora una grave necessità, il Vescovo può egli dispensare dall'impedimento dirimente pubblico?

*Conf.* Nò che non può dispensare suppo-  
sta

sta ancora una grave necessità , dicendo Benedetto XIV. nel luogo citato . „ Sacrae  
 „ Urbis Congregationes, Concilii videlicet,  
 „ & supremæ Inquisitionis , non semel pro-  
 „ scripserunt tamquam falsam , & teme-  
 „ rariam propositionem asserentem Episco-  
 „ po jus dispensandi super impedimento  
 „ dirimente publico, quod obstat matri-  
 „ monio contrahendo, etiamsi gravis urgeat  
 „ illud contrahendi necessitas „ .

*Esam.* Quando i Vescovi , indipendentemente da speciali concessioni , possono per ambedue i fori dispensare ?

*Conf.* Allora soltanto quando vi sia un giusto motivo , e ciò unicamente ne' due impedimenti impedienti del diritto Ecclesiastico ; cioè del tempo proibito , purchè il Papa qualche matrimonio specialmente non abbia vietato , e del voto fatto di non contrar matrimonio , o di prendere gl' Ordini Sacri . arg. Extr. Etsi Dominicus , de penit. & remiss.

*Esam.* Mi spieghi ancora , come s' intende , quando il Voto di perpetua Castità è riservato al Papa ?

*Conf.* Unicamente s'intende esser riservato al Papa il Voto perfetto , ed assoluto quanto alla sostanza , e non altrimenti .

*Esam.* I Vescovi possono dispensare negli sponsali contratti con terza persona ?

*Conf.* Nò che non possono dispensare in detti sponsali .

*Esam.* Il Vicario Generale del Vescovo può egli dispensare dagl' impedimenti occulti nel foro interno , da' quali può dispensare il Vescovo ?

*Conf.*



*Conf.* Egli non può dispensare sebbene lo possa il Vicario Capitolare.

*Esam.* Quando sopraggiungesse qualche impedimento nuovo, dopo il matrimonio già contratto, come sarebbe l'affinità per motivo d'incesto, o della spiritual parentela proveniente dal Battesimo, o Confermazione, il Vescovo ha egli l'autorità dal suo diritto ordinario di dispensare senza ricorrere al Papa?

*Conf.* Sì, che in tal caso il Vescovo ha l'autorità dal suo diritto ordinario di dispensare senza ricorrere al Papa, giacché così comunemente sentono i Canonisti.

*Esam.* La consuetudine speciale de' luoghi, mi dica, se può fare che i Vescovi dispensino in alcuni impedimenti dirimenti, e se una tale autorità gli sia contrastata?

*Conf.* La consuetudine speciale sì che può far benissimo, che i Vescovi dispensino da alcuni impedimenti dirimenti, come in effetto segue in molti luoghi, ed una tale autorità non gli vien contrastata dal Sommo Pontefice, quando la possano provare con esibire qualche privilegio Apostolico, come la provò appunto il Vescovo di Liegi al Nunzio Pontificio nel 1606. „ Antiquissimam, & immemorabilem consuetudinem dispensandi ex causis legitimis in quarto matrimonii gradu, & in tertio hinc inde, si imminens appareat periculum defectionis partium ad vicinos fidei hostes, mutuae internacionis parentum, & amicorum inter se ob corruptam puellam; & partes non habent. media recur-

Par. II.

G

„ REC-

„ rendi ad urbem... Nuntius Apostolicus  
 „ respondit: Quod hujusmodi consuetudo  
 „ habeat vim privilegii, & indulti Apo-  
 „ stolici, atque a privilegio, & indulto Apo-  
 „ stolico initium sumpsisse censenda sit“.

*Del modo d'ottenere le dispense.*

*Esam.* **Q**Uando il Paroco sa, che alcuni de' suoi popolani meditano di chiedere la dispensa sopra qualche impedimento del matrimonio dalla Sede Apostolica, qual cosa è egli tenuto a fare?

*Conf.* Egli è tenuto ad ammonirgli, che riflettano seriamente, se in realtà avanti Iddio abbiano una cagione legittima di chiederla; cioè un giusto rilevante motivo di scostarsi da' Decreti, e Leggi della Chiesa, e per muovergli maggiormente a questa riflessione gli mostrerà, quanto sia pericoloso il prendere un nuovo stato collo scostarsi dalle regole della Chiesa. Imperciocchè se non vi è un motivo giusto, avanti a Dio, è da temersi, che Egli per tale inosservanza non gli privi della sua benedizione, giacchè si son veduti fin qui esempi infiniti, che per questa cagione molti matrimonj hanno avuto un infelice esito. Ed il Cardinal Baronio parlando dello scisma di Novaziano, dice „ Et plane ex facto Novatiani apparet, quanto periculo queratur per dispensationem quod est alias Ecclesiasticis legibus interdictum“.

*Esam.* Mediante tal dispensa, quegli che

l'ot-

l'ottengono son sempre sicuri in coscienza?

*Conf.* Rispondo, che non son sicuri avanti a Dio, con tutto che l'abbiano ottenuta con la maggiore estensione, se non vi sia stato un motivo legittimo. Ne occorre il dire, che tocca al Papa a pensarci, e non a noi, poichè: „ Hic cavillus, ( dice „ il Cardinal Bellarmino nell' Epistola al „ suo Nipote contro. 5. ) securos multos „ reddit, tutum vero neminem: quoniam „ Papa non est Dominus; sed dispensa- „ tor: ideoque qui iniquam dispensatio- „ nem petit, iniquitatis causa est, & qui „ ea utitur, eadem semper irretitur ini- „ quitate“: onde se si domandasse il pa- „ rere al Papa, non averebbero forse la dis- „ pensa, come dice San Bernardo Epist. 1. „ Utinam non licentiam quæsissetis, idest, „ non ut liceret, sed an liceret. Malum „ in corde conceperant, opere tamen ausi „ non sunt adimplere, nisi cum licentia“.

*Esam.* Ma basta forse che vi sia qualche ca- „ gione sufficiente, e possa questa verificarsi?

*Conf.* Non basta ciò, ma è necessario che sia verificata quando s' esprime nella formola, quando si spedisce nella Curia Romana, e quando si eseguisce la detta dispensa, onde è che in essa si esprime „ Si preces verificatae nitantur“.

*Esam.* Di questa condizione chi ne deb- „ be spiegare l'effetto?

*Conf.* Questo è dovere del Paroco, di „ dimostrare che bene spesso accade, che la „ dispensa è pericolosa, perchè le preghiere „ esposte nelle lettere non si possono verifi-

care; siccome gli spetta ancor di spiegare le clausule speciali delle dispense ( in forma pauperum ) le quali sono inserite nel rescritto della dispensa secondo lo stile della Curia Romana; e particolarmente di dover dare il Giuramento in varj casi. Per la qual cosa la notizia perfetta, e la cognizione delle clausule, e delle formule non solamente è necessaria agl' esecutori delle Lettere delle dispense, ma ancora ai Parochi affin d'istruire i lor popolani, che vogliono chiedere le dispense, e per ammonirgli de' loro doveri avanti di chiederle, acciocchè dopo chieste, ed ottenute non rimangano delusi, perchè in fatti poi le lettere delle dispense non si verificano.

*Esam.* Quali ulteriori notizie si richiedon nei Parochi, e nei Confessori sopra ciò di che si parla?

*Conf.* Convien che sappiano esservi in Roma due Tribunali nei quali si concedono le dispense; l' uno della Sacra Penitenzieria, e l' altro della Dateria. Di più, che dalla S. Penitenziaria si concedono le dispense per il solo foro interno sopra tutti, e soli impedimenti occulti, o impediendi, o dirimenti, tanto per contrarre il matrimonio, quanto per rimanere nel già contratto; eccettuati gl' impedimenti della consanguinità, o affinità proveniente dalla copula lecita, ed ancora dalla parentela spirituale, ne' quali, con tutto che sieno occulti, non dispensa mai: se poi ei fosse già stato contratto, la S. Penitenzieria lo convalida, e dispensa, eccettuato il primo,

mo, e secondo grado della consanguinità, o affinità, purchè sieno occulti, anzi se son pubblici, non può ella convalidare i matrimoni nullamente contratti in sì fatti gradi.

„ Quando nullitas provenit ex causa subreptionis, vel obreptionis occultæ litterarum a Dataria obtentarum, præterquam si falsitas consistat in narratione præcedentis copulæ, quæ tamen ante non intervenit “. Debbono sapere inoltre per loro istruzione: 1. che la Penitenziaria nei misti del primo, e qualunque altro grado di consanguinità, o affinità proveniente dalla copula lecita non suol dispensare: 2. che dispensa in qualunque linea, e grado della affinità nata dalla copula illecita per altro occulta, il che si deve sempre supporre. Si può anco aggiungere, che quando si tratta di dispense chieste a motivo di disparità di culto, o di persone eretiche, il Parocho è tenuto a sapere, che ancor la S. Inquisizione le concede. Così Bened. XIV. Constit. 59. tom. 2.

*Esam.* Quando mai dicesi occulto l'impedimento?

*Conf.* Allorchè egli è talmente segreto, che in nessuna maniera si può provare; o quando sapendolo ancora una, due, tre, ed anche quattro persone, non vi è pericolo però che si divulghi. Si deve ciò non ostante badar però non meno al numero delle persone, quanto alla loro qualità, perchè può esser che cinque persone prudenti sappiano l'impedimento, e non vi sia pericolo di divulgamento, e che sapen-

dolo due ma imprudenti, ciarliere, o nemiche, vi sia pericolo fondato che si pubblichino.

*Esam.* Nelle suppliche dirette al Tribunale della Penitenzieria mi dica se si esprimano i veri Nomi, e Cognomi, e se in questo tribunale si spenda?

*Conf.* Non si esprimono i veri Nomi, ma fittizj, o per via di Lettere ideali come A. B. &c. ed in esso nulla affatto si spende, ma tutto vi si concede gratuitamente.

*Esam.* Dal Tribunale della Dateria quali dispense si chiedono, e si debbono esprimere i veri Nomi delle persone che chiedono la dispensa?

*Conf.* Quelle per il foro esterno: e nelle suppliche si debbono esprimere i veri Nomi delle persone, che chiedono la dispensa, la Diocesi, e la Parrocchia; ed in questo tribunale si spende, eccetto quando la dispensa viene spedita (in forma pauperum), e tal denaro s'impiega nella redenzione di Schiavi, nel mantenimento di Missionarj per i paesi infedeli, ed in altre limosine, ed usi pii, e suoi ministri. In Dateria poi non si spediscono tutte le dispense, ma quelle sole de' gradi più remoti cioè del quarto, o terzo, provenivano questi da uno, o da diversi stipiti.

*Esam.* E dove mai si spediranno le dispense de' gradi più prossimi?

*Conf.* Dalla Cancelleria si spediscono quelle del terzo, e secondo grado, e quelle finalmente, che si chiedono nel primo; e

ter-

terzo: e nel primo, e quarto della consanguinità, o affinità si spediscono dalla Prefettura de' Brevi sigillate coll' anello del Pescatore.

*Esam.* Intorno alla pratica di chiedere le dispense, che debbon sapere i Parochi, e Confessori?

*Conf.* Primieramente, se l'impedimento sia fra i contracti il matrimonio, oppure sia tra quelli che l'hanno già contratto, e se sia nel numero di quelli, da' quali il Papa può dispensare: 2. che la supplica della dispensa si manda a Roma, scritta ordinariamente in Latino, e colle frasi solite usate nella detta Curia, senza alcun apparato di parole; imperciocchè se la scrivessero con pellegrine, ed ignote parole sarebbe lacerata; nè si riceverebbe risposta.

*Esam.* Quelle scritte in altra lingua son ricevute?

*Conf.* Sicuramente anco in lingua Italiana, od altra usata in Europa, essendovi apposta i rispettivi Ministri. In appresso debbono considerare a quale de' Tribunali convenga indirizzar la supplica, ed esprimer soltanto quello, che è proprio di ciaschedun Tribunale.

*Esam.* Mi spieghi ora, quali cose sono necessarie ad esprimersi nel ricorrere sì al Tribunale della Penitenzieria, che della Dateria?

*Conf.* 1. In ambedue i Tribunali è necessario l'esprimere l'impedimento di cui si chiede la dispensa con proprietà, e nella sua specie, e non uno per l'altro, e

neppure il maggiore per il minore: v. g. La consanguinità, per l'affinità; poichè nelle dispense non vale l'argomento del minore al maggiore, o dal maggiore al minore. Per altro Benedetto XIII. Const. *Et si matrimonialis* §. 1. e 6. dice. „ Dispensatio matrimonialis obtenta super gradu remotiori reticito proximiori, est valida, modo hæc primum gradum nullatenus attingat, hinc validum est matrimonium contractum ope dispensationis obtentæ, super quarto gradu nulla tertiæ factæ mentione, & antequam litteræ declaratorie præscriptæ a S. Pio V. Const. *Santissimus*, fuerint obtentæ, quamvis sine dictis litteris declaratoriis, matrimonium esset illicitum “.

*Esam.* Perchè queste lettere declaratorie si richiedono sopra il più vicino grado?

*1.ª Conf.* Per isfuggire lo scandalo appresso quelli, che fanno la dispensa soltanto del grado remoto, e però l'Ordinario non deve dispensare nel foro esterno se non sono esibite le dette lettere declaratorie.

2. Nell'istessa supplica si devono esprimere tutti gl'impedimenti, qualora appartengano all'istesso Tribunale, e non separatamente v. g. se un impedimento della consanguinità fosse pubblico, e l'altro impedimento del delitto fosse occulto, allora dell'impedimento pubblico devesi chiedere la dispensa nella Dataria, o Cancellaria per il foro esterno: ma bisogna proporgli ambedue nella Penitenzieria, non già per ottenere la dispensa dal pubblico impedimen-



mento, ma per esaminare come convenga concedere la dispensa dall' impedimento occulto.

*Esam.* A qual de' due Tribunali convien egli che ricorriamo a far la prima richiesta?

*Conf.* Benchè la S. Congregazione abbia dichiarato, che non è necessario di chiedere prima, o dopo la licenza dalla Dataria, o dalla Penitenzieria; pur nondimeno per facilitare la dispensa nella Dataria, crederi meglio fatto, di chiedere prima quella della Penitenzieria, a cagione delle spese ancora da farsi nella Dataria.

3. Se dagli Oratori si allega la copula, nella supplica devesi esprimere se essi l'abbiano avuta con questo fine, cioè per più facilmente ottenere la dispensa; il che meritamente è stato determinato, acciocchè nessuno dal peccato, e dalla frode ne riportasse comodo.

*Esam.* Questa intenzione si dev' ella necessariamente esprimere, ancorchè sia stata in una sola delle parti?

*Conf.* E' fuor di dubbio necessario che anco in tal caso s'esprima.

4. Se si chiede la dispensa dopo il matrimonio realmente, ma invalidamente contratto, si devono necessariamente esprimere quattro cose. 1. Se le parti, o una d'esse almeno con buona, o mala fede abbia contratto, cioè colla notizia dell' impedimento, o no. 2. Se sapendo l'impedimento che vi era, come per aver avuto che fare colla consanguinea della sposa, ciò non ostante abbia contratto. 3. Se ab-

biano consumato il matrimonio. 4. Se le parti le quali non hanno saputo l'impedimento, clandestinamente, o senza denanze abbian contratto, se colla dispensa dell'ordinario, o no. Imperciocchè quelli, che sono in tal caso, il Concilio di Trento vuole, che siano privi della grazia della dispensa. Sess. 24. cap. 5. de matrim.

*Esam.* Oltre le cose generali, sin qui esposte, ve ne sono altre particolari da esprimersi nella supplica necessariamente?

*Conf.* i, che ve ne sono dell'atte da esprimersi, e queste son quelle che vertono circa ciascheduno impedimento in particolare; come sarebbe intorno alla consanguinità, fedelmente si deve esporre. 1. Se sia nella linea retta, o trasversale, ed in qual grado d'ambidue. 2. Se le parti sieno congiunte con vincolo di doppia consanguinità; come sarebbe se due fratelli avessero contratto con due sorelle, e se abbian più impedimenti di diverse specie. 3. Se l'incesto, o la copula avuta colla consanguinea notoriamente avanti il matrimonio ha stata attentata per più facilmente ottenere la dispensa, giacchè pure ha espresamente dichiarato la Sacra Congregazione,

„ Dispensationem esse subreptitiam, si inter consanguineos, vel affines, aut spiritali cognatione conjunctos carnalis copula processisset, ejus mentionem in supplicatione oratores non fecissent “.

Bisogna inoltre esprimere, se è stato commesso l'incesto colla cognizione, o colla ignoranza dell'impedimento, e questa ne-

cess.

cessità d' esprimere l' incesto s' estende ancora a quelli, i quali non solamente della affinità, ma ancora della parentela spirituale, o della pubblica onestà chiedono la dispensa. Se poi l' incesto non fosse notorio, ma occulto, sembra, che non vi sia la necessità d' esprimerlo con la pubblica sua diffamazione, nè si debba pur ricorrere alla Penitenzieria, poichè l' incesto non ha bisogno di dispensa.

*Esam.* Se dopo d' aver ottenuta da Roma la dispensa, le parti avesser commercio tra loro prima d' unirsi in matrimonio, la ricevuta dispensa avrebbe più valore?

*Conf.* Ella farebbe di niun valore, perchè si dee verificare nel tempo, quando attualmente il delegato dispensa; mentre la dispensa è (in forma commissoria); avendo così risposto la S. Congregazione del Concilio, e però ci vuol una nuova dispensa chiamata (perinde valere), ed alcuni dicono, che la dispensa del Vescovo batti.

*Esam.* Intorno all' affinità, quali cose si debbono esprimere?

*Conf.* 1. I gradi. 2. La molteplicità de' vincoli (come se uno che desidera la dispensa, ha avuto che fare con due consanguinee). 3. Ancora il grado più vicino, e se sia ineguale la dispensa de' gradi. 4. Si deve ancora esprimere se l' affinità sia originata dalla copula lecita, o illecita.

*Esam.* Riguardo alla pubblica onestà, quali cose bisogna spiegare?

*Conf.* Se questa provenga dagli sponsali, o dal matrimonio, ed in qual grado sieno

i contraenti, mentre l'affinità nata dagli sponsali non oltrepassa il primo grado.

*Esam.* Qual cosa è necessario sapere intorno alla cognazione spirituale?

*Conf.* 1. Se siavi la paternità, o maternità da una parte, e però la filiazione dall'altra; se vi sia solamente la compaternità, o commaternità: Imperciocchè è più indecente il matrimonio tra il padre, e figliuola spirituale, che fra il compadre, e madre dell'istessa figliuola &c. e perciò quasi mai la S. Sede dispensa nel caso della paternità spirituale. 2. Se la cognazione spirituale doppia sia doppia, come farebbe, se quello che ha tenuto a Battesimo la figliuola di Pietro, quello istesso abbia tenuto alla Cresima o là di lei sorella, o fratello, o se l'istesso Pietro abbia levati dal Sagro fonte i di lui figliuoli, o tenuti nella Cresima. Peraltro non è necessario d'exprimere il numero, poichè la cognazione spirituale non si moltiplica, come ha dichiarato Clemente VIII., e parimente non è necessario d'exprimere se la cognazione spirituale provenga dal Battesimo, o dalla Cresima.

*Esam.* Nell' Impedimento del delitto quali cose debbonsi spiegare?

*Conf.* Se sia provenuto dalla macchinazione del consorte, o per adulterio solo senza macchinazione, o se d' ambedue le cose insieme; imperciocchè dalla macchinazione il Papa non dispensa mai per il foro eterno, e di rado per l'interao.

*Esam.* Da questo dunque che cosa si ricava?

*Conf.*

*Conf.* Che vi sono alcuni impedimenti, da' quali, non considerato ciò che possa il Papa, non convien tentare la dispensa; alcuni poi vi sono, de' quali il Papa non dispensa se non difficilmente, e per gravissimi motivi. Onde mai ei dispensa nel secondo, terzo, e quarto grado della consanguinità nella linea retta; e neppure nel secondo grado della linea trasversale, cioè tra il fratello, e sorella, con tutto ch'alcuni Principi ardentemente abbiano fatte le loro istanze per ottenerla: e parimente per conjugicidio pubblico, e nell'impedimento della disparità del culto, come ancora nella paternità, e maternità spirituale difficilmente dispensa, e nella cognazione legale della linea retta. Così nel secondo grado della consanguinità, ed affinità della linea trasversale non suol dispensare, se non coi gran Principi, e quanto è più grave il vincolo dell'impedimento, tanto più difficilmente dispensa, e si richiedono maggiori, e più rilevanti motivi.

*Esam.* Nella supplica diretta alla Dataria quali cose si debbono esprimere, che non si esprimono in quella detta della Penitenzieria?

*Conf.* 1. Il nome, e cognome degli Oratori chiaramente. 2. La Diocesi propria, purchè le parti non si fossero domiciliate in altra Diocesi, e se ne dovrebbero esprimere due, se le parti separatamente abitassero in due Diocesi. Nella supplica poi della Penitenzieria, come in altro luogo disse, non si esprime il nome, o cognome degli  
Ora-

Oratori, ma vi si pongono nomi finti, e si tace ancor la Diocesi, anzi secondo alcuni si tace pur la copula, se non s'abbia avuta sotto pretesto d'ottenere più facilmente la dispensa. Per altro è sempre meglio l'espone sinceramente il caso, col fatto genuino, e la malizia che vi sia itata, tanto più che non pregiudica ai supplicanti, e rende più quiete le coscienze ottenuta la dispensa.

*Esam.* Come si dirige la supplica?

*Conf.* Eminentiſs., & Reverendiſs. Dom. Dom. Cardinali Majori Pœnitentiario Roman. La supplica poi s'incomincia col titolo Eminent., & Rev. Domine, e si espone l'impedimento solamente però nel singolare se una parte sola sia consapevole dell'impedimento, e vi si pone il nome finto.

*Esam.* Di grazia mi esponga ancora intieramente la supplica?

*Conf.* Eccola: „ Exponitur humiliter  
 „ Eminentia: Vestra: pro parte devoti illius  
 „ Oratoris ( e se è donna si dice ) devota:  
 „ illius Oratricis N. ( oppure un nome finto,  
 „ e così tutta l'Epistola in femminino),  
 „ quod post quam idem orator carnaliter  
 „ cognovit Fabiam, postea ignarus impedimenti,  
 „ bona fide ( vel conscius impedimenti ) tractatum  
 „ habuit de contrahendo matrimonio eum sorore dicta: Fabia:  
 „ Cum autem dictum impedimentum sit occultum,  
 „ tractatus vero sit publicus,  
 „ & nisi ad effectum deducatur, scandala  
 „ exinde vero similiter exoritura sint, cupit  
 „ orator ad vitanda scandala, & pro  
 „ con-

„ conscientia suae quiete de praemissis, de  
 „ quibus summe dolet absolvi, & secum  
 „ dispensari. Quare Eminentiae Vestrae hu-  
 „ militer supplicat, ut super his de oppor-  
 „ tuno remedio auctoritate Apostolica pro-  
 „ videre dignetur. Dignetur Eminentia  
 „ Vestra responsum dirigere ad me infra-  
 „ scriptum“ qui si esprime il nome, o co-  
 „ gnome di quello, il quale deve ricevere  
 la risposta, di più il nome della Città, o  
 luogo, e questo nella lingua volgare, come  
 si costuma fare le soprascritte nelle altre  
 lettere, che da Roma si riceverebbero.

*Esam.* E l'esecuzione di tali dispense a chi si deve commettere?

*Conf.* Ai Dottori in Teologia, o in Ca-  
 nonica, e se nessuno di questi si potesse  
 avere, si dovrebbe aggiungere. „ Et quia in  
 „ Oratoris loco nullus reperitur confessa-  
 „ rius in Theologia Magister, vel Cano-  
 „ num Doctor, vel alius ad exequendum  
 „ privilegiatus; dignetur Eminentia Ve-  
 „ stra providere, & disponere, ut etiam  
 „ alius exequi valeat. V. G. Parochus,  
 „ Confessarius simplex, Religiosus Confessa-  
 „ rius &c.“ Hanno poi i Religiosi mendi-  
 canti sopra questo punto particolari privilegi  
 di poter elegger le dispense Apostoliche  
 della S. Penitenzieria, e ad essi la stessa S.  
 Penitenzieria confida l'esecuzione delle  
 sue dispense, come ai Dottori, particolar-  
 mente quando sono Lettori, o altrimenti  
 graduati, per non far girare per altri luo-  
 ghi gli Oratori, singolarmente le donne.

*Esam.* Quando si chiede la dispensa dal-  
 la Da-

la Dateria a chi si dirige la supplica, ed in qual modo si stende?

*Conf.* La supplica si dirige al Papa, e si stende nella seguente maniera.

## Beatissime Pater

Narniensis.

„ **E**Xponitur humiliter Sanctitati Vestrae  
 „ pro parte devotorum illius Orato-  
 „ rum Pauli Canisi Diocesis Narniensis,  
 „ & Rosæ Barti ejusdem Civitatis, quod  
 „ cum dicta Oratrix dotem habeat minus  
 „ competentem juxta status sui conditio-  
 „ nem, cum qua uti, & propter angustiam  
 „ dicti loci, virum consanguineum (vel  
 „ non affinem) paris conditionis cui nu-  
 „ bere possit, invenire nequeat, & dictus  
 „ Orator, qui in memorata Civitate domi-  
 „ ciliam fixit, cum dicta minus compe-  
 „ tente dote, Oratricem in uxorem duce-  
 „ re intendat, & si extra dictam Civitatem  
 „ nubere cogeretur, dos, quam ipsa ha-  
 „ bet, non esset competens, neque suffi-  
 „ cians, ut virum paris conditionis inve-  
 „ nire valeat “ (in luogo della dote si pos-  
 „ son produrre altre ragioni dette di sopra.  
 „ V. G. per estinguere liti, discordie, per  
 „ evitare la pubblica infamia, lo scandalo, la  
 „ dignità delle Persone; oppure una copula  
 „ notoria). Quia vero tertio, vel quarto &c.  
 „ (S’esprime chiaramente l’impedimento, ed  
 „ anche se sono più) “ gradu consanguinita-  
 „ tis.



„ tis conjuncti , desiderium suum in hac  
 „ parte adimplere non possunt , humiliter  
 „ supplicant Sanctitatem Vestram , quate-  
 „ nus cum iisdem Oratoribus , quod impe-  
 „ dimento non obstante , matrimonium in-  
 „ ter se , servata forma Concilii Tridentini ,  
 „ contrahere licite valeant , dispensare  
 „ distantiam vero tertii gradus prædicti eis  
 „ non obstare declarare , prolemque susci-  
 „ piendam exinde legitimam nuntiare di-  
 „ gnemini de speciali gratia , non obsta-  
 „ tibus præmissis , ac Constitutionibus , &  
 „ Ordinationibus Apostolicis , cæterisque  
 „ contrariis quibuscumque , cum clausulis  
 „ opportunis “ .

*Esam.* Qualor le parti chiedano la dis-  
 pensa (in forma pauperum) che cosa de-  
 ve allora fare il Paroco ?

*Conf.* Allora deve fare una fede autenti-  
 ca di tal povertà appresso il Vescovo , o suo  
 Vicario , il quale la manda poi a Roma  
 con queste parole .

„ Nos . . . Illustris. ac Reverendis. N.  
 „ Episcopi Narniensis Vicarius Generalis  
 „ fidem facimus , & attestamus Petrum N. ,  
 „ & Luciam hujus Civitatis Narniensis ,  
 „ adeo pauperes , & miserabiles existere , ut  
 „ ex labore , & industria sua tantum vi-  
 „ vant : pro ut ex fide Parochi , aliorum-  
 „ que fide dignorum testimonio nobis con-  
 „ stare fecerunt ; in cujus rei testimonium  
 „ presentes fieri fecimus manu nostra sub-  
 „ scriptas , nostroque Sigillo munitas Nar-  
 „ niæ die . . . . & anno . . . . “ .

Dell

## Dell' Esecuzione delle dispense.

*Esem.* **P**assando ora alla esecuzione delle dispense, fa bisogno che mi spieghi, se ciascheduno de' due Tribunali della Penitenzieria, e Dateria, ha i suoi differenti esecutori; e quali questi sieno?

*Conf.* Ciascheduno de' due Tribunali della Penitenzieria, e Dateria, ha i suoi differenti Esecutori. La Penitenzieria si serve de' Confessori, e la Dateria a tenore del Concilio di Trento si serve de' Vescovi; come in appresso m'ingegnerò di spiegare. Primieramente è necessario al Confessore, o Paroco che intenda le abbreviature della Penitenzieria, e son le seguenti.

Alr Aliter.  
Als Alias.

**A**  
Aplica Apostolica.  
Aute Auctoritate.

Cardis Cardinalis.  
Canic Canonice.  
Cens Censuris.

**C**  
Confesone Confessio-  
ne.  
Conscia Conscientia.

Dilcreoni Discretioni. Dnus Dominus.

**D**

Eccleæ Ecclesie.  
Effus Effectus.  
Exit Existit.

**E**  
Ecclis Ecclesiasticis.  
Epus Episcopus.

Fr. Frater.

**F**  
Fruth Fratrum.

Gnralsi Generali.

**G**

Hu-

H  
Humo; Hujusmodi. Humiliter humiliter.]

I  
Infraptum Infrascriptum. Igrt Igitur.  
Intropta Introscripta

Irregulte irregularitate.

L  
Lia licentia. Lræ Litteræ.  
Ltima Legitima. Lite Licite.

M  
Mrimonium Matri- Miraone Miseratione.  
monium. Mix Misericorditer.  
Magro Magistro.

N  
Nultus Nullatenus.

O  
Ordio Ordinario.

P  
Pp. Papa. Pricida Præsbyteri-  
Pr. Pater. cida.

Pontus Pontificatus. Pœnia Pœnitentia.

Ptus Prædictus. Pœniaria Pœniten-  
Ptur Præfertur. tieria.

Pntium Præsentium. Poe Possè.

Pbter Presbiter. Pror Procurator.

Q  
Qanus Quatenus. Qd. Quod.

Qmlbt Qomodolibet.

R  
Relari Regulari. Roma Romana.

Relione Religione.

S  
Sntæ Sanctæ Speals Specialiter.

Sa-

Saluti Salutari.

Spualibus Spiritua-

Sentia Sententia.

libus .

T

Tn Tamea

Thia Theologia .

Tm Tamum

Tli Tituli .

V

Venebli Venerabili.

Vra Vestra .

*Esam.* Se il Confessore, o Paroco a parte le lettere si conoscesse insufficiente nella scienza, le può egli dare ad un altro dotto, ed esperto per eseguirle?

*Conf.* Sì, che in tal caso le può benissimo dare ad un altro dotto, ed esperto per eseguirle; per altro deve tenere anch' egli il segreto, come l'esecutore medesimo.

*Esam.* Mi esponga adesso le clausule delle lettere?

*Conf.* L' Esecutore deve essere ( Ex approbatis ab Ordinario ), onde qualunque Dottore, o Maestro che sia, se non è approvato dall' Ordinario non può eseguir la dispensa.

*Esam.* L' Esecutore può egli prendere informazioni da' testimoni?

*Conf.* Egli non può far ciò in modo alcuno, ma le dee prender soltanto dagli Oratori, con mettergli in vista il grand' obbligo che gli corre di sinceramente, e fedelmente raccontare il fatto, altrimenti se tacevano la verità, la dispensa sarebbe nulla, ed invalido il matrimonio, e si esporrebbero al pericolo di vivere in un perpetuo incesto. Inoltre ei deve considerare, ed indagare le circostanze, per veder se  
l'im.

l'impedimento sussista, come hanno esposto nella supplica. E se il Confessore sarà stato informato prima della Confessione Sacramentale degl' oratori, non conviene che faccia scrupolose ricerche del fatto; ma se poi non lo fosse, dovrebbe usar quelle diligenze, che userebbe un uomo saggio, e prudente in un affare di sommo rilievo; ed in caso, che non usasse una morale diligenza, e ciecamente dispensasse, la dispensa sarebbe nulla in vigore di questa clausula „ si ita esse per diligentem oratoris examinationem, ac post monita, & consilia opportuna illi praestita inveniatis “. Se poi il Confessore sapesse altronde, che gli oratori non dicessero la verità, in tal caso non gli potrebbe dispensare, nè gli farebbe torto, mentre è tutto segreto, e però si potrebbe servire della segreta notizia avuta da altre persone. Se poi il Confessore fosse scrupoloso, o poco pratico, e perciò non volesse dispensargli, gli oratori possono ricorrere ad un altro più dotto, e più pratico.

*Esam.* Ma se il dubbio nascesse nella Sacramentale Confessione, il Sacerdote cosa deve fare?

*Conf.* Allora dovrebbe credere al penitente, e dispensarlo. „ Ita quod hujusmodi dispensatio, & absolutio in foro iudiciali nullatenus suffragetur „ e perciò se la validità del matrimonio fosse messa in questione appresso il superiore, la dispensa ottenuta nella Penitenzieria non gli suffragherebbe; ed il Giudice potrebbe conti-

nuar

nuar la causa, come se non vi fosse stata dispensa. „ Audita prius Oratoris Sacramentali Confessione „ resta deciso il dubbio de' Teologi, che pretendevano valida la dispensa, ancora senza la Confessione. Onde la Confessione è necessaria sia, o non sia stato commesso peccato nel contrarre l'impedimento „ dummodo impedimentum „ ex praemissis proveniens sit occultum „ . Convien osservare, che non basta esservi alcun timore, che in qualche maniera in futuro possa diventar pubblico: altrimenti il Penitente dovrebbe rimetter la supplica alla Dateria, per esser dispensato in ambedue i fori. Imperciocchè non si dice occulto, ma manifesto quello che può provarsi ( per Glossam in cap. vestra in verbo notorium de cohab. cler. & mul. ) L'impedimento però si dice occulto, quando non costa pubblicamente, nè vi è pericolo, che nel foro eterno si scuopra. „ Et separatio „ inter latorem, & dictam mulierem fieri „ non possit absque scandalo: ex cohabitatione vero de incontinentia probabiliter „ timendum est, si tibi visum fuerit, aliudque „ Canonicum non obstat impedimentum, „ cum eodem latore, & dicta muliere de „ nullitate praedicti consensus certiorata „ .

*Esam.* Questa clausola, mi sembra che sia per quando l'impedimento, è da una parte sola, senza la saputa dell'altra, onde mi dica, che cosa è necessaria farsi allora?

*Conf.* La clausola riguarda appunto quando l'impedimento è da una parte sola senza la saputa dell'altra; Egli è necessario poi

una somma prudenza, pochè se forse sapesse la parte innocente, che il matrimonio è nullo, non lo contrarrebbe più, e perciò la Penitenzieria dispensa ancora in tal caso dalla forma prescritta dal Concilio Tridentino di contrarre nella presenza del Parocco, e dei due testimoni.

*Esam.* E se ambedue i contraenti sapessero l'impedimento, come si dovrebbero trà lor regolare?

*Conf.* Allora si possono, e si debbono tra loro soli chiaramente spiegare colle formole solite usarsi nel contrarre il matrimonio „ Injuncta eis salutari penitentia &c. „ come sarebbe ogni settimana un digiuno almeno per sei mesi, oppure nelle vigilie delle feste della Madonna, o altri Santi principali, la recita d'una terza parte del Rosario quotidianamente per tanti mesi, o altre opere di pietà, limosine, visite degli infermi &c. il tutto però dipende dalla prudenza del Confessore considerata la qualità delle persone, e le circostanze, perchè sempre debbono ingiungere tali penitenze, che il penitente, considerato il suo stato, le possa adempire, e che non diano occasione di sospettare del peccato commesso.

*Esam.* Se poi vi fosse la dispensa, o permuta d'un voto „ in alia penitentia opera „ qual penitenza il Confessore dovrebbe imporre?

*Conf.* Tali penitenze, che durino quanto sarebbe durato il voto, e si debbono eseguire coll'intenzione di soddisfare all'obbligo del voto fatto, e se fosse stato il vo-

to

to della Religione, debbe imporgli, che porti sempre qualche segno di quella, e che si con'essi nelle feste principali di quella Religione &c.

*Esam.* E come dovrà egli il Confessore eseguir la grazia Apostolica?

*Conf.* Deve allora assolvere il Penitente nella solita forma dalle Censure, e peccati, e poi eseguirà la grazia Apostolica con queste parole, mutato, come è chiaro il nome dell'impedimento secondo la varietà del caso.

„ Et insuper auctoritate Apostolica mihi  
 „ specialiter delegata dispenso tecum su-  
 „ per impedimento primi, ( seu secundi,  
 „ seu primi, & secundi ) gradus ex co-  
 „ pula illicita a te habita cum sorore mu-  
 „ lieris, cum qua contrahere intendis pro-  
 „ venien e; ut praefato impedimento non  
 „ obstante, matrimonium cum dicta mu-  
 „ liere, publice servata forma Concilii  
 „ Tridentini, contrahere, consummare, &  
 „ in eo remanere licite possis, & valeas. In  
 „ Nomine Patris &c Insuper eadem aucto-  
 „ ritate Apostolica prolem, quam ex ma-  
 „ trimonio susceperis, legitimam fore nū-  
 „ tio, & declaro, In Nomine Patris &c.  
 „ Passio Domini Nostri &c. “

*Esam.* Ma se la dispensa si desse per rimanere nel matrimonio già contratto, si dovrebbe mutar forma, ed aggiungere alcuna cosa?

*Conf.* Si dov'bbe aggiungere, „ Et insuper.  
 „ dispenso tecum super impedimento pri-  
 „ mi affinitatis gradus ex copula illicita,  
 „ cum



„ cum sorore tuæ putatæ conjugis quam an-  
„ tea habuisti, ut illo non obstante renovato  
„ consensu cum præfata conjugè, matrimo-  
„ nium cum illa contrahere &c. “

„ Et pariter eadem auctoritate Aposto-  
„ lica prælem, si quam suscepisti, & sus-  
„ ceperis, legitimam fore decerno, & de-  
„ clarò &c. “

*Esam.* Se la dispensa fosse del voto di ca-  
stità, come dovrà esprimersi il Confessore?

*Conf.* Nel seguente modo, cioè . . . „ In-  
„ super tibi votum castitat. s, quod emisisti, ad  
„ effectum ut matrimonium contrahere, &  
„ debitum conjugale reddere, & petere  
„ licite possis, & valeas, in opera, quæ  
„ tibi præscripsi, dispensando commuto. In  
„ Nomine Patris &c. “ che se alcuno avrà  
ricevuta la dispensa dal voto della Religio-  
ne a condizione, che conduca una vita ce-  
libe, allora non si dirà „ ad effectum con-  
„ trahendi matrimonium; ma ad effectum  
„ remanendi in sæculo in vita calibe “.

*Esam.* Se poi qualcheduno non ostante il  
voto della castità avesse contratto il ma-  
trimonio qual sarà la formula?

*Conf.* „ Item te, non obstante castitatis  
„ voto, quod emisisti, & transgressus fui-  
„ sti, in dicto matrimonio remanere, &  
„ debitum conjugale reddere posse, & de-  
„ bere declaro, & ut idem debitum etiam  
„ exigere licite possis, & valeas, tecum  
„ eadem auctoritate Apostolica dispensò.  
„ In Nomine Patris &c. “ a queste formole  
facilmente si possono accomodare le al-  
tre ne' differenti casi.

Par. II.

H

*Esam.*

*Esam.* Finalmente che si comanda nelle lettere della dispensa al Confessore, e sotto qual pena vien egli obbligato?

*Conf.* Si comanda al Confessore sotto pena di scomunica *Lata Sententia* di lacerarle, o di bruciarle; acciò non rimanga verun segno, o copia di esse sotto qualunque titolo, o pretesto; e non può fare nè dare attestati d'avergli assoluti, o dispensati. Che se poi l'avesse restituite agl' Oratori, tali lettere non servirebbero a nulla affatto, essendo prive d'ogni fede, e provazione nel foro eterno; peraltro la dispensa rimarrebbe nel suo vigore.

*Esam.* Spieghi ora che cosa è la Dateria?

*Conf.* La Dateria, come dissi di sopra, è un Tribunale, ove si spediscono le dispense matrimoniali per il foro esterno, onde chi ha qualche impedimento noto al pubblico, o che considerate le circostanze moralmente parlando diventerà pubblico, deve di tale impedimento chied. e la dispensa alla Dateria. „ Dispensationes quacunque auctoritate concedenda; (il Concilio di Trento sess. 22. cap. 5. de reform.) „ si extra Romanam Curiam committenda „ erunt, committantur Ordinariis illorum, „ qui eas impetraverint; ea vero, quae „ gratiose concedentur suum non sortiantur effectum, nisi prius ab iisdem tamquam delegatis Apostolicis summarietantum, & extrajudicialiter cognoscatur „ expressas preces subreptionis, vel obreptionis vitio non subiacere „. Conformemente a questo decreto la Dateria spedisce

discorre le sue lettere delle dispense agli Ordinarij.

*Esam.* Vien egli compreso ancora il Vicario Generale sotto il nome d' Ordinario?

*Conf.* Non vi ha di ciò dubbio, ma non vien compreso però il Vicario Capitolare nella Sede Vacante, perchè „ de illo Papa non confidit “ e però se egli eseguisse tal dispensa sarebbe nulla l' esecuzione, e per conseguenza nullo il matrimonio.

*Esam.* Qual'è lo stile della Curia Romana nel dirigere le sue lettere in tempo di Sede Vacante?

*Conf.* Di dirigerle al Vescovo più vicino, o al di lui Vicario.

*Esam.* Quando i supplicanti sono di diverse Diocesi, a qual dei due Ordinarij, dirige le sue lettere la Dateria?

*Conf.* Ciò, come sopra ho accennato, primieramente devesi esprimere nella supplica, affinchè la Dateria diriga le sue lettere all' Ordinario della donna, e non a quello dell' uomo.

*Esam.* Il Commissario, o Delegato, che cosa deve riflettere?

*Conf.* A quella clausula specialmente: „ Te de præmissis diligenter informes, ac „ preces veritate nitantur “ affin di conoscere, che l' autorità di dispensare gli è commessa condizionatamente, e che egli ha uno strettissimo obbligo d'indagare, e prendere informazioni delle cose esposte nella supplica, tanto dell' impedimento, che delle cagioni, e motivi per ottenerne la dispensa espolti dagli Oratori, e se vi sia

aggiunta dal Pontefice qualche cosa di particolare, e ancor di ciò deve prendere informazione.

*Efam.* Se il Commissario, o Delegato non trovasse nella lettera tutto verificato, mi dica, se egli può procedere alla dispensa.

*Conf.* Nò, che in tal caso non può procedere alla dispensa, e nemmeno può cominciare. Inoltre non solamente il Delegato deve da sè informarsi, ma ancora deve esaminare i testimonj, ne superficialmente, e se siano quelli timorati di Dio, e dai quali non si dubiti di essere ingannato, con fargli dare ancora con tutta la solennità il giuramento, de dicenda veritate, affinchè non si lascino corrompere dai regali, o altre promesse.

*Efam.* Qual è la clausula per il Commissario?

*Conf.* Ella è la seguente. „ Quatenus de-  
 „ posita per te omni spe cujuscumque, aut  
 „ prami etiam sponte oblata, a quo te  
 „ omnino abstinere debere monemus...  
 „ Volumus autem quod si spreta monitic-  
 „ ne nostra hujusmodi, aliquid muneris,  
 „ aut prami occasione dictæ dispensatio-  
 „ nis exigere, aut oblatum recipere teme-  
 „ re præsumpseris excommunicationis latae  
 „ sententiæ panam incurras“. E neppure  
 il Vescovo, o Vicario può prender cosa al-  
 cuna, giusta la determinazione della S. Con-  
 gregazione che fuit, „ quod pro dispensa-  
 „ tionibus matrimonialibus non licebat  
 „ Episcopo, sive ejus Vicario quicquam  
 „ recipere, nec ratione Sigilli, vel alicujus  
 alte-

alterius rei : proter decretum illud ,  
 quod solet poni in literis dispensatio-  
 num matrimonialium ; ut nihil muneris ,  
 aut præmii sponte oblato accipi possit pro  
 illarum executione , ita intelligendum  
 esse , ut neque Ordinarius ipse , neque  
 Vicarius ejus quidquam pro mercede  
 laboris , quem in ea re susciperent , ca-  
 pere possent “ .

*Esam.* Il Commissario può egli delegare  
 l'autorità di dispensare ad altre persone ,  
 come ancora d'esaminare i Testimonj ?

*Conf.* Non può delegarla ad altre perso-  
 ne , può bensì delegare l'esame de' testi-  
 monj a qualche Paroco , od altra persona  
 di conosciuta probità , e scienza .

*Esam.* Perchè il Commissario può dele-  
 gare l'esame de' testimonj ?

*Conf.* Perchè sono i luoghi trà se tal-  
 volta tanto lontani , che è difficile l'ac-  
 cesso al Commissario , e per riguard an-  
 cora delle donne , o altre persone impe-  
 dite da altre cagioni .

*Esam.* Dunque il Commissario , come  
 ha spiegato V. S. , non solamente deve  
 prendere informazione degl'impedimenti ,  
 ma ancora delle cagioni allegate nella sup-  
 plica per ottener la dispensa , ed anche ri-  
 guardo a quelle che si devono verificare ,  
 acciò possa dispensare . „ Si preces veritate  
 nitantur “ di più , che se la dispensa sia sta-  
 ta spedita „ in forma pauperum „ vi sia la  
 clausula nella dispensa . „ Qui pauperes , &  
 „ miserabiles existunt , & ex labore , & in-  
 „ dustria sua tantum vivunt “ e che per

adempimento di questa clausula si ricerchi la povertà, e miseria dell' oratore, e dell' oratrice, e che questa si debba provare, nè s' ammetta la sola assertiva degli' oratori, ma il testimonio del Paroco, o d' altra persona degna di fede, e che se il Commissario, dopo d' avere attentamente, e seriamente riflettuto a tutte l' accennate particolarità, non le trovi in ogni sua parte verificate, la dispensa sia nulla in questa forma ottenuta?

*Conf.* Appunto, anzi tali dispense si sogliono concedere per l' incesto commesso, ovvero per il grave sospetto di esso, acciocchè non gli accada colla perdita delle anime, e con grave scandalo di perseverare in sì fatta copula, e la donna sia costretta a rimanere infamata, e senza marito, e perciò vi è la particola. „ Ut oratores ab invicem separet “: e se nell' intervallo della dispensa ottenuta, fino all' esecuzione avranno usato fra loro, secondo la dichiarazione di Paolo V. bisogna ottenere una nuova dispensa dalla S. Sede Apostolica chiamata „ perinde valere “. In oltre vi è di speciale espresso. „ Eam illis pœnitentiam „ publicam imponas quæ alios deterreat a „ similibus committendis “. Questa clausula è conforme al decreto del Concilio di Trento sess. 24. cap. 8. de Reform. „ Apostolus „ monet, publice peccantes palam esse „ corripiendos. Quando igitur ab aliquo „ publice, & in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos commotosque non sit du-

„ bi-

„bitandum, huic condignam pro modo  
 „culpa: penitentiam publice injungi oportet,  
 „ut quos exemplo suo ad malos mo-  
 „res provocavit, suae emendationis testimo-  
 „nio ad rectam revocet viam“. La qual  
 testimonianza di mutazione spetta a deter-  
 minarsi al Commissario, che suol essere va-  
 ria secondo la qualità delle persone. Ordina-  
 riamente gli s'impone di dovere per più  
 giorni di festa tenere in mano una cande-  
 la accesa nella Messa Parrocchiale, ed inol-  
 tre deve imporre all'oratore „Ut ope-  
 „ram suam fabricae, vel in aliud servitium  
 „alicujus Ecclesiae, vel loci, tribus saltim  
 „mensibus conferat“, e questa penitenza  
 si suol dare ancora alle persone civili.

*Esam.* Questa penitenza, *ut operam suam &c.* si può ella redimere con denari, o farla fare per terza persona, ovvero farse-  
 la mutare con altra penitenza affittiva?

*Conf.* Non può questa redimersi in guisa alcuna, o variarsi, e gli oratori la debbono fare da per loro stessi.

*Esam.* Quando il Commissario prevedesse che fosser per nascere degli scandali, benchè tutto l'esposto nella supplica si verificasse, può egli dispensare?

*Conf.* Non può dispensare. „Nec etsi  
 „scandalum sit ex eo oriturum.“

*Esam.* Il Commissario deve egli procedere alla dispensa, prima, o dopo fatta la penitenza dagli oratori?

*Conf.* Dopo che abbian fatta tutta intieramente la penitenza ingiunta, non ostante qualunque promessa, o mallevatoria,

con cui assicurassero di farla in futuro .  
 „ Demum , ( dice il Pontefice ) si tibi  
 „ expediens videbitur ; quod dispensatio  
 „ hujusmodi fit eis concedenda “ .

*Esam.* Dunque la detta dispensa , è rimessa in arbitrio del Commissario ; onde non farà sempre obbligato ad eseguirla ?

*Conf.* Se egli maturamente considerato il tutto , stimasse bene di non eseguirla , con tutto che la potesse eseguire , non sarebbe però obbligato .

*Esam.* In qual maniera deve egli eseguire la dispensa .

*Conf.* In quella che gli sembrerà più opportuna ; con tutto questo però sarà bene , che l'eseguisca in questa forma , cioè obbligando gl'oratori a confessarsi , e comunicarsi prima , e poi con una ammonizione grave , ed efficace esortandogli a vivere nel matrimonio come conviene alla santità del Sacramento , ed ai doveri delle Leggi di Dio , e della Chiesa , per compensare ( come disse Innocenzo ad Ottone Imperatore in consimile congiuntura ) colle limosine , ferventi orazioni , ed altre opere di cristiana pietà , la piaga fatta alla disciplina della Chiesa .

Eccovi , o novelli Confessori „ Fratres  
 „ mei carissimi , & desideratissimi , gau-  
 „ dium meum , & corona mea “ ciò che è sembrato opportuno per darvi una facile , e pratica istruzione , la quale vi possa scortare , e dirigere in questo sì santo , e tanto pericoloso Ministero .

CON-



CONSTITUTIONES  
*SUMMI PONTIFICIS*  
**BENEDICTI XIV.**

**Ad Matrimonii Sacramentum  
Spectantes .**

**H 5**



*Sanctissimi Domini Nostri*

BENEDICTI PAPÆ XIV.

CONSTITUTIO 35. Tom. I.

AD EPISCOPOS DIRECTA

Circa occultorum Matrimoniorum  
contractionem.

BENEDICTUS PAPA XIX.

*Venerabiles Fratres salutem, & Aposto-  
licam Benedictionem.*

**S**atis vobis compertum esse non dubi-  
tanus, Venerabiles Fratres, eam sem-  
per fuisse piæ Matris Ecclesiæ vigilem  
curam ut Sacramentum matrimonii, ma-  
gnam ab Apostolo nuncupatum, publice,  
& palam a fidelibus celebretur. Quod qui-  
dem ut diligentius, quam antea factum  
fuerat, imposterum observaretur, Sancta  
Tridentina Synodus Lateranensis Concilii  
sub Innocentio III. celebrati vestigiis inhe-  
rendo, præcepit, ut imposterum, ante  
quam matrimonium contrahatur ter a pro-  
prio contrahentium Parocho tribus conti-  
nuis diebus festivis in Ecclesia inter Mis-  
saram solemnità publice denuntietur; dein-  
deque nullo legitimo concurrente impedi-  
mento ad illius celebrationem in facie Ec-  
clesiæ, coram Parocho, vel alio Sacerdote  
de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia,  
& duobus, vel tribus testibus presentibus,  
rite procedatur. Voluit etiam eadem San-  
cta Synodus apud Parochum diligenter li-  
brum

brum custodiri in quo conjugium, & testium nomina, diesque, & locus matrimonii describantur.

Providæ tamen hujusmodi leges, tanta auctoritate saluberrime institutæ, prava horum temporum conditione prolabi visæ sunt, & enerves propemodum reddi, ob matrimonia usu nimis recepta, quæ occulte adeo celebrantur, ut illorum notitia, quantum fieri potest, obliteretur, & in tenebris ignorantia perpetuo jaceat consepulta. In more etenim positum est, illa celebrari nullis præviis factis denuntiationibus coram solo Parocho, vel alio Sacerdote de ejus licentia, adhibita præsentia tantum duorum testium apposite a contrahentibus advocatorum, quorum fides nemini illorum est suspecta; remque peragi sæpe extra Ecclesiam, quandoque etiam intra illam, januis tamen occlusis, vel eo temporis momento, quo semota alterius cujusvis præsentia, scientia inibi matrimonii, præter Parochi, contrahentium, testiumque personas, alios penitus effugiat.

Quantum a Sacramenti dignitate, & ab Ecclesiasticarum legum præscripto occulta hæc matrimonia, *conscientiæ* vulgo nuncupata, ut plurimum abhorreant, satis superque conicere quis poterit, qui mentis aciem ad exitiosos illorum effectus converterat. Hinc gravia ortum habent peccata, præsertim vero eorum, qui divini Judicis interminatione posthabita, priore uxore, cum qua clam contraxerunt relicta, cum alia, ipse facti matri nonit, decepta, & in-  
tur.

turpem tecum vivendi licentiam abducta, palam contrahere promittunt. Quorumdam vero mentem ita pravæ cupiditates excæcant, ut novum contrahere secretum matrimonium ardeant, post alterum secreto itidem contractum, & nondum prioris conjugis morte solutum, seseque magno scelere polygamos reddant. Alii etiam eo impudentiæ devenere, ut in hujus magni Sacramenti contemptum post primas secreto initas, alteras aut publice, aut privatim nuptias contrahendo, sese audacius polygamia pariter innodare non perhorrescant. Age vero quam gravia, quam nullo pacto ferenda ex his matrimoniis mala oriantur. Si enim, ad quamcumque matrimonii suspicionem submovendam, virum seorsim a muliere vivere contingat, sublata est illico individua vitæ consuetudo, & contemptum est verbum Domini: „ Adhærebit homo uxori suæ, & erunt duo in carne una „. Sin hæc vitæ consuetudo servatur, nemo est qui illam criminis non arguat, & utpote detestabilem, in scandali materiam non traducat. Neque illata per scandalum dispendia rependit subsequuta celebratio occulti matrimonii, quod in tenebris delitescit, & ab omnibus ignoratur.

Leviora quoque damna non sunt, quæ susceptæ Proli irrogantur. Sæpe enim contingit illam a Parentibus, & a Matre præsertim amotam, nec pie, nec liberaliter institui, sed incertis fortunæ casibus objectam relinqui; nisi etiam Parentes ipsi contra naturæ leges - casu nefario illius vitæ insidien-

fidientur . Ut vero tam immane facinus Parentes deterreat , illosque ad sobolem alendam , instituendamque humanitas ipsa compellat ; alia imminet liberis susceptis ex occulto matrimonio lugenda avitarum facultatum , & bonorum jactura , pro quorum possessione assequenda , quamvis clament jura sanguinis ; illis tamen careant necesse est propter occulta Parentum matrimonia , & adeptam legitimitatis , & filiationis probationem . Huic etiam malorum origini sunt referenda ipsa quoque secreta matrimonia contracta a filiis familias contra Patris juste dissentientis , voluntatem ; ex quibus quam gravia incommoda exoriri soleant , neminem latet . Quid plura ? Adeo fauluit malitia , ut quandoque in minoribus Ordinibus constituti pensiones , & Beneficia , & Divinum cultum , & Ecclesiastica munia instituta , etiam post initum clam matrimonium retinuerint , sibi que de manna iniquitatis loculos miserime comparaverint .

Desienda hæc igitur potius uberibus lacrymis , quam latiore calamo explicanda malorum congeries , cum ex hac Apostolicæ Sedis specula omnes sibi vindicet nostræ vigilantia curas ; temperare non possuetus , quin vos ipsos , Ven. Fratres , in partem nostræ sollicitudinis evocantes , vestra pietatem , & zelum excitemus ad custodiendas vigiliis noctis super Grege vobis credito , quem luctuosa horam temporum conditio in discrimen adducit . Primum itaque periculi non infrequens occasio vos reddat  
diffi-

difficiliores ad remittendum publicationes, a quibus contracturi matrimonium sæpe per malitiosam suggestionem petunt dispensari. Quam caute solerterque oporteat ea in re Episcopos versari non obscura vobis a Concilio Tridentino exhibentur argumenta. Si enim (ait eadem Sancta Synodus) probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si præcesserint denuntiationes; tunc vel una tantum denuntiatio fiat; vel saltem Parocho, & duobus testibus presentibus matrimonium celebretur, & deinde ante illius consuetam nationem denuntiationes in Ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur. Præterea, licet Episcopo relictum sit omnimode super denuntiationibus dispensare, tamen hæc facultas, non a sola dispensantis voluntate pendet, sed a Tridentino exercetur arctis prudentiæ, discretique arbitrii legibus, quod idem est, ac legitimam causam dispensationis requirere.

Parem quoque, immo fortasse majorem vigilantiam necesse est a vobis adhiberi, ne post remissas denuntiationes celebretur matrimonium coram Parocho, vel ab alio Sacerdote ab ipso Parocho, vel a vobis deputato, presentibus duobus, vel tribus testibus confidentibus, ac nila celebrationis notitia, vel rumor orientur. Id enim, ut ad præscriptum sacrorum Canonum licite fieri possit, non satis est obvia quævis, & vulgaris causa, sed gravis, urgens, & urgentissima requiritur. A Sacro nostræ Penitentiariæ tribunali, eo potissimum casu:  
fit

fit potestas ita celebrandi matrimonium, quo vir & femina in figura matrimonii publice degentes, & de quibus nulla viget criminis suspicio, in occulto tamen concubinato perseverant: facile enim quisque coniciet, quam absortum esset, eos a statu damnationis per gratiam Sacramenti revocandos, ad publice contrahendum matrimonium præviis denuntiationibus compelli. Hanc vero praxim vobis duximus proponendam, non quia dispensatio præmissa casui solum congruat, cum alii similes, & fortasse urgentiores esse possint in quibus dispensari expediat; sed quia vestri Pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima, & urgenti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant exitus, quos intimo cordis mærore recensuimus.

Hunc porro in scopum vos hortamur, & impense admonemus, ut personarum matrimonium secreto contrahere petentium diligens fiat a vobis inquisitio, an scilicet ejus qualitatis, gradus, & conditionis sint; quæ id probe exposcant; an sint sui, vel alieni juris, an filii familias, quorum nuptiæ Patri juste dissentienti sint invisæ; ab Episcopali etenim, quod geritis, munere nimium esset alienum, facilem præberi filio inobedientiæ occasionem; an res sit de personis Ecclesiasticis, licet in minoribus Ordinibus constitutis Pensiones, & Beneficia Ecclesiastica obtinentibus, ut detestabilis illorum retentio in statu uxorato congruis remediis, postea compescatur.

Po-



Potissimum vero curet vestra sollicitudo, antequam secreti matrimonii licentia concedatur, quod contrahentes clara, & indubia, & a quavis fraude immunita exhibeant documenta status liberi ad avertendum ab iis, qui improbi sunt ingenii, polygamiae periculum.

Quod attinet ad Ministrum secreti matrimonii volumus ad id munus deputari Parochum alterius ex contrahentibus, quem notitia personarum, experientia, & diuturnus rerum usus quovis Sacerdote extraneo peritiorum effecisse praesumuntur. Si quae tamen vobis occurrant circumstantiae, quae alium Sacerdotem loco Parochi exposcere videantur, gravi impellente causa, is Sacerdos a vobis eligatur, qui probitate, & doctrina, & obeundi muneris peritia commendetur. Uni tamen, aut alteri Sacramenti Ministro a vobis deputando distincte praecipitur, ne matrimonio intersit, nisi prius paterna caritate conjuges in Domino monuerit, sobolem procreandam regenerari quam primum oportere sacro Baptismatis lavacro, ac Christo Judici districtam reddituros esse rationem, nisi Filios, ut legitimos agnoverint, eosque pietate, bonisque moribus imbuerint, & frai patientur bonis temporalibus a majoribus in supremis tabulis relictis, vel provida legum auctoritate delatis.

Celebrato autem matrimonio indilate a Parocho, vel alio Sacerdote coram quo initum est, exhibeatur Episcopo illius scriptum documentum cum nota loci, & tem-

temporis, testiumque, qui celebrationi interfuerunt. Vestrum erit postea diligenter incumbere, quod ad perennem gestæ rei memoriam præfatum documentum fideliter transcribatur in libro prorsus distincto ab altero, in quo matrimonia publice contracta de more adnotantur. Huiusmodi liber pro matrimoniis secretis apposite compactus, clausus, & sigillis obsignatus in vestra Episcopali Cancellaria caute erit custodiendus: & eo tantum casu resignari, & aperti vestra accedente licentia patiemini, quo alia id genus matrimonia describi oporteat, vel id sibi vindicet iustitiæ administrandæ necessitas, vel demum aliquod documentum ab eo exposcant verum interesse habentes, quibus probationum aliunde petendarum non superpetit copia: Sedulo tamen an madvertentes, quod re absoluta, denuo claudatur, & Sigillis, ut antea obsignetur. Fides, seu attestationes clam celebrati matrimonii a Parocho, vel Sacerdote, qui vices Parochi gessit, exaranda, vobisque exhibendæ, transcribantur in Libro dicto, prout jacent de verbo ad verbum a persona a Vobis deputanda, quæ apud omnes integritatis, probatique hominis luculentur habeat testimonium. Fides vero, & attestationes ipsæ in secretiori loco sartæ, testæque a Vobis serventur.

Quod si ex occulto huiusmodi matrimonio prolem nasci contingat, eadem munderetur salutari aqua Baptismi in Ecclesia, in qua aliis infantibus hoc Sacramentum indistincte confertur. Et quia ad oprien-

dum

dum clam initum matrimonium, facile est in libro Baptizatorum nullam fieri mentionem Parentum, & eorum nomina consulto reticeri: volumus, ac expresse mandamus, quod a Patre Baptizati, eoque defuncto ab illius Matre, suscepta proles vobis denuntiatur: dictaque denuntiatio fiat, vel immediate per Parentes ipsos, vel per litteras eorum caractere exaratas, vel per fide dignam personam ab ipsis Parentibus designatam, ut certo, & clare vobis constet, quod proles tali loco, & tempore, vel reticitis, vel falso expressis nominibus Parentum baptizata, est legitima, licet occulti matrimonii foedere procreata. Quae sane omnia cum vobis innotuerint, ne illorum excidat memoria in libro fideliter describentur ab eo, cui facta a vobis est potestas adnotandi matrimonia occulte celebrata. Liber, in quem baptizatorum, ac utriusque Parentis nomina referentur, quamvis distingui debeat ab altero matrimoniorum, eadem tamen diligentia, iisdem cautelis in Cancellaria Episcopali clausus, & Sigillis obsignatus erit custodiendus; prout librum matrimoniorum caute custodiri supra mandavimus.

Quia vero nonnulli deesse non possunt, qui propriae conscientiae vocibus obfudeant, & nostris hinc mandatis parere negligant; debita poenarum distractione pro modo culpae a vobis puniantur. Quinimo cum satis nobis experientia compertum sit in huiusmodi negotiis homines in terram oculos declinantes, ob humanos respe-

ctus

Etus tardiores effici, & a recte agendi se-  
mita revocari: mandamus idcirco, matri-  
monia occulta a vobis evulgari, & nota  
fieri, si certo vobis constiterit ex aliquo  
matrimonio occulto procreatam fuisse sobo-  
lem, & baptizatam suppressis Parentum  
nominibus, nulla præstita vobis notitia, ut  
par erat, ab illius Parentibus intra triginta  
dies a nativitate numerandos.

Ne autem contumaces, & inobedientes  
violatæ fidei, proditique secreti Pastores suos  
insimulent; sedulo a vobis curandum est,  
ut a Parocho, vel alio Sacerdote pro secre-  
ta celebratione matrimonii a vobis depu-  
tando, conjuges clare, & aperte monean-  
tur, ea lege, & pacto illis permissi secreti  
matrimonii celebrationem ut soboles inde  
procreanda non solum regeneretur sacro  
Baptismate, sed post Baptisma denu-  
tietur Episcopo cum nota loci, & temporis  
administrati Sacramenti, ac sincera indica-  
tione Parentum a quibus ortum habuit,  
quemadmodum supra præmissum est: alio-  
quin matrimonium, licet contractum data  
per Episcopum secreti Fide, in lucem pro-  
feretur in gratiam filiorum, & ad propul-  
sandam ab illis gravem, nulloque pacto  
ferendam jacturam. Volumus denique, ac  
mandamus, fides, seu attestaciones mati-  
monii clam initi, & sobolis ex eo procrea-  
tæ exceptas ex dictis libris, modo quo di-  
ctum est, apud vos caute custodiendis tan-  
tam promereri fidem, quantam sibi alii li-  
bri Parochiales Baptismatis, & Matrimonii  
vindicare consueverunt.

Hæc

Hæc a vobis, Ven. Fratres, in hac temporum calamitate observari enixe præcipimus ad communem animarum salutem, & ad præsidium Ecclesiasticæ disciplinæ, propter invalescentem hominum malitiam nova semper detrimenta vel patientis, vel reformidantis. Caterum nostris hisce litteris sublata nolumus ea validiora remedia, quæ huic malo, in diem ingruenti, consona dignoscet prudentia vestra, ad Pastorale officium cumulate obeundum. Vobis interea paternæ caritatis, & benevolentia testem Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 17. Novembris 1741. Pontificatus Nostri anno secundo.



CON-

## C O N S T I T U T I O

## II. TOM. III.

## DE MATRIMONII

Validitate inter virum Judæum, & Mulie-  
rem Hæreticam. Expenduntur Leges  
Hebræorum, & Leges Imperiales quod ad  
Virum. Canones, & Ecclesiastica con-  
suetudo ejusque vis quod ad Mulierem.

*Dilecto Filio Nostro Henrico Sanctæ Mariæ  
in Porticu S. R. E. Presbytero Car-  
dinali Duci Eboracensi nuncupato.*

## B E N E D I C T U S P A P A X I V .

*Dilecte Fili Noster, Salutem, & Apo-  
stolicam Benedictionem.*

**S**ingulari Nobis consolationi, & uni-  
versis totius Urbis Ordinibus exemplo  
est illa tua, quam assiduam cernimus,  
& audimus, exercitatio in pietatis mune-  
ribus obeundis, iisque in primis, quæ de-  
cent Ordinem Sacerdotalem, quo Tute a  
Nobis fuisti in privato Sacello Nostro ini-  
tiatus. Judæum autem ad Catholicam Fi-  
dem accedere cupientem, cum sis prope-  
diem Sacro Baptismatis lavacro expiaturus,  
mirifice hinc ostendis ea verba te semper  
in mente gerere, quæ juxta Pontificale  
Romanum in tui Consecratione protulimus.  
*Sacerdotem enim oportet offerre, benedicere,  
preesse, predicare, & baptizare.*

At exorta, uti accepimus, hac contro-  
ver-

versus est, utrum scilicet, cum Hebræus e-  
 secta Protestantium uxorem duxerit, quæ  
 aut hæresim juravit, aut jurandæ parata  
 est, utrum, inquam, initum antea ma-  
 trimonium, post susceptum ab Hebræo  
 Baptisma, sit iterandum. Te igitur hac  
 Nostra epistola certiore facimus, ambos,  
 postquam Catholicæ Fidei nomén dederint,  
 per Baptismum alter, altera per hæresis de-  
 testationem, rursus esse matrimonii vin-  
 culo conjungendos. Nam quod ante inie-  
 rant, irritum omnino fuit propter impedi-  
 mentum dirimens, quod vocatur *disparita-  
 tis cultus*: In qua re declaranda, sermo-  
 nem primo de Viro, tum de Muliere in-  
 stituemus, diligenter investigantes; an eo-  
 rum uterque, dum connubium iniit, illius  
 esset impedimenti vinculo irretitus.

Initium igitur a viro sumimus, ac bre-  
 viter judicamus quidquid hac in re tum  
 Hebraica lege sancitum, tum Principum  
 decretis constitutum sit; ómissis Sacris Ec-  
 clesiæ Canonibus, cum nullo modo possint  
 his accommodari, qui nunquam in ejus  
 signum accessi sunt. *Quid enim mihi de iis,  
 qui foris sunt judicare?* Sic S. Paulus Epi-  
 stola 1. ad Corint. cap. v. scripsit, cujus  
 verba apte ab Urbano III. Prædecessore  
 Nostro ad rem nostram accommodata  
 sunt. Cap. Gaudemus, de divortiiis.

Deuteronomii cap. 7. cautum est, ne  
 Hebræis liceret cum iis fæminis, quarum  
 religio non esset eadem, matrimonio co-  
 pula i. *Non inibis cum eis fœdus, nec mise-  
 reberis earum, neque sociabis cum eis conju-*

g'a;

gia ; *filiam tuam non dabis filio ejus, nec filiam illius accipies filio tuo.* Et lib. 1. Esdræ cap. 10. habetur, Secheniam cum eodem Esdra publice conquestum de Hebræis ~~De~~, quod his verbis exprimitur. „ Vos transgressi estis, & duxistis uxores alienigenas, ut adderetis super dilectum Israhel ; & nunc date confessionem Domino Deo Patrum vestrorum, & facite placitura ejus, & separamini a populis terræ, & ab uxoribus alienigenis „.

Verum non videtur his sacrarum literarum testimoniis adniti posse impedimentum *disparitatis cultus*, matrimonia dirimens Hebræorum cum mulieribus alienigenis. Primum quidem supradictus Deuteronomii locus ad cap. 7. explicari commode de interdicto potest, quo illicita quidem sint hujusmodi matrimonia, non infecta, ac irrita. Hoc magis magisque confirmat, quod lib. 3. Regum cap. xi. legitur, jam lata scilicet Deuteronomii lege, Salomonem plures uxores duxisse ex iis gentibus, cum quibus connubia habere prohibitum Hebræis a Deo fuerat ; quas quidem non concubinarum loco ab ipso habitas fuisse sacer Textus indicat, cum septingentas Reginas a trecentis concubinis omnino distinguat. Accedit præterea Sampsonis exemplum, qui Dalilam uxorem habuit ex Gigantum progenie ortam : Et sexcenta alia prætermittimus, quorum vim ingenue fatetur celeberrimus Theologus Dominicus Sotus in 4. sent. dist. 39. qu. unic. art. 1., licet is de impedimento agere non impedi-

dien-



diente, ut inquirunt, sed dirimente.

Denique vero etsi Soti sententia vera esset, tamen impedimentum dirimens non ad universos omnino populos pertineret, sed ad septem Nationes tantum, idest Hethæos, Gergezæos, Amorrhæos, Cananæos, Pherezæos, Jebusæos, quæ scilicet Deuteron. cap. 7. exprimuntur; id vero nullo pacto sufficit, ut impedimentum disparitatis cultus in Hebraica lege inter Hebræos & mulieres alterius cultus, & cujuscumque Nationis, stabiliatur; juxta egregiam S. Thomæ doctrinam, qui in 4. sent. dist. 39. qu. 1. art. 1. Ad primum. " Sic scripsit " *Dicendum quod in veteri lege*,  
 „ *de aliquibus infidelibus erat permissum,*  
 „ *ut cum iis possent inire conjugia, & de*  
 „ *aliquibus prohibitum; specialiter quidem*  
 „ *erat prohibitum de infidelibus habitanti-*  
 „ *bus in terra Canaam, qui memoratas*  
 „ *paulo ante gentes comprehendunt. Quod*  
 „ *vero prædicta Lege Deuteronomii ad cap. 7.*  
 „ *duntaxat tenerentur terræ Canaam habi-*  
 „ *tatores, non autem cæteri, licet addicti*  
 „ *diversæ penitus Religioni, id clare perspi-*  
 „ *citur ex cap. 21. ejusdem Deuteronomii,*  
 „ *ubi victoribus Hebræis conceditur, eam*  
 „ *captivam uxorem ducere, cujus forma ipsis*  
 „ *egregia videretur. „ Et videris in nume-*  
 „ *ro captivorum mulierem pulcram, &*  
 „ *adamaveris eam, voluerisque habere*  
 „ *uxorem, dormies cum illa & erit uxor*  
 „ *tua „ : quod quidem & S. Thomas*  
 „ *animadvertit loc. cit. in responsione ad*  
 „ *secundum.*

Par. II.

I

Cum

Cum autem Eldras filios Israel a mulieribus alienigenis separaverit, non illud hinc sequatur necesse est, quod is nimirum Deuteronomii caput septimum ita interpretatus sit, ut ob disparitatem cultus, irrita, infectaque matrimonia esse jussit; quinimmo illud in eam partem accipi potest, ut, manente eodem matrimonii vinculo, separatio quoad thorum fieret; ita tamen ut jure polygamia nubere liceret viris, nefas esset mulieribus de thalamo cogitare, donec aut viri occumberent, aut ipsæ ad Judaicam accederent Religionem; ut sapienter animadvertit insignis Theologus Gulielmus Estius l. b. 4. senten. dist. 39. §. 3. vers. Quod si dicas Esdram. Id etiam S. Augustini auctoritate confirmatur, qui in lib. de adulterinis conjugis cap. 18. de matrimoniis ab Esdra separatis, tamquam de veris loquitur, licet non legitimis, utpote contractis Dei præcepto non suffragante.

Ex dictis liquet, incertum esse, ex lege Mosaica, matrimonia Hebræorum inita cum mulieribus exteris, & Religionis alienæ, habere irrita oportere. Neque hinc argui potest, eadem lege cautum fuisse, ut viri hujusmodi matrimonia ineuntes, ob disparitatem cultus dirimenti teneantur impedimento. Idem quoque sentiendum de Principum legibus arbitramur. Lex enim unica, quæ ad hanc rem pertineat, Theodosii est, quæ incipit. *Ne quis*, sub titulo *Codiciis de Judæis*, ejus hæc sunt verba.

„ Ne quis Christianorum mulierem in mat-

„ ti.

„ trimonium Judæis accipiat, neque Judææ  
 „ Christianus conjugium sortiatur: Nam  
 „ si quis aliquid hujusmodi admiserit, adul-  
 „ terii vice commissi hujusmodi crimen  
 „ obtinebunt. „ Verum duæ hic occur-  
 runt difficultates: prima, quod hæc Lex utpo-  
 te a laico Principe condita nullam habere  
 vim in matrimoniis debet. “ Leges illæ  
 „ quomodocumque intell. Etæ, non possunt  
 „ præscribere Ecclesiæ „. Sic Estius cit. lo-  
 co ad §. Si quis objiciat. Gravior altera  
 est, nam Theodosii lege Hebræi cum Chri-  
 stiana matrimonium, ob sceleris indignita-  
 tem; non quidem ut irritum, sed ut adul-  
 terium, severissime damnabatur. „ Leges  
 „ autem Imperatoris dicendum est dicta  
 „ matrimonia ut adulteria punire, propter  
 „ gravitatem peccati, non propter nulli-  
 „ tatem matrimonii. „ Idem Estius.

Quamobrem si in matrimonio, de quo  
 nunc agimus, impedimentum disparitatis  
 cultus intercesserit, inspiciendum erit, ne  
 illi mulier obnoxia fuerit; quod ut cogno-  
 scatur, diligenter est perscrutandum, num  
 Jure Canonico tale impedimentum decre-  
 tum fuerit, aut communi Ecclesiæ Catholi-  
 cæ consuetudine stabilitum; præterea an  
 mulier Protestantium hæresi infecta, hac  
 consuetudine teneatur. Nam si mulier cum  
 scædus inuit, dirimenti hoc impedimento  
 detinebatur, hoc satis est, ut matrimo-  
 nium irritum habeatur, directe quoad mu-  
 lierem, oblique quoad virum; licet hic su-  
 perioris auctoritati, qui legem tulit, non  
 sit obnoxius: eo ferme pacto, quo si Prin-

ceps aliquis subditorum cum exteris commercium sustulisset, atque irrita declarasse, ea, si forte fierent inania haberentur licet non uterque negotiatorum, sed unus tantum esset subditus Legislatori.

Nunc, ut proposuimus, an impedimentum illud disparitatis cultus Jure Canonico decretum fuerit, investigemus. Verum facilis explicatio: Canones quippe a Gratiano collecti in causa 28. quæst. 1. revera fidelium cum infidelibus matrimonia prohibent, non ita tamen, ut eadem faciant irrita: Et quamquam facerent, tamen quum Canones illi a Conciliis Provincialibus conditi fuerint, tantam vim obtinere minime possunt, ut iis Universalis Ecclesia obligetur; quamvis prædicti Canones in Gratiani decreto locum habeant, & illud opus jussu Gregorii XII. emendatum fuerit; ut in quibusdam nostris Operibus jam in publicam lucem editis satis superque a nobis probatum est.

Sequitur modo, ut cum impedimentum non fuerit, perquiramus, an communi Ecclesie Catholice consuetudine susceptum, atque firmatum inveniatur matrimoniis esse, non quidem jure sacrorum Canonum, sed generali Ecclesie more, qui pluribus ab hinc sæculis viget, ac vim legis obtinet. Consulatur Cardinalis Bellarminus tom. 5. controv. de Sacram. Matrim. lib. 1. c. 23. v. 11. Tertia propositio. Estius loc. cit. §. Si sacram. objiciat, & Natalis Alexander in Theolog. Dogmat. & Moral. lib. 2. de Sacram. Matrimonii art. 8. §. Certum est; re-  
cens

cens He minier Tractatu de Sacram. tom. 3. pag. 477. Item etiam tom. 3. Conventuum Ecclesiasticorum, qui Parisiis habebantur, cum ejusdem Ecclesiæ Archiepiscopus esset Cardinalis de Noailles lib. 1. convent. 1. §. 3. ubi hæc scripta sunt, „ Omnes ferme Theo-  
 „ logi sentiunt numquam Ecclesiam ma-  
 „ trimonia Christianorum cum Infidelibus  
 „ aliquò Canone vetuisse, quo ea decla-  
 „ ret irrita; impedimentum vero quod a  
 „ Religionis diversitate procedit, ab usu  
 „ consuetudineque Ecclesiæ vim legis ha-  
 „ bente statutum fuisse. „

Restat denique expendendum, an mu-  
 lier ex hæresi Protestantium, dum Hebræo  
 nupsit, hac lege universali, ut diximus,  
 Ecclesiæ consuetudine inducta obligaretur,  
 quæ Christianorum cum Ethnicis, aut He-  
 bræis matrimonia propter disparitatem cul-  
 tus irrita esse jubet. Hac vero in quæstio-  
 ne non alio modo responderi posse arbitra-  
 mur, nisi videlicet, eam fuisse id temporis  
 obligatam. Hoc siquidem impedimentum  
 non habet locum in matrimoniis eorum,  
 qui haud sunt baptisate initiati, licet  
 falsam ambo religionem sectentur: neque  
 vim ullam habet in matrimoniis eorum, qui  
 Baptisma susceperunt, etsi alter Catholi-  
 cus, hæreticus alter fuerit, quam plane  
 constat, illicita illa quidem, sed rata esse.  
 Illud autem vigere compertum est, in eo-  
 rum conjugis, quorum alter Baptisat est  
 particeps, expers omnino alter, quamvis  
 adhuc Cathecumenus esset, atque ad Ca-  
 tholicam Fidem accedere statuisset. Id con-

firmatur Textu in Can. cave. 28. quæst. 1. ubi hæc habentur. „ Si Christiana sit, non est satis, nisi ambo initiati sint Sacramento Baptismatis, & præter S. Thomam loc. cit. in responsione ad quintum, & præter Sotum loco superius laudato §. *Hinc fit*, idem etiam decernunt Pontas in cas. 7. ad verbum impedimentum disparitatis cultus, Juvenin de Sacram. dis. 10. quæst. 2. §. 2. vers. Quæres utrum Cathecumeni. Sanchez de Mat. imonio lib. 9. cap. 12. num. 66. & seq. Clericat. de Matrim. 26. nu. 3. Cum vero hæc communis Ecclesiæ disciplina nunc vigeat, eique, ut innuimus, mulier Protestantium erroribus addicta subjiciatur, necesse erit, ut matrimonii fœdus, quod cum Hebræo inilit, cum hic Baptismate ablutus minime fuerit, per impedimentum *disparitatis cultus* irritum, infectumque habeatur.

At obijcere quis forte posset, Baptismum, de quo nunc agimus non quidem a Catholico, sed a Ministro Protestantium collatum fuisse; mulierem vero, utpote hæresi mancipatam, post susceptum Buptisma, extra sinum Ecclesiæ Catholicæ fuisse, nec ideo ejus legibus obligatam. Sed hæc diluere facile possumus, si primo consideremus, quod apud omnes constat, Hæreticus aliquem baptizando, si formam adhibeat, & materiam legitimam, ut in muliere, de qua sermo est, peractum existimamus, is Sacramenti caractere insignitur. Hac enim ratione, tamquam fundamento, & S. Augustinus & veteres Patres iunitebantur, ut Donatistas refellerent, qui

qui contendebant, ab Hæreticis baptizatos rursus esse baptismate initiandos.

Deinde id etiam compertum est, eum, qui baptismum ab Hæretico rite suscepit, filius vi Ecclesiæ Catholicæ membrum effici; privatus siquidem baptizantis error hac eum facilitate privare inquit, si Sacramentum conferat in Fide veræ Ecclesiæ, atque ejus instituta servet in his, quæ pertinent ad validitatem Baptismi. Egregie hoc confirmat Suarez in sua Fidei Catholicæ defensione contra errores sectæ Anglicanæ lib. 1. cap. 24., ubi probat Baptizatum Ecclesiæ membrum fieri; hoc etiam addens, quod, si hæreticus, ut sæpius accidit, infantem lastrat impotem ad Fidei actum eliciendum, hoc impedimento non est, quo minus ille habitum fidei cum baptismo accipiat.

Postremo exploratum habemus, ab Hæreticis baptizatos, si ad eam ætatem venerint, in qua bona a malis despiciere per se possint, atque erroribus baptizantis adherere, illos quidem ab Ecclesiæ unitate repelli, usque bonis orbati omnibus, quibus fruuntur in Ecclesia versantes: non tamen ab ejus auctoritate, & legibus liberari, ut sapienter Gonzalez differit in cap. Sicut, num. 12. de hæreticis.

Hoc quidem in transfugis, ac perduellis observatum videmus, quos Leges civiles a Fidelium subditorum privilegiis omnino excludunt. Leges quoque Ecclesiasticæ privilegia Clericalia iis Clericis non concedunt, qui sacrorum Canonum jussa negligunt; nemo autem sentit, aut per-

duelles aut Clericos Canonum violatores, suorum Principum, aut Prælatorum auctoritati non subjacere.

Hæc exempla, ni fallimur, pertinent ad quæstionem: ut enim illi sic Hæretici Ecclesiæ subditi sunt, & Legibus Ecclesiasticis tenentur. Cum vero inter Ecclesiæ Leges illa quoque recensetur, quæ matrimonia illorum, quorum alter rite baptismum acceperit, secus alter, rata non habet; in nostra etiam quæstione statuendum erit, cum hæretica mulier baptismum initiata Hebræo nupsit, matrimonium illud pro irrito habendum esse. Consulatur Anacletus lib. 4. *Decretal. tit. 3. de elandettina desponsatione* §. 4. num. 142. & seq. qui prædictæ sententiæ in hæretis, matrimonia ab hæreticis inita statuit esse invalida, si impedimentum dirimens ab Ecclesia sancitum, aut universali Lege, aut communi consuetudine, quæ vim legis obtinet, intercedat.

At vero ne silentio aliquid dissimulemus, fateamur allatas rationes sufficere non potuisse, ut matrimonia, quæ in Belgio, absente Parocho Catholico, aut inter Hæreticos contracta fuerant rescinderentur, cum Nosmetipsi Decretum fecerimus die 4. Novembris 1741. quo statuimus prima esse valida, secunda illicita, sed non irrita, quamvis Concilium Tridentinum impedimentum dirimens pro iis matrimoniis statuerit, quæ post ejus promulgationem non coram Parocho Catholico, & duobus testibus contrahantur. Nam ut ambiguitas omnis tollatur, ignorandum non est, in hu-



hujus controversiæ investigatione, quam an. 1741. explicavimus; Nos ipsos & Nostra, & multorum, quos consulimus sententia existimasse, firmas certæque manere prædictas antea rationes, sed ad rem, de qua agebamus, minime aptas esse. Ex verissimis siquidem argumentis, conjecturisque probatum est, Concilium Tridentinum, quum novum illud dirimens impedimentum constituit, decretum suum ad eam a matrimonia non extendisse, quæ disceptationi a Nobis an. 1741. solutiæ occasionem dedere; ut commode colligi potest ex suffragiis Theologorum, & Canonistarum, qui hac de re scripserunt, quæ Romæ in publicam lucem edita sunt in Tomo unico foliorum Congregationis Concilii an. 1741. Quo quidem veritas superioribus fundamentis sulca non infirmatur, ut eo plane modo, quo Episcopus, si nolit aliquando corrigere, aut punire Clericum, qui Canonum Sanctionibus non obtemperat, nec privilegiis fruitur; Episcopus, inquam, non dubitatur, quin alias, si velit, eum libere possit aut arguere, aut punire.

At objici adhuc posse cognoscimus, existimandum esse, Ecclesiam noluisse impedimento disparitatis cultus ea matrimonia subicere, quæ ab Hæreticis Protestantibus cum Hebræis contracta sunt, in præcipue regionibus, ubi illud, de quo sermo est, initum fuit; cum hoc impedimentum vix ex consuetudine obtineat, nullamque in illis matrimoniis, nec in illis regionibus

consuetudinem hujusmodi vigere comper-  
tum sit.

Respondemus autem veterem hanc esse  
quæstionem, atque a Patre Lessio tum ex-  
citatum, cum primum Japonenses, & Si-  
nenses a falsotum Deorum cultu ad veri  
Numinis Religionem transferunt, cum enim  
idem Lessius assereret, nullam apud eos  
hujusmodi esse consuetudinem, idcirco ma-  
trimonia ibidem inter baptizatos, & non  
baptizatos inita esse rata existimabat. Ea-  
dem controversia disceptata fuit ab illis,  
qui in Seminario Missionum Parisiis de-  
gunt. Perlegere etiam fas est dubium a Pa-  
tre Lessio excitatum apud Verricellum de  
Missionibus lib. 3. de Legibus quæst. 79.  
num. 1. apud Dianam in edit. coordin.  
tom. 6. tract. 1. de matrimonio, cum Ec-  
clesiam illam regeret Cardinalis de Noail-  
les, §. 4. Verum controversiæ finis cum  
constitutus deinde fuerit, decernendo,  
consuetudinem non susceptam posse id effi-  
cere, ut Sancta Sedes, cum cœperunt Si-  
nenses, Japonensesque Catholicam Fidem  
amplecti, Vicariis Apostolicis facultatem  
daret, qua super impedimento disparitatis  
entris cum iis dispensarent, quemadmodum  
factum legitur in documento, quod est  
inter Constitutiones Apostolicas ad Missio-  
nes Sinarum, & Tunkini spectantes, Pa-  
risiis edita anno 1656. pag. 38. & inter  
Epistolas Card. d'Orat Parisiis Typis man-  
datas anno 1627. Epist. 311., ubi refertur  
amplissima facultas Missionariis a Grego-

rio

rio XIII. concessa, ut novos Christifideles Provinciarum, Insularumque Japoniæ impedimento illo tollerent, & liberarent: Cumque hujusmodi remissio, nisi Lex obster, non concedatur; satis superque id est, ut clarissime innotescat, nullius momenti esse, quod de consuetudine impedimenti disparitatis cultus non adhuc suscepta objiciebatur; cum potissimum peculiaris asserta consuetudo universali contrariæ consuetudini cedere debeat.

Quamobrem ad propositum redeuntes, compertum habeas, quod postquam mulier hæreticæ more solito in idoneo Tribunali ejuraverit; Tu vero Hebraum sacro baptis- mate initiaveris, inter illos coram Parocho matrimonium erit iterandum, a Concilio Tridentino præscripta forma servata; quum Baptismi Sacramentum sit janua ceterorum. Hic autem Nos finem imponentes, Tibi, dilecte Fili noster, Tuæque Regiæ Do- mui, ex animo Apostolicam Benedictio- nem impertimur.

Datum apud S. Mariam Majorem die 9. Februarij 1749. Pontificatus Nostri An. ix.

## CONSTITUTIO 33. Tom. I.

*Sanctissimi Domini Nostri*

## BENEDICTI PAPÆ XIV.

Qua præscribitur ordo, & forma in judiciis  
causarum Matrimonialium super Matri-  
moniorum validitate, vel nullitate de-  
claranda servandus.

## BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

**D**EI miseratione, ejus judicia in-  
comprehensibilia sunt, & viæ in-  
vestigabiles, in suprema Ecclesiæ  
Specula immerentes constituti, ut super  
universum Dominicum gregem excubias  
sedulo agamus, ad commissum Pastoralis  
Officii munus pertinere dignoscimus, sub-  
ascentes ex infernalis hostis auctoria, &  
hominum malitia abusus, quibus & anima-  
rum salutis perniciēs, & Sacramenti Eccle-  
siæ injuriā infertur, radicitus evellere, &  
potestatis Nobis desuper traditæ operant in-  
terponere, ut & humana cohibeatur teme-  
ritas, & veneranda Divinæ Legis servetur  
auctoritas. Siquidem matrimonii fœdus a  
Deo institutum, quod & quatenus nature  
officium est pro educandæ proles studio,  
aliisque matrimonii bonis servandis, per-  
petuum, & indissolubile esse convenit; &  
quatenus est Ecclesiæ Catholicæ Sacramen-  
tum, humana præsumptione dissolvi non  
posse,

posse, Salvator ipse ore suo pronuntiavit dicens: „ Quod Deus conjunxit, homo non separet: „ ad aures Apostolatus nostri pervenit in quibusdam Ecclesiasticis curiis: inconsulta nimis iudicium facilitate infringi, & temere, atque inconsiderate de eorundem matrimoniorum nullitate satis sententis potestatem conjugibus fieri transseundi ad alia vota. Quos sane improvidos Iudices humanæ naturæ conditione, & voce ipsa quodammodo admoneri oportebat, ne tam præcipiti audacia Sanctum Matrimonii nexum frangerent, quem perpetuum, atque indissolubilem primus humani generis parens præmonuit, inquiens: „ Quamobrem relinquet homo Patrem suum, & Matrem, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una „

Hujusmodi autem abolendæ pravitatis notitia diversis ex partibus Nobis delata est, atque etiam indicata sunt exempla nonnullorum Virorum, qui post primam, & secundam, ac tertiam, quam duxerant, uxorem ob nimiam Iudicum præcipitantiã in nullitate matrimoniorum declaranda, adhuc illis primis uxoribus superstitionibus, ad quartas contrahendas nuptias devenerant, & similiter foeminarum, quæ post primum, secundum, & tertium maritum, quarto etiam, illis quoque viventibus, se junxerant, non sine pusillorum scandalo, & bonorum omnium detestatione, qui sacra matrimonii vincula ita contemni, & temere perfringi debebant. Nos autem his intellectis gravi affecti dolore intimo ani-

mo ingenuimus, & non prætermisimus Apostolicæ Nostræ sollicitudinis partes in Domino adimplere. Siquidem primo Pontificatus Nostri anno ad Episcopos illarum, partium, in quibus prædicta acciderant, plenissimis datis litteris, graviter conquesti sumus de hujusmodi pravitate, quæ in Ecclesia Dei tollerabatur, & ad eam abolendam eorum animos erigere, & Pastoralem zelum accendere curavimus: quod etiam egimus cum aliis aliarum Regionum Episcopis, ubi hujusmodi usum irrepisse cognovimus.

Verum nobis responsum est, id sæpe contingere partim ex culpa illorum Judicum, quibus vel in prima instantia, cum causa coram Judice Ordinario ex aliqua legitima causa cognosci nequit, vel in secunda, cum in partibus nullus adest Judex, ad cujus Tribunal causa in gradu appellationis devolvatur, vel si adest, justa de causa coram eo disceptari nequit, cause matrimoniales hujusmodi a Sede Apostolica committuntur, qui ob inscitiam, vel ob malam voluntatem proclives sunt ad matrimonia dissolvenda, atque eadem matrimonia, levi, vel etiam habito nullo examine, irrita, ac invalida declarant; partim etiam ex facto conjugum super nullitate suorum matrimoniorum litigantium, cum frequenter unus tantum eorum, qui dissolutionem matrimonii postulat, in Judicio compareat, & sententia, nullo contradicente, secundum sua vota obtenta, ad alias nuptias convolat; vel ambobus

con-

conjugibus in iudicium venientibus, alter, qui pro matrimonio, alter vero qui contra agit, sententia de nullitate matrimonii prolata, nullus est, qui ad superiorem Iudicem appellationem interponat, vel quia litigantes in specie quidem discordes, revera inter se concordantes sunt, & invicem colludentes contractum matrimonium dissolvi cupiunt, vel quia pars, quæ pro validitate matrimonii stabat, ejusque nullitatem acriter contra adversarium impugnabat, lata a Iudice sententia contra matrimonium, mutat voluntatem, vel pecunia sibi ad sumptus litis non suppetente, vel aliis deficientibus auxiliis ad litigandum necessariis, & inceptam opus, ac causam post primam sententiam deserit: quo fit, ut deinde ambo conjuges, vel unus eorum ad aliud contrahendum matrimonium se conferat.

Quod autem ad Iudices pertinet, quibus extra Romanam Curiam pro litigantium commodo causæ matrimoniales committuntur, paterna illa vigilantia, qua de iustitia unicuique integre, sapienterque administranda solliciti esse debemus, encyclicis litteris ad Venerabiles Fratres Patriarchas, Primate, Archiepiscopos, & Episcopos scriptis vigesima sexta Augusti anno secundo Pontificatus Nostri, provide curavimus, quæ sacris Canonibus, & Concilio Tridentino consona, si diligenter, ut speramus, serventur, imposterum causæ non nisi personis congrua juris peritia, & necessaræ probitatis, spectatæque fidei munici præsidio

fidio committentur. Insuper ad ea, quæ in  
 iisdem encyclicis litteris constituta sunt,  
 id etiam in præsentì adjungimus: Quod  
 quamvis Concilii Tridentini Decretum,  
 quo causæ matrimoniales subtractæ fuerunt  
 Decani, Archidiaconi, & aliorum infe-  
 riorum judicio, & Episcoporum tantum  
 examini, & jurisdictioni reservatæ, dumta-  
 xat procedat de Archidiaconis, Decanis,  
 aliisque inferioribus, qui in eadem Diœcesi  
 constituti, vel privilegio, vel præscriptio-  
 ne saltem in visitatione causarum matrimo-  
 nialium cognitionem sibi adrogabant; id-  
 circo minime obstet commissionibus, quæ  
 pro iisdem causis matrimonialibus definien-  
 dis a Sede Apostolica alicui eorum in se-  
 cunda instantia fierent; nihilominus præ-  
 cipimus, ac mandamus iis, ad quos hu-  
 jusmodi commissionum, seu delegationum  
 expediendarum cura pertinet, ut in futu-  
 rum causarum matrimonialium cognitio-  
 nem non committant nisi Episcopis, præ-  
 fertim vicinioribus; vel si nullus sit Epi-  
 scopus, cui ex legitima causa commode  
 committi possit, tum commissio, & delega-  
 tio dirigatur uni ex iis, qui secundum  
 Ordinem, & modum a Nobis in præfatis  
 encyclicis litteris præscriptum pro Judice  
 idoneo ab Episcopo, cum consilio sui Ca-  
 pituli nominatus fuerit.

Quod vero ad ordinem, & seriem judi-  
 ciorum in causis matrimonialibus pro de-  
 bita, & congrua earum terminatione ser-  
 vandum spectat, motu proprio, certa scien-  
 tia, ac matura deliberatione nostri, deque

Apo-



Apostolicæ potestatis plenitudine hac nostra in perpetuum valitura sanctione constituimus, decernimus, ac jubemus, ut ab omnibus, & singulis locorum Ordinariis in suis respective Diæcesibus persona aliqua idonea eligatur, & si fieri potest, ex Ecclesiastico cætu, juris scientia pariter, & vitæ probitate prædita, quæ matrimoniorum defensor nominabitur, cum facilitate tamen eam suspendendi, vel removendi, si justa causa adfuerit, & substituendi aliam æque idoneam, & iisdem qualitatibus ornatam; quod etiam fieri poterit, quotiescumque persona ad matrimoniorum defensionem destinata, cum se occasio agendi obtulerit, erit legitime impedita.

Ad officium autem defensoris matrimoniorum hujusmodi, ut supra electi; spectabit in judicium venire quotiescumque contigerit, matrimoniales causas super validitate, vel nullitate coram legitimo Judice disceptari, eumque oportebit in quolibet actu judiciali citari, adesse examini testium, voce, & scriptis matrimonii validitatem tueri, æque omnia deducere, quæ ad matrimonium sustinendum necessaria censebit.

Et demum defensoris hujusmodi persona, tamquam pars necessaria, ad judicii validitatem, & integritatem censeatur, semperque adsit in judicio sive unus ex conjugibus, qui pro nullitate matrimonii agit, sive ambo, quorum alter pro nullitate, alter vero pro validitate in judicium veniant. Defensor autem cum ei munu  
hu-

hujusmodi committetur, juramentum præstabit fideliter officium suum obeundi, & quotiescumque contigerit ut in Judicio adesse debeat pro alicujus matrimonii validitate tuenda, rursus idem juramentum præstabit; quæcumque vero, eo non legitime citato, aut intimato in Judicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus, ac pro nullis, cassis, ac irritis haberi volumus, perinde ac si citata, & intimata non esset ea pars, cujus citari intererat, & quam juxta legum, & canonum præscripta ad legitimam judicii validitatem citari, aut intimari omnino necessarium erat.

Cum igitur coram Ordinario, ad quem causas hujusmodi cognoscere pertinet controversia aliqua proponetur, in qua de matrimonii validitate dubitabitur, & existentibus in judicio, vel uno ex conjugibus, qui pro nullitate matrimonii, vel ambo, quorum alter pro validitate, alter vero pro nullitate actionem intendat; defensor matrimonii partes omnes officii sui diligenter adimpleat. Itaque si a Judice pro matrimonii validitate judicabitur, & nullus sit, qui appellet, ipse etiam appellatione se abtineat: idque etiam servetur, si a Judice secundæ instantiæ pro validitate matrimonii fuerit judicatum, postquam Juxta primæ instantiæ de illius nullitate sententiam pronuntiaverat; si autem contra matrimonii validitatem sententia feratur, defensor inter legitima tempora appellabit adhærens parti, quæ pro validitate agebat:

bat: eum autem in **Judicio** nemo unus sit: qui pro **matrimonii** validitate negotium: insistat, vel si adsit, lata contra eum **sententia**, **Judicium** deseruerit, ipse ex **Officio** ad **superiorem** **Judicem** provocabit.

**Appellatione** a **prima** **sententia** **pendente**, vel etiam **nulla** **ob** **malitiam**, vel **oscitantiam**; vel **collusionem** **defensoris**, & **partium** **interposita**, si **ambo**, vel **unus** **ex** **conjugibus** **novas** **nuptias** **celebrare** **ausus** **fuerit**, volumus, ac **decernimus**, ut **non** **solum** **servetur** **quæ** **adversus** **eos**, qui **matrimonium** **contra** **interdictum** **Ecclesiæ** **contrahunt**, **statuta** **sunt** **præsertim**, ut **invicem** **a** **cohabitatione** **separentur**, **quoad** **usque** **altera** **sententia** **super** **nullitate** **emanaverit**, a qua **intra** **decem** **dies** **non** **fit** **appellatum**, vel **appellatio** **interposita** **deserta** **deinde** **fuerit**; **sed** **ulterius** **ut** **contrahens**, vel **contrahentes** **matrimonium** **huiusmodi** **omnibus** **pœnis** **contra** **polygamos** **a** **Sacris** **Canonibus**, & **Constitutionibus** **Apostolicis** **constitutis** **omnino** **subjaceant**, **quas** **in** **eos** **quatenus** **opus** **sit**, **motu**, **scientia**, ac **potestate** **simili** **rursus** **statuimus**, **decernimus**, ac **renovamus**.

**Posteaquam** **vero** **appellationis** **beneficio** **ad** **alterum** **Judicem** **causa** **in** **secunda** **instantia** **delata** **fuerit**, **omnia**, & **singula** **quæcumque** **coram** **Judice** **in** **prima** **instantia** **servanda** **præfinita** **fuerunt**, **etiam** **coram** **altero** **in** **secunda** **exacte**, ac **diligenter** **custodientur**, **citato** **in** **quolibet** **Judicii** **actu** **defensore** **matrimonii** **validitatem** **strenue**, ac **pro** **viribus** **tuebitur**; & si **Judex**  
in

in secunda instantia fuerit Metropolitanus, aut Sedis Apostolicæ nuntius, aut Episcopus vicinior; matrimonii defensor sit, qui ab ipso fuerat deputatus, quemadmodum ipsi deputare mandamus, ut quæ a nobis superius constituta sunt peragere possit. Si autem Judex in secunda instantia erit Judex commissarius, cui a Sede Apostolica causæ cognitio demandata sit, & qui Tribunal, & jurisdictionem ordinariam non habeat, & propterea careat defensore matrimonii; volumus, ut illo defensore matrimonii utatur, qui constitutus fuerit ab Ordinario, in cujus Diocesi causam cognoscat, etiamsi idem Ordinarius sit, qui primam sententiam in eadem causa pronuntiaverit.

Instructo autem in hunc modum Judicio, si secunda sententia alteri conformis fuerit, hoc est, si in secunda æque ac in prima nullum, ac irritum matrimonium judicatum fuerit, & ab ea pars, vel defensor pro sua conscientia non crediderit appellandum, vel appellationem prosequendam minime censuerit; in potestate, & arbitrio conjugum sit novas nuptias contrahere, dummodo alicui eorum ob aliquod impedimentum, vel legitimam causam id vetitum non sit; potestas tamen post alteram sententiam conformem, ut supra, conjugibus facta intelligatur, & locum habeat, salvo semper, & firmo remanente jure, seu privilegio causarum matrimonialium, quæ ob cujuscumque temporis lapsum numquam transeunt in rem judi-

judicat in, sed si nova res, quæ non deducta, vel ignorata fuerit, detegatur, resumuntur, & rursus in judicialem controversiam revocari. Quod si a secunda sententia super nullitate vel altera pars appellaverit, vel hujusmodi sit, ut ei, salva conscientia, defensor matrimonii acquiescendum non putet, vel quia sibi videtur manifeste injusta, vel invalida, vel quia fuerit lata in tertia instantia, & sit revocatoria alterius præcedentis super validitate in secunda instantia emanata, volumus, ut firma remanente utrique conjugum prohibitione ad alias transeundi nuptias, quas si contrahere ausi fuerint poenis, ut præferatur a nobis constitutis subesse decernimus, causa in tertia vel quarta instantia cognoscatur, servatis diligenter omnibus, quæ a nobis in prima, & secunda instantia demandata fuerunt, nempe in quolibet judiciali actu citato, & audito defensore matrimonii, quem ad munus suum gratis obeundum pro amore Dei, & proximi utilitate, & Ecclesiæ reverentia in Domino exhortamur, si operam suam sine mercede, aut salario aliqua ex causa exhibere recusaverit ab ipsius causæ Judice ei constituitur, & ab ea parte, quæ pro validitate matrimonii agit, si ipsi facultas sit, solvatur, si minus a Judice primæ vel secundæ, vel tertiæ instantiæ respective ministrabitur, qui pecuniam, ex multis suorum Tribunalium redactas, vel redigendas, & in opera prærogandas in hujusmodi sumptus insumere poterunt. Cum vero

Ju

Judices causæ erunt Judices commissarii, qui neque forum habent, & consequenter neque pecuniam ex multis collectam, volumus, ac mandamus, ut defensori matrimonii satisfiat ex pecunia mulctarum illius Episcopi in cujus Diocesi Judex Commissarius juxta Sedis Apostolicæ mandatum Judicium exercebit.

Hactenus quidem quoad causas matrimoniales, quæ extra Romanam Curiam pertractantur. Quoad causas vero, quæ Romæ disceptandæ sunt, cum earum cognitio in prima instantia ad S. R. E. Cardinalem in præfata Urbe, ejusque suburbiis, & districtu Vicarium Nostrium in spiritualibus pro tempore spectet, mandamus ac jubemus, ut omnia, & singula, quæ in aliis causis extra Romanam Curiam pertractandis præscripta fuerunt, nempe, ut judicium peragatur citato, & audito defensore matrimonii ab eodem Cardinali Vicario deputato, aliæque, ut supra, omnino serventur, tum etiam in aliis causis, quæ in prima instantia ex consensu partium, vel in secundam per appellationem ad Sedem Apostolicam, omisso medio interpositam, vel in tertia Romam deferuntur: qua omnes judicari volumus vel in Congregatione S. R. E. Cardinalium super interpretatione, & executione Concilii Tridentini, vel in causatum Palatii Nostri Auditorio, dummodo Nobis, & Romano Pontifici pro tempore justis ex causis non videatur particularis Congregatio S. R. E. Cardinalium, vel Romanæ Curie Prælatorum deputanda.

Cum

Cum autem causa super matrimonii nullitate agitabitur in dicta Congregatione S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, defensor matrimonii a Cardinali Præfecto ejusdem Congregationis; si vero in Palatii Nostri auditorio, ab Auditore Decano præfati Tribunalis; si demum in Congregatione particulari, a persona ejusdem Congregationis digno ore depute- tur. Unica quidem resolutio pro nullitate matrimonii emanata, si causa in Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, vel in Congregatione particulari deputata cognoscatur, & similiter in Palatii Nostri Auditorio unica sententia super eadem nullitate pronuntiata minime sufficiat ad tribuendam liberam conjugibus facultatem novas nuptias contrahendi; Sed si causa in præfata Congregatione Cardinalium Tridentini Concilii Interpretum introducta fuerit, rursus in eadem ad defensoris matrimonii instantiam reproponatur; si vero Congregationi particulari commissa fuerit ad petitionem ejusdem defensoris altera etiam particularis congregatio deputabitur: si vero in Palatii Nostri Auditorio judicata sit, a præfato defensore appellatione interposita ab aliis Auditoribus juxta ordinem in gyrum, seu turnum definitur; si autem causa universo Tribunali commissa fuerit, ab omnibus Auditoribus rursus examinabitur, nolentes omnino, ut nullo in casu matrimonii vinculum dissolutum censeatur, nisi duo judicata, vel resolutiones, aut sententiæ penitus similes.

les, & conformes, a quibus neque pars, neque defensor matrimonii crediderit appellandum emanaverint: quod si secus factum fuerit, & novum initum matrimonium, nostræ voluntatis hujusmodi transgressores pœnis a nobis ut supra statutis submittantur.

Et quoniam sæpe apud Sedem Apostolicam preces porrigi solent pro dispensatione matrimonii rati, & non consummati, quæ ut plurimum pro voto consultivo ad Congregationem S. R. E. Cardinalium Concilii Interpretum, vel nonnumquam ad aliquam Congregationem particularem deputatam a Romanis Pontificibus pro tempore remitti solent, ut hujusmodi instantiæ ordine, ac rite procedant, volumus, ac mandamus ut simplex libellus Nobis, vel Romano Pontifici pro tempore exhibeatur, in quo plena, & accurata totius facti species continetur, causæque omnes in eo exprimantur, quæ ad obtinendam petitam dispensationem conducere posse a supplicante censentur, ut Romanus Pontifex eo lecto, & mature considerato, secum deliberare possit, an petitionem reiciat, vel ejus examen alicui ex dictis Congregationibus committat; a qua posteaquam suum votum consultivum edidit fuerit, a Secretario ejusdem Congregationis totius negotii series exacte Romano Pontifici pro tempore referatur, qui pro sua prudentia judicabit, an Congregationis resolutio sit approbanda, vel potius totius causæ examen alteri Congregationi, vel Tribunali, prout

eidem



eidem Pontifici videbitur, rursus committendum.

Demum volumus, ac decernimus easdem presentes litteras semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime, & inviolabiliter observari. Sicque & non aliter per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac eosdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, & Sedis Nuntios, aliosque quoslibet quacumque præeminentia, & potestate surgentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate ubique judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus verborum, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis decretis etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus in genere vel in specie, seu alias quomodolibet

Par. II.

K

bet

bet concessis, confirmatis, & innovatis, Quibus omnibus, & singulis etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialibus, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem imporrantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma in illis tradita observata eisdem præsentibus pro expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut præsentis litteræ in valvis Ecclesiæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, nec non Cancellariæ Apostolicæ, ac in Arce Campi Floræ de Urbe, ut moris est, publicentur, & affigantur, sicque publicatæ, & affixæ omnes, & singulos, quos illæ concernunt perinde ardeant, & afficiant, ac si unicuique eorum nominatim, & personaliter intimatæ fuissent, quodque earumdem præsentium transumptis, sive exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel offensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hæc paginam Nostri Decreti, Statuti, Constitutionis, prohibitionis, revocationis annullationis, declarationis, mandati, ac

voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac B. Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem tertio nonas Novembris anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadregesimo primo, Pontificatus Nostri anno secundo.

*D. Card. Passioneus.*

VISA DE CURIA

N. ANTONELLUS

X. Sub-Datarius.

Loco ✠ Plumbi.

L. B. Eugenius.

**A** Nnoa Nativitate D.N. JESU CHRISTI MDCCXLI. Indictione quarta, die vero 29. Novembris Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D.N. D. BENEDICTI, divina Providentia Papæ XIV Anno secundo supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, nec non Cancellariæ Apostolicæ, Curia generalis in Monte Citatorio, in Curia Campi Floræ ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Joannem Triseili Apost. Curf.

*Nicolaus Capelli Mag. Curf.*

K 2

AD

## AD POLONIÆ REGNI

Primates, Archiepiscopos, & Episcopos: De Concessione Dispensationum Apostolicarum super impedimentis Matrimonii.

CONSTITUTIO 51. Tom. II.

BENEDICTUS PAPA XIV.

*Venerabiles Fratres salutem, & Apostolicam Benedictionem.*

**M**agnæ Nobis admirationis, nec minoris doloris causa fuit, quod ex fide dignorum relatione, certisque gravium Virorum Litteris accepimus, falsam quamdam in isto Poloniæ Regno opinionem, & famam invaluisse; quod scilicet ab hac Apostolica Sede, cui Nos, licet immeriti Divina Ordinatione præsidemus, aliquæ dispensationes Matrimoniales concessæ, & missæ fuerint, & hæc stenus concedi, & miti soleant, quibus sublata sint impedimenta Canonica Matrimonio legitime, aut valide incedo obstitentia, licet contrahentium alter, vel etiam uterque, Hæreticam sectam aperte profiteatur. Quod quum non nisi per injuriam, & intolerabilem calumniam excogitatum sit, atque disseminatum; Apostolici Ministerii Nostri officio desse Nos arbitraremur, nisi Vobis, Venerabiles Fratres, atque omnibus, ad quos hæc Litteræ Nostre perventuræ sunt, testatum ac manifestum redderemus, quæ sit in hoc  
rerum

erum genere perpetua Apostolicæ hujus Sedis agendi regula, & constans consuetudo; simulque Vos omnes, & singulos per istud Poloniæ Regnum, sua semper Fide, & Religione commendatum, Ordinarios Præsules constitutos, enixe admoneremus, & per misericordiam Dei obsecraremus, ut Litteras dispensationum matrimonialium, quæ pro ipsius Regni Incolis ab hac Sede, & Curia mittuntur, & ipsi attente legatis, atque expendatis, & a vestris quique Vicariis, & Officialibus accuratissime considerari jubeatis. Nos enim pro certo habemus, idque mox planum facturi sumus, si quid usquam in hac parte peccatum est, non id factum esse Apostolicæ Sedis, eiusque Officialium culpa; verum aut Ordinariis Locorum, aut eorum Ministris, qui transmissas dispensationum Litteras nec legere, nec satis pensare curarunt, omnino tribuendam esse.

Neque vero necesse habemus ea omnia in medium proferre, quibus luculenter demonstrari posset antiquitas ejus disciplinæ, quæ semper Apostolica Sedes Catholicorum cum Hæreticis conjugia reprobavit. Sed aliqua dumtaxat afferre sat erit, quibus ostendamus, eandem disciplinam, ac regulam ad nostra usque tempora constanter servatam, apud Nos, & Apostolicam Sedem non minus integram vigere, & religiose custodiri. Hoc est quod de se ipso, suisque temporibus testatus est felicitis recordationis Prædecessor Noster: Urbanus Papa VIII. in

suis Litteris Apostolicis datis die xxx. Mensis Decembris Anni MDCXXIV., quæ leguntur apud Cardinalem Albitium in Libro . cui Titulus, De Inconstantia in Fide cap. 37, num. 217. ubi ita scribit . „ Licet probe te-  
teamus Catholicorum cum Hæreticis Matrimonia omnino fugienda esse, & quantum in Nobis est a Catholica Ecclesia procul arcere intendamus“. Nec minus aperte sententiam suam declaravit pia memorie Prædecessor pariter Noster Clemens Papa XI. in Litteris die xxv. Junii Anni MDCCVI. datis, & editis in Collectione ipsius Brevium, & Epistolarum Romæ vulgata Anno MDCCXXIV., ubi pag. 321. sic legitur: „ Majoris momenti esse existimamus, Ecclesiæ Dei, Apostolicæ Sedis, Prædecessorum Nostrorum, & Sacrorum Canonum, a Catholicorum cum Hæreticis abhorrentium, regulas, nisi id totius Christianæ Reipublicæ bonum exposcat, non transgredi, & in allis Litteris datis die xxiii. Julii Anni MDCCVII. in eadem collectione relatis pag. 391. „ Ecclesia siquidem ab hujusmodi conjugiiis, quæ plurimum deformitatis, nec parum spiritualis periculi præferunt abhorret. “

Sed, & nostrum hac de re judicium satis patere arbitramur ex Decretali Rescripto auctoritate Nostra edito die iv. Novembris Anni MDCCLII., & impresso Tom. I. Bullarii Nostræ N. xxxiv. §. 3. . cujus verba sunt, quæ sequuntur: „ Dolens in primis quammaxime Sanctitas Sua, eos esse inter Catholicos, qui insano amore turpiter demen-  
tati,

tati , ab hisce detestabilibus Connubiis , quæ Sancta Mater Ecclesia perpetuo damnavit , atque interdixit , ex animo non abhorrent , & prorsus sibi abstinendum non ducunt : laudanque magnopere zelum illorum Antistitum , qui severioribus propositis spiritualibus pœnis Catholicos coercere student , ne sacrilego hoc vinculo sese Hæreticis jungant . Episcopos omnes , & Vicarios Apostolicos , Parochos , Missionarios , & alios quoscumque Dei , & Ecclesiæ fideles Ministros in iis partibus , Hollandiæ videlicet , & Belgii , degentes serio graviterque hortatur , & monet , ut Catholicos utriusque sexus ab hujusmodi nuptiis in propriarum animarum perniciem adeundis , quantum possint absterreant , easdemque nuptias omni meliori modo intervertere , atque efficaciter impedire satagant : & quæ paulo post subjecta sunt , ubi de jam contracto Catholicæ partis cum altera Hæretica connubio hæc habentur . Id vero debere sibi potissime in animum inducere Conjugium Catholicum , sive virum , sive foemina , ut quo gravissimo scelere , quod admisit , pœnitentiam agat , ac veniam a Deo precetur , coneturque pro viribus alterum conjugem a vera Fide aberrantem , ad gremium Catholicæ Ecclesiæ pertrahere , ejusque animam lucrari , quod porro ad veniam de patrato crimine impetrandam opportunissimum foret , sciens de cætero , ut mox dictum est , se istius Matrimonii vinculo perpetuo ligatum iri .

His autem veluti fundamentalibus Apo-

stolicæ Sedis regulis ejusdem agendi ratio  
 constanti usu recepta apprime responderet.  
 Nam quoties ipsam adiri contingit, sive  
 pro obtinenda simplici facultate contrahen-  
 di matrimonium inter personas quarum al-  
 tera hæresim profiteretur; sive præterea pro  
 obtinenda simul dispensatione super ali-  
 quo gradu, aliove canonico impedimen-  
 to, quod inter contrahentes intercedat;  
 neque licentia, neque dispensatio conce-  
 ditur, nisi hac expressa lege, seu conditio-  
 ne adjecta, nimirum: „Abjurata prius Hæ-  
 resi,“ Quin etiam recolendæ memoriæ Præ-  
 decessor Noster Innocentius Papa X. ulte-  
 rius progrediens, jussit & cavit, ne dis-  
 pensationes hujusmodi omnino concede-  
 rentur, nisi per authentica documenta  
 prius doctum esset, Hæreticam labem a  
 contrahente Heterodoxo ejuratam fuisse;  
 quod testatum reliquit laudatus Cardinalis  
 Albitius Congregationis Universalis Inqui-  
 sitionis tunc temporis Assessor, in supraci-  
 tato Tractatu „de inconstantia in Fide“  
 cap. 18. n. 44. „Præfatus vero Prædecessor  
 Clemens XI. in Congregatione Sancti Officii  
 coram se habita die xvi. Junii Anni MDCCX.  
 mandavit inhiberi per Litteras Archiepisco-  
 po Mechliniensi, ne ullas omnino licen-  
 tias, aut dispensationes impertiretur pro  
 matrimoniis inter contrahentem Catholi-  
 cum, & alterum Hæreticum celebrandis,  
 nisi abjuratio Hæresis reipsa præcessisset.  
 Theologos autem, qui contra hujusmodi  
 praxim opinati fuerant, acriter admonen-  
 los decrevit, quemadmodum memoriæ pro-  
 didit



didit bonæ memoriæ Vincentius hujus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Petra nuncupatus in suo Commentario ad Constitutionem XII. Joannis XXII. ipsius Operis Tomo 4. pag. 76. n. 14.

Quod si nonnulla inveniantur exempla Romanorum Pontificum, qui aut licentiam contrahendi matrimonium, aut etiam dispensationem super impedimento aliquo concesserunt, non adjecta conditione de abjuranda prius Hæresi; rarissimas primum omnium dicimus hujusmodi concessiones fuisse, & quidem plerasque earum pro matrimoniis inter supremos Principes contrahendis, nec nisi gravissima urgente causa ad publicum bonum pertinente, factas fuisse: insuper adjectas semper fuisse opportunas cautelas, tum ne conjux Catholicus ab Hæretico perverti posset, quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus ab errore retrahendum; tum etiam, ut proles utriusque sexus ex eo Matrimonio procreanda in Catholicæ Religionis sanctitate omnino educaretur. Deinde vero facile est agnoscere, in istiusmodi concessionum genere nullum errandi locum Executoribus suppetere, nisi ipsi aliqua in re sciant, & data opera officio deesse velint. Denique ex hætenus dictis aperte constat, in omnibus casibus, quibus facultates, aut dispensationes ab Apostolica Sede petantur pro Matrimoniis a Catholico viro, aut muliere, cum Hæretica femina, aut viro contrahendis; eandem Apostolicam Sedem, ut supra diximus, hujusmodi matrimonia,

nisi Hæresis abjuratio præcedat, & sempe improbasse, ac damnasse, & nunc quoque abominari, ac detestari.

Quoties vero dispensationes ex aliqua probabili Causa petuntur pro Matrimoniis, quæ quidem inter Hæreticos, seu cum altera parte Hæretica sunt contrahenda, sed id nequaquam in precibus palam exponitur; quum nequeant Apostolicæ Sedis Ministri, atque officiales hoc divinando rescire, ad obstruenda obloquentium, & calumniantium ora, hoc inuisse sufficeret, quod nulla conceditur dispensatio, quæ alicui certo Executori directa non sit, cum nimirum in mandatis datur, ut de omnium expositorum veritate cognoscat, & dispensationem ipsam, servatis servandis, effectum sortiri faciat; eumque huic ignorare non liceat, Matrimonia Catholicorum cum Hæreticis ab Apostolica Sede improbari, & damnari, facile vero cognoscere valeat, Hæresis vitium, quo contrahentium alter inficitur, & de quo nulla habetur mentio in litteris Dispensationis, eidem Apostolicæ Sedi occultatum fuisse; ad ejus officium pertinet hujusmodi litterarum executionem suspendere, ejusque suspensionis causam Romæ Pontifici, ejusque officialibus, ea, qua decet, reverentia per litteras aperire; quemadmodum Prædecessor quondam Noster Alexander Papa III. Ravennæ Archiepiscopo faciendum præscripsit in suis litteris, quæ ad perpetuum vigorem in decretalium codicem relatæ sunt cap. Si quando, de Rescriptis: ubi sic legitur

„ Qua-

Qualitatem negotii, pro quo Tibi scribitur, diligenter considerans; aut mandatum Nostrum reverenter adimpleas, aut per litteras tuas, quare adimplere non possis, rationabilem causam præendas, quia patienter sustinebimus, si non feceris, quod prava Nobis insinuatione suggestum est. "

Verum non hic sistit Apostolicæ Sedis, ejusque officialium circumspexit o. Si enim dispensatio, quæ pro removendo alicujus matrimonii canonico impedimento ex aliqua rationabili causa petitur, ad ejusmodi Regiones pertinere dignoscatur, in quibus Catholici cum Hæreticis mixti habitant; nec aliunde certo constet, utrumque postulantiem, seu eorum alterum Catholicæ Religionis professorem existere; præfati Officiales Pontificis mentem probe callentes, postulantiem utrumque Catholicum esse temper presumunt, ideoque eorum preces in Libello (Supplicationem appellant) Pontificis manu obsignando his verbis exponunt: Cupiunt Oratores præfati, qui Orthodoxæ Fidei cultores vere existunt, & sub obedientia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ vivunt, vivereque, & mori intendunt &c. quibus consonant alia verba, quæ in parte conditionali ad majorem cautelam apponuntur, nimirum: Et dummodo oratores præfati Orthodoxæ Fidei cultores vere existant, & sub obedientia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ vivant, vivereque, & mori intendant.

Quibus prænotatis, jam id jure optimo quarimus: quum Litteræ dispensationum

matrimonialium-ejusmodi verbis conceptæ, eoque tenore expeditæ fuerint; si postmodum innotescat contrahentes Hæreticos esse, vel unum eorum Catholicum, alium vero Hæreticum, & nihilominus dispensatio executioni mandetur; cujus erit culpa, & quilibet am dispensationis in indignos profusæ jure accusari poterit? An is, qui bona fide, & opportunis cautelis adhibitis, adjectis que legitimis conditionibus, illam concessit; an vero is, qui nulla conditio- num hujusmodi ratione habita, aut nulla de contrahentibus disquisitione præmissa dispensationem ipsam, contra concedentis voluntatem, indebitum effectum habere permisit?

At dicet aliquis, non omnes Dispensationum litteras istiusmodi clausulis munitas semper expediri; quoniam & in ipsum Poloniæ Regnum, paucis ab hinc annis, quædam dispensatio ab Urbe missa fuerit, quæ nullam hujus generis appositam conditionem præferebat. Hujus facti speciem, quam Nos animo præsentem retinemus, non abs re erit hic explanare. Dispensatio erat super ætate, favore cujusdam Puellæ, quæ sex mensibus minor erat duodennio, quod est in foeminis legitimum ætatis tempus ad matrimonium ineundum. In ejus autem concessione expositum fuit, quod „ *Maturitas ita supplebat ætatem, ut de jure matrimonium contrahere posset* „. Quapropter declaratoria hæc, potius dicenda erat, quam dispensatio; quoniam facultas contrahendi matrimonium ante præscriptum æta-

ætatis tempus, quoties malitia supplet ætatem, ab ipsa Legum, & Canonum dispositione proveniat. Quin immo Episcopi ipsi, & Ordinarii Locorum jure suo pronuntiare possunt super ea questione, quæ facti est; an scilicet malitia, ut asseritur, ætatem suppleat, & consequenter matrimonii contrahendi licentiam impertiri valeant: neque necesse est Apostolicam Sedem adire, nisi pro majori actus solemnitate, & ne de contractus Matrimonii hujusmodi validitate propter minorem ætatem hæsitari contingat, ut habet formula, quæ in componendis Litteris declaratoriis super minori ætate, adhiberi consuevit. Siquidem Canonistæ docent cumulativum jus esse inter Apostolicam Sedem, & Judices Ordinarios, cognoscendi de hac re, an scilicet malitia suppleat ætatem; privativum vero Apostolicæ Sedis jus esse concedendi dispensationem ad contrahendam matrimonium impuberi, qui per ætatem nondum conjugali copula maturus est, sed tamen rationis usu ita pollet, ut matrimonii contrahendi vim, & naturam intelligat. Etenim ad validitatem matrimonii, quemadmodum rationis usus requiritur de jure naturali, & Divino; ita actualis ad conjugalem copulam potentia requiritur de jure positivo Canonico, Romanus autem Pontifex est superius Canonicum; at quilibet Episcopus eo jure inferior est, proindeque illius legibus derogare nequit.

Verum, ommissa etiam questione hac, an licentia contrahendi matrimonium ante le-

gitimum ætatis tempus, quando malitia supplet ætatem, dispensationi proprie dictæ, an potius declaratorix vim habeat; adeoque utrum Gratix, an justitiæ actibus accenseri debeat; videndum præterea est, an in Apostolicis Litteris super hac re concessis, quamvis ea verba, quæque conditiones minime legantur, quæ in aliis dispensationibus apponi solent, alia tamen ad sine æquipollentia verba, quorum vigore hujusmodi litterarum Executor deputatus (ubi contrahentium alterum, seu ambos Hæresis labe infectos esse, neque id concedenti narratum in precibus, nec alia via eidem compertum fuisse, cognovit) ab earum executione abstinere se debeat: De hoc autem dubitari non poterit, si advertatur, quod postquam in hujusmodi litteris Executori demaudatum fuit, ut: *se de premissis diligenter informat: ac videat: an vere, & legitime constet, in hujusmodi impubere malitiam supplere defectum ætatis*, eidem deinde committitur, ut postulanti permittat: *dummodo nullum aliud ei obstat canonicum impediendum matrimonium cum aliquo viro nullo sibi jure prohibito, vel ex dispensatione Apostolica permisso, servata forma Concilii Tridentini, contrahere*: quibus sane verbis Executori ea lex indicitur, ut minime sinat hujusmodi impubere, dispensationis, seu declaratorix effectui gaudere; si exploratum habuerit, ipsi in animo esse detestabiles cum Hæretico nuptias contrahere.

Jam vero longius processit oratio Nostra  
quam

quam Nobis hujus Epistolæ initio positum fuerat ; cujus rei tamen Nos minime pœnitet ; Nobis enim summopere cordi est, maxime, que interest Catholicæ Religionis, & Sedis Apostolicæ, ut factorum rerumque veritas non ignoretur ; neque falsi rumores adversus Sacram Petri Cathedram disseminati fidem inveniant ; si quæ autem contra Sacros Canones ullibi inordinate geruntur, eorum culpa in immeritos nequam transferatur.

Ut autem eo redeat Epistolæ Nostræ finis, unde eadem initium desumpsit, Tibi, Venerabilis Frater, ceterisque istius Regni Ordinariis Præsulibus, iterum enixe commendamus, ut Apostolicas dispensationum Litteras, quæ Vobis pro executione diriguntur, & diligenter ipsi expendatis, & a vestris respective Officialibus attente considerari jubeatis ; neque etiam superfluum existimetis, si quid in ipsis abnorme, ac novi exempli adesse videatur, de earum veritate, aut falsitate disquirere ; Multa enim malitia hominum est super terram, nec Nobis rescire datum est, usque quo pertingere valeat falsariorum audacia. Porro ad aures Nostras pervenit, quemdam fuisse, qui, sublato gradus impedimento, Hæreticum virum cum muliere Catholica Matrimonio conjunxerit ; cumque deinceps factum suum reprehendi comperisset, non dubitarit asserere se hac in re Apostolicæ Dispensationis, quam ab Urbe accepisset, auctoritate munitum fuisse ; quum verò ad producendas hujusmodi dispensationis Litteras

teras provocaretur, eas nunquam edere potuerit, quia eas ipsa nunquam acceperat: verum Nos de inclyta Polonorum Natione, quam Paternæ charitatis affectu complectimur, deque sacris istius Regni Præsulibus, quos omnes, & singulos magno in honore habemus favorabilius judicantes, improbum hujusmodi scelus nequaquam isthic admissum fuisse credimus. Tibi autem, Venerabilis Frater, Gregique Tibi commisso, Apostolicam Benedictionem ex animo impertimur.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum die xxx. mensis Junii MDCCLVIII. Pontificatus Nostri Anno octavo.





## DE CONCESSIONE

Et executione Dispensationum Matrimonialium: altera Epistola ad Primatrem, Archiepiscopos, & Episcopos Regni Polonici.

CONSTITUTIO 50. Tom. II.

BENEDICTI PAPÆ XIV.

*Venerabilis Frater salutem, & Apostolicam Benedictionem.*

**A**D Tuas manus pervenisse speramus Epistolam nostram Encyclicam datam die 29. superioris Mensis Junii de dispensationibus, quas pro contrahendo matrimonio intra gradus jure prohibitos hæreticis conjugibus concessisse, Apostolicæ Sedis Ministri falso insinulabantur. Attamen hanc aliam rursus ad te mittere cogimur, cum enim res, unde falsus illerumor exortus est, in apertum educta sit, eamque omnibus notam fieri oporteat, ex Nostris ad eam animadversionibus alii proficere meliusque in posterum, quæ agenda sunt constituere poterunt.

Episcopum quidam istius Poloniæ Regni duobus Luteranis Conjugibus, qui in secundo affinitatis gradu inter se conjuncti erant, contrahendi matrimonii facultatem dedit. Rogatus, quo jure id fecisset, an uti executor alicujus dispensationis, quæ

con-

concessa fuisset vel a Nostra Dataria, vel Pœnitentiaria, vel a Sanctæ Inquisitionis Officio, namque hæc viæ sunt, quibus hujusmodi dispensationes a Sede Apostolica expediri consueverunt; nullas se accepisse ingenue fassus est, sed fecisse ea generali potestate respondit, quam sibi, ut Episcopo in remotis degenti, Sedes Apostolica elargita est; factumque suum excusavit more recepto suæ Diœcesis, & Prædecessorum suorum consuetudine. Addidit etiam, ad id faciendam adductum fuisse spe, quam ipsi dederunt Conjuges, quamprimum ad Fidem Catholicam se conversuros; quod si intra debitum tempus minime adimplerent, se vi eos adigendi cohabitatione prohibita, potestatem habere.

Ut ab hujusmodi narrationis serie minime discedamus, in primis id compertum est e nostris Tribunalibus dispensationem super impedimento affinitatis pro contrahendo matrimonio inter duos Hæreticos neutiquam emanasse. Episcopus est, qui concessit, affirmatque, fecisse vi generalis ejusdem facultatis, quam Sedes Apostolica impertiri consuevit Episcopis, qui extra Europam, vel in remotis Europæ partibus constituti sunt.

At quid dicendum esset, si facultas, de qua agitur, dispensandi in secundo gradu, non comprehenderet matrimonia inter hæreticos contrahenda? Et quidem res ita se habet; etenim facultates, quæ dantur Europæ Episcopis, qui in dominio Catholicorum Principum positi sunt, in hæc verba

ba

ba conceptæ sunt. „ Dispensandi in tertio, & quarto simplici, & mixto tantum cum pauperibus, in contrahendis : in contractis vero, cum hæreticis conversis, etiam in secundo simplici, & mixto, dummodo nullo modo attingat primum gradum, & in his casibus prolem susceptam declarandi legitimam. “

Prætereundum ducimus, in dispensatione, de qua agimus, & quæ ab Episcopo concessa, & a Nobis lecta est, nullibi ab ipso expressum fuisse, quod dispensationem impertiebatur ex vi Apostolicæ facultatis; hac enim declaratione omissa, actus nullus ac irritus efficitur; ut in earumdem facultatum formula aperte statuitur: „ & in dispensationibus hujusmodi declaretur expresse, illas concedi tamquam a Sedis Apostolicæ Delegato: ad quem effectum etiam tenor hujusmodi facultatum inseratur, cum expressione temporis, ad quod fuerint concessæ; alias nullæ sint. “ Sed id solum sciscitabimur, utrum contineatur facultas dispensandi in secundo gradu? Certe Nobis respondebitur in verbis illis paulo ante laudatis: „ etiam in secundo simplici, & mixto, dummodo nullo modo attingat primum gradum. “ Nos statim reponemus ante ea verba hæc alia occurrere: „ In con., tractis vero, cum hæreticis conversis &c. „ Et ideo, cum facultates limitatæ sint ad matrimonia contracta, non autem contrahenda; ad hæreticos conversos, non autem ad eos qui se convertendi spem faciunt: sane unusquisque facili negotio, ictu-

istaque, ut dicitur, oculi, dignoscere poterit facultatis abusum in concessione dispensationis, quæ ut diximus, in causa fuit, cur sinister rumor, & popularis obtractatio adversus Apostolicæ Sedis Ministros suscitaretur.

Deiunt quibusdam in locis istarum Regionum Catholici cum Hæreticis mixti: palam inter se matrimonia contrahunt: & nemo est, qui contrahentes corripiat, & puniat, aut illis adversetur. Hoc autem posito, qui fieri potest, ut hinc colligatur dispensationis concessio super aliquo impedimento in huiusmodi matrimoniis inter Catholicum, & Hæreticum, & multo magis inter duos Hæreticos, ut in specie, de qua agitur, contigit? Tolerat quidem in aliquibus locis Apostolica Sedes matrimonia inter Catholicum, & Hæreticam, vel Hæreticum, & Catholicam, cum nequeat impedire, & Ecclesiastica quadam prudentia, ne majora mala enascantur, dissimulat, ac tacet. At, quod Apostolicæ Sedis auctoritate gratiosa in hisce matrimoniis dispensatio super gradu, aut alio impedimento concedatur, fieri nunquam potest; nisi præcedat hæresis abiuratio, juxta eisdem Sedis Apostolicæ disciplinam a Nobis in præcedenti Epistola expositam, & juxta recensita concessæ facultatis verba.

Sed respondetur: ab anterioribus Episcopis, qui easdem facultates iisdem verbis conscriptas habebant, quibus concessæ sunt illæ, de quibus quæstio est, id peractum fuisse. Nos ignoramus, quid egerint Episcopi

Præ-

Prædecessores ; id solum Nobis compertum est, quod, si dispensaverunt in matrimonio non contracto, sed contrahendo inter duos adhuc in hæresi permanentes, perperam, ac male egerunt, grave admiserunt peccatum, multorumque malorum reos se fecerunt, quia facultates eis concessas attento animo non considerarunt, ex quibus, veluti ex fonte, omnis delegata auctoritas dimanat.

At Nobis reponitur : quidquid factum est, ideo factum, quia conjuges suam conversionem polliciti sunt. Id autem, an verum sit, paulo post videbimus. Interea ponatur, revera conjuges id promississe : quaritur, cum facultas a Sede Apostolica concessa præscribat, ut dispensetur in secundo gradu cum Hæreticis jam conversis, quomodo Episcopus arbitratus sit, ea se uti posse in dispensando non cum hæreticis jam conversis, sed cum iis, qui solummodo conversionem promiserant? Cumque Sedes Apostolica hujusmodi dispensationes nisi conversione jam facta, ut late in Nostra prima Epistola Encyclica demonstratum est, concedere non soleat; quaritur iterum, quomodo ejus Delegatus in tantum ausum devenit, ut cum iis, qui nudam promissionem se convertendi fecerant, dispensare non dubitaverit?

Additur demum : si fidei datæ conjuges hæretici defuerint, acriter punientur, eisque simul habitare interdiceretur. Nos minime lateat, discrimen, quod inter infidelem, & hæreticum intercedit : primum  
qui-

quidem ad amplectendam Fidem Catholicam, ad quam se per Baptismum minime obligavit, cogi non posse: e diverso hæreticum, qui jam Baptismum suscepit. At vero Nobis ignotum est, an usu, & consuetudine receptam sit, ut hæretici ad Catholicam veritatem profitendam constringi possint in iis regionibus, in quibus a Principibus permissum est, ut commixti cum Catholicis vivant, eademque juris æquabilitate, & Civili consuetudine fruantur. Sed quidquid de hoc sit, illud necessarium esset ostendere quibus argumentis, ac probationibus hæreticorum conjugum promissio demonstratur. In dispensatione enim hæc verba leguntur: „ob spem, quod ad Fidem Orthodoxam convertentur“, Spes autem a promissione omnino diversa, & distincta est. Si quando autem de separatione, ob frustatam spem a conjugibus datam, agi vellet; cum res sit de matrimonio contracto, non inter unum Hæreticum, & alterum Catholicum, absque alio impedimento, quam illo Religionis, sed de matrimonio inito inter duos hæreticos in secundo affinitatis gradu conjunctos, locus non esset separationi tantum *quoad totum*, sed etiam alteri *quoad vinculum*; quæ injungenda esset a dispensante, publica protestatione emissa, se nullo jure, atque auctoritate dispensasse, ac proinde dispensationem irritam, ac nullam fuisse.

In priori Epistola nostra Encyclica scripta die 29. Junii admonuimus, ut ii, quibus executio dispensationum matrimonialium, quæ

quæ in Urbe conceduntur, committitur, eas attente legant, & bene ac diligenter perpendant. Nunc autem eam repetimus, & inluper addimus, ut legantur, & considerentur etiam facultates, quæ a Sede Apostolica conceduntur, priusquam aliquis illis utatur; cum minime deceat, ut aliorum culpa, vel Sedi Apostolicæ, vel ejus Ministris vitio vertatur, & quod ab aliis peccatum est, crimini eis detur. Interèa autem Tibi, Venerabilis Frater, & Christiano Gregi tuæ curæ commisso, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.

D. tum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die VIII. Aug. MDCCXLVIII. Pontificatus Nostri anno octavo.

*Fine della Seconda Parte.*

I N.

# INDICE

Delle Materie , che si contengono in questa Seconda Parte .

<b>C</b> irca l'abilità necessaria in un Sacerdote , che siasi presentato per le Confessioni .	Pag. 3
Dell' Impedimento della Condizione .	9
Dell' Impedimento del Voto .	12
Dell' Impedimento della Parentela .	15
Della Parentela Legale .	26
Della Parentela Spirituale .	30
Dell' Impedimento del Delitto .	36
Dell' Impedimento della disparità nel Culto .	41
Dell' Impedimento della Violenza .	46
Dell' Impedimento dell' Ordine .	51
Dell' Impedimento del Legame .	54
Dell' Impedimento dell' Onestà pubblica .	57
Dell' Impedimento dell' Affinità .	63
Dell' Impedimento del Ratto .	68
Dell' Impedimento del Matrimonio Clandestino .	73
Dell' Impedimento dell' Impotenza .	82
Degli Impedimenti impediendi .	94
Della proibizione della Chiesa .	ivi
Del Tempo Feriato .	97
Del Catechismo .	102
Degli Sponsali .	103
Dell' Impedimento del Voto .	113
Delle Proclame , e Denunzie , Bandi Matrimoniali .	115
Delle	



<i>Delle dispense Matrimoniali.</i>	131
<i>Del modo d' ottener le dispense.</i>	144
<i>Dell' esecuzione delle dispense.</i>	160
<i>Abbreviature della S. Penitenzieria.</i>	ivi
<i>Costituzioni della sa. me. di Benedetto XIV., che riguardano al Sagramento del Matrimonio.</i>	
<i>Satis vobis &amp;c. Roma 17. Novembris 1741</i>	177
<i>Singulari Nobis &amp;c. Die 9. Februarii 1749.</i>	188
<i>Dei Miseratione &amp;c. Roma 9. Novembris 1741.</i>	202
<i>Ad Polonia Regni. Magna Nobis &amp;c. Roma 30. Junii 1748.</i>	218
<i>De concessione. Ad tuas &amp;c. Roma 3. Augusti 1748.</i>	231

## IMPRIMATUR.

Si videbitur Rev. S. Palat. Apost. Magistro.  
*F. d. Marcucci ab I. C. Episc. M. Alti Vicesg.*

## APPROVAZIONI.

**P**ER comandamento del Rev. P. Maestro del Sacro Palazzo F. Tommaso Agostino Ricchini ho letta la *Istruzione &c. del Sig. Canonico Filippo Terzago*, e non avendo in essa incontrata cosa alcuna opposta alle regole della nostra santa Fede, e de' buoni Costumi, anzi essendo spiegate le questioni secondo i sentimenti più comuni de' Dottori, la giudico degna del e stampe.

Dal Collegio della Penitenzieria di S. Maria Maggiore a dì 1. Marzo 1775.

*F. Francesco Maria Pollidori de' Predicatori, Penitenziere Apostolico.*

**N**EL Libro intitolato *Istruzione pratica sopra gl'Impedimenti Matrimoniali, Dispense &c. Opera del Sig. Filippo Terzago Canonico della Cattedrale di Narni &c.* non ho trovato cosa repugnante alla S. Fede, nè ai buoni Costumi, per il che lo giudico degno della stampa.

*Francesco Fontani.*

## IMPRIMATUR,

Fr. Th. August. Ricchinius S.P.A.M.O.P.  
 IN-

# INDICE

## DELLE MATERIE NOTABILI

Contenute in questa Seconda  
Parte.

### A

- A** Dozione come si definisca. 26
- Tra gl' Adottivi non vi è impedimento. 31
- L' Adulterio quando sia impedimento dirimente, e quali condizioni si richiedono. 39
- L' Affinità che cosa sia secondo i Canonici. 63
- Affinità Legale, che cosa sia, e quanto dura. 29
- L' Affinità non si contrae col matrimonio rato, ma non consumato. 64
- L' Affinità propriamente non ha gradi; ma si prendono dalla Consanguinità. ivi.
- L' Affinità anticamente era di tre generi e si spiegano; oggi vi è d' un solo genere, e per qual motivo. 65
- La Consanguinità non produce affinità. 66
- L' Affinità tra gl' ascendenti, e discendenti in qualunque grado della linea retta impedisce il Matrimonio. ivi.
- L' Affinità nella linea collaterale dalla copula lecita proveniente annulla il ma-  
L 2 tri-

trimonio [fino al quarto grado inclusi-  
vamente dalla copula illecita fino al  
secondo. 67

Nell' Affinità quali cose debbonsi espri-  
mere per ottenere la dispensa! 153

## B

- B**ando matrimoniale che cosa sia. 115  
 I Bandi matrimoniali hanno princi-  
piato nelle Chiese Gallicane, ed il  
Concilio di Trento gli ha stabiliti, e  
come, e quando si debbono fare. 116  
 Da Bandi il solo Vescovo dispensa. 122  
 Quando si debbono rinnovare i Bandi. ivi.  
 Nel caso di necessità come farebbe il pe-  
ricolo della morte si possono omettere  
i Bandi. 125  
 Il Battesimo produce l' Impedimento spi-  
rituale della Parentela, e come. 35

## C

- alla **C**ancellaria, quali dispense si chie-  
dono. 148  
 Il Cappellano degl' Ospedali degl' Infer-  
mi, o Progetti, non può assistere al  
matrimonio. 78  
 Il Catechismo che cosa sia? Anticamente  
era un impedimento del matrimonio  
ma in oggi non vi è più. 102  
 I Catecumeni battezzando non contrag-  
gono la spirituale Parentela. 33  
 I Cattolici contraggono la spirituale Pa-  
rentela ancora nel caso di necessità bat-  
tezzando.

- tezzando, eccettuato il Padre. 24
- La certezza della morte del Conjuge quando vi sia? 55
- Senza la certezza della morte del Conjuge è illecito il matrimonio; se poi sia vivo, è invalido: nel dubbio si assegna come si debbono regolare. ivi.
- Chierici costituiti nell' Ordine Sacro non possono contrarre il matrimonio. 14
- I Chierici Greci contratto il matrimonio possono essere promossi agl' Ordini Sacri, e vivere con la moglie. 52
- I Chierici Greci costituiti negli Ordini maggiori non possono validamente contrarre il matrimonio. ivi.
- Il Chierico costituito negl' Ordini Sacri contraendo il matrimonio incorre ipso facto la scomunica maggiore, e la irregolarità, ed il matrimonio è nullo. 53
- Il Chierico abbandonata la Consorte dopo una vita lodevole può essere assoluto, e restituito a suoi offizj dal proprio Vescovo. ivi.
- Il Chierico rattore d' una donna quali pene incorra. 72
- Cognazione spirituale quanto alla dispensa. 154
- Il Commissario non può delegare la sua autorità ad altre Persone; può però delegare l'Esame de' Testimonj. 171
- Il Commissario, o delegato, che cosa debba riflettere per dispensare. 169
- Che cosa sia condizione, la quale è stabilita per impedimento dirimente il ma-

trimonio?

- La Condizione servile è di due forti. *ivi.* 10
- La Condizione di servitù non impedisce il matrimonio. *ivi.*
- Quando la Condizione di servitù annulli il matrimonio. *11. e seq.*
- Confessore, e Paroco trattandosi di giudicare se l'errore del matrimonio contratto sia nella persona, o qualità della persona, non debbono giudicare, ma riferire il dubbio al Vescovo. *9*
- Confessore quanto all' Esecuzione delle dispense. Vedi Esecuzione. *13*
- Confessori per chiedere dispense. Vedi v. pratica. *ivi.*
- La Consanguinità in qualunque grado della linea retta, è per diritto di natura un impedimento dirimente il matrimonio. *22.*
- La Consanguinità nella linea collaterale è un impedimento stabilito dalla Chiesa, ed estendesi fino al quarto grado inclusivamente. *23.*
- S' adducono i motivi, per i quali la S. Chiesa ha stabilito l'impedimento della Consanguinità collaterale. *17*
- La Confermazione produce l'impedimento della spirituale Parentela. Come, e tra quali Persone. *32.*
- La Consuetudine può introdurre un impedimento anco dirimente. Vedi disparità nel culto.

Da-

- D**Ateria che cosa sia? 168
- Alla Dateria si chiedono le dispensa per il foro esterno, e si esprimono i veri nomi, 148
- Alla Dateria quali cose si debbono esprimere? 155
- Diversi modi di scrivere alla Dateria. 158
- Delegato. Vedi V. Commissario. iv.
- Il Delitto di sua natura è un impedimento dirimente del matrimonio. 36
- Delitto quali cose si debbono esprimere per ottenere la dispensa. 154
- In quali casi il delitto è un impedimento dirimente? ivi.
- Il Demonio può cagionare il malefiz o ne' conjugati. 90
- Denunzie matrimoniali. V. Bando. ivi.
- Il diritto Ecclesiastico ha introdotto l'impedimento della Parentela spirituale, e legale. 36
- Similmente quello del Delitto. 40
- Che cosa sia la Disparità nel Culto. iv.
- La Disparità del Culto è un impedimento dirimente. 41
- Ne' primi secoli della Chiesa non era quest' impedimento. ivi.
- La Consuetudine ha introdotto quest' impedimento. ivi.
- Quali motivi abbino indotto la Chiesa a stabilire quest' impedimenti? ivi.
- Chi può dispensare da questo impedimento, e quali cagioni si richieggono per ottenere tale dispensa? 44

- La Disciplina presente della Chiesa ammette i matrimonii contratti da servi ancora invito Padrone. 11
- Delle dispense matrimoniali. Che cosa sia dispensa? 131
- E' di Fede che la Chiesa ha l'autorità di dispensare. ivi.
- Chi può dare le dispense? Vedi V. Papa, e Vescovo. ivi.
- Dispense dell'Affinità. Vedi V. Affinità. ivi.
- Dispense della pubblica onestà. Vedi V. onestà. ivi.
- Dispense quanto alla Cognazione spirituale. Vedi V. Cognazione spirituale. ivi.
- Dispense quanto al delitto. Vedi V. delitto. ivi.
- Le Dispense quanto all'Esecuzione. 160
- La Dispensa non si debbe dal Commisario concedere agli Otatori, se non fatta tutta la penitenza. 173
- Rare dovrebbero essere le Dispense, conseguenze di questa dottrina. 132
- S'adducono i motivi d'una legittima dispensa. 135
- La Dispensa ottenuta sotto falso pretesto è invalida. 136
- La dispensa ottenuta ancora dal Papa senza legittimo motivo non libera dal peccato, ancorchè col tempo possa esservi. 145
- Le Dispense acciò abbino il loro effetto, è necessario, che le suppliche si verifichino nell'atto istesso, che si eseguisce la dispensa. 153
- Della concessione delle dispense Apostoliche. li.



liche . sopra gl' impedimenti del ma-  
trimonio . 218

Della concessione , ed esecuzione delle  
dispense matrimoniali Constitut. Be-  
ned. XIV. 231

**E.**

gl' **E**brei, o Gentili non sono obbli-  
gati all' osservanza degl' impedi-  
menti stabiliti dalla Chiesa, ma bensì  
gl' Eretici. 33

Gl' Eretici battezzando, o confermando,  
o essendo Padrini nell' uno, o l' altro  
Sagramento contraggono la Parentela  
spirituale. 33

L' Errore è di due sorti Antecedente e  
Concomitante. 5

Che cosa sia l'Errore Antecedente? ivi.

Che cosa sia l' Errore Concomitante? 6

L' Errore può essere nel matrimonio in-  
torno alla Persona, alla qualità della  
Persona, ovvero alla di lei condizio-  
ne. ivi.

Come si distingue l' Errore della Per-  
sona? ivi.

L' Errore della Persona annulla il matri-  
monio. 7

Che cosa sia l' Errore cagionato dalla for-  
tuna? ivi.

L' Errore della fortuna ordinariamente  
non distrugge il matrimonio. ivi.

L' Errore della fortuna se impedisce il con-  
senso nella Persona annulla il matri-  
monio. ivi.

L. 5

Co-

- Come si possa giudicare, quando l'Errore sia nella persona, o qualità della Persona? 8
- Esecuzione delle dispense Pontificie, ove si espongono, e si sciolgono i varj casi. 160
- Esecuzione delle dispense Pontificie quali condizioni debba avere, e come si debba regolare nell'atto delle dispense. 162
- Dall' Età per contrarre il matrimonio dispensa il solo Romano Pontefice. 93
- Gl'Eunuchi non possono contrarre il matrimonio. 83

## F

- i **F**Edeli tutti sono obbligati sotto peccato grave a manifestare qualunque canonico impedimento al Paroco. 119
- Nella Fiandra non si dà l'impedimento della servitù. 12
- Tra Figliuoli adottivi non vi è impedimento. 29
- Formole quanto all'attual dispensa degli impedimenti matrimoniali e de' voti. 166
- La Fraternità legale che cosa sia. 28

## G

- nelle **G**Allie l'impedimento di servitù non ha luogo. 12
- Il Giudice come si debba regolare, quando è interpellato dalla nullità del matrimonio contratto per timore, o violenza. 50
- Gra-

- Grado nella parentela cosa sia.** . . . . . **ivi.**  
**Come si conosce in qual Grado tra loro**  
**sieno i consanguinei, e s' assegnano le**  
**regole per intenderlo.** . . . . . **19**  
**I Greci tenevano per invalidi i matrimo-**  
**ni tra Cattolici, ed Eretici.** . . . . . **43.**

## I.

- gl' Infedeli battezzando nella necessità**  
**non contraggono la Parentela spi-**  
**rituale.** . . . . . **33**  
**L' Infedele convertendosi alla Fede se l'al-**  
**tro conuge, non vuole abitare con esso**  
**senza l' inguria della Religione si di-**  
**scioglie il matrimonio.** . . . . . **45**  
**Impedimento, che cosa sia impedimento?** **3**  
**Di quante sorti sieno gl' Impedimenti.** . . . . . **4**  
**Se sia di Fede che la Chiesa abbia potestà**  
**di stabilire Impedimenti intorno al Sa-**  
**gramento del matrimonio.** . . . . . **ivi.**  
**Che cosa sia Impedimento dirimente.** . . . . . **ivi.**  
**Che cosa sia Impedimento impediante.** . . . . . **ivi.**  
**Quanti siano gli impedimenti dirimenti,**  
**ed impedianti; s' assegna il loro nu-**  
**mero.** . . . . . **5**  
**L' Impedimento dirimente, che sopravven-**  
**ga al matrimonio già contratto, e con-**  
**sumato non dissolge mai il matrimo-**  
**nio, ancorchè fosse l'impotenza d'alcun**  
**de' coniugi.** . . . . . **ivi.**  
**L' Impedimento della consanguinità nel-**  
**la linea retta, è per diritto di natu-**  
**ra.** . . . . . **22**  
**L'Impedimento nella linea collaterale, è**  
L. 6. di

- di diritto della Chiesa ; il quale anticamente s' estendeva fino al settimo grado ma ora si estende solamente fino al quarto grado inclusivamente. 23. e seg.
- Dell' Impedimento della Parentela. 26
- Quando vi sia un tale Impedimento , e quando no. 29
- Dell' Impedimento dell' Impotenza. 82
- Che cosa sia Impotenza. ivi.
- L' Impotenza antecedente al matrimonio è un impedimento dirimente. ivi.
- L' Impotenza sopravveniente al matrimonio non lo discioglie. 183
- Gl' Impotenti non possono contrarre matrimonio. ivi.
- Che cosa si debba fare quando è dubbia l' Impotenza. ivi. e seg.
- Intorno all' impotenza varj casi sono disciolti. 85. e seg.
- Dall' Impotenza la Chiesa non può dispensare. 62
- Dell' Impedimento del malefizio. 89
- Gl' Impuberi in ordine al matrimonio , e sponsali. Vedi V. matrimonio , e V. sponsali. 113
- Istruzione ai Parochi , e Confessori in ordine alle dispense. 155
- Istruzione ai Vescovi del Concilio di S. Carlo in ordine ai matrimonj segreti , e di Bened. XIV. 177. 126
- Nell' Italia non ha luogo l' impedimento della servitù. 15

## L

- i **L** Atini ammettono per validi i matrimoni contratti tra gl' Eretici, e Cattolici. 54
- Il Legame che cosa sia? ivi.
- I Legati a latere possono dispensare nelle loro Provincie, come i Vescovi, ed il Papa suole, ad Essi concedere ancora delle speciali facultà. 140
- Linea, che cosa sia nella parentela. 17
- Linea è di due sorti: Retta, e Collaterale, e si spiegano, e si danno le regole. 18.

## M

- il **M** Alefizio si dà nel matrimonio; e che cosa sia? 89
- Il Malefizio come si possa conoscere, e come si debba regolare il Giudice nel fatto, 91
- Matrimonj contratti tra gli Eretici, e Cattolici sono validi, ma illeciti. 43
- I Matrimonj tra i Cattolici, ed Eretici debbonsi celebrare secondo il rito Cattolico. 45
- I Matrimonj quando sono nulli, oppure da annullarsi, nascono dalla negligenza de' Parochi. 50
- Il Matrimonio rato, e non consumato induce l'impedimento della pubblica onestà fino al quarto grado inclusivamente. 59
- Il Matrimonio invalido induce l'impedimen-

- 252
- mento della pubblica onestà. 62.
- Il Matrimonio nullo per difetto del consenso non induce il detto impedimento. ivi.
- Il Matrimonio quando sia clandestino? 73
- Il Matrimonio clandestino è stato sempre detestato dalla Chiesa, e per qual cagione. ivi.
- Al Matrimonio non richiedesi altro, che la presenza del Paroco, e di due Testimonj in qualunque luogo, ancor alle grate del Monastero delle Monache. 78.
- I Moribondi validamente possono contrarre il matrimonio. 89
- Nel matrimonio vi può essere l'errore intorno alla Persona, o qualità della persona, ovvero condizione della Persona. Vedi errore. 6.
- Il Matrimonio può essere nullo a cagione della servitù. Vedi V. condizione. 10
- Il Matrimonio contratto da' Chierici costituiti nell'Ordine Sagro, o da' Religiosi Professi è nullo. 14.
- Il Matrimonio contratto dagli Impuberi nullamente, passa in forma di sponsali futuri, purchè l'essenziale del Paroco e de' Testimonj si abbia osservato. 106.
- Matrimonio tra gl' Ebrei, e donna Eretica. Constit. Bened. XIV. 138.
- Matrimonio quanto alla sua validità o nullità. Bened. XIV. Constit. 202.
- Modo di scrivere alla Dateria. 158
- Modo di scrivere alla Dateria in forma Pauperum. 159
- Modo di scrivere alla S. Penitenzieria. 155.
- Mo.

253  
Modo d'ottenere le dispense .. Vedi V.  
pratica .. 144

N.

**N**ella necessità di battezzare ancora  
si contrae l'impedimento della  
Parentela spirituale .. 33

Nozze solenni quali sieno, e come sieno  
proibite nel tempo feriato .. 99

I Nunzj Apostolici nelle Provincie pos-  
sono dispensare come i Vescovi, ed  
il Papa vuole ad essi concedere speciali  
facoltà .. 140

O.

**O**sculto impedimento quale sia .. 147

Onestà pubblica quanto alla dif-  
fama .. 153

L'Onestà pubblica è un impedimento di-  
rimente .. 57

L'Onestà pubblica che cosa sia; ed a quan-  
to s'estenda .. ivi.

L'Ordine sacro è un impedimento diri-  
mente .. 51

Perchè l'Ordine sia un impedimento .. ivi.

L'Ordine sacro è un impedimento riguardo  
al matrimonio da contrarsi; ma non  
annulla il già contratto .. 52

P.

il **P**adre battezzando nella necessità il  
suo legittimo figliuolo non contrae  
l'impedimento della spirituale paren-  
tela .. 33

Il Pa-

- Il Padrone non può impedire il matrimonio, o annullarlo contratto da' suoi servi.** 11 e 12.
- Il Papa solo dispensa negl' impedimenti dirimenti. Dispensa ancora nel voto solenne di castità. Varj esempj.** 137.
- Il Papa può dispensare nel matrimonio rato, ma non consumato, e si spiega il caso.** 139.
- Parentela è di trè forti, Consanguinità, Compaternità, Adozione.** 15.
- Parole spiegate della Parentela.** 16.
- La Parentela è un impedimento del matrimonio, e che cosa sia Parentela.** 26.
- La Parentela è di più forti.** 27.
- Della Parentela spirituale.** 30.
- I Sacramenti del Battesimo, e della Confermazione producono la Parentela spirituale.** 32.
- Sotto il nome del Paroco chi viene inteso dal Concilio di Trento?** 74.
- Il Paroco può assistere al matrimonio anche fuori della Parocchia, e Diocesi.** ivi.
- Il proprio Paroco è sempre quello del domicilio.** 76.
- Il Paroco non può assistere lecitamente al matrimonio de' vagabondi, senza licenza del suo Vescovo.** 77.
- Il Paroco anche non Sacerdote può assistere al matrimonio; ma non può delegare chi non sia Sacerdote.** 75.
- Il Paroco può assistere ai matrimonj de' Carcerati condannati a tempo, o perpetuamente; non però ai ritenuti per correzione.** 78.



Il consenso del Paroco non è necessario al matrimonio. 80

La presenza del Paroco, e de' Testimonj nel matrimonio deve essere contemporanea, e non successiva. 81

Questa presenza non richiedesi ne' luoghi ove il Concilio di Trento non è promulgato, purchè non sia fatto in frode. 81

Non potendosi avere il Paroco ne' luoghi degl' Eretici, ove il Concilio di Trento è promulgato, bastano i due Testimonj alla validità del matrimonio. 82

I Parochi devono istruire i Popoli nella disciplina antica, e moderna della Chiesa intorno le Leggi del matrimonio, però con prudenza. 101

Il Paroco, come si debba regolare nelle proclame; si distinguono varj casi. 118

I Parochi per chiedere dispense. Vedi V. pratica. 119

Il Paroco, come si debba regolare, quando sa che alcun suo popolano medita di chiedere dispensa matrimoniale 144

Paroco quant' alla esecuzione delle dispense. Vedi V. esecuzione. 146

Parentela Legale, che cosa sia, e quanto dura? 28

Il Paroco non deve presumere di giudicare se l'errore nel contratto matrimoniale sia intorno la Persona, o qualità della Persona, e conseguentemente annullare il matrimonio, ma è tenuto a riferire il caso al Vescovo, e da E' llo aspettare la decisione. 9

I Pat-

- I** Patti ne' matrimonj tra i Cattolici, ed Eretici, che una parte de' figli r. manghino Eretici, sono da rigettarsi. 45
- I** Pazzi poss. no contrarre il matrimonio, ne' lucidi intervalli, e non altrimenti. 92
- Pratica**, che devono sapere i Confessori, e Parochi, per chiedere le dispense. 146
- Penitenzieria**, quando si chiedono ad Essa le dispense non si esprimono i veri Nomi de' supplicanti; ma soltanto sinceramente s'espone il semplice caso nella supplica, e serve solamente nel foro interno. 148.
- La Poligamia è proibita dal diritto Ecclesiastico, e divino.** 54
- Alla Prefettura de' Brevi**, quali dispense si chiedono. 149
- Proclame matrimoniali.** Vedi V. Bando. ivi.
- Della Proibizione della Chiesa in ordine al contrar il matrimonio che cosa s'intenda, ed a chi appartenga la dilazione delle Nozze.** 94

## R

- il Ratto** è un impedimento dirimente, quando toglie il consenso alla parte, e non altrimenti. ivi.
- Il Ratto propriamente riguarda l' uomo, e non la donna.** 71
- Il Rattore quali pene incorra?** 72
- Regole per conoscere i gradi della Parentela.** 19
- Regole Ecclesiastiche per conoscere i gradi della Parentela sono diverse dalle**  
rego-

regole delle Leggi civili, e quando abbia incominciata questa diversità. 20

Religiosi professi non possono contrarre matrimonio. ivi.

## S.

**S**ervitù che cosa sia, e di quante forti sia, e quando annulla il matrimonio. 9 e seg.

Quando il Servo, o 'a Serva possa contrarre il matrimonio; e quando no? ivi.

Nella presente disciplina della Chiesa non si dà servitù, che annulli il matrimonio. ivi.

Gli Sponsali che cosa siano? 103

L'uso dei sponsali non è universale. 104

Ne' Sponsali acciò siano validi devesi osservare tutto ciò, che s'osserva negl' altri contratti. ivi.

Gli Sponsali degl'impuberi sono validi, si disciolgono varj dubbj. 105 e seg.

Gli sponsali fatti da'Parenti degl'impuberi se da questi arrivati alla pubertà, non si disciolgono, sono nulli. 106.

Gli Sponsali fatti col solo consenso delle Parti obbligano sotto peccato grave; e nel tempo prefisso. 107.

Gli Sponsali possono essere disciolti dal consenso d'ambidue le parti purchè siano puberi. 108

Gli Sponsali in quali circostanze si possono disciogliere, oppure quando sono disciolti. 110 e seg.

Gli Sponsali contratti, col vicendevole consenso disciolti, ed anco dal Giudice Eccle-

clesiastico non annullano l'impedimento contratto. 60

Gli Sponsali condizionati inducono l'impedimento adempiuta la condizione. 61

Gli Sponsali come debbono essere fatti, acciò induchino l'impedimento della pubblica onestà. 63

Gli Sponsali degl'Ebrei, e Gentili non contraggono quell'impedimento. ivi.

Gli Sponsali validi inducono l'impedimento nel primo grado; se sono nulli nessuno. 59

### T

del **T** Tempo feriato, e quale sia? 97

**T**estimonj nel matrimonio tutti possono essere purchè abbino l'uso della ragione. 80

Il **T**imore quando annulla il matrimonio. 48

Disciplina antichissima della Chiesa riformata dal Concilio di Trento. ivi.

### V

de' **V** Agabondi il proprio Paroco è quello ove si ritrovano senza frode. 76

Quando sono capaci d'èsercitare l'atto conjugale. 89

Al Vescovo tocca giudicare, e non al Paroco, o Confessore, quando sia il matrimonio nullo per mancanza di consenso. 9

I Vescovi non possono dispensare negli spon-

- sponsali contratti con terza persona. 142
- I** Vescovi non possono dispensare negl' impedimenti derimenti. Nel caso di necessità possono dispensare nel foro di coscienza negl' impedimenti dirimenti del diritto Ecclesiastico, purchè vi sieno le condizioni prescritte da Benedetto XIV. e si accennano. 141
- Il** Vescovo può dispensare dagl' impedimenti sovravenienti dopo il matrimonio contratto. 143
- Il** Vescove non può dispensare ancora nella grave necessità d' un impedimento cirimente pubblico. 142
- Il** Vescovo senza legittima causa non può dispensare dalle denunzie matrimoniali; e ad esso solo appartiene il dispensare. S' adducono diversi casi. 115 e seg.
- Il** Vescovo può assolvere dalla scomunica, e restituire a' suoi officj il Chierico che ha contratto il matrimonio, essendo nell' Ordine sacro. 53
- Il** Vicario Capitolare può dispensare da tutti gl' impedimenti che può dispensare il Vescovo; non però il Vicario Generale del Vescovo. 143
- Il** Vicario Generale del Vescovo può eseguire le dispense Pontificie; ma non il Vic. Capitolare. 165
- Che cosa sia Voto. 169
- La Violenza che cosa sia, e quando produca impedimento del matrimonio. 46
- Di quante sorti sia il Voto. 13
- Il** Voto semplice è un impedimento impediante, 141

Il Vo

- Il Voto è un impedimento dirimente del matrimonio quando è solenne. ivi.
- Si assegna la differenza che ritrovasi fra il Voto solenne dell' Ordine sagro, ed il Voto solenne della Professione Religiosa.
- Il Voto semplice di Castità di non contrar matrimonio, di prender Ordini sagri, d'entrare in Religione, è un impedimento impediante: si spiegano in appresso varj casi. 113
- Il Vescovo non può dispensare ancora nella grave necessità d'un impedimento dirimente publico. 142
- Il Voto quanto alla dispensa. 165

*L'Autore di questa seconda parte, prega tutti i Confessori di Leggere gl' Avvertimenti di S. Carlo Borromeo, ed i Canoni Penitenziali, come ancora, prima di mettersi ad ascoltar le Confessioni, di non dimenticarsi di valdamente raccomandarsi al Signore, assegnando il Santo negl' avvertimenti al §. IX. pag. 271. un' antica orazione da recitarsi così.*

**Cor mundum &c.**

**AVVERTIMENTI**  
**DI**  
**SAN CARLO**  
**BORROMEO**  
**AI CONFESSORI.**





# P R E F A Z I O N E .

**A** Cciocchè i Confessori amministrino il Sacramento della Penitenza con quel frutto , ch'esso può fare de' Penitenti , che è la vera emendazione della vita , e non manchino in negozio di tanta importanza con carico delle proprie coscienze , e della debita diligenza ( come è da temere grandemente , che in questo sianò colpevoli molti , vedendosi universalmente così poca emendazione in quei , che tanti , e tanti anni sono venuti a questo Sacramento ) ; abbiamo messo insieme tutti gli ordini , ed avvertimenti nostri , già in diverse occasioni sopra questo dati , ed aggiunti alcuni , che abbiamo giudicato utili , e necessarj a questo effetto. Però gli esortiamo nelle viscere del Nostro Signor Gesù Cristo , che , come ricerca il debito dell'ufizio , e vocazione loro in questa materia , e negozio così importante per la salute delle anime , vogliano con ogni diligenza cooperare , e promuovere l'intenzione nostra con ben dirigere questo popolo , che il Signore ci ha dato a reggere.

## §. I.

*Niun Confessore può confessare senza  
licenza dell' Ordinario.*

**N**ESSUN Sacerdote Secolare , o Regolare s' intrometta ad amministrare il Sacramento della penitenza , se non ha l' approvazione , e licenza da Noi in iscritto , come ordina il Concilio di Trento.

Guardisi ciascuno di non ingannarsi in questo , sotto pretesto , che i confitenti siano fanciulli , perchè facilmente può accadere , che in molti di loro , quantunque siano di poca età , si trovino peccati mortali . Nè meno s' inganni di far ciò sotto pretesto di necessità , pigliando per tale ogni sorte d' infermità , nè anco le gravi , e pericolose , quando si può avere ricorso al proprio Curato , o altro Confessore da Noi approvato ,

Neppur si intrometta , quantunque avesse il consenso del Curato di quel Penitente , o de' nostri Vicarj Foranei , se essi non avessero special facoltà da Noi di poter concedere questa licenza .

Quei Sacerdoti , che avranno licenza da Noi di poter confessare con limitazione di tempo , di luogo , ovvero di persone , avvertiranno di non eccedere la forma della licenza , che loro è stata conceduta .

Tutti i Superiori de' Regolari quanto prima ci daranno la lista de' suoi Confessori approvati , che di presente sono nella

Cit-

Città, e Diocesi, col Nome, Cognome, e Patria. E perchè spesse volte occorre, che per le loro Obbedienze si mutano, perciò daranno a Noi la suddetta lista due volte l'anno, una volta la prima settimana dell'Avvento, e l'altra la prima di Quaresima.

Quei Confessori, che sono nella Diocesi, non ricusino di esibire a' Curati, o a' Vicarj Foranei di que' luoghi ove stanno, la fede della loro approvazione per le confessioni ogni volta, che ne saranno richiesti.

Nelle Chiese ancora, dove sono più Confessori, si terrà alla porta della Sagrestia una tavoletta, o lista de' Confessori di quella Chiesa da Noi approvati, mutandola di tempo in tempo, secondo che si muteranno Essi.

## §. II.

*Come il Confessore debba usare della facoltà d'assolvere da' Casi riservati.*

**I** Confessori, che averanno da Noi facoltà di assolvere dalle censure, e casi riservati, ne usino moderatamente in edificazione, e non in distruzione; e perciò quando giudicheranno, che ritornino in utile, ed ajuto del Penitente incorso in alcuno di essi mandarlo da Noi, sieno avvertiti di farlo.

## §. III.

*Dello stato de' Casi di coscienza .*

**T**Utti i Confessori , quantunque da Noi ammessi per idonei, nondimeno per i molti casi, che alla giornata occorrono a' Penitenti , che sogliono essere spesse volte difficili , avvertano di aver continuamente per le mani alcuni buoni, ed approvati Autori di casi di coscienza, e quando essi soli non fossero sufficienti col proprio studio a risolvergli , abbiano ricorso a persone più intelligenti , e verificate in dette materie .

Esaminino ancora bene le proprie forze, e scienza, e nons'ingeriscano a sentire confessioni di persone , che dubitano, che siano involte in casi , che non sappiano essi risolvere .

Abbiano buona notizia delle censure , e casi riservati , e particolarmente della Bolla in *Cena Domini* , e medesimamente leggano spesso i Canonî penitenziali , e questi nostri Avvertimenti .

## §. IV.

*La vita de' Confessori deve essere esemplare :  
e peccano gravemente , sentendo la  
confessione in istato di peccato  
mortale .*

**C**Onciosiacosacchè , chi amministra qualsivoglia Sacramento in peccato mortale , pecca mortalmente , per questo deb-

debbono i Confessor idiligentemente avvertire di non andare a sentire le Confessioni, ritrovandosi in qualche peccato mortale; e molto meno trovandosi legati con qualche censura Ecclesiastica.

Anzi il zelante Confessore, e desideroso di ajutar le anime, ed indirizzarle nelle virtù Cristiane, e dar ad esse i rimedj spirituali per uscir dal peccato, ed insegnar a conoscere le astuzie del nemico della nostra salute, e finalmente di spogliare il Penitente dell' uomo vecchio, e vestirlo del nuovo, e formare in esso un perfetto Cristiano; non si dee contentare di andare ad amministrare questo Sacramento senza peccato mortale, ma conoscendo, che per i sopraddetti effetti importa molto praticar prima in se stesso quel, che desidera in altrui, perchè più muovono gli esempj, che le parole, nè si può bene insegnare ad altri la virtù, che non si ha, perciò deve aver grandissimo desiderio della perfezione propria, ed esercitarsi nelle virtù necessarie per acquistarla.

E perchè, quando si ammettono i Regolari alle confessioni, solamente sono esaminati della sufficienza, e dottrina, essendo che per lo più non possiamo Noi aver certa notizia della bontà de' loro costumi; per questo incarichiamo la coscienza de' loro Superiori, che non ci proponano a questo ministero, se non persone, che siano di bontà, e virtù tale, che possano degnamente amministrare questo Sacramento: di che ci faranno fede in-

iscritto, nè senza di essa Noi gli ammetteremo.

§. V.

*I Confessori devono esser pronti ad udire le Confessioni.*

**S**iano pronti ad udire le confessioni, e si guardino, non solamente di non mandare indietro, per fuggire la fatica, quelli, che vengono per confessarsi, ma nè pur mostrino con cenno, e parole di ascoltarli mal volentieri; anzi facciano sì, che i loro Penitenti sappiano, che essi sentono consolazione, e piacere di simili fatiche per beneficio loro.

Per questa ragione, ed acciocchè i Penitenti non si scusino di non essersi confessati, massimamente a' tempi debiti, per non avere avuto comodità di Confessori, avvertano i Confessori, ancorchè altrove siano chiamati a funerali, ed altri uffizi, di non intermettere, se non per cagion necessaria, il confessare ne' tempi, ne' quali sogliono essere più frequenti le confessioni, specialmente per otto, o più giorni avanti la Natività di Nostro Signore, nella Quaresima, massimamente dal mezzo di essa sino a tutta la ottava di Pasqua, alcuni giorni in tempo di Giubileo, ed altre Feste, e solennità, nelle quali ordinariamente il Popolo, o tutto, o parte, suol confessarsi.

Desideriamo ancora, che i Superiori de' Regolari avvertano a questo, procuran-

rando, che ne' sopraddetti tempi sia nelle loro Chiese quel maggior numero di Confessori dotti, e timorati di Dio, e da Noi approvati, che sia possibile.

## §. VI.

*Alcune cose da osservarsi nella confessione degli Infermi.*

**I** Confessori Regolari, quando saranno chiamati a confessare infermi, se la necessità del tempo non persuade altro, s'informino dal proprio Curato dello stato, e condizione dell'infermo, acciocchè possano attendere diligentemente allo scarico della coscienza di quello, massimamente in quell'ultimo punto, dal quale grandemente dipende la salute, o perditione eterna di quell'anima: e se non averà avuto il tempo di farlo prima, veda almeno di farlo dopo la confessione quanto prima, perchè e Egli, ed il Curato possano meglio soddisfare al loro ufficio in ajuto spirituale di quell'infermo.

Il Confessore, che averà amministrato il Sacramento della Penitenza a qualche infermo, sia pronto a sottoscriver la fede, secondo la forma stampata, d'averlo confessato, acciocchè i Medici non abbandonino la di lui cura, conforme alla Bolla di Pio V. di santa memoria.

## §. VII.

*In quali luoghi, ed a quali ore si debbano udire le Confessioni.*

**N**on confessi in casa di Laici uomini, o donne di qualsivoglia qualità, se non in caso d' infermità, ed in tal caso, confessando donne, tenga l'uscio aperto sicchè possa esser veduto da quel, che stanno nella stanza più vicina.

Fuori del caso suddetto, non ascolti mai le confessioni delle donne, ancorchè solamente volessero riconciliarsi, se non in Chiesa, e ne' Confessionali, nè prima che si levi, nè dopo che tramonti il Sole.

## §. VIII.

*Della forma, e luoghi de' Confessionali.*

**P**ER questo siano in tutte le Chiese i Confessionali corrispondenti al numero de' Confessori, che sogliono esser ordinariamente in ciascuno di esse, e siano della forma, che abbiamo ordinato.

Siano posti detti Confessionali in luogo della Chiesa talmente aperto, che da ogni parte si veggano: e se con questo si può insieme fare, che siano in luogo, dove abbiano qualche riparo, che mentre alcuno si confessa, impedisca gli altri di accostarsi troppo vicino al Confessionale, si faccia; altrimenti, dove è questo abuso, sarà ufizio del Confessore di levarlo con fare scoltare le genti troppo vicine, prima



ma, che si metta a sedere nel Confessionale, ed anche mentre ascolta le Confessioni, se l' occasione lo ricerca.

### §. IX.

*Qual debba essere l' intenzione, e la preparazione de' Confessori, prima d' udire le Confessioni.*

**D**Eve il Confessore talmente ordinare, e regolare la sua intenzione in amministrare questo Sacramento, che non si muova per rispetto alcun temporale, ma per la sola gloria di Dio, e desiderio della salute delle anime: perciò ogni volta che sarà chiamato, o si metterà ad udire le confessioni, alzando la mente al Signore, indirizzi attualmente la sua intenzione a questo fine, considerando attentamente, che va a lavare que' Penitenti nel preziosissimo Sangue del nostro Salvatore Gesù Cristo.

E perchè sono molti i pericoli nell'amministrare questo Sacramento, cioè, o di errare nella decisione de' casi, ed obblighi, che occorrono, o di dare il beneficio dell' assoluzione a quei che ne sono indegni, ovvero di restare in qualche modo con l' anima sua macchiata, sentendo molte immondezze d'altri; perciò non dee mai il Sacerdote andare ad udire confessioni, se prima con alcuna breve orazione, secondo la comodità, non dimendi lume, e grazia al Signore, di non commettere alcun errore, e di lavar talmen-

te le macchie delle anime altrui, che non imbratti la sua. Insieme preghi per la vera conversione di quelli, de' quali è peccata la confessione. Per questa cagion ogni Confessore abbia scritto presso di sè gl' infr. scritti Versi del Salmo 50. coll' Orazione anticamente usata nella Chiesa, e ne sia anche affissa copia nella Sagrestia di ogni Chiesa, dove siano Confessori, ed un' altra copia sia affissa dentro a' Confessionali, acciocchè avanti di confessare i Sacerdoti dicano questa, o qualche altra preghiera, conforme alla divozione di ciascuno.

*V. Cor mundam crea in me Deus,  
R. Et Spiritum rectum innova in visceribus meis.*

*V. Ne proicias me a facie tua,  
R. Et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.*

*V. Redde mihi lætitiã salutaris tui,  
R. Et Spiritu principali confirma me.*

*V. Docebo iniquos vias tuas,  
R. Et impij ad te convertentur.*

*V. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meæ;*

*R. Et exultabit lingua mea justitiam tuam.*

### O R A T I O .

**D**omine Deus Omnipotens, propitius esto mihi peccatori, ut digne possim tibi grãtias agere, qui me indignum propter tuam magnam misericordiam ministrum fecisti officij Sacerdotalis, & me exiguum, humilemque, mediatorem con-

stituísti ad orandum, & intercedendum ad Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, pro peccatoribus, & ad poenitentiam revertentibus. Ideoque dominator Dominus, qui omnes homines vis salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, sed ut convertantur, & vivant; suscipe orationem meam, quam fundo pro famulis, & famulabus tuis, qui ad poenitentiam venerunt, ut des illis spiritum compunctionis; respiciant a Diaboli laqueis, quibus attricti tenentur, & ad Te per dignam satisfactionem revertantur. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, &c.

## §. X.

*Si devono esortare i Penitenti a non lasciare il solito Confessore.*

**V**Edendo, che alcuno, senza giusta ragione, lascia il suo ordinario Confessore, che era più atto ad aiutarlo nella via della salute, procuri con buon modo di rimandarlo ad Ello; biasimando questa pernicioso negligentia, che hanno le pertone, di non eleggere un Confessore ordinario spirituale, ed intelligente; e la dannosa, e nociva frequente mutazione di essi; perchè, siccome i Medici corporali, che hanno pratica, e cognizione della natura, e complessione degl' infermi, non si mutano facilmente, perchè essi fanno meglio applicare i rimedi necessaria-

cessarij al suo male ; così i Penitenti non devono lasciar quel Medico spirituale , il quale , conoscendo i loro bisogni , può applicar più opportuni , e più utili rimedi . Ma se per qualche buon rispetto ammette alla confessione persona , che averà continuato per alcun tempo a confessarsi con un altro buono , e zelante Confessore , sarà molto utile farlo con partecipazione di esso , o almeno fare , che il Penitente abbia da lui buona licenza .

I Confessori Regolari , massimamente quei , che confessano nelle Diocesi , cerchino d'intendersi bene con i Curati di que' luoghi , dove , o per aver Monasteri , o per predicare , o per qualche altra occasione , confessano : dimodochè non assolvano quei , che per vivere scandalosamente , e perseverare nello stato di peccato , o per aver obbligo di soddisfare a penitenze pubbliche , legati pii , e simili cose , e non sarebbero assoluti da' Curati , se prima non soddisfacessero a questi loro obblighi : ed a tal fine devono i Superiori de' Regolari spesse volte ammonire i loro Confessori , esortandogli a questa santa comunicazione in edificazione delle anime ; avvertendogli ancora , che , occorrendo nella risoluzione di qualche caso alcun disparere tra loro , e i Curati , si governino con tal prudenza , che non venga a notizia de' laici , e ricorrano anche al Vescovo , se bisogna , per la decisione .

## §. XI.

*Non devono essere ammessi a confessarsi quelli, che non si sono prima ben preparati. In che consista questa preparazione, sia interiore, sia esteriore.*

**S**iano avvertiti di non ammettere alla confessione quelli, che non verranno a quella con la debita interiore, ed esteriore preparazione, ammonendoli con parole di carità, secondo la capacità di ciascuno, che vadano prima a prepararsi convenientemente, e poi tornino.

Niun Confessore adunque ascolti confessione di donne, che vengono per confessarsi con ricci, tucò, belletti, vari ornamenti, o veti di oro, ricami, o altri simili sfoggi, ed in somma che non siano vestite con abito modesto, e semplice, e che non abbiano il capo velato decentemente, o con velo, che non sia notabilmente trasparente, o panno di lino, o lana, o almeno zendale di color modesto, come conviene alla riverenza, che si debbe a questo Sacramento, ed alla cognizione, e contrizione, con le quali debbono andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e Giudizio del Signore, e come peccatori dimandargli misericordia, e perdono.

Il medesimo si osservi con gli uomini, cioè di non ammettere alla confessione quelli che vengono con vestiti vani, con ornamenti di oro, e d'argento ritagliati,  
e sfog-

e sfoggi di berrette, con armi, ed altre simili cose.

Ricercheranno con molto maggior diligenza la preparazione interiore, che è necessaria a quei, che vengono a questo Sacramento; la quale preparazione consiste in aver fatto bucho, e diligente esame de' suoi peccati, e procurato d'aver quel dolore, che giustamente si dee con fermo, e risoluto proposito di soddisfare al passato, ed emendarsi per l'avvenire. Quelli adunque, ne quali scorgerà, che non vi sia tal preparazione, cercherà con ragioni di farli capaci, che tornino, e s'apparecchino debitamente. I segni, per li quali si potrà da principio conoscere, che vengono senza debita preparazione, sono..

Se vengono alla confessione immediatamente partendosi da qualche occupazione temporale, senza essere stati qualche spazio di tempo in orazione; ovvero se si vede, che non hanno alcuna cognizione de' peccati commessi; ovvero se sa il Confessore certamente, che tuttavia perlevarano in esercizi illeciti; o che hanno insè qualche peccato, ovvero occasione manifesta induttiva al peccato, nè hanno intenzione di lasciarla; o se potendo restituire la roba di altri, non la restituiscono.

Debbe però avvertire il Confessore, che quando vede, che i penitenti hanno fatto dal canto loro qualche diligenza per prepararsi, e confessarsi debitamente, e

non..

nondimeno, o per la incapacità loro, o per altro, non gli pare, che abbiano la necessaria disposizione, dee supplir esso, procurando d'indurli alla contrizione de' loro peccati, con mostrare la brattezza della colpa, la gravità di essa, per essere contra Dio, l'infinito danno della eterna dannazione, che per essa s'incorre; e con questo veda d'indurli, e disporli di modo, che di tutti, e ciascun peccato mortale siano almeno così contriti, che possa sicuramente dar loro l'assoluzione.

Oltre di questo, instruirà diligentemente i penitenti, secondo il bisogno di ciascuno, e maggiormente quei, che di raro si confessano, della disposizione, e del modo di confessarsi; e particolarmente inculcando l'importanza della integrità della Confessione, e delle altre circostanze, ricercate in essa.

## §. XII.

*Metodo da osservarsi nelle Confessioni de' Fanciulli, e delle Fanciulle.*

**E'** Santa usanza di far venire i fanciulli, e le fanciulle, quantunque non passino cinque, o sei anni, ad uno ad uno innanzi al Confessore, acciocchè comincino, e a poco a poco vadano instruendosi, ed introducendosi nella cognizione, e poi nell'uso di questo Sacramento. Debbono nondimeno i Sacerdoti essere avvertiti di non dare l'assoluzione sacramen-

mentale a quelli, ne' quali non si vede materia di assoluzione, nè tanto uso di ragione, che si possa giudicare, che sieno capaci di questo Sacramento; ed useranno particolar diligenza d'istruire i medesimi, come sono arrivati ai sette, o otto anni, secondo la capacità loro della necessità, e virtù di questo Sacramento, e modo di venire ad esso.

Ascoltando il Confessore le confessioni di loro, pervenuti all'età di dieci in dodici anni, e il Confessore li conosca capaci di presto poter esser abilitati a ricevere la santissima Comunione, non lasci, che per negligenza sua, o de' padri, e madri, procedano più oltre senza godere di questo spiritual tesoro; ma quanto prima diligentemente gl'istruisca delle cose necessarie, per poter ricevere degnamente il Santissimo Sacramento, degl'innumerabili frutti, che da esso provengono, e con quanta umiltà, riverenza, e purità di coscienza si dee ricevere: e dopo averli prima confessati tre, o quattro volte, o gli amministri egli la santa Comunione, e ne faccia loro la fede, da esibirsi al Curato, perchè gli ammetta poi alla Comunione Pasquale; o veramente faccia loro la fede, che sono istruiti, ed idonei per riceverla, e gli rimetta al Curato.



## §. XIII.

*Interrogazioni da farsi nel principio della Confessione.*

**N**El principio della Confessione, innanzi che il penitente cominci a dire i suoi peccati, deve il Confessore, massimamente con persone rozze, ovvero che rare volte si confessano, premettere alcune interrogazioni, per saper meglio governarsi con esse lui; e sono le infraferitte.

Prima, se non conosce, che il penitente sia di quei, che egli ha facoltà di poter confessare, lo ricerchi di ciò, e trovando, che non sia, lo rimetta a chi lo può confessare; e quando sia di quelli, ma pure non abbia cognizione del penitente, lo interroghi del suo stato, condizione, professione, arte, o esercizio.

Gli domanderà, quanto tempo è, che non si sia confessato; ricordandogli il grandissimo frutto, che si cava dal confessarsi spesso.

Se ha fatto la penitenza impostagli.

Se sà gli articoli della Fede, ed i precetti del Signore, e della santa Chiesa: e non sapendogli, si governerà conforme a quello, che si dirà più a basso.

Se ha usato, in esaminare la sua coscienza, la debita diligenza, la quale deve esser tanta, quanta si suol mettere in negozio importantissimo; essendo veramente tale l'andare a questo Sacramento.

to.

to. In questa occasione, secondo che vedrà esser bisogno, lo instruirà anco come debba far l'esame della coscienza, per ridursi a memoria tutti i peccati commessi, con le loro circostanze; cioè che vada tra se stesso scorrendo la sua vita, prima, quanto alla diversità dell'età, cioè di puerizia, gioventù, &c. Secondariamente, quanto alla diversità degli stati, ne quali si sarà trovato, come sarebbe prima, che si maritasse, poi nel matrimonio &c. Terzo, quanto agli accidenti diversi di prosperità, ed avversità, di sanità, ed infermità, i varj tempi, i diversi uffizj che ha esercitato, le compagnie, che ha tenuto, i luoghi, paesi, e case dove è stato, ed ha conversato; e finalmente in tutte queste cose ricerchi, se ha peccato col cuore, con la lingua, o con opere.

Lo avvisi parimente delle condizioni, che si ricercano per una buona Confessione, dichiarandogliela con la maggior brevità, e facilità, che sia possibile: e potrà ridurre a quattro, o cinque più principali quelle sedici, che sogliono mettere i Dottori, comprese in questi versi:

*Sit simplex, humilis confessio, pura, fidelis,  
Atque frequens, nuda, discreta, libens,  
verecunda,*

*Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,  
Fortis, & accusans, & sit parere parata.*

Gli dimanderà, se sa di essere incorso in qualche caso riservato, ovvero in qualche scomunica; e se sa di avere qual vo-  
glia.

glia altro impedimento, per il quale egli non lo possa assolvere: e trovando allora, o nel corso della confessione tale impedimento, non proceda più oltre; ma avvisi il penitente, che non può essere da lui assoluto, ed essendo nella Città, che gli è necessario presentarsi innanzi al Vescovo, o al Penitenziere Maggiore della Chiesa Cattedrale, o ad altro, a cui siasi data facoltà di assolvere in simili casi; ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore, non convenire, che si presenti il penitente, venga esso per la facoltà dal Penitenziere, o dal Vescovo.

Se il penitente è fuori della Città, ed il caso è tale, che possa esser suddelegato il Confessore stesso ad assolverlo dal Vicario Foraneo, o altro delegato dal Vescovo in quelle parti per simili occorrenze de' casi riservati, procuri la facoltà opportuna: altrimenti rimetta il penitente ad essi, eccetto se nè questi anco avessero facoltà di tale assoluzione de' casi riservati, o che ciò non fosse compreso nelle loro facoltà; ed all'ora, potendo il penitente venire in Città, l'efforti a farlo; non potendo, pigli da lui licenza di scrivere, o dire il detto caso al Vescovo: ed occorrendo di dovere scrivere, lo faccia con prudenza, colla maggior cautela, che sarà possibile, acciocchè il caso non venga a notizia di altri, e quando la cosa fosse di tale importanza, che, se la lettera si perdesse, o fosse intercettata portasse.

tasse notevole pregiudizio al penitente, lo faccia venire in persona; quando però non parebbe al Confessore di venire egli medesimo.

In tali casi farà bene, che ricorra, o indirizzi i Penitenti più tosto direttamente al Penitenzier Maggiore, che altrove, perchè egli è specialmente deputato per l'assoluzione de' casi riservati: e dove anche non potesse questo, ha ordine di procurar presso del Vescovo, dove sia necessario, ogni opportuno ajuto in simili bisogni.

Avverta, che, se trovasse il penitente legato da qualche scomunica, lo instruisca, quanto sia grave la pena della scomunica, e quanto pericolo vi sia in perseverare in quella, e con quanta diligenza si dee fuggire: il che farà, mostrando ad esso gli effetti di questa.

Interroghi, se sà d'alcuno Eretico, o sospetto di eresia, o altra simil cosa, la quale abbia da dinunziare in vigore degli editti del S. Uffizio, o Vescovili: e trovando, che abbia tale obbligo, lo faccia soddisfare: e se avesse per colpa sua passato il termine, che si dà a fare dette denunzie, dopo aver avuto notizia dell'eretico, o sospetto, gli faccia ancor procurar la licenza di essere assoluto, per non aver denunziato a tempo.

Dee fare quelle interrogazioni intorno alle confessioni passate, che sono necessarie per conoscere, se fosse incorso in alcun caso, per il quale fossero state nul-

le,

le, e però si dovessero reiterare : come sarebbe, se si fosse confessato da chi non aveva potestà di assolverlo, o da chi non avesse usata la forma legittima dell'assoluzione, o da Sacerdote tanto ignorante, che non intendesse, o sapesse le cose, che sono necessarie per amministrare questo Sacramento ; ovvero s' egli avesse scientemente taciuto qualche peccato mortale, o divisa la confessione, dicendo ad un Confessore una parte de' suoi peccati, e ad un altro l' altra ; e se si fosse confessato senza aver alcun dolore de' suoi peccati, o senza proposito di emendarli, o senza usar diligenza di sorte alcuna, per ricordarsi de' peccati.

E perchè per lo più si suole usar molta negligenza in far le confessioni, come si deve, massimamente nel tempo, che la persona non vive in timore di Dio, ed ha pochissima, o niuna cura dell' anima sua ; dimodochè più si confessa per una certa usanza, che per cognizione, ch' egli abbia de' suoi peccati, e desiderio di emendarli ; in ogni caso, per la grande utilità, che si ricava dalle confessioni generali, massimamente nel principio, che l'uomo si risolve di volersi daddovero emendare, e convertire a Dio, esortino i Confessori, secondo la qualità delle persone, a luogo, e tempo, i penitenti a far una buona confession generale, acciocchè per mezzo di quella, rappresentandosi innanzi agli occhi tutta la vita passata, si convertano con maggior fervore a Dio, e soddisfacciano  
con

con questa a tutti i difetti, che fossero intervenuti nelle confessioni passate.

Finite le dette interrogazioni, che sono come preamboli preparatorj alla Confessione, induca il Confessore in ogni modo il Penitente, che esso dica prima tutti i suoi peccati, de' quali si ricorda.

Il che fatto che abbia, e trovando, come per lo più suole accadere, che il penitente, abbia bisogno di esser interrogato, acciocchè per mezzo delle interrogazioni intenda molte cose, che egli si sarà scordate, o averà confusamente dette, avvertendo, in particolare di domandare sempre il numero de' peccati mortali commessi; dimodochè, sebbene il Penitente non gli saprà precisamente riferire, gli faccia almen dire poco più, o meno quel numero, che pensa essere più appresso alla verità: e proceda in queste interrogazioni con ordine, cominciando da' Comandamenti del Signore, a' quali sebbene possono ridursi tutt' i capi, de' quali si dee interrogare, nondimeno con persone, che vengono di rado a questo Sacramento, è bene scorrere ancora per i sette peccati capitali, i cinque sentimenti del corpo, i precetti della Chiesa, e l'opere della misericordia.

## §. XIV.

*Della diligenza, e prudenza, con la quale i Confessori devono interrogare i Penitenti.*

**D**Eve essere il Confessore prudente, usando particolar diligenza in domandare di que' peccati, ne' quali gli uomini dello stato, nel quale è il Penitente, sogliono per lo più incorrere.

E ne' peccati carnali, insieme con la prudenza, deve usare molta cautela in non cercar altro, quando averà inteso la specie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti.

Per questa ragione il Confessore deve essere istruito, quali sono le circostanze, che mutano la specie del peccato, o che grandemente l'aggravano; però che queste due sorti di circostanze necessariamente si devono esplicare nella confessione; sopra di che ricorrerà alle Somme, dove dichiarano quel verso:

*Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.*

Sia particolarmente cauto, ed avvertito del modo, con cui deve interrogare donne, e putti, acciocchè non insegnino loro quel, che non fanno, e si sforzi di usar parole, che non offendano le orecchie del penitente; guardandosi, mentre che confessa, di non far atto, nè gesto alcuno, per il quale qualche circostanza si po-

si potesse accorgere di gravetza di peccato nella persona, che ha innanzi, ed anche per non spaventare il penitente, dimo-  
dochè per questo tacesse qualche altro grave peccato; anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme, e brutto peccato.

## §. XV.

*Cautela nel commutare i voti, ed  
assolvere da' peccati enormi.*

**I**L Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare i voti di quelli, che si confessano, non gli commuti, se non in altre opere pie, maggiori, e più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spese, fatiche, ed altri incomodi, che avrebbero patito, se avessero adempiati i loro voti.

Se han facoltà ne' Giubilei, per privilegio, o lettere Apostoliche d'assolvere dai peccati, benchè enormi, pene, e censure ecclesiastiche, siano avvertiti, che non possono però dispensare con quelli, che sieno incorsi in irregolarità, salvo, se nelle dette lettere Apostoliche non si fa di questo espressa menzione.

## §. XVI.

*Casi, nei quali il Confessore dee negare  
o differire l'assoluzione.*

**A**Cciocchè i Confessori s'iano instruiti di non dare il beneficio dell'assoluzione

ne



ne a quegli, che veramente ne sono indegni, come per inconsiderazione, e negligenza, o per altra cagione spesso accade; -dove nasce, che molti perseverano lungo tempo ne' medesimi peccati, con notabil rovina dell' anime loro; per questo abbiamo, col parer di molti Teologi Secolari, e Regolari di varie Congregazioni, notato qui a basso quello, che si deve osservare da' Confessori in alcuni casi più frequenti: però siano essi avvertiti di governarsi in assolvere, o no, in questi infrascritti casi, nel modo, che si dirà.

Perchè adunque ognuno, che sia pervenuto all' uso della ragione, è obbligato, sotto pena di peccato mortale, a sapere tutti quegli articoli del Simbolo Apostolico, quali sieno, almeno quanto alla sostanza, ed i Comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, che obbligano a peccato mortale, e comunemente si sogliono insegnare nelle Scuole della Dottrina Cristiana; per questo, trovando il Confessore, che il penitente non sappia le sopraddette cose, se non sarà disposto ad impararle quanto prima, non deve assolverlo: ma quando si esibisca pronto a farlo, se altre volte, essendo stato ammonito dal Confessore, o si lo stesso, o altro, o dal suo Curato, in particolare ad impararle (di che avverta d'interrogarlo) non ha fatto la debita diligenza per impararle secondo la sua capacità; differisca l'assoluzione sino a tanto, che in qualche

modo soddisfaccia; ma non essendo stato di ciò avvisato, lo assolva, dandogli prima quella istruzione delle sopraddette cose, che gli fosse necessaria, per essere allora capace dell'assoluzione.

Trovando Padri, e Madri di famiglia, che non usino diligenza di fare imparare le suddette cose a quelli, che sono sotto la lor cura, e non le fanno, o si no figliuoli, o figliuole, o servitori, o serve (del che avvertiranno d'interrogarli particolarmente) ovvero non procurino, che osservino i precetti di Dio Signor nostro, e della Santa Madre Chiesa; o veramente quello ch'è peggio impediscano ad osservarli, come fanno quelli, che tengono tanto occupati i servitori, e serve, che in un certo modo gli mettono in necessità di lavorare per i proprj bisogni le feste, o che non danno lor tempo, che, conforme al precetto della Chiesa, possano udire la Messa, o che senza sapere, quali della sua famiglia hanno legittimo impedimento, danno, o lasciano dare distintamente da gena in casa sua nel tempo della Quaresima, e negli altri giorni di digiuno; o gli danno avanti l'ora debita, in tali giorni, la mattina da desinare, o che non gli ammoniscono, e correggono, quando trasgrediscono essi precetti, e quando i servitori sono incorreggibili, e scandalosi, non danno lor licenza da casa sua: in tutti questi casi, se non promettono di soddisfare realmente a quello, che sono tenuti, e di emendarsi della

ne-

negligenza, usata nella cura della sua famiglia nelle suddette cose, non gli assolverà: ma promettendo di farlo, se non saranno altre volte stati ammoniti dal Confessore, o Curato, nel modo che s'è detto di sopra, gli potrà assolvere; e se sono stati ammoniti più volte, nè si sono in modo alcuno corretti, differisca di dare l'assoluzione, finchè abbiano dato principio, e veri segni, e prova per qualche tempo dell' emendazione.

Il medesimo modo osservi con quei, che ne' giorni di festa perseverano in lavorare, comprare, e vendere, o fare altre cose proibite.

Lo stesso osservi con quelle persone, le quali nel superfluo ornamento del corpo, e pompe peccano mortalmente.

### §. XVII.

*Casi, ne' quali le pompe, e vani ornamenti sono peccati mortali.*

**E** Perchè sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo, che possano essere, ed in buona parte per colpa, e negligenza de' Confessori, i quali senza considerazione alcuna, e forse senza farne coscienza ai penitenti gli assolvono, si metteranno distintamente i casi, ne' quali le persone per le superflue pompe, ed ornato peccano mortalmente, acciocchè poi nell' assolvere, si reggano secondo gli avvisi dati di sopra.

Quando adunque usano pompe, o si or-

nano a fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quanto per simili ornamenti trasgrediscono, o fanno, che altri trasgredisca qualche comandamento di Dio, o della Chiesa, come sarebbe lavorando le feste, o facendo lavorare, o lasciando la Messa, o facendola lasciare per ornarsi, o essendo cagione, che il marito, o altri, a' quali spetta, spendano più di quello, che portano le sue forze, onde sappia, o debba ragionevolmente sapere, o dubiti probabilmente, che per questo nascano odj, o dissidj in casa, il marito, o altri sudditi bestemmio, facciano guadagni, o contratti illeciti, cessino colpevolmente da limosine debite, o da soddisfare legati pii; o altri debiti, a' quali sono obbligati, o ritengano, o differiscano la mercede debita agli operarij, o facciano nuovi debiti, che poi non possano a suo tempo pagare, dalle quali cose segua danno del prossimo, non possano collocare le figliuole in matrimonio, quando sono in età conveniente, il che suole partorire per lo più grandi inconvenienti, o ne nascano, o siano per nascere altri simili peccati, che si vedono seguire comunemente per le soverchie pompe, ed ornato; è peccato mortale.

E perchè è quasi impossibile, quando una persona sfoggia più di quello, che portano le sue facultà, che non conosca, o possa, e debba conoscere, che ne seguono, o abbiano a seguire simili pecca-

ti.

ti, si può quasi fare universal giudizio, che tali sieno in peccato mortale, se dalla diligente discussione, che farà il Confessore col penitente, non gli costerà del contrario per qualche particolare cagione.

Pecca ancor la persona mortalmente nel modo dell' ornarsi, quantunque la spesa non passi lo stato, e facci à sua: come se l'ornamento è induttivo da sè a lascivia, o veramente per comune interpretazione degli uomini; ovvero, se quantunque non sia induttivo da sè, nondimeno s'accorge, o dubita probabilmente, che per occasione di tal modo d'ornamento, non usato comunemente dalle persone probe del suo stato, qualche persona particolare si muova ad amarla inonestamente, o si nutrisca in questo peccato; e tuttavia la niuna, o poca stima della salute spirituale del suo prossimo, qual vede rovinare per questo suo straordinario ornato, e vuol perseverare pur in esso; ovvero quando è fatto tal ornamento con intenzione di mostrare varj affetti d'amore inonesto, e dar segno di essi con vettire varj colori, o in altro modo.

### §. XVIII.

*Altri casi particolari, nei quali il Confessore dee negare, o differire l'assoluzione.*

**A** Vverta ancora, che non solo non possono assolversi coloro, che veramente non hanno ferma deliberazione di lasciare il peccato mortale, ma nè anco

quelli, che se ben dicono di desiderare di lasciarlo, nondimeno affermano, che lor pare, che non lo lascieranno, se questi tali non vogliono pigliar quei rimedi, senza i quali il Confessore giudica, che torneranno al peccato. Differisca anco l'assoluzione, finchè si veda qualche emendazione, a quelli, che quantunque dicono, e promettono di lasciare il peccato, nondimeno il Confessore giudica probabilmente, che non lo lascieranno, come sono alcuni uomini, specialmente giovani, oziosi, che il più del tempo stanno in professione di giuochi, crapule, amori, peccati carnali, bestemmie, parole disoneste, mormorazioni, odj, detrazioni, e vengono solamente gli ultimi giorni di Quaresima a confessarsi, e quei, che molti anni abbiano perseverato, e siano ricaduti ne' medesimi peccati, nè hanno fatto diligenza alcuna per emendarsene.

### §. XIX.

*Si spiega, quali siano le occasioni prossime, che si debbono lasciare, prima di ricevere l'assoluzione.*

**N**on si possono parimente assolvere quelli, che non hanno vera risoluzione di lasciare insieme con i peccati mortali le occasioni di essi.

E perchè è di molta importanza, che i Confessori intendano bene questo, però ad istruzione loro si spiegherà più distesamente.

Chia-

Chiamansi occasioni di peccato mortale tutte quelle cose, le quali sono cagioni di peccare; o perchè da sè stesse sono induttive al peccare, o perchè il Confiteute è solito in quelle talmente peccare, che ragionevolmente deve il Confessore giudicare, che per il suo mal abito nè anco per l'avvenire s'asterrà, se in quelle occasioni persevererà.

Del primo ordine di occasioni, cioè quelle, che di sua natura s'no induttive al peccato, sono il far professione di giuoco, di carte, o dadi, ovvero tener casa apparecchiata a questo effetto per altri, tener in casa, o a sua requisizione la persona, con la quale si pecca, o in altro modo coabitare seco, perseverare nei ragionamenti, sguardi, conversazioni, ed altri gesti, e pratiche di amor lascivo.

Essendo adunque involto il penitente in alcuna di queste occasioni, o altre a queste simili, se la detta occasione è tale, che sia in essere, come tenere le concubine, o simile, non deve il Confessore assolverlo, se prima attualmente non lascia essa occasione: nell'altre occasioni poi, come professione di giuochi, sguardi, conversazioni, gesti ec.; se non promette di lasciarle, e quando anche prometta, se avendo promesso altre volte, nondimeno non si sia emendato, differisca l'assoluzione fino a tanto, che veda qualche emendazione.

E perchè può accader tal caso, che il penitente con tutti i ricordi, e modi, che

gli vengono proposti dal prudente, e zelante Confessore, veramente non possa lasciare l'occasione senza pericolo, o scandalo, deve il Confessore servirsi di questi rimedj.

Primieramente differisca l'assoluzione fino a tanto, che veda certa prova di vera emendazione, e se non potesse differire l'assoluzione senza pericolo di qualche infamia del penitente, e veda in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione, e prontezza a ricever i rimedj, che il Confessore giudicherà necessarj, perchè si emendi; dee proporgli quei, che gli parranno più opportuni, e necessarj; come per esempio ordinarli, che non si truovi solo con la tal persona, assegnargli orazioni, qualche macerazione di carne, e sopra tutto le frequenti confessioni, ed altri simili, quali se esso accetterà, il Confessore potrà assolverlo.

E se dopo questa diligenza fatta da lui, o da altro Confessore precedente, non si farà emendato, non gli dia l'assoluzione, finchè attualmente non abbia levata l'occasione, o non parra altramente al Vescovo, al quale faccia ricorso in tale occasione, conferendo col Vescovo il caso, senza scoprir le persone.

Occasioni di peccati mortali nel secondo ordine, cioè per rispetto della persona, senza quelle cose, le quali, benchè siano in sè lecite; nondimeno ragionevolmente si giudica, che il Confiteente tornerà ai medesimi peccati, che già in quel-



quella ha commesso, se in essa persevererà, come per il passato ha fatto. Tali a molti sogliono essere, per la corruttela del mondo, la milizia, la mercanzia, i magistrati, le avvocature, le procure, ed altri simili esercizi, ne' quali l'uomo, che è abituato a peccare spesso mortalmente con bestemmie, furti, ingiustizie, calunnie, odj, frodi, spergiuri, ed altre simili offese di Dio, sà che perseverando in tali esercizi, gli occorreranno le medesime occasioni, nè vi è ragione di pensare, ch' egli abbia ad esser più forte contra il peccato, che nel passato sia stato, e conseguentemente ritornerà agli stessi peccati.

Però costoro debbono, come dice Santo Agostino, o lasciare l'esercizio a loro pericoloso, o almeno non esercitarlo senza licenza, ed obbedienza d' un buono, ed intelligente Sacerdote, il quale non deve assolvere l'uomo in tale stato, se ha opinione ragionevole, che sia per ritornare a' medesimi peccati, quando perseveri nella medesima occasione; però dee far pruova della sua emendazione per alcun tempo. E in questo è da aprirsi gli occhj tanto più, quanto che il difetto de' Confessori in questa parte fa sì, che quasi in tutte le arti, ed esercizi regnino molti abusi, e peccati gravissimi, senza i quali pare per questo, che oggidì molti non sappiano esercitare nè a. l. c. le cose in sè stesse giustissime.

Come per esempio ne' magistrati, ed

altri uffizj si giurano molte cose, che non si osservano.

Nel consigliare, avvocare, e procurare si serve alla malignità de' Clienti, ed alla ingiustizia contra la propria coscienza.

Nella milizia, alle regole del duello, agli odj, ed omicidj, a professione di giuochi, alla bestemmia, alla rapina, alle meretrici.

Nelle mercanzie, all' usure, alle frodi delle robbe, in mischiare, e dar la cattiva per la buona, o vendere per più quello, che vale meno, in ispergiurare facilissimamente, in fraudare i dazj, ed altri peccati.

Molti artigiani si occupano così la festa, come il dì di lavoro, sicchè mai non si danno al culto divino, nè ascoltano la parola di Dio; ed al medesimo modo occupano la sua famiglia.

E così si troverà, che molti in tali esercizi sono continuamente vissuti in peccati mortali, i quali non si devono stimar capaci dell' assoluzione, senza prima usar diligenza per liberarli dall' occasioni, o farli più forti.

Anzi usando il Confessore una maggior diligenza, troverà forse, che alcuni di questi tali mai non si sono confessati: e ritrovando, che veramente sia così, doverà mostrar loro, che perciò devono (oltre la detta prova di reale emendazione, o di scordarsi dell' esercizio ai essi pericoloso) confessarsi generalmen-

riente, ed usar rimedj forti per la loro salute.

Molto più dovrà essere avvertito il Confessore in quella sorte di esercizi, ed operazioni, le quali non hanno seco alcuna necessità, ed utilità: e se non sono in quella prima sorte di occasioni per se inductive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorta di persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente, e spesse volte l'uomo a diversi peccati mortali, come sono l'andare a balli, il conversare con bestemmatori, bravi, ed altre compagnie, il frequentar le taverne, l'oziosità, e simili cose, per occasione delle quali, essendo solito l'uomo di peccar mortalmente, non deve esser assoluto, se prima non le rinunzia, e promette di astenersene, e lasciare realmente detta occasione; e se pure parerà al Confessore di poter veramente credere la prima, o seconda volta alla promessa, che fa il penitente di lasciare la detta occasione, potrà con essa promessa assolverlo; ma più oltre non lo faccia, anzi differisca l'assoluzione, fin che veda le attuali prove, che si sia levato da questa occasione.

### §. XX.

*Altri casi parimente da negare, o differir l'assoluzione.*

**S**I guarderà ancora il Confessore di assolver quegli, che esercitano contrat-

ti nominatamente proibiti, o che altrimenti sono manifestamente illeciti, se prima non gli rescindono, e fanno la debita soddisfazione. E quando i contratti son dubbiosi, se il penitente darà sufficiente cauzione di stare a quello, che sarà deciso, lo potrà assolvere, ed ammettere alla Comunione.

Neppure assolva, eziandio in vigore di qualche Giubileo, quelli, che non hanno notificato ciò, che fanno delle cose, le quali siano stati ammoniti di notificare per pubblico Editto, o Monitorio Papale, o Vecovite, se prima non fanno tal notificazione, e soddisfazione a tutto quello, che sieno obbligati per il danno, che fosse seguito per non aver notificato.

Non assolva innanzi la debita restituzione, e soddisfazione quei, che hanno di ciò qualche obbligo, potendo farlo: eccettuando quelli, che sono in grave, e pericolosa infermità, a' quali però comandi, ed incarichi, che quanto prima soddisfacciano.

### §. XXI.

*Come il Confessore debba conchiudere la Confessione.*

**U**Sato che avrà il Confessore le sopradette diligenze, se non avrà trovato impedimento alcuno, per il quale debba negare, o differire l'assoluzione, faccia, che il penitente conchiuda la Confessione, chiamandosi in colpa di tutti i pec-

peccati confessati, e degli altri, che con parole, pensieri, opere, ed omissioni ha commessi, e de' quali non si ricorda.

Il che fatto, mostrandogli il Confessore (massimamente se è persona, che di rado si confessa) la gravità de' peccati, discendendo in particolare a quelli, ne' quali troverà più involto il Penitente, gli darà quei rimedj contro detti peccati, che gli parranno più espedienti: nel che gioverà, che il Confessore abbia famigliare quel libretto intitolato: *Methodus Confessorum*, ovvero, *Directorium Confessorum*.

Di più, se vi sarà bisogno, gli ordinerà, che soddisfaccia, restituendo, o roba, o fama, o onore; che avesse tolto al prossimo: e datagli la salutare penitenza, conforme a quello che a basso si dirà, lo assolverà.

Se per sorte il Penitente fosse incorso in qualche censura, dalla quale egli lo possa assolvere, dee premettere detta assoluzione a quella de' peccati; ed è bene sempre premetterla *ad cautelam*, in quanto egli può, ed il Penitente ne avesse bisogno.

Similmente, se il Penitente avesse qualche caso riservato, non lo assolva, se non ha avuto la facoltà.

Molto meno s'ingerà in assolvere da' casi contenuti nella Bolla in *Cœna Domini*, nè da altri, riservati alla Sede Apostolica.

## §. XXII.

## Forma di assolvere.

**E**D acciocchè tutti i Confessori offer-  
vino la medesima forma di assolvere,  
nsino la seguente, avvertendo di non la-  
fciar le parole, nelle quali consiste la for-  
ma dell' assoluzione, cioè; *Ego te absolvo:*  
Terranno adunque questo modo:

*Misereatur tui Omnipotens Deus, & di-  
missis omnibus peccatis tuis, perducatur te ad  
vitam eternam. Amen.*

*Indulgentiam, absolutionem, & remissio-  
nem omnium peccatorum tuorum tribuat tibi  
omnipotens, & misericors Dominus. Amen.*

*Dominus noster Jesus Christus te absolvat,  
& Ego, auctoritate ipsius, absolvo te ab  
omni vinculo excommunicationis, suspensio-  
nis, & interdicti, siquod incurristi, quantum  
possum, & indiges: Deinde: Ego te ab-  
solvo a peccatis tuis, in nomine Patris, &  
Filii, & Spiritus Sancti. Amen.*

*Passio D. N. J. C., merita Beatae Mariae  
semper Virginis, & omnium Sanctorum, &  
quidquid boni feceris, & mali sustinueris, sint  
tibi in remissionem peccatorum, augmentum  
gratie, & premium vitae aeternae. Amen.*

## §. XXIII.

*Regole, da osservarsi nell' ingiungere la  
penitenza, o soddisfazione.*

**N**Ell' ingiungere la soddisfazione, e  
penitenza, deve il Confessore esser  
cir-

circospetto, acciocchè non le imponga tan o leggiera, che la potestà delle chiavi ne venga in dispreggio, e che esso non partecipi de' peccati degli altri; nè meno tanto gravi, o lunghe, che i Penitenti, o ricufino di eseguirle, o accettandole, non l' eseguiscono poi intieramente.

Pr tanto deve il Confessore sapere i Canoni penitenziali, perciocchè, quantunque si possano, e debbano moderare ad arbitrio del prudente, e discreto Confessore, secondo la contrizione del Penitente, o la qualità, e diversità delle persone, ed altre circostanze, nondimeno è bene sempre guardare i suddetti Canoni, ed a quelli, come a regole, conformarsi, quanto giudicherà espediente: e quantunque il Confessore non imporrà la Penitenza del Canone antico, doverà nondimeno spesse volte manifestarlo al Penitente, per indurlo a maggior contrizione, e ad eseguire tanto più prontamente la minor penitenza, che gli sarà stata ingiunta; cavando utilità dalla benignità, che oggi usa seco la Santa Chiesa, in mitigare il rigore dell' antica disciplina Ecclesiastica.

Procuri, che le soddisfazioni corrispondano a' peccati commessi; come, imponendo per i peccati carnali, digiuni, vigilie, pellegrinazioni, cilizii, ed altre simili cose, che possono macerare, e mortificare la carne: per il peccato dell' avarizia, oltre le debite restituzioni, imponga limosine, conforme alla facoltà di ciascuno.

Alla

Alia superbia, ed altri peccati spirituali, conviene l' orazione, con la quale, umiliandosi innanzi a Dio, s' acquista forza, e vigore di resistere a simili peccati.

Alla negligenza d' imparare le cose Cristiane, gl' imponga l' ascoltar le prediche, e andare almeno per certo tempo alle Scuole della Dottrina Cristiana.

Agli indevoti, e tiepidi nelle cose della salute propria spirituale imporrà il visitare, e frequentar le Chiese, i divini uffizj, e l' orazione.

A' bestemmiatori particolarmente imponga grave penitenza, secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de' Sacri Canoni, Decreti de' Pontefici, Concilio Lateranese &c.

Deve però il Confessore usar prudenza, avendo riguardo alla qualità delle persone, non imponendo limosine a' poveri; nè ordinariamente a quei, che con le proprie fatiche si guadagnano il vivere, digiuni; ed avendo il medesimo riguardo nelle altre penitenze.

Avverta di non assolver pubblici, o scandalosi peccatori, senza ingiunger loro pubblica soddisfazione, e penitenza proporzionata al loro errore, acciocchè con la correzione loro soddisfacciano allo scandalo dato; in conformità del Concilio di Trento: nè commuti dette soddisfazioni, o penitente pubbliche in altre segrete, senza averne dal Vescovo espressa facoltà.



## §. XXIV.

*Il Confessore dee fuggire ogni sospetto di avarizia.*

**P** Erchè sia più libero il Confessore a far l'uffizio, che deve col Penitente, ed abbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinerà per la salute di esso, fugga non solo ogni avarizia, ma anco ogni minimo sospetto di essa.

Particolarmente non dimandi, neppure con cenni, denari, o altra cosa nelle confessioni, nè per occasione di esse; anzi non solo con parole, ma più ancora con fatti, dia ogni testimonio di abborrire simili cose.

Ingiungendo penitenza di far dir Messa, non le applichi direttamente, o indirettamente a se, nè alla sua Chiesa, o Monastero.

Il medesimo offervi nelle soddisfazioni, che gli occorrea far fare per occasione di voti, o simili cose.

Nè meno pigli denari, o altre cose da restituire, eccetto se la necessità, per non iscoprire il Penitente, lo ricercasse: ed in tal caso procuri una poliza di ricevuta da colui, cui averà fatta la restituzione, e la consegna al Penitente; ed in tutto proceda di maniera, che fugga ogni ombra, ed apparenza di avarizia.

## §. XXV.

## §. XXV.

*Dell' obbligo del Confessore a non  
iscoprire la Confessione.*

**G**uardisi sopra tutto il Confessore di non iscoprire nè con parole, nè con segni in qualsivoglia maniera il peccato, o il peccatore, o alcuna delle circostanze della persona, con la quale il peccato è stato commesso, nè finalmente cosa alcuna sentita in confessione, per la quale si possa in qualunque modo venire in notizia di qualsivoglia eziandio minimo peccato confessato. E quando gli occorrerà di domandar consiglio per saper la risoluzione di qualche caso, che gli sia occorso in confessione, sia molto avvertito di farlo con persone, ed in modo, che non si possano accorgere, qual sia la persona.

E per questo è bene, che in tutto si astenga di parlare con altri de' peccati uditi in confessione; e parlando per qualche bisogno collo stesso Penitente, non lo faccia senza sua licenza in altro modo, che in atto di confessione, sotto il medesimo sigillo.

## §. XXVI.

*Modo di far le Fedi per le Confessioni.*

**E**ssendo il Confessore ricercato dal Penitente, che gli faccia la Fede di averlo confessato, per poterla esibire al suo Curato, come dovrà far sempre nelle  
con-

confessioni Pasquali, la faccia nella forma infra scritta. E perchè di queste Fedi se ne sogliono dar copie in istampa ad ogni Confessore, avverta esso di tenerle a mano, e di non le dare ad alcuno, se non quelle, che sottoscriverà per quelli, che avrà confessato.

La forma della Fede sarà questa. *Addi del Mese di ho amministrato il S. Sacramento della Penitenza a che abita nella Parrocchia di*

Scriva nel primo bianco il dì, che si sia confessato, nel secondo il Mese, nel terzo il Nome, e cognome di esso Penitente, e nel quarto il Nome della Parrocchia, dove abita; nel fine poi il Confessore sottoscriva il suo Nome, e Cognome, ed il titolo del Benefizio, o Ufficio Ecclesiastico, dal quale più comunemente si denomina, come a dire, Rettore, Vicerettore, Canonico, Cappellano dell' Chiesa N. o essendo Regolare, abitante nel Monistero N. E tutto ciò, che si ha da scrivere nei bianchi della detta Fede stampata, sia di mano del medesimo Confessore, o almeno il dì, e Mese, e la suddetta sottoscrizione.

## §. XXVII.

*Varie Istruzioni, che dee dare il Confessore ai Penitenti, acciochè perseverino nel bene.*

**P**ER maggiore istruzione del modo, che hanno a tenere i Confessori per  
aju.

aiuto dell'anime di quelli, a' quali avranno amministrato il Sacramento della Penitenza, acciocchè possano perseverare, e far progresso nella grazia ricevuta, abbiamo notato gl' infrascritti ricordi. Devono i Confessori, conforme all' obbligo dei Padri spirituali, pigliare speciale assunto d' istruire, ed incamminare nelle virtù cristiane, e nella vita spirituale tutti i loro Penitenti; ma principalmente quelli, da' quali saranno stati eletti per loro Padri spirituali, a cui ordinariamente facciano ricorso per confessarsi, consigliarsi ne' dubbj, ed occorrenze della loro salute.

Procurino adunque di confermare in tale stato i loro figliuoli spirituali, che siano veramente costanti nel proposito di più presto morire, che offendere la Maestà di Dio mortalmente, perder non solo la roba, ed onore, ma la propria vita; ed abbiano fervente, e vivo desiderio di conformarsi sempre alla sua santissima volontà. Per questo gl' instruiranno del fine, per cui è stato creato l' uomo, e di tutte le altre cose, cioè di servire, ed obbedire a Dio in questa vita, per goderlo eternamente nell' altra, che però essi devono aver animo di adoprare tutte le cose tanto, quanto gli possano servire a conseguir questo fine, e lasciarle quando lo possano impedire da esso: e facciano, che a questo abbiano indirizzato se stessi, e le loro azioni insieme con tutto quello, che hanno in questo mondo.

Di modo che nel vivere, nel vestire,  
nel

nel conversare , nel negoziare , ed in tutti gli altri esercizi , che faranno , si governino di sorte , che tutti gli aiutino a conseguir questo fine , e siano apparecchiati di moderare , e regolare , o di lasciar qualsivoglia delle suddette cose in quello , che il suo Padre spirituale giudicherà essere necessario per la salute ; il quale , considerato lo stato , e qualità di ciascuno , gl' incamminerà conforme ad esso stato al sopraddetto fine .

Gl' istruiscano del modo di orare ( secondo la capacità di ciascuno ) ; accostumando tutti , che facciano ogni giorno , almeno due volte , orazione , cioè la mattina , quando si levano , e la sera , quando vanno a letto .

Oltre l' esortargli a sentire ogni giorno Messa , ed andare le feste a' Divini Offizj ; e particolarmente a quelli , che saranno capaci , così uomini , come donne , insegnare il modo di fare orazione mentale , agli altri mostrare , come debbono dire devotamente il Rosario , o la Corona , l' Uffizio della Madonna , i sette Salmi penitenziali , o altre simili orazioni ; inducendo però generalmente tutti i suoi figliuoli spirituali a far l' esame della coscienza , per cui sarà a proposito , che piglino quel tempo nella sera , nel quale sono invitati col suono della Campana a fare insieme con tutta la famiglia orazione .

Gl' esortino alle frequenti Confessioni , e Comunioni , e vedano di ridurli secondo il consiglio di S. Agostino , che ogni

Do-

Domenica si comunichino, e quando tro-  
vassero alcuno, che non fosse disposto a  
far questo, cerchino di disporlo pian pia-  
no, esortandolo prima a confessarsi, e  
comunicarsi le feste principali dell' anno,  
cioè, oltre la Pasqua, la Pentecoste,  
l' Assunzione della Madonna, Ogni San-  
ti, il Natale, e la Domenica in *capite*  
*Quadragesima*, per guadagnare l' Indul-  
genza plenaria, e prepararsi al santo di-  
giuno Quaresimale. E dipoi accrescendo-  
gli alcuni giorni, lo riduca a confessarsi,  
e comunicarsi ogni mese, il che fatto che  
averà, sarà facil cosa ridurlo alla Comu-  
nione di ogni otto giorni.

Abbi no particolar cura, che spendano  
i giorni delle feste in onore, e servizio  
del Signore. Per questo gl' indurranno ad  
entrare in alcuna di quelle Compagnie,  
che hanno per istituto particolare di spen-  
dere i giorni delle feste in orazioni, ed  
esercizj di opere pie. Tengan partico-  
lar conto, se sono Padri, o Madri di fa-  
miglia, che governino le loro case ad  
onor di Dio, e particolarmente abbiano  
cura, che i loro figliuoli vadano alla Dot-  
trina Cristiana, e gli conducano le feste  
deco alle Prediche, Vespri, Lezioni sa-  
cre, e gl' incamminino nella via del con-  
fessarsi, e comunicarsi spesso.

Procurino, che, se hanno moglie, le  
vengano ancora alla frequenza de' Sacramen-  
ti: ovvero, se le figliuole spirituali han-  
no marito, facciamo il medesimo, ricor-  
dando loro quella, che dice S. Paolo, che  
il .

il buon marito molte volte guadagna la moglie a Cristo, e che la moglie guadagna il marito.

Facciano comprare a quei, che fanno leggere, ed hanno il modo, al uni libri spirituali, e divoti, i quali leggano, o faccian leggere insieme con la sua famiglia la sera, massimamente ne' giorni delle feste; ed a questo effetto son buone le Vite de' Santi Padri, di Gerson della Imitazione di Cristo, le opere di Frà Luigi di Granata, gli Esercizj della vita spirituale, ed il Rosario di Dōn Gaspare Loarte, la Pratica della orazione spirituale del P. Frà Mattia Cappuccino, ed altri simili.

Inculcheranno spesso ai ricchi, che sono dispensatori di Dio delle ricchezze, che hanno, che, se bene possono sustentare con esse, e mantenere lo stato, e grado loro, debbono però farlo cristianamente, e modestamente; sì che non solo non spendano in questo più di quello, che portano le loro forze, ma piuttosto meno; conforme anche a quello, che hanno conosciuto, ed insegnato fino i Gentili, che hanno grande obbligo di far limosine; avvilandogli; che per non errare in precetto di tanta importanza, si regolino col consiglio di persone spirituali, ed intelligenti.

E finalmente, conforme allo stato, e condizione di ciascun suo figliuolo spirituale, a tutti daranno quei ricordi, ed ajuti, che giudicheranno necessarj, ed utili, acciòchè si conservino nella via del Signore.

**I L F I N E,**

## NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

**A** Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. Tommaso M. Mascheroni Inquisitor Generale del S. Ufficio di Venezia nel Libro intitolato: *Istruzione pratica per li Confessori, sopra gl' impedimenti matrimoniali; del Sacerdote Filippo Terzago. Parte Seconda*; non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Simone Occhi* Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alla Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 5. Sett. 1777.

*Alvise Vallarezzo Rif.**Francesco Morosini 2. K. Proc. Rif.**Girolamo Grimani Rif.*

Registrato in Libro a Carte 351. a  
 Num. 1091

*Davidde Marchesini Seg.*

MAG 2010028